G. D. ROMAGNOSI

SCRITTI GIURIDICI

SCELTI DA FRANCESCO ERCOLE

ORMÍGGINI
RE IN ROMA
-A. ARTIOLI-

Classici del Diritto - II

CLASSICI DEL DIRITTO

La PRIMA SERIE comprenderà dieci volumi scelti dalla Direzione fra le opere seguenti:

L. A. MURATORI: *Dei difetti della giurisprudenza.* A cura di ARRIGO SOLMI.

G. D. ROMAGNOSI: *Scritti giuridici.* Scelti da FRANCESCO ERCOLE.

E. AMARI: *Critica di una scienza della legislazione comparata* (2 voll.). A cura di PIETRO DE FRANCISCI.

A. GENOVESI: *Scritti scelti.* A cura di UGO SPIRITO.

P. S. MANCINI: *Il principio di nazionalità.* A cura di CAMILLO GIARDINA.

F. GALIANI: *Del dovere dei Principi neutrali verso i Principi guerreggianti.*

G. FIERLI: *Trattati scelti* (2 voll.). A cura di G. B. MAZZOLENI.

C. BECCARIA e T. NATALE: *Dei delitti e delle pene.* A cura di OTTAVIO ZIINO.

R. BONGHI: *Lettera al Principe con altri scritti.* A cura di PIETRO CHIMIENTI.

P. TURIELLO: *Scritti di diritto costituzionale.* A cura di RODOLFO DE MATTEI.

T. MAMIANI: *Il nuovo diritto pubblico europeo.* A cura di GIACOMO PERTICONE.

La SECONDA SERIE comprenderà dieci volumi scelti fra le opere classiche della giurisprudenza dei secoli XIV-XVIII, e principalmente fra quelle di Bartolo da Sassoferrato, di Baldo degli Ubaldi, di Alberico Gentili, di G. B. De Luca, di G. V. Gravina, di G. B. Vico e di altri autori

—

OGNI VOLUME L. 12

ABBONAMENTO ALLA I SERIE L. 100

III P 71

CLASSICI DEL DIRITTO

COLLEZIONE DIRETTA DA

P. DE FRANCISCI - F. ERCOLE - A. SOLMI - A. JANNITTI PIROMALLO

inv. 1620

G. D. ROMAGNOSI

SCRITTI GIURIDICI

Scelti da

FRANCESCO ERCOLE

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO
di
FILOSOFIA DEL DIRITTO
e di
DIRITTO COMPARATO

A. F. FORMÍGGINI EDITORE IN ROMA

PROPRIETÀ LETTERARIA

Nella filigrana di ogni foglio deve essere visibile
l'impresa editoriale

Copyright by A. F. Formiggini, Rome

STAB. TIP. G. FERRAGUTI & C. - MODENA - 15 Marzo 1937 - XV

PREFAZIONE

L'opera e la figura del Romagnosi non hanno davvero avuto bisogno dell'aiuto del calendario, cioè della fermata obbligatoria degli anniversari, per esser note agli studiosi, e anche a larghi ceti del pubblico colto. Non si è proceduto, a proposito del Romagnosi, per via di « scoperte ».

L' « Ombra - che - pensava », di giustiana memoria, si è aggiudicato da un pezzo, si può dire dal suo primo distendersi sul paesaggio del sapere italiano, un posto fisso e sicuro. Non si può dire, certo, che spesseggiassero le ristampe romagnosiane; ma, mentre la complessità dell'opera era di ostacolo a una totale ripubblicazione — impresa, se mai, da attendersi dallo Stato o da Enti, come del resto oggi si attende dal provvido interessamento della R. Accademia d'Italia —, la compiutezza del *corpus* allestito dal De Giorgi dispensava da una fatica, che, per altri autori,

i cui scritti erano dispersi (a caso: Mazzini, Galileo), appariva un obbligo. Il De Giorgi, infatti, aveva, mentre era ancor calda, si può dire, nelle aule, la voce del Maestro, proceduto a una larga e paziente ricognizione di testi, che oggi si può additare come esempio di devozione scientifica, e a cui gli studiosi debbono restar grati.

Ma la fortuna del Romagnosi, se non può venir documentata da esterni polarizzamenti editoriali, è certo attestata dall'omaggio delle classi studiose. Omaggio largo ed assiduo, ben giustificato del resto, attesa l'estensione degli interessi intellettuali del Romagnosi, che, come è noto, si diffusero dalla filosofia all'economia, dalla scienza dell'amministrazione a quella penale, dalle grosse correnti ai piccoli rivoli della cultura varia. Tale ampiezza di interessi, mentre fece del Romagnosi, nel suo tempo, e anche oltre il suo tempo, quel che si dice un « Maestro di cultura », spiega come continuamente, ininterrottamente, da tutti i settori di studio già frequentati da lui si levassero, e tuttora si levino, tributi di attenzione e di riconoscimento.

Si è che il Romagnosi, affacciandosi all'orizzonte intellettuale della sua e nostra patria, aveva avvertito il bisogno generale di grandi rinnovamenti e aveva avvertito nell'aria la presenza e l'importanza di quei grandi temi culturali, che appunto egli s'era affrettato, con intelletto pronto e perspicuo, a fis-

sare e a proporre alla meditazione delle generazioni. Merito tanto più notevole, in quanto egli confidava di non aver potuto « fabricare su fondamenti posti da altri », e ciò non per « poco rispetto verso tanti altri celebri scrittori che lo precedettero, ma per quella coscienza alla quale per buona o mala fortuna non *ha* mai potuto resistere » (1). C'era, dunque, tutto da rifare, al tempo del Romagnosi? Se non tutto, certo molto, giacchè v'era da investigare sul serio e intelaiare in sistema le dottrine costituzionali, e non, beninteso, freddamente, ma queste dottrine impiantando su una cosciente base filosofica: obbiettivo altamente patriottico, se si pensi che in sostanza il carbonaro Romagnosi, assai ben conosciuto dalla polizia austriaca, cospiratore e prigioniero (come è noto, fu arrestato nel 1821 sotto l'accusa di non aver denunciato Silvio Pellico, aspirante all' iscrizione alla Carboneria, e fu trattenuto sei mesi nelle carceri dell'Isola di S. Michele di Murano), è all'Italia, a uno Stato italiano, che idealmente dedicava le sue speculazioni, a quello Stato che avrebbe dovuto realizzare le esigenze storiche del popolo portatore della fiaccola dello incivilimento. Nè si può dissociare la figura del filosofo da quella del titolare della cattedra di diritto pubblico all'Università, del

(1) V. *Lett. ined. di G. D. R. al Sig. G. P. Vieusseux sull'ordine col quale studiare si debbono le sue opere, Lettera I, Su l' indole e la portata della civile filosofia.*

progettista d'un piano scientifico per il riordinamento degli studi superiori, del giureconsulto pratico, di uno spirito, insomma, che operò in funzione del suo Paese, Paese aspirante a un migliore assetto politico, amministrativo, economico, civile. A ciò bisogna aggiungere l'esigenza della sua *forma mentis*, tendente alle chiarificazioni progressive, agli sviluppi delle idee, all'allargamento delle visuali: chi ha familiarità coi suoi scritti, conosce questa tendenza allo sconfinamento e all'esemplificazione, che qua e là può riuscire affaticante e ridondante, ma è indice appunto di quell'onestà didattica e scientifica che comanda le esplorazioni a fondo, le investigazioni totali, gli sviscerameni senza residui, a costo di passar dal campo strettamente giuridico a quello filosofico, dalla postulazione teorica all'esempio pratico, dalla cronaca alla storia, e via dicendo. Lavoro vasto, sorta di continua peregrinazione, mai compiuta a fondo, nei reami del sapere, che ben giustifica una risposta data dal Romagnosi al Vieusseux, cioè che se « le sue produzioni richiesero da lui molte abnegazioni, debbono ai suoi lettori costare anche qualche fatica »: una fatica, se non pari, simile, almeno nella vocazione, a quella del Maestro. Questa complessità e larghezza d'interessi ha fatto sì che, in fondo, il nome del Romagnosi non rimanesse legato esclusivamente a un'opera rappresentativa, a un libro preferen-

ziale, ogni volume allacciandosi logicamente al precedente e al susseguente. Per conto suo, il Romagnosi poteva dichiarare: « Niun lavoro conprensivo, un corpo di intiera dottrina io lascio, ma solamente *vedute* fondamentali, la più parte concernenti la civile filosofia » (1). E qui, certo, l'Autore manifestava non più che l'eterna insoddisfazione dal vero studioso — giacchè la *Scienza delle Costituzioni*, i discorsi sull'*Incivilimento italiano* e sulla *Legislazione civile* son qualche cosa di assai più che semplici « vedute », sia pure « fondamentali » —; ma è un fatto che la molteplicità degli studi non favorì il facile contrassegno d'una così complessa figura. Ciò non impedì, tuttavia, che attorno al Romagnosi nascesse una scuola, e dal Romagnosi discendessero indubitabili, quanto autorevoli filiazioni (bastino il Cattaneo — che dichiara dover tutto sè stesso al Maestro —, il Cantù, Francesco Ferrara, i due Sacchi, Giuseppe Ferrari); come ciò agevolò, d'altra parte, il riferimento al Romagnosi di numerose correnti; talchè oggi civilisti e penalisti, filosofi ed economisti, pedagogisti e giuspublicisti possono in pari grado onorare il nome di lui, rivendicando l'apporto rispettivo da lui conferito al progresso delle singole scienze (2); e non si metton nel

(1) V. *Lett. I al Sig. G. P. Vieusseux*, cit.

(2) Vedi la ricca bibliografia romagnosiana contenuta in CESARE CAGLI, *G. D. R. - La vita - I tempi - Le opere*, A. F. Formiggini ed. in Roma, 1935. Ma una compiuta bibliografia sarà presto compilata dalla R. Accademia d'Italia.

conto i lumeggiamenti fatti circa l'agricoltura (1), l'etica (2), l'antropogeografia (3), l'elettromagnetismo (4) in Romagnosi, « Maestro », dunque in senso largo e pieno, in quanto appassionato cultore di scienza e suscitatore di energie, e maestro *italiano*: si pensi all'appello lanciato nel '34, acciocchè venisse riesumato e approfondito il vasto materiale di dottrine politiche nostrali (« Esistono collezioni di notizie di eruditi, di poeti, *e non abbiamo un indice dei politici italiani* ») (5) al quale appello, che riprendeva, dopo trent'anni, quello del Cuoco, si deve, in fondo, se gli editori italiani cominciarono a risvegliarsi, e a risvegliare dal lungo sonno le pagine politiche degli autori sepolti.

Circa la scelta delle pagine che seguono, basterà dire che l'intenzione è stata quella di sorprendere alcuni aspetti significativi del profilo del Nostro. Mentre il discorso « sopra i fondamenti della politica legislazione » denunzia la preoccupazione essenziale della

(1) Norsa Achille, *L'agricoltura nel pensiero di R.* in *Giorn. dell'Agric. della dom.*, Piacenza, aprile 1928.

(2) Mazzalorso G., *I fondamenti dell'etica in G. D. R.* in *Riv. di filos. e sc. affini*, Bologna 1901.

(3) Natali G., *Criteri di antropogeografia moderna nell'opera di G. D. R.* in *Riv. geograf. ital.*, 1920, vol. 27.

(4) Zantedeschi, *L'elettromagnetismo rivendicato a Romagnosi ed all'Italia*, Padova, 5 marzo 1859, e Trento, Monanni. Govi G., *G. D. R. e l'elettromagnetismo*, ric. storiche, Torino, stamp. reale 1869. *R. e l'elettrocalamita*, in atti della R. Acc. delle sc. di Torino, 21 febb. 1869.

(5) V. *Della ragion civile delle acque nella rurale economia*, etc., trattato di G. D. R. preced. da un *Disc. sull'ital. incivilimento in relazione alla giurispr. del medesimo autore*, Firenze, Piatti, 1934.

investigazione romagnosiana (cercare il rapporto tra le diverse forme di governo col buon modello della Legislazione) e i saggi sulla Legislazione civile in relazione al perfezionamento umano, nonchè sull'Alta Legislazione, testimoniano la tendenza a proiettare sul terreno positivo della vita civile le premesse ed esigenze teoriche, gli studi sulla Libertà e sull'Uguaglianza dimostrano la severa aspirazione all'assodamento di superiori universali valori; laddove le Lettere al Valeri su vari casi dell'ordine economico, sociale, politico, giovano a rivelare lo schietto desiderio di procedere, per via di analisi e deduzioni, alla progressiva chiarificazione d'una salda dottrina, che fosse « contemplativa » e « operativa » insieme. Avvertire qui quel che le varie pagine rappresentino, appar superfluo. Occorrerà certo, nella lettura, riferirsi permanentemente all'epoca in cui furon dettate, inquadrandole nella cultura e nell'esigenza del tempo; e occorrerà pure non trascurare un elemento psicologico: quell' ansia recata dall' ardente Pensatore nel travaglio investigativo, cui si deve talora un'aggettivazione, una coloritura, che con parola impropria, ma sintetica, potresti definire « romantica ». Romanticismo salutare, se, nelle epoche di grandi fermenti, può dare esca a grandi ispirazioni, larghi scandagli, alti ammonimenti.

F. E.

AVVERTENZA

Ai fini della seguente scelta di pagine romagnosiane, si è tenuto presente, come lezione utile, il corpus delle opere di G. D. R. riordinate e illustrate da Alessandro De Giorgi (Milano presso Perrelli e Mariani, ed. 1841-1848, 8 volumi in due parti ciascuno, in 8°). Poichè la presente edizione non ha carattere diplomatico nè di testo critico, per cui imprescindibile sarebbe l'obbligo di rifarsi alla fonte genuina dei manoscritti, sufficientemente bastevole ci è parsa l'autorità della raccolta del De Giorgi: al quale, come è noto, si deve una meritoria quanto ardua fatica di recuperi, coordinazioni, annotazioni, interpretazioni. E', appunto, in omaggio a tale pazienza che si son volute riprodurre tal quali, qua e là, varie noticine apposte a questo o quel saggio dal benemerito riordinatore, e in tal caso si è mantenuta tra parentesi la sigla di lui (DG).

Al testo, poi, si è lasciato, ove c'era, quell'arcaicismo, diciamo così, di vocobolario, che d'altronde c'è parso giovasse a mantener la pàtina del tempo, incorporandosi quasi allo stesso pensiero. Tuttavia, c'è parso opportuno uniformare la grafia spesso discordante e correggere senz'altro qualche superflui-

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO DI FILOSOFIA E DI DIRITTO COMPARATO

tà o antiquatezza di lingua o di accentuazione, che oggi sarebbe in contrasto con una precisa regola grammaticale. Dal testo, infine, sono state qua e là soppresse — e se n'è avvertito in nota il luogo — talune indicazioni di paragrafi, strettamente allusive al riecheggiamento di taluni concetti in altre opere del R.: indicazioni, quindi, puramente informative.

Minime libertà, insomma; che d'altra parte fanno misurare e auspicare il più ampio e doveroso impegno, cui non vorrà sottrarsi chi vorrà accudire a una integrale revisione e comparazione della vastissima produzione romagnosiana, ai fini di una nuova edizione principe, che possa eventualmente sostituire quella, ormai quasi secolare, del De Giorgi.

SCRITTI DI G. D. ROMAGNOSI

SOPRA I FONDAMENTI DELLA POLITICA LEGISLAZIONE E SOPRA LE RELAZIONI DELLE DIVERSE FORME DI GOVERNARE CO 'L BUON MODELLO DI ESSA (1).

È ancor troppo recente, o Accademici prestantissimi, l'atto generoso co 'l quale vi piegaste a sollevarmi fino a voi; ed a pena è rimossa la mano benigna che strinse il nodo che alla colleganza vostra mi congiunge, onde non debba, nella prima volta in cui ho l'onore di ragionarvi, accrescere in voi la persuasione di quella gratitudine, il fremito lusinghiero della quale entro il cuor mio tuttavia serpeggia, e che sarebbe a me sforzo grandissimo il soffocare. Era gran tempo che, vedendovi io alto poggiare su l'erto cammino delle scienze, nacque in me desío di trovare nella Società vostra chi mi stendesse soccorritrice la mano, onde aitarmi a movere qualche passo di avanzamento. Ma voi avete fatto di più: avete voluto associarmi alla vostra gloria, mentre io non aveva altro titolo che il desiderio

(1) Discorso, letto alla Società Letteraria di Piacenza, l'anno MDCCLXXXIX, ora per la prima volta pubblicato.

d'essere da voi giovato ed incoraggiato. Quanto sia a me dilettevole e gloriosa tal cosa, e quanto io debba a chi fra voi eccitommi, mercè un cenno solo, a dischiudere l'ultimo e maggior mio desiderio, che alta riverenza premeva ascoso nel fondo dell'animo mio, non sarebbe facile, o Signori, l'esprimervelo. Vi prego solamente e con tutta la più verace effusione dell'interno mio vi supplico ad accettare questi miei sentimenti come partiti più dal cuore, che dal labbro. E a che gioverebbe egli mai che io discendessi a mentire porgendovi un vano incenso di adulazione? A ragione io dovrei temere che i miei detti, rigettati egualmente dal vostro discernimento e dal mio cuore, a null'altro si riducessero che ad un suono inutile, o, a dir meglio, insultatore, che andasse a pungermi di vergogna e di umiliazione.

Guidato pertanto dal desiderio di essere dal giudizio vostro corretto e indirizzato, di buona voglia mi sono indotto ad assumere sopra di me l'incarico di non lasciar trascorrere vuota l'odierna sessione, onde sottomettere alla vostra decisione parte di un mio lavoro, a sola privata mia utilità impreso, nè giammai co 'l divisamento di essere a culta Società partecipato. In esso cercando io la sola verità, non ebbi cura nè di lumeggiarlo con que' colori, nè di animarlo con quei tratti dilettevoli che tanto sono acconci e necessari ad alleviare la noja di un severo argomento, e ad usurpare il meno che sia possibile quella pazienza su la quale alcun dicitore non ha giammai diritto veruno. Perciò è dover mio tutta implorare l'indulgenza vostra, la quale ora tanto più mi è necessaria, in quanto che ne abbisognerei tuttavia assaissimo dopo che avessi fatto ogni sforzo per risparmiarvela.

E qui approssimandomi al mio soggetto, riguardante I FONDAMENTI DELLA POLITICA LEGISLAZIONE, sempre mi è parsa assai giudiziosa quella « compa- « razione che il buon sistema legislativo assimigliò « a ben architettato edificio. Poichè se l'uno tutto si « regge con le leggi della gravità, con armonica pro- « porzione equilibrato; l'altro si dirige con quelle « del personale interesse, con equa subordinazio- « ne rinforzato ». Se la pietra per necessaria spinta tende al centro del globo, l'uomo per naturale impulso aspira alla propria conservazione ed al vivere beato. E siccome per un accoppiamento meraviglioso il peso delle parti dell'edificio alla più solida fermezza collocate produce eziandio i più perfetti ordini di architettonica simmetría; così dal ben inteso collegamento dei particolari interessi, l'uno dall'altro appagati, sorge la florida prosperità e lo splendore di gloria delle nazioni. Per ultimo, siccome per nulla gioverebbero le dorate vòlte o le fregiate colonne di marmi peregrini preziose alla durevolezza dell'edificio, s'egli su ferme ed irremovibili fondamenta non poggiasse, così vano sarebbe in una legislazione ogni sforzo a costituire un durevole e solido governo, se tendesse solo alla grandezza disastrosa di alcuni pochi o di quello di un solo, al guadagno indefinito di un commercio irrequieto abbagliante ed usurpativo della prosperità de' suoi vicini, ad erigere monumenti di fasto, ed a sfoggiare e sedurre con un lusso corruttore; nè a ciò ch'è all'uomo indispensabile avesse soccorso, io voglio dire a tutte quelle urgenze prodotte dai bisogni della natura, dalla temperatura del clima, dalla estensione e posizione del territorio, dall'ubertà o infecondità del suolo; ed a tutti i bisogni in fine, ai quali nei successivi progressi dell'incivilimento la

specie umana va soggetta, avendo sempre presente non il benessere di pochi, ma la somma maggiore delle particolari felicità.

Tanto è vero che il fatto veramente utile al pubblico non va giammai disgiunto dal diritto, la bontà politica delle leggi dalla bontà morale, l'amministrazione della sovranità dai doveri di lei, che, dimenticando tali vedute, il governo in ogni sua parte non risente che direzioni ruinose, le quali alla fine lo fanno cadere in discioglimento e ruina (1).

Prova dell'una e dell'altra verità ci forniscono li annali del genere umano, i quali nei disordini stessi del male ci additano quali debbono essere le sorgenti del bene. E qui a punto, Signori, di quella che io ho riguardata costantemente quale prima utilissima occupazione, lo studio cioè dei secoli trascorsi, tal quale è stato da me fatto in relazione alla legislazione, è mio pensiero communicarvi una parte. Mi lusingo che ne emergeranno mai sempre tre grandi verità: — la spinta costante dell'interesse

(1) Ove si ponderi attentamente questo paragrafo, e lo si confronti con quello che precede, sparisce quel po' di oscurità che a prima giunta presenta, e se ne trae un senso giusto e chiarissimo; poichè l'Autore verrebbe a dire, che quando l'amministrazione della cosa publica non sia condotta in guisa da promovere equamente il benessere del maggior numero possibile d'individui, le leggi mancano di giustizia e di bontà morale, sono perciò violati i doveri della sovranità, e ne consegue il decadimento e la ruina del governo medesimo. E viceversa, che le leggi giuste, moralmente buone, conformi ai doveri della sovranità, proprie a collocare su ferme basi il governo, producono altresì il maggiore benessere individuale. In una parola, che giustizia e moralità delle leggi, adempimento dei doveri per parte della sovranità, e fermezza del governo, sono tutte cose che stanno indisolubilmente congiunte con l'utile dell'umanità, in guisa che con esse sussiste, senza di esse ruina. (DG)

personale in tutte le vicende degl'Imperj; — la disordinata direzione a lei data pressochè in tutti i governi —, e per ultimo, che quelli Stati che vie più si sono approssimati all'accennata regola di costituire la legislazione, quelli a punto sono stati che hanno goduto fermezza e prosperità durevole e maggiore.

Tutto il mio lavoro è diviso in tre epoche, le quali potrebbero essere soggetto di altrettanti ragionamenti. La prima incomincia dalla fondazione degli Stati dopo il diluvio, fino alla caduta del romano Impero alla venuta dei barbari. La seconda, incominciando da questo punto, abbraccia lo spazio oscuro della barbarie d'Europa fino alla invenzione della bussola, della stampa e dell'America. D'onde incominciando la terza epoca, si protende fino ai tempi a noi più famigliari.

Ella è questa una carta generale, come bene scorgete, ove tutto dovrà essere in minuto, e li oggetti non avranno che una estensione proporzionale alla loro importanza; o dirò meglio: egli è questo uno spirito estratto dalla storia, un'occhiata riflessiva onde far sentire una grande verità di politica filosofia.

Asia.

L'Asia, universalmente riconosciuta come la culla del genere umano a noi noto, vide ben tosto le sue pianure in vasti Stati convertirsi, e i Re nascere ed abusare della opulenza loro e del loro impero per dissetare le passioni loro private. Testimonio di ciò, fra le altre cose, sono i fastosi monumenti da essi eretti, nei quali si ravvisano del pari li ultimi sforzi e l'ultima superfluità dell'umano lusso e vi-

gore. Imperocchè non v'ha politico il quale ignori che quanto più una spesa privata è straordinaria, altrettanto non va scompagnata da abuso nell'ammassarne e distribuirne li oggetti.

Non so se male io m'apponga, ma parmi che le popolazioni diverse, le quali su tutta la superficie del globo si sparsero, debbansi non tanto attribuire all'inquietezza naturale degli uomini, o alla ridondanza di un numero soverchio di consumatori stretti e stivati sopra un territorio incapace a nutrirli, quanto eziandío all'aggravamento d'un governo che li soperchiava, amando esse di trovare altrove un luogo, ove ogni bene non fosse dal governo assorbito. Tutte quelle nazioni che di buon'ora conobbero l'arte di trasmettere alla posterità il racconto delle loro gesta, dànno principio ai loro annali dalle emigrazioni. Ma ogni emigrazione abbisogna d'un Capo, di un condottiere; e ciò non pertanto tutte stavano in guardia, e come ingelosite contro la soverchia potenza del loro Capo o condottiere; delle quali cautele però varia fu la sorte, in proporzione del clima, del terreno, e di alcune altre locali circostanze o fortuiti avvenimenti, dei quali l'antivedimento umano non ha mai potuto disporre.

L'Egitto, gran Continente diviso ad ogn'intorno dal resto delle nazioni dai mari e dai deserti, ebbe dei Re che lo riunirono, e delle leggi che dalla straordinaria fecondità del territorio e dagli accidenti su la loro vera base pressochè tutte consolidate, divennero la vera sorgente d'una prosperità prodigiosa. Quello che tuttavia ci rimane nelle storie e nei monumenti delle utili fatiche, delle ricerche e fin anche dei delirj di cotesta nazione possente e preclara, tutto ci prova che le arti veramente utili sorgono mai sempre dal seno della prosperità.

Ho creduto, Signori, essere dovere della indivisibile e precisa verità, parlando della felicità dell'Egitto, accagionarne le circostanze locali e li accidenti di fortuna; conciossiachè dalle memorie che ci rimangono delle instituzioni politiche di quel paese scorgesi di leggieri che lasciavano, come la esperienza lo dà a divedere, un libero campo a certe sfrenatezze dei Monarchi che lo governavano, le quali era forse meglio frenare con la sempre vigile e costante reazione e ripercussione, dirò così, dei contrapposti interessi e dell'autorità, che co 'l solo terrore di opinione, rimoto, e riposto in un'epoca d'insensibilità, com'era quella di quei famosi sindacati dopo la morte loro, mercè i quali decretavano o toglievano alle estinte loro salme li onori della tomba: terrore soventemente inefficace a reprimere la urgente spinta delle passioni da presentanei oggetti mai sempre determinate. E qui trattenendomi su di essi per un momento, rilevo una costumanza loro comune con li altri dell' Oriente, la quale all' energico abate Cartaut parve una delle cagioni della superstizione degli Egiziani, e nella quale il politico mi sembra che debba ravvisare un inconveniente, d'onde si rallentano e snervano non solo i vincoli di sensibilità fra il Principe ed il suddito, ma eziandio un ostacolo alzato agli occhi di chi governa, onde non iscoprire li attentati che sorgono a rovesciare le costituzioni dello Stato, o almeno il trono; io voglio dire l'uso di vivere perpetuamente ascosi ed inaccessibili nel fondo delle loro reggie. « Il Principe (dice il lodato scrittore) era in Egitto « un oggetto di meraviglia e di terrore. Simile alla « folgore, che lunge ascosa entro la profondità delle « nuvole sembra romoreggiarvi con più di grandez- « za e di maestà, il Monarca dal fondo de' lunghi

« labirinti suoi e dell'ampio suo palagio dettava le « sue volontà. I Re non facevano mostra di sè me- « desimi che cinti dallo spaventoso e formidabile « apparecchio di una potenza resa vie più augusta « dall'opinione di una origine celeste. La morte dei « Regi era un'apoteosi. La terra gemeva sotto il pe- « so dei loro mausoléi. Come Dei possenti ingom- « bravano l'Egitto con superbi obelischi ricoperti da « cima a fondo d'iscrizioni meravigliose e con pira- « midi enormi, la cima delle quali perdevasi nelle « nuvole. Quali Dei benefattori eglino avevano sca- « vato que' laghi che assicuravano orgogliosamente « l'Egitto contro le inavvertenze della natura » (1). Sesostri, re magnanimo e condottiere infaticabile, seppe illuminare l'Oriente, anzi che conquistarlo.

Cina.

Sia che la Cina debba all'anzidetto Monarca egiziano la fondazione del suo Impero, ed una parte delle sue salutari leggi, come lo conghietturarono alcuni dotti, a tale opinione guidati dalla rassimiglianza del linguaggio e dei costumi fra l'uno e l'altro paese; o sia che il genio possente di *Fo-hi* e dei commentatori di lui abbia da sè solo fondata e perpetuata quella setta di sapienti, dai quali co 'l nome di *letterati* quel vasto Impero fu governato; egli sembra che a buon diritto il Cinese, contento della sua sorte felice, possa riguardare l'Européo come veggente d'un occhio solo, e li altri popoli della terra come altretanti ciechi. Quasi da quaranta secoli in qua codesto Impero serba una forma costante; e se egli ha subíto rivoluzioni, elleno non

(1) Apud Helvet, *Esprit*, pag. 417.

sono state di governo, ma di trono solamente. Fondato su la stima e la protezione assicurata all'agricoltura, su la scienza dei magistrati, su 'l rispetto figliale, e sopra tutto su la perpetua e generale istruzione del popolo, egli racchiude una popolazione innumerevole, guidata dalle medesime usanze, sparsa sopra un immenso territorio sotto ogni temperatura di cieli e di climi, la quale non riconosce che un Sovrano dispotico come la legge e mercè la legge, che non osserva che cerimonie e riti, e non riconosce altra legge fondamentale che la *proprietà*. A fine di decidere se i pregiudizj del Cinese contro quelle nazioni che vantansi incivilite e culte abbiano giusto fondamento, pieghiamo i nostri sguardi verso l'Europa.

Grecia.

« Le isole e i promontorj dell'Arcipelago (di-« ce un anonimo ingegnoso) servirono a diversi « sciami delle popolazioni, come i ramoscelli degli « alberi servono agli uccelletti che addestransi al « volo ». Li uomini si abbandonarono alla navigazione, e la navigazione allettò li uomini con la veduta di grandi vantaggi somministrati dal mare, la estensione del quale presenta in ogni tempo un vasto campo alla umana imaginazione sempre ardente, e sempre pronta a spingerci all'opra.

Li abitanti di tutte coteste isole e delle altre terre contigue, giovandosi dei doni quasi spontanei della natura e degli avvantaggi di un clima delizioso, appigliaronsi alle arti aggradevoli; d'onde giunsero a decorare le opere loro con le più seducenti grazie, e i loro misterj co' i prestigi più maravigliosi.

Egli è però mestieri confessare che uomini di esteso intendimento e robusto operare avevano gettato i primi fondamenti di codeste società. Bacco e Trittolemo furono divinizzati perchè inventori delle arti principali riguardanti l'agricoltura. Sono note le celebri legislazioni di Sparta e di Atene, di Sparta particolarmente, che riguarderassi mai sempre come fenomeno straordinario del mondo morale, e come un modello da non imitarsi giammai per intiero dal savio ed illuminato politico, il quale su le leggi fondamentali della natura tenta gettare le basi solide e costanti della sociale felicità, e non di appuntellare con isforzo li uomini su i più sublimi gradi dell'eroismo. Malgrado tutto questo però, io non cesserò giammai di apprezzare come degne d'ogni commendazione le istituzioni primitive su la istruzione popolare, su li esercizj ginnastici, valevoli ad eccitare il coraggio, ad esercitare le forze; e parecchie altre costumanze delle prime età della Grecia, le quali dánno bene a divedere che se cotesta nazione finì con l'essere del pari ingegnosa e frivola, ella avea incominciato dall'essere saggia, e giusta distributrice della sua stima e de' suoi benefici.

Ed oh quanto sarebbe stato da desiderarsi ch'ella la prima fra tutte le nazioni non avesse dato l'esempio di una opinione erronea e di un'ingiustizia politica, la quale vedremo forse perpetuata presso tutte le culte società! Per ben intendere quale egli sia e d'onde derivi, giova richiamare, come dissi poc'anzi, che le popolazioni nascenti riconobbero i loro Capi, i quali fondarono le città. Da principio furono laboriosi per necessità, poscia co 'l travaglio arricchiti e corrotti dall'abbondanza. La diseguaglianza delle fortune, socia di molle ed an-

nojata oziosità, produsse da una parte l'indipendenza e la tirannia, e dall'altra il dispotismo e la depressione. Mercè questa gradazione presso quasi tutti i popoli della terra i Capi di spedizioni divennero da prima Regi, poscia tiranni, ed in fine fu forza ch'eglino nell'estremo del disordine e delle violenze soccombessero. I cittadini ed il popolo appellarono una tale scossa di rivoluzione co 'l vocabolo di *libertà*. Eglino aveano ben ragione, se intendevano solo la *potenza* d'essere liberi. Ma io sono d'avviso che la situazione nella quale trovasi una nazione allorquando la costituzione dello Stato perisce, sia più funesta della indipendenza primitiva, che spinse li uomini alla società (1). In fatti corrotti da tutti que' vizj, dall'eccesso dei quali la costituzione è stata rovesciata, sproveduti di regole di governo dopo la caduta del tiranno, onde rintuzzare il periglioso fermento delle contrastanti passioni nel tempo frapposto fra la precedente maniera di governare e la susseguente che sceglierassi (fermento nato in taluni dall'avidità di abbandonarsi a tutte le licenze dell'anarchia, rese desiderabili dopo la depressione della servitù, e in alcuni

(1) Qui sembra alludersi alla notissima teoria dominante nel tempo cui si rapporta questo scritto. Non credo però di andar lungi dal vero se ritengo che queste parole non manifestino alcuna adesione dell'Autore all'idéa del preteso stato d'indipendenza primitiva e del contratto sociale, secondochè intendevasi dalla scuola dominante a quella stagione. Questo mio giudizio è fondato su le dottrine della *Genesi del Diritto penale*, opera quasi contemporanea allo scritto presente. Se alcuno poi, ad onta di ciò, ritenesse che l'Autore, quando scriveva questo Discorso, aderisse alle dottrine allora di moda, sarebbe sempre provato che in séguito le abbandonò, per sostenere a tutt'uomo dei pensamenti più conformi alla ragione ed ai fatti. (DG)

altri dal combattimento degl'interessi di chi è ligio della forma precedente di governare, e vorrebbe pur sostenerla, e di chi irritato contro di essa la abbatte per istabilirne una nuova); parmi allora potere assimigliare una nazione ad un torrente, la di cui impetuosità devastatrice non imperversa, nè quando, stretto fra le sponde, viene nel suo corso affrenato, nè quando, dopo avere straripato nell'ampia e libera sua dilatazione, ha rimesse le onde in equilibrio; ma propriamente allorquando rompe l'opposta forza degli argini, o ne soverchia le altezze; ove spumante, rumoroso, violento ogni opposta cosa abbatte, sommerge, e seco trascina nel suo corso precipitoso.

Ecco quello che avvenne di fatti nell' epoca delle nazioni di cui ragioniamo. Conciossiachè le conseguenze della predetta libertà furono di disputarsi fra l'individui del medesimo Stato a vicenda il potere politico, e di suscitare a forza di querele delle sedizioni, delle stragi e degli orrori, per racchetarsi finalmente in tutte quelle maniere di governi, e spesso modificazioni di anarchia, appellate co' i vocaboli di *oligarchia, aristocrazia, democrazia,* etc., etc.

Ma nel mentre che i cittadini in tal guisa laceravansi l'un l'altro per vedere a quale di essi in fine dovesse toccare il diritto di depredare i particolari sotto il nome del pubblico, tutti ed in ogni luogo d'unanime giudizio convennero in un punto solo, che decise della loro schiavitù futura e della loro perdita. Questo punto fu di riguardare le campagne e li abitanti di esse a guisa di paese conquistato, e di caricare di privilegi le città sopra ogni maniera di campestre proprietà.

Errore funesto, cieco pregiudizio altrettanto crudele e nocivo per quei medesimi i quali egli sembra favorire, quanto folle e ridicolo per la vanità alla quale egli fa illusione. Il presente piano non mi permette dilungarmi sopra un articolo sì importante, e poco per avventura apprezzato; ma parmi si potrebbe dimostrare che tale errore rende così la vera sorgente del potere particolare ed ogni mezzo di felicità vittima di una male intesa vanità e di una leziosaggine ignominiosa, come la esistenza e la ragione vengono nel duello sagrificate ad un preteso punto d'onore. Tanto i deviamenti dello spirito umano, prodotti dalle spinte inordinate delle passioni non contenute con la stessa loro forza da una ben sistemata legislazione, recano nella più lunga serie dei secoli detrimento alla felicità degli Stati.

Ecco lo scandalo del greco governo, di cui poc'anzi feci parola; ecco la di lui origine, e le conseguenze che ne derivarono.

Invano cotesti Greci, tanto celebrati (ed a ragione) pe' i talenti dello spirito, fra di loro collegati mercè i loro giuochi olimpici, e mercè il disprezzo che professavano delle altre nazioni, videro sorgere grandi uomini dall'emulazione formati, e ben tosto respinti dall'invidia; invano eglino produssero sommi artefici, i capo-lavori dei quali per sempre istruiranno ed onoreranno l'umanità; invano ascoltarono filosofi illuminati, precettori dei principj di giustizia: poichè tutte queste colonne senza base, tutti questi rami senza radici non durarono che un solo momento. Un mezzo secolo vide veramente nascere, splendere e decadere la prosperità della Grecia; non dovendosi per nulla contare quelli anni di turbolenza, nei quali oscillando, dirò

così, fra l'ordine politico ed il caos dell'anarchia, non sapeva per anche assodarsi su le basi d'una buona legislazione; nè tutto il resto di quell'età susseguente, per lo spazio della quale divisa sempre mai dalle astuzie dell'ambizione, dagli errori della falsa politica, e dalle pretese dell'avidità, non presenta allo sguardo del politico che un tessuto di litigi e di attentati.

Tiro e Cartagine.

Nel mentre che i Greci aguzzavano su i rostri la loro retorica, cantavano i loro eroi e i loro amori, e divinizzavano i Capi delle loro cronache; nel mentre che li Asiatici co 'l mal uso delle loro ricchezze e del loro potere davansi in preda al lusso (certo contrassegno dell'impero dell'oppressione); in questo frattempo, dico, si formava da un altro canto un altro genere di potenza, per collegare e rendere perfetta la triade fatale dei prestigi che ci hanno fino al dì d'oggi ammaliati, e distrutta la sociale prosperità: vale a dire in Asia l'impero arbitrario, in Grecia la libertà abusiva, e in Africa in fine il traffico usurpatore. Ecco le tre Eumenidi, dalle suggestioni delle quali allora e poi s'imparono i dettami d'una politica ingannatrice, e le quali vorrebbero pur anche al dì d'oggi scuotere sopra le nostre teste le loro fiaccole ormai moribonde.

L'opulenza dell'Asia, l'abbondanza e la fertilità dell'Egitto, le spese rispettive degli abitanti numerosi di quelle vaste regioni, fornirono un ampio fondo d'industria e di profitto ai mediatori dei cambj ed agli esecutori delle commissioni di que' paesi. Così i Fenicj (come osserva il celebre abbate Raynal), nazione per la sterilità del suolo, per

la posizione sua del tutto acconcia a trafficare co 'l mondo intiero, cioè vicina a' confini i quali dividono ed uniscono, dirò così, l'Asia, l'Africa e l'Europa, spronati e resi arditi dall'indigenza, indi allettati dalle attrattive del guadagno, ebbero tutti l'impulsi ad essere navigatori; e di fatti ottennero l'impero dei mari. Ma quanto brillante fu il potere di quella nazione, altrettanto egli fu passeggero.

« L'opulenza di Tiro (dice il lodato Raynal) le « aveva fabbricate le catene e dati dei tiranni ».

Uno sciame di quelli uomini laboriosi avea fondata Cartagine in un sito ancora migliore di Tiro, poichè ne eressero le mura sopra un promontorio che pareva il centro naturale di commercio dei mari allora conosciuti. La caduta di Tiro, le convulsioni politiche dell'Asia a motivo degli stabilimenti di nuovi regni, i torbidi della Grecia, l'infanzia dell'Italia, la barbarie dell'Africa; tutto questo complesso di circostanze, le quali (mi si perdoni se ardisco notarlo) tutte furono dimenticate dall'illustre Raynal nel suo egregio Prospetto filosofico e politico su 'l commercio degli antichi; tutto questo, io dico, fece confluire e condensare, per così dire, l'industria mercantile entro le mura di Cartagine, ed abbandonarle libero l'impero delle communicazioni.

Un abbaglio fondamentale però, troppo assurdo e troppo fatale per essere omesso, disordine prodotto fors'anche dall'avere trapiantato lo spirito di traffico sotto un clima il quale non produce che uomini ardenti, suggerì un nuovo genere di piano politico, il quale alla fine cagionò la perdita di Cartagine, e la restrinse al tristo vantaggio di avere agevolate tutte le vie ai conquistatori dell'universo. Egli fu un piano di dominazione distruttivo per essenza.

Ma dove mai potrebbero i trafficanti regnare con profitto che al loro banco? Se il negoziare è, per così dire, uno spigolare nel pubblico per ammassare le sue biche private, come potrebb'essere, senza la concorrenza, il mercantile mestiere altro che una smodata usura? Come accoppiare a queste idee l'idéa del vero regnare, che propriamente non consiste che nel difendere il publico da ogni privata invasione?

Ciò non pertanto i Cartaginesi, stranieri nell'Africa medesima, ed assoldando milizie straniere, sottomisero le coste dell'Africa e della Spagna, « paese (per servirmi delle parole del lodato abbate « Raynal) il più ricco di tutta l'Europa, celebre fin « d'allora per le sue miniere d'oro e d'argento, il « quale doveva un giorno conquistare a prezzo di « tanto sangue anche quelle del Nuovo Mondo ». La Sicilia mosse la cupidigia dei Cartaginesi. Eglino vi s'introdussero, tentarono di farne un ponte di passaggio nell'Italia; ma era a punto là ove la sorte li attendeva.

ROMA.

Un avventuriere d'un genio grande e robusto avea cinto di mura un asilo ove rifugiarsi, e dopo avervi uniti de' compagni forti ed arditi, rapite delle donne e delle terre a' suoi vicini, aveva gettate le fondamenta d'un governo dimezzato, temperato da consigli, e non contrabilanciato dagl'interessi, e sopra tutto avvivato con la passione del nazionale latrocinio, chiamato volgarmente co 'l nome di *spirito di conquista* (1).

(1) E' da osservare che le opinioni dal nostro Autore qui esposte intorno all'origine di Roma non sono conformi a quelle professate da lui più tardi. (DG).

Per buona ventura li abitanti fieri di codesta città, divenuti a pena cittadini, scossero il peso della reggenza ambiziosa, e si elessero un Re filosofo e benefattore. Questa epoca, tanto piccola nella carta della storia, è per avventura la più grande che li annali confusi dell'universo possano offrire agli sguardi politici d'un legislatore. Numa, il venerabile Numa, mercè la pietà e la pace raddolcì i costumi del suo popolo feroce, occupollo con l'agricoltura, fondò su la paterna podestà la riverenza e la maggioranza de' vecchi, la purità di costumi su la fatica, la fatica su l'onore, e l'onore su l'amor della patria. « Solo (per servirmi delle parole di un ano-« nimo francese) da che la natura genera degli uo-« mini, e li vede con isdegno degenerare dall'ado-« lescenza, cedendo ai prestigi della cupidigia; solo, « io dico, seppe comprendere che li abitanti della « città non sono che li avanzi della campagna: egli « diede agli agricoltori il primo rango, la prepon-« deranza nelle decisioni publiche, e sopra tutto at-« tribuì loro esclusivamente l'onore di difendere la « patria, e di estendere con le conquiste il domi-« nio di lei. Di tutte le instituzioni di lui, quella fu, « fino a che essa durò, la base della grandezza dei « Romani ». Ma io aggiungo, altresì il germe della distruzione del loro Impero, attesi li elementi ai quali andava accoppiata.

Imperocchè lo spirito di conquista, del quale avevano già da prima ricevuto le impulsioni, questo fermento che segretamente serpeggiava e solleticava nelle vene dei Romani, sussistè tuttavía dopo Numa, e si convertì quindi in un malore distruttivo; conciossiachè egli fu rivolto più ad assoggettare i paesi vicini, che a preservare la patria dagli assalti dei nemici.

Le spoglie recate dal saccheggio, inseparabile compagno della conquista, furono nel publico tesoro consacrate, e le terre nemiche ripartite fra i cittadini. Ora non è egli vero che una nazione in tal guisa attemperata e mossa, mancandole il bottino al di fuori, doveva fra di sè accapigliarsi?

Fino a che ferma serbossi la rurale costituzione, Roma ebbe truppe invincibili. Al suo nascere in ciascuna pace o tregua riteneva parte delle terre nemiche; allorchè fu poi conquistatrice di vaste regioni, non potendone essa stessa godere il territorio, v'inviò colonie a coltivarle; le quali colonie, fondate con li stessi principj della metropoli, raddoppiarono le di lei forze, ed estesero ben lungi il di lei potere. L'Italia era alleata, o, dirò meglio, sommessa ai Romani divenuti già politici. Eglino passarono un braccio solo di mare, e si abbatterono nei Cartaginesi.

Là si vide il conflitto della potenza agricola e territoriale con la potenza marittima e trafficante. Possenti per ricchezze publiche e private, per tributi di nazioni soggiogate, per milizie assoldate, per tesori ammassati; abili nell'arte della marina, che somministrava loro i soccorsi di tutte le nazioni, da per tutto usi e da per tutto padroni; i Cartaginesi furono cacciati dalla Sicilia, ed inseguiti per mare dai soldati trasformati in marinaj dal solo desiderio di esserlo. Non si disputa loro il commercio, ma si tratta dell'Impero. Invano un uomo prodigioso in ripieghi e in destrezza fa su la terra a nome dei Cartaginesi il miracolo stesso che Duilio avea fatto su l'onde; invano egli reca lo spavento e la desolazione fino alle porte di Roma. Roma oppressa difende e salva il suo territorio in tempo che il banco di Cartagine ricusa sovvenzioni al

suo Generale, pensando che la guerra debba nutrire la guerra. Una diversione alle porte della metropoli, per usare d'una espressione inventata a' dì nostri dal genio punico predominante, una diversione, dissi, mette in terrore il banco cartaginese. Allora non èvvi più Stato, cessano le conquiste, conciossiachè è d'uopo salvare i biglietti di commercio. Annibale soccombe in Africa, vede la patria sua ancora intiera ricevere le leggi da Roma; e troppo tardi avveduto che il genio ed il coraggio non sono fatti per servire un dominio trafficante, egli fugge, e va a perire nell'Asia.

La caduta di Cartagine dona in balía dei Romani le coste dell'Africa, della Spagna e delle Gallie. Lo spirito di conquista, che fino allora non era stato che un desio d'impero e di gloria nazionale, poichè condensato e reso commune dal nemico e dal terrore dell'eccidio commune, si suddivide, e degenera in desiderio di gloria particolare e privata. Al di fuori, mercè una politica ingiusta, s'insinuano nella Grecia, ed entrano a parte dei litigi di quel popolo inquieto; e sempre pronti a prestar soccorso ai malcontenti, sempre dominanti sotto il nome di alleati, lasciano ai popoli le loro leggi e le loro costumanze, mentre li privano della loro libertà.

Lo stesso tenore di condotta viene da essi osservato nell'Asia. Arbitri in apparenza, ed in effetto padroni dispotici, professando altamente un orrore sprezzante per la regia diginità, eglino trovano dei Monarchi cosi ciechi da recarsi ad onore la loro alleanza. Co 'l mezzo degli uni i Romani distruggono li altri, e raccolgono avidamente le eredità di coloro che perirono. Così Roma omai degenerante da tutti i principj suoi, e sfigurata entro le sue mu-

ra, ingombra tutto l'universo co 'l suo terribile nome, e tutto l'universo cognito cade da sè stesso a' di lei piedi.

«E' stato detto che lo spirito di conquista è « incompatibile con lo spirito di governo; imperoc- « chè quanto più si estendono li oggetti di posses- « so, tanto più si deve durare fatica a conservarli. « Un conquistatore rassimiglia a colui che avido di « denaro ne cumula, nè sa amministrarne la spesa: « al di dentro egli è uno sregolato, uno scialaqua- « tore che continua ne' suoi eccessi precisamente « perchè teme di fissare l'attenzione su li affari « suoi ».

I Romani, li antenati dei quali avevano vissuto con le loro famiglie del prodotto di un solo jugero di terra; i Romani, i quali nell'epoca di cui ragioniamo recavansi ad onore la memoria delle loro virtù e delle loro gesta; sembravano temere che la terra intiera non potesse loro bastare. Ma al di dentro quale avvilimento! qual confusione! quanti delitti! Da per tutto intrighi, sedizioni e stragi.

Mario, il peggiore dei cittadini, diede il primo colpo fatale alla costituzione; il primo egli ascrisse nelle legioni il popolo sedizioso della città, ch'eragli di già venduto. Fu allora che videsi il gladiatore addestrare quella plebe imbecille a trattar l'armi; fu allora che videsi l'onorato carattere di difensore della patria passare dall'agricoltore, che indurito e fermo dall'abito delle fatiche campestri passava agevolmente a quelle della guerra e degli esercizj, al campo di Marte; passare, dico, al corrotto ed ammollito cittadino, che non avendo altro amore che quello de' suoi piaceri, vendeva l'opera sua a chi fosse stato a bastanza ricco per comperarla. Fu allora in fine che i soldati non dipenden-

do più dal loro Generale, il Generale se non dai soldati, la repubblica fu ridotta ad un nome vano, ad una chimera. Qui tutto fu proscrizioni, stragi, partiti; qui si videro le convulsioni e le agonie della libertà romana.

Sorge alla fine un Generale il più prodigo di oro ed il più avaro di tempo, che sottomette fermamente la sua patria, e le comanda sotto il nome d'Imperatore.

Ecco il potere di un solo, ecco la monarchia universale. Qua dovrebbe sorgere la migliore delle costituzioni; ma no: il primo dei Cesari, ebro di conquiste, badava a conquistare ancora.

Il secondo, inalzato mercè la politica, chiamò in soccorso le arti per immergere nel letargo della schiavitù il suo popolo con le apparenze stesse della libertà. « Allorchè Augusto ristabilì l'autorità nel « Senato (dice il Cavaliere Filangeri) (1) egli vide « che il suo grande oggetto doveva essere il poter « disporre di quest'assemblea, e non l'indebolirla. « Tutto intento a nascondere nelle nubi il suo onni- « potente trono, tutto intento ad involare allo sguar- « do de' suoi sudditi l'irresistibile sua forza, egli « volle comparire il ministro del Senato e l'esecuto- « re de' suoi supremi decreti, i quali per altro veni- « vano da lui medesimo dettati. Molto lontano dal « vedere in quest'assemblea un ostacolo alle sue mi- « re ed un contrappeso alla sua autorità, egli vi tro- « vò il sostegno della sua segreta onnipotenza e lo « scudo della sua sicurezza. Persuadiamoci: non vi « è dispotismo peggiore di quello ch'è nascosto sot- « to il velo della libertà ». Fin qui il lodato autore.

Il terzo degl' Imperatori... ma rimoviamo la

(1) *Scienza della legislazione*. Lib. I, Capo XI, in nota.

nostra attenzione dai Tiberj, dai Caligola, dai Neroni, dai Domiziani, dagli Eliogabali, e da tutti que' mostri i quali su 'l trono dei Cesari pur troppo dierono prove alla terra quali maniere abbiano di sollazzare i despoti arbitrarj. Al rammentare i veleni laceranti le viscere dei patrizj, ed i pugnali immersi nel seno dei più onesti cittadini di Roma, all'aspetto delle province saccheggiate ed incadaverite dai Pretori, al suono delle catene e dei gemiti della libertà oppressa dell'universo, l'umanità fremente e spaventata torce lo sguardo dolente e raccapricciato.

Se fra questi vi furono degl' Imperatori degni di portarne il nome, come i Trajani, li Adriani e li Antonini, eglino videro che il reggimento d'un Impero di smisurata grandezza è fatica superiore a tutte le forze di un uomo; che soggiogare non è possedere; che rendesi necessario incessantemente disputare il proprio dominio con l'armi alla mano al di dentro ed al di fuori, è occupazione odiosa all'amante dell'umanità, perchè forma la sciagura di chi la promove e di chi la soffre, e perciò essere il regnante astretto ad asociarsi un altro uomo, co 'l quale dividere le cure del governare.

Ciò in fatti avvenne. L'Impero già smembrato fu diviso, a vicenda riunito, diviso, diformato, fino a che invaso, indebolito, abbandonato, vacilla e cade, null'altro sopravvivendo del nome romano che quella serie confusa e frammischiata delle primiere virtù personali de' di lei agricoltori, della vana pompa insultatrice dei loro trionfi, il meraviglioso della loro disastrosa grandezza, e le giuste lodi dovute agli scritti de' suoi dotti e de' suoi poeti.

Qui sorge un ordine novello di cose; e qui pongo fine al mio dire, omai di soverchio protratto, richiedendovi di nuovo la vostra indulgenza e la pregiatissima vostra decisione.

CONTINUAZIONE
DEL PRECEDENTE DISCORSO (*)

Proseguo, siccome io promisi a voi, o Signori, il divisato mio lavoro, abbozzando rapidamente il quadro politico dei secoli trascorsi, ed estimando ai lumi della filosofia della legislazione le diverse maniere onde li uomini furono in passato governati. Contemplata nel primo mio ragionamento dello scorso anno tutta quella età del mondo, la quale dal diluvio si estende fino alla caduta di Roma, ora mi è d'uopo, seguendo la divisione da me fatta, volgere lo sguardo sopra quei calamitosi secoli che dalla caduta del mentovato Impero trascorsero fino alla scoperta della bussola, della stampa e della polvere. Tratto oscuro, barbaro, infelice, la memoria del quale, per onore del genere umano, dovrebbesi desiderare che fosse spenta negli annali di lui. Un grido di guerra, che si estende da un canto all'altro del globo fra i gemiti dell'umanità, della ragione e del gusto, che veggono perire avvolte fra le ruine delle città le opere più belle e famo-

(*) Letta nella Società Letteraria di Piacenza il XXVI genajo MDCCXC.

se delle arti, delle scienze e delle leggi; un urto di popoli e d'imperj, spinti li uni contro degli altri dal fanatismo di Maometto e da quello della superstizione e dell'onore (1); Roma che profonde li anatemi e le indulgenze, e che convalida con l'armi, con le leghe e con l'interdetti le sue pretese contro i Cesari e li altri Re d'Europa (la qual condotta però è stata da Roma stessa disapprovata ne' tempi migliori, allorquando cioè ella scoprì la falsità delle autorità e dei principj sopra i quali si appoggiava); i successori di Carlo Magno, che a vicenda resistono alle mire di dominare di quelli di Pietro per indi prostrarsi a' piedi loro; la rozza superstizione, che fa vedere il cielo sempre in moto, per autorizzare con dei fulmini, delle calamità e delle apparizioni li attentati di un qualche Re o di un qualche litigante, che in vece di animare i cuori

(1) Molte cose, a mio credere, sarebbero a dirsi intorno al rapido sguardo che getta l'Autore in questo paragrafo su i dieci secoli che corsero dalla caduta dell'Impero di Occidente fino alla scoperta della bussola, della stampa, della polvere, e aggiungiamo del Nuovo Mondo. Anzi io era stato tentato di sopprimerlo o tutto o parte, essendo cosa impossibile l'accennare in una nota tutto quello che li studj storici in questi ultimi anni somministrarono per giudicare con più senno, di quello che si adoperasse per lo addietro, l'epoca di cui parliamo, e i grandi avvenimenti che la segnalarono. Se non che qualora il lettore voglia riflettere all'età nella quale il Romagnosi dettava questo scritto, e alle modificazioni che subirono in progresso le opinioni di lui in fatto di storia, potrà sceverare ciò che deve in questo luogo ascriversi all'influenza esercitata su la immatura mente dell'Autore dalle opinioni allora dominanti, e scusare la leggerezza di certi tocchi troppo risentiti in questa pittura di un periodo storico tanto fecondo di avvenimenti solenni, e che vogliono essere giudicati con grande posatezza, e con l'ajuto di molte cognizioni, sotto pena di cadere in gravissimi errori. (DG)

con lezioni di pace e di sociale benevolenza, riempie le teste di lugubri imagini, di neri fantasmi e di spettri minacciosi; la filosofia di Aristotele, o, per meglio dire, l'arabo gergo di Averroe o di Avicenna, reso il solo codice della ragione umana; il clero ignorante, dissoluto e persecutore, ma venerato ed arricchito, spogliato in seguito da guerrieri per essere poi di nuovo arricchito e privilegiato; i nobili dissenzienti, tiranni, rozzi, viventi di stragi e di bottino; il popolo superstizioso posto in terrore dai prestigi dell'astrologia e delle streghe, che poi abbruciava, lacerato dalle guerre, oppresso e consunto dalle imposizioni; in fine la giustizia resa arbitraria, il diritto conculcato, e i germi d'ogni utile cosa distrutti e spenti: ecco i tratti, ai quali si ravvisa l'epoca fatale, su la quale ora volgiamo le nostre riflessioni.

Io lascio però che il coltivatore delle scienze e l'ammiratore sensibile d'ogni cosa bella volga lo stile suo entusiastico, co 'l quale prima celebrava la greca eleganza e la romana maestà, in uno stile di lutto; io lascio che la musa della storia, giunta a rammentare questi secoli, atterrita e dolente sciolga un inno funebre su la spenta letteratura e le belle arti bandite: a me tocca, giusta il mio divisamento, percorrere rapidamente con uno sguardo filosofico e politico l'andamento della legge generale dell'interesse personale, e discoprire quale direzione gli venne comunicata dalle costituzioni di governo di codesti tempi.

All'occasione però di fissare su d'essi l'attenzione, e di dover riportare le circostanze che scopriremo al punto di vista che mi sono prefisso, il quale è la convenienza o disconvenienza delle diverse forme di governare co 'l buon modello di le-

gislazione, è mestieri aver presente una osservazione teoretica ed importante. Ove havvi un tutto ordinato di parti cospiranti ad un oggetto, ove sonovi de' mezzi ed un fine, ivi si possono assegnare dei difetti, e progettare delle correzioni; ma per lo contrario ove tutto è senza disegno e in disoluzione, ivi non si possono indicare nè mancamenti, nè regole di riforma. In un edificio ed in una macchina si possono bensì rilevare dei disordini, e additare dei miglioramenti da farsi; ma all'opposto in un confuso aggregato di parti staccate, in un informe ammasso di frantumi disipati, qual fine, qual disegno, quali regole di costruzione additare?

Tal è presso a poco il caso nostro. Nei tempi che abbiamo sott'occhio non si possono quasi che segnare le leggi dell'interesse personale sfrenato, nella stessa guisa che nei corpi sconnessi non si possono scoprire se non le leggi primitive e semplici dell'attrazione. Ciò premesso, io entro in materia.

I Romani arrestati dai deserti arenosi dell'Africa e dalle frontiere de' Parti, furono assai più aspramente respinti dagli abitatori delle foreste del Settentrione e della Svezia. Guidati dal furore della conquista, soventi volte vessarono con l'armi quelle popolazioni altrettanto selvagge quanto i loro climi; e per mala sorte dell'Impero dierono loro a divedere che al di fuori esistevano degli uomini più deboli e dei climi più ameni. Ogni cosa fermenta nella natura. Mentre che l'Imperj che appellansi inciviliti discendono alla decadenza ed all'indebolimento, le nascenti società s'innoltrano verso l'adolescenza. A codeste società aveasi insegnato il passatempo delle irruzioni; elleno vi si arrischiarono: i tentativi riuscirono, ed i primi successi di un tal

genere di conquista ne produssero una brama che si dilatò quasi come per epidemia, e giunse fino al furore. Allora non videsi più una nazione avente una sede fissa ed una patria sola, la quale tentasse di allargare le sue frontiere e di conservare il dominio acquistato mercè le colonie ch'ella inviava lontano; ma vidersi per lo contrario delle intiere popolazioni emigrare dai loro nativi climi, devastare l'Impero, stabilirvisi, e ben presto essere respinte e soggiogate da altre più feroci che sopravenivano, le quali del pari nemiche e straniere alle precedenti e a quelle che succedevano, rassimigliavano ai flutti iracondi e sollevati, che dánno luogo ad altri che l'incalzano e premono più gagliardamente.

Quale fu allora l'aspetto dell'Impero? Tutte coteste orde essendo selvagge, e tutte nemiche del nome romano e delle arti, tutte cospirarono e riuscirono ad annullare del pari le instituzioni della fiscale schiavitù ed i capolavori dell'incivilimento e della cultura, per sostituirvi la dominazione militare ed una reggenza di ferro. L'Europa intiera e l'Africa vengono devastate ed invase da codesti nuovi conquistatori, mentre che nell'Asia li avanzi dell'Impero, che tuttavía rimangono, cadono anch'essi finiti anche dalla dissenziente e laceratrice anarchía che regna nel di lei seno. In tal guisa a poco a poco la parte più bella del globo, oscurata e serva della barbarie, còpresi di tronchi e di ruine.

Anno 630 — Maometto.

In tal tempo sorge un celèbre impostore, fondatore d'una nuova religione: anima ardita, vasta, ambiziosa e sensuale. Egli sollevasi su le tenebre, domina mercè dell'entusiasmo e della impudenza.

Trae seco la superstizione e la rozza credulità, e predica la legge della scimitarra, e l'eccidio di qualunque ricuserà d'armarsi per la fede di lui. L'ignoranza e il dispotismo arbitrario sono i sostegni del piano di lui, e il suo oggetto è di sottomettere tutto l'universo ad un tale assurdo ed oppressore impero. L'Africa soggiogata dai Califfi ben tosto altro non presenta che dei deserti, dei predatori e dei pirati. L'Asia in balia a dei despoti arbitrarj, e conculcata da barbari conquistatori, dividesi in vaste solitudini, teatri di desolazioni che non meritano più li sguardi della storia. L'Europa sola resiste, ed è omai la sola su la quale dobbiamo volgere le nostre osservazioni.

Governo feudale.

Tutti i popoli conquistatori dell' Impero d' Occidente sortivano dalle vaste e sconosciute regioni della Germania e del Settentrione. Tutti feroci, ed avvezzi a scambievoli querele coi loro vicini, eglino riputavano il valore guerriero come la principale virtù; la quale opinione è necessariamente inerente alla forma di ogni società errante, attesochè è la più relativa al di lei più commune bisogno. La guerra è il teatro naturale di quello che volgarmente appellasi *coraggio*, e per conseguenza essa è altresì l'occupazione d'ogni popolo, ove un tal genere di coraggiosa ferocia viene principalmente apprezzato.

Il primo bisogno della guerra è un Capo. I Germani sempre in guerra erano avvezzi ad avere dei Capi, i quali entro i loro paesi si procuravano e mantenevano dei vassalli, mercè la parola delle largizioni di cavalli da battaglia, d'armi e di con-

viti. Divenuti in séguito conquistatori, e volendosi assodare nei soggiogati paesi, da Capi di conquista che prima eglino erano, divennero Capi di territorio. Perciò, conservando lo stesso spirito e la stessa condotta, divisero e distribuirono le conquistate terre in parecchi dipartimenti o beneficj di differenti maniere, i quali da prima amovibili, in séguito vitalizj, e per ultimo nei tempi dell'anarchia divenuti ereditarj, furono altrettanti feudi assoggettati unicamente al governo militare. Ecco dalla sua origine la storia e le vicende del tanto celebre *governo feudale*, « di quell'avvenimento (per « giovarmi delle parole del Presidente di Monte- « squieu (1) accaduto una sola volta nel mondo, e « che non accaderà forse mai più; di un avveni- « mento che fu la sorgente di quelle estese leggi « che videsi comparire in un momento in tutta « l'Europa, senza ch'esse avessero connessione ve- « runa con quelle ch'erano state fino allora cono- « sciute; di quelle leggi che hanno recato dei beni e « dei mali infiniti; che hanno lasciato dei diritti « allorquando sono stati ceduti i demanj, che dan- « do a più persone diversi generi di signoria su la « stessa cosa o su le stesse persone, hanno diminui- « to il peso della signoria intiera; che hanno fis- « sato diversi limiti in alcuni Imperj troppo estesi; « e che finalmente hanno prodotto la regola con « un'inclinazione all'anarchia, e l'anarchia con una « tendenza all'ordine ed all'armonia ».

Non è mestieri, o Signori, di molta analisi per rilevare che un tale governo era nella sua *costituzione* manchevole e pernicioso, Chi non vede in fatti ch'egli non suppone nella società altro *stato*,

(1) *Esprit de lois*, Liv. XXX, Chap. I.

fuorchè quello della guerra? ch'egli è incompatibile con lo stato florido della città, con la *ricchezza* dei privati, con la *libertà* personale dei cittadini, e forse eziandio per molte altre ragioni che sarebbe inutile cosa qui annoverare, bastando quelle che sono state addotte per perpetuare il disordine e la disunione?

Un solo tratto basta per autenticare in fatto tutti questi effetti del feudale governo, e mostrarci quali oggetti fossero apprezzati dall'*opinione publica*, possente regolatrice delle politiche società, e quali presi a vile. Questo mi viene somministrato dal celebre abate Raynal (1). « Questi Stati (egli dice « parlando della Francia, dell'Inghilterra e dell'Ale« magna) non avevano in quei tempi nè bastimenti, « nè manifatture: aborrivano il commercio e dis« prezzavano i negozianti. Una tal classe di gente « tanto utile non fu mai in veruna stima presso i « Romani, i quali la trattavano con lo stesso dis« prezzo con cui soleano trattare l'istrioni, le corti« giane, i bastardi, li schiavi ed i gladiatori. Il si« stema politico stabilito in tutta l'Europa dalla « ignoranza delle nazioni del Nord, doveva necessa« riamente perpetuare questo pregiudizio orgoglio« so. I nostri padri insensati scelsero per base del « loro governo un principio che *avrebbe distrutta* « qualunque società, vale a dire il disprezzo delle « fatiche utili. Non rispettavano che i feudatarj, e « coloro soltanto ch'eransi segnalati nelle battaglie. « I Nobili la facevano, come pur troppo si sa, da « piccoli sovrani, che abusando dell'autorità loro si « opponevano a quella del Principe. I Baroni aveva« no del fasto, dell'avarizia, molte voglie, e poco de-

(1) *Storia, ecc.*, Introduzione.

« naro. Ora invitavano i mercanti nei loro piccoli « Stati, ed ora facevano pagar loro il riscatto. Fu a « punto in quei tempi barbari che si stabilirono i « diritti del pedaggio, dell'entrata, dell'uscita, ed al- « tre infinite gravezze consimili. Tutti i ponti e le « strade si aprivano o chiudevano secondo la vo- « lontà del Principe o dei vassalli. S'ignoravano a « segno tale li elementi più semplici del commer- « cio, che fissavansi i prezzi fino alle mercanzie. I « negozianti erano sovente rubati, e sempre mal pa- « gati dai Cavalieri e dai Baroni ».

Egli è mestieri però confessare, o Signori, che il feudale governo, malgrado tanti inconvenienti, fu in cotesti secoli assai vantaggioso all'Europa. Egli fu che preservolla dalla distruzione e dal saccheggio totale a cui soggiacquero le altre parti del mondo, dall'assalto del fanatismo maomettano nel tempo della spaventevole di lui impetuosità. L'abitudine ereditaria di trattare le armi, e fin anche di abusare, mantenne presso tutte codeste moderne nazioni un fiore di milizia, di forze e di controforze al di dentro e al di fuori, che non ebbe altra occupazione che l'assalto e la strage. L'armatura era il loro più vago ornamento, l'accapigliarsi l'unico loro piacere, e il ferro decise fin anche i giudizj loro. Le cose erano giunte a segno, che mentre la santa giustizia, la dolce eguaglianza e l'almo coro di tutte le altre sociali virtù gemevano sotto l'innumerevoli e frequenti attentati che sorgevano dal seno di cotesti barbari pregiudizj, i popoli credevano d'essere debitori della loro salvezza ai rozzi e feroci loro tiranni, e abbandonavansi ciecamente alla dominante opinione, che fondava la gloria e la preminenza su 'l privilegio esclusivo di subire fatiche ed incontrare perigli.

L'impetuosità del Settentrione e quella del Mezzogiorno, rallentate dall'urto loro scambievole rifluirono in certa guisa sopra sè stesse. A quest'epoca Carlo Magno comparve. Cotesto uomo veramente grande fra li uomini inalzò il suo secolo mettendolo a' piedi suoi: sottomise la Francia per renderla felice; l'Italia per liberarla; e l'Alemagna per ispegnervi le divisioni.

A questo passo permettetemi, o Signori, di arrestarmi alquanto su 'l ritratto di questo Monarca, onde alleviare e ricreare un momento lo sguardo intristito dall'avvolgersi entro tenebrosi e feroci oggetti, i quali, percorrendo quest'epoca rugginosa, ci è stato forza di contemplare. Questo ritratto ci viene presentato da un uomo, il di cui pennello era più d'ogni altro degno di dipingere i Principi, ed i grandi Principi, poichè lo spirito era più d'ogni altro capace di seguirne le tracce e di giudicarne sovranamente le azioni. Questi è Montesquieu (1). « Car-« lo Magno (egli dice) studiossi di tenere il potere « dei Nobili ne' suoi limiti, e d'impedire l'oppres-« sione del clero e degli uomini liberi. Egli attem-« però li ordini dello Stato in guisa, ch'essi furono « contrabilanciati, ed egli ne risultò il padrone. Tut-« to fu unito dalla forza del genio di lui. Egli gui-« dò incessantemente la nobiltà da spedizione in « ispedizione, non lasciolle tempo onde formar di-« segni, ed occupolla tutta intiera ne' suoi. L'Impe-« ro si mantenne mercè la grandezza del Capo: il « Principe era grande, e l'uomo lo era ancora di « più. I Re suoi figli furono i primi sudditi di lui, « l'istromenti del suo potere, ed i modelli dell'obbe-« dienza. Egli fece dei regolamenti ammirabili; ma

(1) *Esprit des lois*, Liv. XXXI, Chap. XVIII.

« egli fece di più: feceli eseguire. Il genio di lui si « estese sopra tutte le parti dell'Impero. Nelle leggi « di cotesto Principe scorgesi uno spirito di previ- « denza che comprende tutto, ed una certa forza « che tutto trascina. Vengono tolti i pretesti onde « eludere i doveri; le negligenze vengono corrette; « li abusi riformati e prevenuti. Egli sapeva punire « e sapeva ancor meglio perdonare. Vasto ne' suoi « disegni, semplice nell'esecuzione, nessuno posse- « dette ad un più alto grado l'arte di fare le più « grandi cose con facilità, e le difficili con pron- « tezza. Egli percorreva sempre mai il suo vasto « Impero recando la mano da per tutto ove minac- « ciava di cadere. Da ogni parte li affari rinasceva- « no, e in ogni parte egli li recava a fine. Giammai « Principe veruno seppe meglio affrontare i rischj, « e giammai Principe veruno seppe meglio schivar- « li. Egli si prese giuoco d'ogni maniera di perico- « li, e specialmente di quelli ai quali i grandi con- « quistatori vengono quasi sempre esposti: io vo- « glio dire le cospirazioni. Cotesto Principe prodi- « gioso era estremamente moderato; il carattere di « lui era dolce; le maniere di lui erano semplici; « egli aveva diletto di vivere con le genti della sua « Corte. Egli fu per avventura troppo sensibile al « piacere delle donne; ma un Principe il quale go- « vernò sempre da sè solo, e che passò la vita nel « travaglio, può meritare scuse maggiori. Egli pose « una regola ammirabile nelle sue spese; egli pose « a valore i suoi demanj con saviezza, con attenzio- « ne e con economia. Un padre di famiglia potreb- « be apprendere nelle di lui leggi a governare la « propria casa. Ne' suoi Capitolari scopresi la sor- « gente pura e sacra d'ond'egli traeva le sue ricchez- « ze. Io non aggiungerò più che una sola cosa: egli

« ordinava che fossero vendute le uova de' cortili « de' suoi demanj e le erbe inutili de' suoi giardi- « ni; ed egli aveva distribuite a' suoi popoli tutte le « ricchezze dei Longobardi, e l'immensi tesori di « quelli Unni che avevano spogliato l'universo ».

Dopo tutto questo sarebbemi forse attribuito a soverchio ardire se rilevassi nella condotta politica di questo gran Monarca alcuni tratti i quali erano evidentemente più conformi alle spinte d'una vasta ambizione, che alle regole del buon Diritto naturale e pubblico. Ma per una parte non constando chiaramente se ciò fosse il risultato d'una politica la quale si accomodasse ai pregiudizj ed alle circostanze de' tempi, più tosto che l'effetto di un sentimento intimo che partisse dalla persuasione di certe opinioni allora adottate; e per l'altra parte non essendo del mio instituto recare un giudizio critico su le azioni particolari dei Re, ma soltanto valutare in grande le costituzioni degli Stati; così io mi stimo dispensato dall'entrare in questo esame, a fronte dei doveri della rigida e superiore imparzialità.

Quindi proseguendo la propostami carriera, m'è d'uopo osservare che l'Impero di lui era troppo vasto e troppo recente ancora per non opprimere i suoi successori. Formò venti Stati, che vollero riconoscerlo per institutore e per padrone. Ciò doveva avvenire. Eglino erano troppo inferiori a lui, e dovevano perciò far risentire il governo di una tale differenza. La grandezza dell'Impero era fondata su la grandezza del dominante, e non su le forze della costituzione.

Ciò non pertanto il Nord non ardì in séguito di forzare le sue barriere, ed aprirsi invece una via novella alle sue invasioni. Quale risposta ci daran-

no mai coloro i quali oggidì pretendono che ciascuna nazione debba costringere ed imbrigliare, dirò così, il suo proprio commercio, colmando di privilegi i nazionali, onde ne siano li agenti, sotto pretesto ch'è mestieri avere de' marinai? Quale risposta, dico, rimane loro da dare, allorquando mostriamo loro cotesta nuvola di Normanni tutto ad un tratto partiti dal fondo del mar Baltico per andare ad infestare le coste della Francia, e sopra certe navi con le quali eglino rimontavano fino su la Senna per la Marna? L'uomo avido, e per natía indole rischioso, è spinto a preferire una vita tramischiata di travagli e di cose che mantengono in movimento la sensibilità di lui, alle noje di una vita troppo uniforme, ed aggravata dall'inerzia e dal riposo; quindi egli diventa navigante per gusto, per bisogno, e fin anche per libertinaggio. Presso tutte le nazioni i mari hanno avuto dei pirati prima che esse godessero di verun'arte prodotta dall'incivilimento. Qui ricominciano le spedizioni marittime; qui rinasce la marina, presa sovente troppo a sdegno dai Romani, e sconosciuta ai loro vincitori. Ciò non pertanto era riservato a' giorni nostri il vederla ripigliare e disputare l'impero. Il commercio nell'epoca della quale ragioniamo non era nè meno allora il di lei oggetto.

L'Europa in preda alle dispute degli uomini, e bene spesso all'anarchia, si abbevera del proprio sangue. Ma una frenesía belligera e religiosa la sgombra de' suoi gladiatori più ardenti, e in qualche guisa le reca alleviamento con l'esaurirla. Mentre che i nostri guerrieri passano i mari carichi di peccati e d'indulgenze (come dice l'abate du Creux) per andare a mettere a soqquadro la Terra santa, il commercio marittimo fu risvegliato dall'oggetto che

gli venne presentato da tanti rapporti novelli. Venezia e Genova fanno rivivere la politica, l'avidità, e sopra tutto l'avvedutezza cartaginese, ed apronsi le vie dell'Oriente e delle Indie. Il naturale periodo dell'età e delle società fa del pari rinascere qualche industria nelle regioni interne dell'Europa. Si formano ed aggrandiscono delle città, imperocchè le arti ed i mestieri suppongono indispensabilmente delle genti unite, onde prestarsi scambievolmente l'opera loro. Coteste città comprano dei privilegi dai loro signori, bramosi e astretti a far denaro per andare in Siria; o pur anche nell'assenza loro alcune altre città usurpano questi stessi privilegi, e in séguito li mantengono fermamente. Ben presto la ricchezza le rende intolleranti del giogo e dell'obbedienza, e tutto ad un tratto, per una necessaria legge delle cose, formasi in tutta l'Europa una sorta di cospirazione tacita ed uniforme dei Comuni contro i loro signori rurali e castellani; il qual fermento riesce in proporzione delle circostanze favorevoli presentate dai luoghi e da altri rapporti adiacenti, e fin anche accidentali. Nel Settentrione egli forma le città anseatiche, le quali fra di loro si associano con una specie di alleanza; in Germania dà origine alle città imperiali, le quali arrogansi e ottengono l'immedietà e i diritti regali; in Italia produce republiche nemiche giurate della nobiltà, le quali giunsero fino a sterminarla, o pur la costrinsero a venire a farsi ascrivere fra i corpi delle arti e dei mestieri; in Francia e in Inghilterra la nobiltà era troppo forte, ond'è che la politica dei Regi, fiancheggiando i Comuni, li ammise alle assemblee della nazione in qualità di rappresentanti del popolo, e li sostenne contro i loro signori, e mercè di essi giunse ad affievolire e ben sovente a distruggere i grandi vassalli.

In tutte queste vicende però ritornano mai sempre l'inconvenienti del personale e mal diretto interesse in altri più antichi governi rilevati. L'andamento e la cieca spinta della cupidigia da per tutto ed in ogni tempo sono li stessi, se li stessi sono i mezzi che vengono presentati. I mezzi di coteste nascenti città furono la misura della loro tirannia. Fu loro mestieri di privilegi e di privative, ed ognuna di queste cose furono da esse prese su le campagne dei territorj loro, e sopra di quelle eziandio, lo spoglio delle quali doveva per necessità passare fra le loro mani. Li abitatori delle città ebbero l'imprudenza di privilegiare i loro proprj demanj; ed allora i Sovrani, paghi di assoggettare le loro buone o, dirò meglio, utili città (quali allora incominciarono a riguardare come i loro scrigni di ricchezza), concorsero a ristabilire il sistema di preminenza degli abitatori delle città su quelli delle campagne.

Questo mal concepito sistema è stato in sì fatta guisa scolpito nelle menti degli Europei, che anche al dì d'oggi li artigiani e tagliatori delle città stimansi assai al di sopra dell'agricoltore, perchè il loro sajo del giorno di festa è più forbito.

Ritorno in cammino; e passando rapidamente sovra una moltitudine di gradazioni e di scosse che sembrarono preparare quella grande rivoluzione di avvenimenti e di scoperte, che cangiò la faccia dell'universo, io rilevo che in Italia piccoli tiranni sorgono dal seno delle città per cozzare e distruggersi scambievolmente. Rinascono di nuovo, e abbandonano al ladroneggio ed alla strage questa bella contrada, per sua mala sorte tuttavía aperta al primo occupante, e soggetta al fatale destino di servir sempre o vincitrice o vinta. Nelle Spagne alcu-

ni politici felici invadono dei piccoli regni, e ne formano de' grandi. In Inghilterra il popolo, inquieto come il mare che lo cinge, ottiene dei privilegi da Monarchi deboli, i quali egli però non osa di reclamare sotto de' forti regnanti: dividesi in partiti, e profonde il suo sangue per alcune querele di regnanti famiglie; motivo per cui egli ricade indebolito sotto un dispotismo di fatto, che giunge ben tosto ad essere funesto alla stessa regia autorità. In Francia la politica dei Regi rende la giustizia sedentaria per l'interesse della podestà del Monarca, e questa avvolgesi entro impositrici forme, le quali, nemiche del pari dell'abuso della spada e dell'arbitrio dei grandi, ricevono lustro e vigoria maggiore dalle forze del Sovrano. In Germania i grandi vassalli, le città ed i Nobili, dotati d'un'abilità più solida di quella dei loro vicini, mercè la bolla d'oro traggono dal seno dell'anarchia il consenso costitutivo dei privilegi loro, e la legale instituzione dell'immedietà.

Il mondo volgesi rapidamente in giro, e l'Europa lentamente avanzasi dai primordj dell'ordine politico ad una fermezza e felicità maggiore; quando tutto ad un tratto in meno di un mezzo secolo le scoperte della polvere, della stampa e della bussola aprono una nuova e vasta carriera all'imaginazione, e preparando un ordine nuovo di cose e d'idee, danno in conseguenza un nuovo aspetto alla terra.

Ecco li oggetti i quali entro lo spazio che mi sono proposto sonomi sembrati i più importanti da scegliere e da osservare. Forse taluno recherammi a difetto che io abbia troppo leggermente trasandate parecchie celebri instituzioni, le quali pur anche debbono la loro origine a codesti tempi. La dignità

dei costumi, la nobiltà, la bravura, la generosità, la lealtà, la forza, la magnanimità, che derivano, a cagione d'esempio, da codesta celebre istituzione della cavalleria, non possono altrimenti sfuggire nè alla imaginazione, nè alla memoria, nè al cuore dell'ammiratore sensibile delle belle ed illustri azioni: e perchè tali cose, come altre simili, lasciarle giacere nel silenzio?

Se però, o Signori, si rifletterà che lo scopo mio è uno e semplice, quantunque assai grande; che il quadro ch'io doveva presentarvi è una carta generale, come vi dissi altra volta, ove tutto dev'essere in minuto; che li oggetti non hanno che una estensione proporzionale alla loro importanza; e che in fine debbo sottomettere all'esame della politica filosofia delle *costituzioni*, e non delle *istituzioni*; io mi lusingo che di leggieri mi si assolverà dalla taccia di mancamento. Io mi spiego.

Le instituzioni sono state certi stabilimenti di corpi a parte, l'oggetto dei quali al tempo della loro fondazione fu la pubblica utilità. Li uni dovevano servire alla società con le loro preghiere e co' i loro esempj; altri recarle giovamento con la pubblica istruzione; altri consacrarsi alla difesa della comune salvezza; altri erano stabiliti per amministrare la giustizia, per conservare il deposito delle leggi civili, per determinare l'applicazione loro in tutti i casi litigiosi, e così conservare la pace nell'interno della società.

Li Stati hanno sentito d'essere avvantaggiati dall'esistenza di tutti questi corpi, in guisa che hanno ridotte ad una tal forma presso che tutte le parti attive della società. Quindi nacquero corpi di nobiltà, corpi di città, corpi o sia camere di commercio, corpi di artefici, ecc.; ma, per quanto io sappia,

nè li agricoltori, nè i pastori, i quali vi dovevano pur meglio entrare, e più d'ogni altro avere il loro luogo, hanno mai formato corpo.

Con tali ripartimenti si è giunti a segno, che le famiglie stesse, per poco ch'esse siano considerabili, fanno corpo a parte; io voglio dire, che lo sono del genere e della maniera dei sovraccennati, e ne hanno lo stesso spirito e le stesse massime; vale a dire discordie e gelosia individuale al di dentro, e cospirazione costante e universale al di fuori verso e contro tutti.

La qual cosa se così è veramente; s'egli è vero che la società debba essere costituita da codesta moltitudine d'instituzioni separate, e compresse, dirò così, le une dalle altre; e perchè dunque quelle società, nelle quali rinviensi questa pienezza di contrappesi in una guisa la più completa, sono esse le più turbolente al di dentro e al di fuori; quelle ove scorgonsi maggiori e più frequenti divisioni, cioè a dire pretese esclusive? E perchè sempre mai in esse si va in traccia di leggi fondamentali, ed ognuno si studia di decorare di questo nome li antichi abusi, e di far violenza alla storia per rinovare delle autorità sempre vane, onde supplire alla sola autorità veramente impositrice, palpabile e sensibile a tutti, cioè a dire la *giustizia*? Perchè in fine in quelli Stati l'agricoltura, le arti, il commercio e la publica felicità sono in uno stato tanto deplorabile?

Confessiamo la verità, o Signori: la comune degli uomini non ha idea alcuna della vera base de' suoi vantaggi permanenti, la quale è la semplice ed immutabile giustizia, e l'assoluta ed universale confratellanza. La religione, è vero, e la morale loro il vanno dicendo; ma la sanzione della religione, la

quale propone ricompense e pene nell'altra vita, non viene che troppo spesso delusa dalla urgente spinta delle passioni, da presentanei oggetti mai sempre determinate (1). La morale poi quante volte si è fatta piegare e cangiare a norma dei pregiudizj? La voce interna sembra anch'essa guidarli con forza e confusamente verso di questa verità universale; ma tutte le attrattive dell'interesse personale esclusivo seducono sempre li animi poco disingannati.

Egli è dunque mestieri l'ammettere per principio immutabile ed universale, che l'interesse particolare di ognuno contribuendo all'interesse generale del corpo politico, è per ognuno la base di ogni giustizia e di ogni virtù; il qual principio di fatto risolvesi finalmente e va a conciliarsi co' i principj del buon diritto, e con le regole dell'ordine morale di natura. Ciò posto, non potrebbesi veramente ritrovare altra maniera di costituzione di Stati, che quella la quale all'interesse particolare, inteso nel suo giusto senso d'ogni sociale individuo, conceda tutta la libertà e la estensione possibile. Ecco la base, ecco lo scopo dell'ottima legislazione, come altra volta io dissi (2).

(1) Cioè a dire *eccitate*, perchè la determinazione non è propria che della volontà. Le passioni o li affetti non possono che essere messi in azione dalle impressioni degli oggetti. (DG).

(2) Sembra a prima giunta che questo paragrafo non si accordi co 'l precedente. Se però vi si rifletta con attenzione, considerate anche le vedute che dominano in questo Discorso, mi pare indubitato che il senso chiarissimo sia questo: non conoscendo la comune degli uomini la vera base de' suoi vantaggi permanenti, ch'è l'immutabile giustizia e la universale fratellanza, ma essendo trascinati in generale dalle attrattive del personale interesse esclusivo, la legislazione, che deve

Ciò non pertanto volgasi uno sguardo su tutte quelle instituzioni, le quali per avventura mi si potrebbe rimproverare di non aver ricordate, e veggasi se assumendole o da sè sole, o collettivamente, elleno adempiono a quest'oggetto. Se in ciò esse mancano, com'egli è veramente, sarebbe stata inutile cosa l'impiegarvi l'attenzione: e voi mi perdonerete di non essermi arrestato sopra questi dettagli, che sarebbero riusciti anche fuori di proposito; come del pari mi perdonerete la noja, ond'io avrò forse in voi aggravato i momenti della mia lettura.

considerare li uomini quali sono, con tutte le loro passioni ed affetti, deve avvalorare le direzioni che dà ad essi con l'idea che *di fatto* viene assunta dalla comune degli uomini come misura della giustizia e della virtù; la qual idea è appunto l'interesse personale, regolato però in guisa che contribuisca all'interesse generale del corpo politico. Questo principio della buona legislazione, ch'è principio soltanto *di fatto*, non contrasta co 'l principio del diritto e con le regole dell'ordine morale di natura, poichè la giustizia assoluta e l'amore reciproco degli uomini non possono produrre che del solido e vero bene, cioè non possono mai andare disgiunti dall'interesse delle civili società, e degl'individui che le compongono. (DG).

CHE COSA E' EGUAGLIANZA? (1)

Tutti in questi tempi parlano di *eguaglianza*, e forse assai pochi ne hanno una vera ed estesa nozione. Il volgo specialmente vi annette un'idea, la quale quanto è conforme alla rozzezza del suo intendimento ed è falsa nella sua applicazione, altrettanto lusinga la sua avidità, ed è rivolta a fomentare i più gravi disordini, i quali alla fine riescono più nocivi al volgo stesso, che a quella classe contro la quale da principio sembrano unicamente rivolti. Le conseguenze più moderate dell'opinione volgare d'oggidì sull'*eguaglianza* sarebbero uno spirito d'insubordinazione alle leggi, un poco rispetto anche verso la classe più virtuosa della società, il desiderio dell'usurpazione di ogni rango, e finalmente il saccheggio o palese od occulto fino delle più ristrette altrui proprietà. E Dio non voglia che molti scrigni, molti granai e molte cantine non siansi ormai risentite di questa opinione sull'*eguaglianza*, anche ad onta delle istruzioni le più pazienti, delle invettive le più forti, e degli anatemi i più tremendi, dei quali i Ministri dell'Altare fanno risuo-

(1) Memoria pubblicata la prima volta in Trento, nel 1792.

nare le cattedre della Religione per insinuare una guisa opposta di pensare. Qui la Filosofia presta l'opera sua alla Religione, e la Religione dovrebbe cogliere questo momento per fiancheggiare la Filosofia. Qui si parla al volgo, e nello stile del volgo. Crederei di far arrossire quelli che no 'l compongono, se rivolgessi a loro le mie parole. Voglio credere per ciò ch'essi non abbiano nulla di comune con altri pretesi maestri in gazzette, i quali per questa parte sono assai meno del volgo stesso.

Volete voi sapere cosa intendere si debba per *eguaglianza* in Morale ed in Diritto? Imaginatevi il fatto seguente. Robinson e Zadich colle loro mogli fanno un viaggio in mare. Si solleva una tempesta, e sono gittati in un'isola, dove si salvano. Le loro barche restate in possesso delle acque e dei venti vengono rotte e disperse; onde sono costretti di rimanere nell'isola, senza poter più tornare alle loro case.

Per buona sorte in quest'isola si trovano delle case, ma senza abitanti, perchè furono prima rapiti dai corsari. In esse si trovano attrezzi di agricoltura, ed agio abbastanza da ricoverarsi. L'isola ha alcun poco di terreno colto, e alquanto frumento per seminare. Robinson e Zadich comprendono che per sostentarsi è necessario di coltivare la terra: quindi convengono di dividersela in porzioni *eguali*, e di ajutarsi nel resto alle occorrenze.

In capo ad un anno Robinson e sua moglie, essendo più attivi, robusti ed industriosi dell'altra famiglia, raccolgono alcuni sacchi di più di grano. Quindi ecco la *disuguaglianza* fra le due famiglie nei prodotti utili.

Accade che Zadich viene a produrre molti figli, ed i proventi del suo campo non bastano ad alimen-

tarli tutti. Robinson per lo contrario non ne genera che due soli, ed egli di mano in mano ha migliorato il suo fondo. Quindi Zadich si presenta a lui, e gli offre parte della sua terra, chiedendo in corrispondenza altrettanto grano da alimentare la sua famiglia. Robinson accorda un tale contratto; ed eccolo più ricco di Zadich anche riguardo ai *fondi*. Così si verifica una *disuguaglianza di beni stabili*.

Finalmente cresciuti i figli di Zadich, e trovandosi angustiati dalla moltitudine e dalla ristrettezza del terreno, uno di essi per nome Orondal si reca da Robinson, offrendogli di coltivare per lui parte del suo campo, con patto di dividerne seco i frutti. Robinson lo accetta. Ed ecco stabilita non solo la *disuguaglianza*, ma anche l'*opposizione* rapporto alla *proprietà*. Robinson possiede, ed Orondal no; Robinson comanda, ed Orondal serve.

Interrompiamo qui la storia, e facciamo qualche riflessione. Credete voi che in tutta la serie di questo racconto queste due famiglie abbiano osservata la *giustizia naturale*? Voi lo sentite nel fondo del vostro cuore. Credete voi che abbiano osservata l'*eguaglianza di diritto*? Sì certamente; ed appunto hanno osservata la *giustizia*, perchè hanno operato a norma dell'*eguaglianza*. Ma realmente esse sono divenute fra di loro *disuguali*. Lo concedo; ma dico che appunto sono così disuguali, e lo sono con giustizia, in vigore del principio dell'*eguaglianza*. No 'l comprendete ancora? Io mi spiego.

Ditemi: se al momento che Zadich e Robinson sbarcarono colle loro mogli, Zadich avesse ammazzato Robinson, avrebb'egli fatto una cosa giusta? Voi rispondete di no. E perchè? Perchè, voi mi direte, Zadich non era padrone della vita di Robinson. Ma perchè, chieggo io, non n'è egli padrone?

Perchè, voi replicate, Zadich è un uomo come Robinson, e niente più; e quindi se Zadich avesse avuto diritto di uccidere Robinson, questi per eguale ragione avrebbe avuto diritto di uccidere Zadich: la qual cosa involge contraddizione.

Ma trovandosi essi in un luogo dove non vi sono nè leggi, nè tribunali, nè pene, sarebbe stato almeno lecito al momento dello sbarco a Zadich di spogliare Robinson de' suoi vestiti, o di legarlo come un cane e farselo schiavo? Il vostro cuore e la vostra bocca con impazienza mi rispondono di no. E perchè tutto questo? Per lo stesso principio di prima; e poi, replico, Robinson avrebbe avuto lo stesso diritto dal canto suo sopra di Zadich.

Voi dunque sentite che almeno in quest'epoca l'*eguaglianza* è il principio di *giustizia* unico fra gli uomini; che quest'*eguaglianza* è fondata su di una verità fisica di *fatto*, cioè che ogni uomo tal quale è realmente in sè stesso, nella guisa di nascere, nella figura e nelle facoltà interne, a dir breve, tanto riguardo alla macchina, quanto riguardo allo spirito, ne' suoi bisogni e nel suo fine, è simile ad ogni altro uomo. Voi avete sentito del pari, che nella divisione delle terre fu osservata l'*eguaglianza* tra le due famiglie.

Ma se l'uno dei due avesse voluto cacciar l'altro dal fondo e dalla casa avanti il raccolto, per impossessarsi dei frutti pendenti? Voi mi dite che ciò sarebbe stata *iniquità*. E perchè? Perchè, mi risponderete, Robinson e Zadich essendo eguali, ed essendo ognuno di essi in casa propria e sulla sua terra al pari dell'altro vero padrone, non sarebbe stato lecito all'uno di spogliar l'altro del suo possesso per usurparselo egli. Che se volessimo concedere un tale *diritto di usurpazione*, converrebbe

concederlo ad entrambi; poichè non v'è nessuna ragione di preferenza nè nella natura delle cose, nè in alcun patto fra essi stabilito. Laonde un tale diritto, oltre essere barbaro, violento, e distruttore della pace e della stessa vita, sarebbe altresì assurdo e contraddittorio.

Dunque deve necessariamente riconoscersi che l'unico principio che fa sentire socialmente giusta e sacra la *proprietà* delle cose, e per cui deve essere rispettata, si è la *eguaglianza.* Ma Robinson e Zadich, di già padroni del fondo coltivato colla loro industria, divengono altresì padroni dei *frutti* che ne derivano. Se dunque il fondo di Robinson produce di *più* del fondo di Zadich, Robinson rimane tuttavia legittimo padrone anche del di più, per la stessa ragione per cui egli è padrone del meno. Ora siccome era in forza dell'*eguaglianza* che si rendeva inviolabile la di lui proprietà, sarà appunto in forza dell'*eguaglianza* stessa che si renderà inviolabile il possesso di un maggiore *aumento* di ricchezze acquistato senza offendere i confini dell'*eguaglianza* altrui.

E' ben chiaro che se il di più che Robinson possiede non lo avesse acquistato rispettando l'*eguaglianza* sua con Zadich, cioè a dire se glielo avesse usurpato o con violenza o con inganno o con timore, egli non ne sarebbe divenuto nè anche col tempo legittimo padrone; ma è del pari evidente, che avendolo acquistato coll'industria, ed anche coll'ajuto di quella che chiamasi *fortuna,* e così col non ferire niente il fatto altrui, deve considerarsi legittimo padrone dello stato suo *maggiore,* in forza appunto del principio dell'*eguaglianza.*

Perciò si sente altresì che non rimane leso il diritto dell'*eguaglianza* anche nella situazione in cui

Robinson è *ricco*, ed Orondal *povero*; in cui il primo è *padrone* e possidente, l'altro *servo* e semplice agricoltore. Piuttosto se Orondal volesse rompere a capriccio un tale rapporto, egli violerebbe l'*eguaglianza*; e se taluno volesse giustificarlo, autorizzerebbe un'incessante guerra fra gli uomini, e ridurrebbeli allo stato dei lupi, degli orsi e dei leoni. Disinganniamoci: fra l'*eguaglianza* ben intesa ed il ferreo ed orrendo *diritto del più forte* non v'è mezzo ragionevole. Procediamo più oltre. Queste famiglie si aumentano, e l'isola diviene popolata. Alcuni corsari si affacciano ad essa, e gli abitanti fanno loro resistenza sotto la condotta di un Capo da loro scelto. Egli respinge i corsari colla vittoria. La riconoscenza della nazione vuole perpetuare la memoria di questo fatto, e premiare il Capo che si è segnalato, con decretargli una distinzione personale di *onore*, estesa anche alla di lui famiglia e discendenza.

Direte voi che ciò violi il diritto di *eguaglianza naturale*? Niente affatto. A chiunque altro coi talenti e col coraggio era aperto il campo di distinguersi in siffatta maniera; e quando per un consenso unanime della nazione un tale eroe ha acquistato l'anzidetta distinzione, egli ne diventa legittimo *proprietario* al pari di quello che colla sua industria acquista un dato fondo o ne raddoppia il raccolto. Quindi in virtù dell'*eguaglianza*, la quale fa sì che taluno non possa usurpare ciò che l'altro possiede di sua ragione, quantunque possegga di più; in virtù, dico, dell'*eguaglianza* stessa il popolo o il privato non può privare senza ragione l'eroe o la sua discendenza della distinzione di cui è in possesso. Ed ecco che l'*eguaglianza*, e la sola *eguaglianza*, lungi dall'essere contraria, rende anzi legittima

la *distinzione* stessa dei ranghi; e com'essa è un freno pei superiori a non soverchiare illegittimamente gl'inferiori, è del pari un freno degl'inferiori a pro dei superiori, onde non essere a capriccio spogliati dei frutti dell'industria, dei talenti e del coraggio. Se vogliamo parlare con esattezza, l'*eguaglianza* non è veramente un diritto, ma bensì è la *misura* e la salvaguardia naturale dei diritti.

Ma poniamo che nella popolazione di quest'isola si facessero leggi o suntuarie o agrarie, le quali limitassero le proprietà delle famiglie al puro bisognevole, e il di più per un assoluto comando lo togliessero ai proprietarii per darlo ai più poveri: cose ne deriverebbe? Oltrechè tale costituzione sarebbe contraria ai primitivi naturali diritti, come sopra abbiamo dimostrato, essa sarebbe la sorgente di una universale inerzia, l'ostacolo maggiore alla prosperità nazionale, alla popolazione, all'industria, al coraggio, ai progressi della coltura e dell'incivilimento della società. Chi sarebbe infatti tanto sciocco da sudare affaticandosi oltre un dato segno di necessità, colla previdenza di dovere affaticare per altri? Con qual coraggio procurare, senza speranza di migliorare, o lumi o arti o scienze o copia di ricchezze, per essere certamente privato dei beni che sogliono recare? Ne verrebbe adunque che ognuno, limitato al puro bisognevole, non potrebbe opportunamente soccorrere l'impotente, l'ammalato, il difettoso, che pure si troverebbero sempre nella società; che non potrebbonsi premiare i servigi altrui, nè incoraggiare coi premii pubblici o colla riconoscenza privata le virtù sociali; che ognuno dovendo limitarsi necessariamente al travaglio ed all'economia, l'ignoranza, i pregiudizii, gli errori, la rozzezza dei costumi, la ferocia delle pas-

sioni e la durezza del cuore sarebbero il retaggio inevitabile di una tale situazione; e quindi lo Stato sarebbe nella massima depressione, languore, barbarie e debolezza. Laonde per fare il bene di tutti non si farebbe realmente quello di alcuno.

E' dunque chiaro che l'*eguaglianza* di *beni* e di *condizioni* è una chimera in natura, ed una chimera del pari ingiusta che nociva; che il tentare d'introdurla colle istituzioni umane sarebbe un tentare l'oppressione e la degradazione della specie umana; e che essa diverrebbe dannosa assai più per coloro, al giovamento dei quali si temesse che, non osservata, potessero abusarne: che per lo contrario la *disuguaglianza* di beni e di stato è inevitabile; ch'essa è una conseguenza naturale delle cose e dei diritti umani, ed un effetto del rispetto usato all'*eguaglianza* e che finalmente fino ad un dato segno essa è la più utile, anzi necessaria condizione di uno Stato.

Io credo finalmente superfluo di parlare della *disuguaglianza* di *autorità*, nata dalla costituzione del governo civile. Il volgo sente con troppo di forza che una città senza leggi, senza governo e senza autorità; una città in cui il malvagio non fosse contenuto, corretto e spaventato da una forza preponderante e legittima; sarebbe una spelonca di bestie feroci, ed una vera imagine del caos. Quindi è, che per fare appunto rispettare l'*eguaglianza*, è necessario introdurre l'*impero* e l'*obbedienza*.

Che nelle condizioni della costituzione della sovranità inchiudendosi realmente una vicendevole servitù fra chi comanda e chi ubbidisce, colla sola differenza, che in chi comanda la servitù va accompagnata dalla dignità, perchè il di lei scopo ed il di lei unico dovere, d'onde partono tutti i suoi di-

ritti, essendo la massima felicità nazionale, ella deve rivolgere tutte le sue cure e deve far confluire tutti i suoi benefici effetti unicamente in chi serve; ciò appunto tende a mantenere la felicità comune colla proporzione e colle regole dell'*eguaglianza*. Ed è perciò che in nessuna parte l'*eguaglianza* trovasi sì ben promossa, protetta e difesa, quanto in una buona società civile, cioè in un popolo retto da una forte e ben subordinato Governo, in cui tutti siano servi della legge, e nessuno del privato. Che se mai su di ciò rimanessero tuttavia delle idee confuse, sarebbe più opportuno schiarirle nell'atto che si spiegasse *che cosa sia libertà*.

Avanti però di rimettere questo foglio, taluno potrebbe chiedermi una vera e ristretta *definizione* dell'*eguaglianza*, di cui fino a qui abbiamo ragionato. Dicasi una *parafrasi* o la spiegazione del vocabolo, piuttosto che una filosofica definizione. Un'idea semplice e relativa non si può filosoficamente definire. Qui l'*eguaglianza* non è altro che lo stato medesimo dei diritti naturali umani, in quanto in ogni individuo non sono o maggiori o minori che in ogni altro individuo. Taluno potrebbe anche dire non essere altro che l'*identità di misura*, ossia l'esistenza della stessa quantità di diritti in tutti gl'individui umani.

A fine poi di conciliare tutte le idee esposte in questo scritto, è mestieri di fare una importante e vera distinzione fra il *Diritto* considerato in sè stesso, e l'*oggetto del Diritto*, che è la cosa su cui egli si versa. Quello che appellasi *jus* è una cosa puramente astratta, intellettuale, incorporea, come per esempio l'anima: per lo contrario l'oggetto, su cui il diritto si versa, può essere ed è quasi sempre una cosa concreta, sensibile e materiale. Così il *jus* di

dominio è una cosa intellettuale ed indivisibile: per lo contrario l'oggetto del dominio è una cosa materiale, come l'oro, i campi, le case. E siccome accade benissimo che molte anime umane abitino diversi corpi di grandezza disuguale, benchè essi siano fra di loro uguali; anzi una stessa anima in età differenti si esercita e sta unita ad un corpo di differente grandezza, senza scemare o aumentare niente della sua sostanza; così i diritti umani possono riguardare ed agire su oggetti esterni di *estensione* differente, senza scemare della loro *intrinseca* quantità.

Così si verifica com'essi, benchè esistenti egualmente in diversi individui umani, esercitandosi su di oggetti *disuguali*, nell'atto che stanno per urtarsi o per collidersi o per equilibrarsi fanno sempre sentire la loro *eguaglianza*. Due atleti egualmente robusti, posti alla guardia l'uno di un piccolo effetto, e l'altro di uno assai maggiore, non si possono l'un l'altro soverchiare per rapirselo; e quantunque vengano caricati di pesi disuguali, non lasciano però d'essere dotati di forze affatto eguali. Così il pastore nella sua capanna ed il grande nel suo cocchio dorato sono egualmente *inviolabili*, e su *disuguali* oggetti manifestano una *pari* forza nei loro diritti. In breve, l'*eguaglianza* risiede nei diritti, e la *disuguaglianza* nei soggetti esterni su cui si esercitano.

Ecco *cosa sia l'eguaglianza*, e come debbasi intendere, applicare ed esercitare.

CHE COSA E' LIBERTA'? (1)

Que chaque citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres et dans une excessive dépendance de cité: ce qui se fait toujours par les mêmes moyens, car il n'y a que la *force* de l'Etat qui fasse la *liberté* de ses membres.

J. J. Rousseau, *Contrat social*, Liv. II, Chap. XII.

Eccomi rivolto alla moltitudine a parlare di *libertà* dopo averle parlato dell'*eguaglianza*. Argomenti sono questi l'uno all'altro intimamente connessi, e sui quali per mala sorte essa ha adottate delle idee ugualmente false e pericolose. Se l'avidità di possedere e di godere la vita senza fatica, e di conciliarsi per ogni mezzo i maggiori riguardi de' suoi simili in società, troppo naturale all'uomo, ingerisce nel volgo una idea d'una *eguaglianza* assoluta di beni e di condizioni; del pari la brama illimitata di soddisfare ogni propria volontà, altrettanto naturale al cuore istrutto dalle sole passioni, dipinge alla rozza moltitudine la *libertà* sotto l'aspetto di una facoltà di fare tutto ciò che piace, senza dipendere da chicchessia. Quindi la *libertà* predi-

(1) Memoria pubblicata la prima volta in Trento, nel 1793.

cata al volgo come un diritto assoluto dell'uomo, senza spiegarne il vero senso, e senza segnarne con forza i giusti confini, non cogli oracoli soli del giusto, ma colle persuasioni irresistibili dell'evidente privato interesse, rendegli odioso ogni legittimo potere, e affievolisce in lui l'impero onnipossente di quell' opinione pubblica, che rende rispettabili le leggi, che inspira riverenza alla magistratura; e lo porta fin anche a rivoltarsi contro quella sommissione che è tanto necessaria alle classi superiori della cittadinanza per la comune armonia e felicità. In breve, l'*eguaglianza* e la *libertà* mal intese spingono alla licenza ed all'anarchia. Esse poi vengono sempre mal intese, quando non vengano chiaramente spiegate. Tale fu e sarà sempre la sorte del volgo in ogni secolo ed in ogni paese, che in forza di quell'ignoranza che pare a lui riservata, e di quell'intemperanza morale naturale all'uomo, per cui rendonsi necessarii i Governi, egli debba sempre essere portato e nelle opinioni e nelle passioni sue all'*estremità* delle cose.

E' dunque necessario di ovviare alle conseguenze di questa sfrenata e nociva maniera di pensare, sgombrando le illusioni dell'errore, e mostrando ad un tempo stesso alla moltitudine ciò che richiegga il suo vero interesse. Ma forse dovremo noi eseguire ciò coll'esporre ampiamente tutti gli aspetti della verità, o veramente dovremo limitarci ai rapporti soli che di presente possono interessare? Chiunque mediocremente istrutto non ignora che la *vera sociale libertà,* contraria del pari alle angustie dell'oppressione ed alle sfrenatezze dell'indipendenza, consiste unicamente nella facoltà di esercitare senza ostacolo tutti quegli atti che possono farci felici senza l'altrui ingiusto nocumento; e che perciò

essa si ottiene soltanto praticando la giustizia e le virtù sociali. Perciò è noto che la *situazione* unica, acconcia e naturale di questa preziosa facoltà, lontana egualmente dal dispotismo e dall'anarchia, rinviensi soltanto là dove esiste un forte e ben subordinato Governo, nel quale il privato o rivestito o nudo di autorità non possa nulla, e la legge abbia la maggiore possibile autorità. Fino a che vi saranno degli uomini, delle passioni e degli errori, converrà sempre non solo *persuadere, apparecchiare* e *costituire*, ma eziandio *costringere* coll'urto e coll'equilibrio delle tendenze e dei poteri le società intere ad essere felici. Tutto questo si sente non solamente dal politico, ma da ogni uomo che conosca anche per poco i suoi simili.

Ma fornita la mente di queste benchè vere nozioni sulla *libertà sociale*, e di altre simili generali idee, si crederebbe forse di possederne quei rapporti che sono necessarii a conoscere, onde applicarle utilmente al Diritto, alla Morale ed alla Politica? Mai no. E' troppo evidente che la *libertà sociale* essendo estesa quanto lo sono tutte le leggi possibili sociali, le quali in sostanza non sono se non se impulsi o limitazioni della stessa *libertà umana*; che inoltre salendo alle cagioni che la possono e debbono fondare, promuovere e mantenere; il pensiero deve girarsi su tutte le circostanze fisiche, politiche e morali operanti su di una società; e che perciò chiunque conoscere ne volesse la natura ed i mezzi che la mantengono in una guisa utile alla pratica, dev'essere versato e padroneggiare in una guisa suprema tutta quanta la scienza della Legislazione e della Politica delle nazioni.

Voler pertanto istruire il popolo sulla *libertà* presa nella sua totale estensione, sarebbe un pro-

getto egualmente impossibile che ridicolo, e solo atto a palesare la stupidità dello scrittore che tentasse di eseguirlo.

Lasceremo noi dunque, in vista di tali riflessi, la moltitudine senza istruzione veruna su questo argomento? Ma ciò sarebbe lasciarla in un errore sommamente nocivo specialmente in questi tempi, e potrebbe a ragione uno scrittore essere accusato d'inumanità. Se l'impero dell'opinione, che avvezza e mantiene uomini liberi alla subordinazione dei Governi, è il grande legittimo vincolo delle società, non sarebbe egli permetterne la dissoluzione e l'eccidio lasciando sussistere gli errori dell'anarchia?

Risulta dunque dalle precedenti combinate riflessioni essere necessario di limitare le nostre osservazioni a quegli aspetti soli della *Libertà* che *interessano* la moltitudine, e i di cui rapporti possono essere da lei compresi. Questi riduconsi principalmente a due soli.

1° Alla dipendenza dalla sanzione delle leggi, indotta dal comune vantaggio e dalla *forza* preponderante del Governo.

2° Alla dipendenza dalle migliori classi dello Stato (mantenuta per altro l'*eguaglianza* dei diritti), indotta dalla forza del bisogno e dalla comune utilità, e protetta dal Governo.

Ciò spiegato ed afforzato colla voce stessa dell'*interesse* d'ognuno, si può lusingare che l'*istruzione* potrà prevenire, nella miglior maniera possibile dipendente da lei, i cattivi effetti che si temono dall'illusione, dall'errore, dall'avidità, dall'interesse, e dalle sregolatezze della irreligione; lasciando di compiere l'opera, per gli altri impulsi che dipendono dalla condotta e dal maneggio degl'interessi e delle imprese, alla prudenza ed all'umanità dei Di-

rettori delle nazioni. Ritorno alla moltitudine, ed imprendo il mio assunto col seguente racconto.

EPOCA PRIMA (1)

Eravi in Arabia un popolo chiamato *Troglodita*, discendente da quegli antichi Trogloditi, i quali, se noi dobbiamo prestar fede agli storici, rassomigliavano più alle belve che agli uomini. Questi però non erano selvaggi, come i loro antenati. Avevano un Re di origine straniera, il quale volendo correggere e punire i delitti, li trattava con fermezza; ma eglino congiurarono contro di lui, lo uccisero, e sterminarono tutta la famiglia reale. Ciò fatto, si radunarono per formarsi un Governo a modo loro; e, dopo molti dispareri, crearono dei magistrati. Ma poco dopo averli eletti divennero loro insopportabili, e del pari gli sterminarono.

Questo popolo, libero da questo nuovo giogo di *dipendenza civile*, non consultò omai più che la propria indole sfrenata ed intollerante; ond'è che tutti i particolari convennero di non ubbidire a chicchessia, e che ognuno in avvenire attenderebbe unicamente a' suoi interessi, senza consultare quelli degli altri. Questa unanime risoluzione lusingava assaissimo tutti i particolari. Eglino dicevano: per qual ragione debbo andare a stancarmi nel lavorare per gente, della quale nulla m'importa? Io penserò

(1) Il seguente racconto, per quello che riguarda la prima epoca, io l'ho tratto interamente dall'immortale Presidente di Montesquieu, *Lettres Persanes*, Lettre XI. Siccome mi abbisognava appunto una parte simile a questa, così io avrei creduto per lo meno superfluo imaginarla di nuovo. Aggiungerò, che sarei forse anche stato accusato di una emulazione temeraria, se avessi osato tentarlo.

unicamente a me stesso; io vivrò felice: che importa a me che gli altri stiano bene o male? Io mi procurerò tutto l'occorrente; e, purchè io lo abbia, a me non preme che gli altri Trogloditi siano miserabili.

In questo stato di cose voi vedete, o lettori, che quel popolo aveva la massima *libertà* ed *uguaglianza* di condizioni. Egli non dipendeva da verun Governo che a lui comandasse, nè da verun privato che assoggettasse la di lui fatica col bisogno. Credete voi che così egli si trovasse bene? Avanti di deciderlo, vi prego di badare attentamente al progresso della storia.

Si era allora nel mese di seminare le terre. Ognuno disse: io non lavorerò il mio campo se non perchè mi fornisca il grano che mi abbisogna per alimentarmi; una più grande quantità sarebbe inutile; ed io non voglio affaticarmi senza ragione.

E' però da notare, che le terre di quel piccolo regno non erano della stessa natura: alcune di esse erano aride e montuose; e le altre, situate in un basso terreno, erano irrigate da molti rivi. Ora in quell'anno la siccità fu talmente grande, che le terre poste all'alto mancarono affatto di raccolto, mentre che le altre, che poterono essere irrigate, furono fertilissime. Allora i popoli della montagna gridarono per la fame, e chiesero soccorso a quei della pianura; ma questi, piena l'anima di avidità e chiuso il cuore alla compassione, nè dovendo ubbidire a Governo alcuno che sopraintendesse a far distribuire il raccolto, o a procurarne almeno dagli Stati esteri, ricusarono di dividerlo coi bisognosi abitanti della montagna; talchè essi in molta parte emigrarono dal paese, per andare a mendicare altrove; parte perirono dalla fame; ed altri pochi con miseri avanzi e con cattivi cibi rimasero ivi nel paese.

L'anno successivo fu piovosissimo; onde la parte emigrata degli abitanti de' luoghi alti, ritornati alle loro case, vi ottennero una straordinaria fertilità, e le terre basse furono sommerse sotto l'acqua. La metà del popolo gridò una seconda volta per la fame; ma que' miserabili trovarono della gente altrettanto dura quanto essi.

Uno dei principali abitanti aveva una moglie assai bella; il suo vicino ne divenne innamorato, e gliela tolse. Si mosse perciò una grave contesa fra di loro; e dopo assai ingiurie e percosse, che si diedero scambievolmente, finalmente convennero di rimettersi alla decisione di un Troglodita, il quale nel tempo che sussisteva la repubblica aveva avuto qualche credito. Quindi recaronsi a lui, e vollero esporgli le loro ragioni. Ma quel Troglodita, ciò sentendo, rispose loro: Che importa a me che quella donna sia piuttosto vostra, o di quell'altro? Io ho il mio campo da lavorare, nè sarò così sciocco da perdere il mio tempo ad ultimare le vostre differenze ed a curare i vostri interessi, e frattanto trascurare i miei. Io vi prego a lasciarmi in pace, e a non importunarmi più colle vostre contese. — E così dicendo egli li lasciò, e andò a lavorare la terra. Il rapitore, ch'era il più forte, giurò che sarebbe morto piuttosto che restituire quella donna; e l'altro, penetrato dall'ingiustizia e dalla violenza del suo vicino, e dalla durezza dell'arbitro, se ne tornava disperato; allorchè trovò sulla strada una donna giovane e bella: egli non aveva più la sua; e quella gli piacque viemaggiormente allorchè seppe ch'ella era la moglie di quello ch'egli avea voluto prendere per arbitro, ed era stato così poco sensibile alla sua sventura. Egli quindi la rapì, e la condusse alla propria casa.

Eravi un uomo che possedeva un campo assai fertile, da lui coltivato con grande cura. Due de' suoi vicini unironsi, e lo cacciarono a forza dalla sua casa, occuparono il suo campo, e fecero tra di loro un'unione per difendersi contro tutti quelli che volessero usurparlo; ed effettivamente si sostennero così per lo spazio di parecchi mesi: ma l'uno dei due, annojato di dividere ciò che poteva aver solo, ammazzò l'altro, e divenne solo padrone del campo. Il suo dominio non fu lungo. Due altri Troglodíti vennero ad assalirlo; e trovandosi egli troppo debole per difendersi, fu ammazzato.

Un altro Troglodita quasi affatto nudo vide della lana da vendere, e domandò quale ne fosse il prezzo. Il mercante disse fra sè stesso: naturalmente non dovrei sperare dalla mia lana altro denaro, se non quanto ne occerrerebbe per comperare due misure di frumento; ma io la voglio vendere quattro volte di più, onde averne otto misure. Convenne quindi al compratore della lana di sborsare il prezzo richiesto, se volle ottenerla. Allora il mercante, che avea venduta la lana, disse: Io sono ben contento; ora avrò del frumento. — Che dite voi? rispose l'altro. Voi avete bisogno di grano? Io ne ho da vendere; ma il prezzo forse vi sorprenderà, perchè voi sapete che il grano è ora sommamente caro, e che la carestia regna presso che da per tutto. Ma restituitemi il mio denaro, e vi darò una misura di grano; altrimenti vi protesto che io non me ne voglio privare, se voi doveste anche crepare di fame.

Frattanto una malattia crudele, prodotta dai cibi immondi e mal sani di cui si dovettero pascere molti di quegli abitanti, e dai disagi di una vita affaticata, devastava quelle contrade. Un medico abi-

le vi giunse dai paesi circonvicini, e vi apprestò dei rimedii così opportuni, ch'egli guarì tutti quelli che si posero sotto la sua cura. Cessata la malattia, egli andò a casa di tutti quelli che aveva curati a dimandare il suo salario; ma con somma ingiustizia e ingratitudine gli fu negato. Egli quindi tornò nel suo paese, ove giunse stanco dal lungo viaggio.

Poco dopo però egli seppe che la stessa malattia si faceva di nuovo sentire, ed affliggeva più che mai quella terra ingrata. A questa volta i Troglodíti non attesero che quel medico andasse a loro, ma bensì eglino recaronsi a lui per implorare soccorso. Ma egli rispose loro: Andate, uomini ingiusti; voi avete nell'anima un veleno più mortale di quello da cui vorreste guarire; voi non meritate di occupare un luogo sulla terra, perchè non avete nè moderazione, nè Governo, nè umanità; e perchè le leggi della giustizia o non sono da voi conosciute, o sono da voi disprezzate. Io crederei di offendere gli Dei, che vi puniscono, se mi opponessi alla giustizia della loro collera (1).

Io non la finirei mai, se volessi riferire tutti i disordini, le ingiustizie, i delitti, gli assassinii, e gli errori d'ogni genere, che immersero in un abisso d'infelicità quel popolo, che senza moderazione, senza freno e senza leggi godeva della pretesa *volgare libertà*. Basti solo quello che ne ho riportato, per far sentire quali siano le conseguenze dello stato di as-

(1) Fino a qui il sopra lodato Montesquieu. Per l'ulteriore continuazione io avrei amato che il celebre milord Littleton, nelle di cui *Lettere di un Persiano in Inghilterra al suo amico a Ispaan* si trova la continuazione dell'istoria dei Troglodíti incominciata da Montesquieu, mi avesse somministrato il restante del quadro relativo ai tempi in cui scrivo; ma l'inglese scrittore nulla mi ha somministrato all'uopo.

soluta ed illimitata *libertà* ed *uguaglianza*; conseguenze che accaderebbero in qualunque altro paese del mondo che volesse imitare i Trogloditi. Per aver quel popolo non saputo conoscere le vere leggi della *libertà sociale*, indispensabili da quelle della *giustizia* e della *dipendenza* da un Sovrano, e per averle infrante per secondare ciecamente la propria avidità, giunse a rovinare sè stesso; ed ognuno per voler essere troppo *libero* fu lo schiavo di mille tiranni; per non aver voluto ubbidire ad un Governo, egli dovette combattere contro la fame, la violenza, gli assassinii, le malattie; e ciò nonostante essere doppiamente schiavo ed infelice, talchè dovette vedere verificarsi il proverbio turco, che fa più male una notte sola d'anarchia, che dieci anni di tirannia. Ma d'onde tutto questo? Dalla cupidigia e dalla ignoranza. Sì, la cupidigia e l'ignoranza divennero le due uniche sorgenti di tutti i mali di quel popolo, come lo sono di tutta la vita dell'uomo. La cupidigia e l'ignoranza, ecco i due genii malefici della specie umana; ecco i decreti della sorte, che hanno rovesciati gl'imperi; ecco gli anatemi celesti, che hanno colpite le mura un tempo gloriose delle antiche, celebri e fiorenti città, e che in questi medesimi tempi minacciano eccidii, incendii e ruine.

EPOCA SECONDA

Accadde ben presto che i Trogloditi, stanchi dei mali che scambievolmente si recavano, sospirarono con ansietà la pace; e riflettendo sulle sciagure che li opprimevano, si dissero l'un l'altro: Noi ci rechiamo scambievolmente dei mali orribili per voler secondare le nostre passioni; e ciascun di noi per invadere ogni cosa fa sì che nessuno possegga ve-

ramente quello che ha: ciò che uno rapisce oggi, gli vien tolto domani; ognuno vuol essere indipendente, e nessuno rimane libero. Stabiliamoci dunque di comune consenso degli arbitri che giudichino le nostre pretese, e pacifichino le nostre discordie. Quando il forte sorgerà contro il debole, l'arbitro lo reprimerà, ed egli disporrà delle nostre forze per tenere in freno la violenza; e la vita e le proprietà di ciascuno di noi saranno sotto la protezione e la garanzia comune; e noi godremo tutti dei beni della natura.

Così nel seno di questa popolazione si formarono delle convenzioni espresse, che divennero la regola delle azioni dei particolari, la misura dei diritti, e la legge dei loro rapporti.

Siccome però rimaneva tuttavia in essi assai veemente l'amore della indipendenza, alla quale non rinunziarono che loro malgrado, costretti dalla prepotente forza delle sciagure provate; così per questa gelosia della loro libertà crearono un Governo affatto popolare. Quindi elessero fra loro degli *agenti*, ai quali confidarono la bilancia dei diritti, e la spada per punire le trasgressioni dei malvagi.

Ma in quegli agenti il tempo e l'opportunità dell'autorità loro confidata avendo aperto lo sfogo del fermento represso della cupidigia, si appropriarono i poteri dei quali non erano che custodi, ed impiegarono i fondi pubblici a corrompere le elezioni, a cattivarsi dei partigiani, e a dividere il popolo stesso fra di lui. Con questi mezzi perpetuarono in loro medesimi e nelle loro famiglie il comando; e lo Stato agitato dagli intrighi degli ambiziosi, dalle largizioni dei ricchi faziosi, dalla venalità dei poveri oziosi, della ciarlataneria degli oratori, dall'audacia degli uomini perversi, dalla debolezza degli uomini

virtuosi, lo Stato fu travagliato da tutti gli inconvenienti della repubblica popolare. Così questo Governo, introdotto in quel popolo avido e non virtuoso, produsse mille tiranni alla libertà pubblica, e infinite vittime furono immolate alla pretesa libertà di questo Governo (1).

EPOCA TERZA

In mezzo a queste dissensioni si affacciarono alla repubblica dei Trogloditi poche truppe persiane, e senza molta resistenza conquistarono quel paese. Ciò fu per lui una vera felicità. I conquistatori vi apportarono e stabilirono un Governo moderato, in cui i poteri distribuiti si contrabbilanciavano con una felice reazione ed armonia, e le passioni vigorose, ma regolate, e i poteri individuali di concerto confluivano al bene universale. Soprattutto i beni erano distribuiti con una gradazione lontana del pari da una smoderata ed opprimente sproporzione, e da una forzata ed assoluta parità. La morale era

(1) Non si nega che la democrazia, allorchè viene costituita senza inganno o violenza, non possa riuscire un Governo legittimo al pari di ogni altro che venga formato con simili condizioni; ma egli è del pari vero, e può ad evidenza dimostrarsi, che s'egli può convenire ad un popolo piccolo, non per anco corrotto dai vizii sociali, e situato in guisa da non essere ammollito e corrotto, per lo contrario non può convenire ad una nazione, in cui si trovano circostanze contrarie alle sopra indicate. Forse ciò ne verrà fatto di persuadere con uno scritto in cui saranno esaminate le seguenti questioni.

I. Che cosa sia la democrazia, e quali i di lei essenziali requisiti.

II. Quali siano le condizioni e le qualità che un tale Governo deve presupporre in un popolo per essere instituito, e quali debbano continuarvi per essere durevole.

pura, ed animatrice dell'industria e dello scambievole soccorso. La religione era la più sociale che rinvenirsi potesse: essa era la religione di Zoroastro (1). Quindi nel giro di un mezzo secolo fra gl'individui di quella nazione si stabilì un felice equilibrio di forze e di azioni, che formò la comune sicurezza e libertà. Ivi svegliossi un fermento di emulazione e d'industria, che moltiplicò i prodotti dei fondi, delle arti e dei lumi; e nell'atto che si accresceva il numero dei consumatori, si accresceva pur quello dei comodi privati e delle forze pubbliche. Il nome di *equità* e di *giustizia* fu riconosciuto e riverito; l'eccesso delle ricchezze fu attemperato e corretto, non colla violenza delle partizioni comandate, o con limitazioni prefisse al loro aumento da un Codice sospettoso ed impotente; ma bensì da un impulso libero e volonteroso delle passioni dei ricchi, abilmente dirette con un secreto avviamento dalla prudenza delle leggi, che avevano saputo annettere agli atti di beneficenza un premio ed un compenso di opinione, coronandole colla gloria e coi contrassegni della pubblica stima, gradua-

(1) La parte morale del sistema religioso di Zoroastro era del tutto pacifica, sociale, ed animatrice dell'industria e della prosperità nazionale. Nei passi che il Sadder e il Zend-A Vesta hanno conservato di lui, egli dice: « L'azione più ag- « gradevole a Dio è di coltivare la terra, di voltarla e rivol- « tarla, di condurvi delle acque correnti, di moltiplicarvi le « piante e gli esseri viventi, d'aver delle greggie numerose, « delle giovani vergini feconde, molti figli, ec. ». Perciò si vede tuttavia l'*Aderbiam* moderno, che fa una parte della Media antica, le montagne del *Kourdestan* e del *Diarbekir* riempite di canali sotterranei, per mezzo dei quali gli antichi abitanti conducevano le acque in secchi terreni, per renderli fecondi; le quali cose erano per essi altrettanti atti meritorii (vedi Hide ed Henrilord).

ti con un'avveduta proporzione alla loro diversa importanza ed utilità. Tal cosa però in quel solo Governo poteva eseguirsi: perciocchè in esso solamente l'interesse privato essendo immedesimato col pubblico, non potevano essere stimate che quelle cose ch'erano conformi al bene generale; ed i poteri individuali essendo nella massima dipendenza dalla forza dello Stato, non rimanevano altri mezzi di distinguersi, fuorchè le imprese della virtù sociale e del patriottico eroismo. Laonde scorrendo quel paese, si vedevano le città piene di popolazione attiva, colta e laboriosa, i campi coperti di messi, le valli di gregge, i colli di frutta, il mare di vascelli; e la nazione fu possente, celebre e felice.

EPOCA QUARTA

Tanta proprietà e tanto splendore dei Trogloditi mosse la invidia e la gelosia di una vicina nazione, che trovavasi assai meno felicemente costituita e meno possente. Il di lei Governo temè che cresciuto vieppiù il potere dei Trogloditi, non pensassero in qualche tempo a formare progetti d'invasione contro di essa, o che almeno l'esempio del più bel Governo vicino non isvegliasse nel proprio popolo la brama di pareggiare quello in prosperità, e quindi che non richiedesse da' suoi direttori una riforma utile nel sistema di governare. Essa avrebbe sotto qualche pretesto mossa la guerra ai Troglodíti; ma tanto non ardiva, stante la troppo dichiarata loro superiorità in forza ed in ricchezze. Ella quindi ebbe ricorso all'astuzia ed al tradimento. Ella inviò segretamente degli emissarii fra i Troglodíti, i quali spargessero delle massime sediziose contro il Governo, inspirando ad alcuni del popolo

sentimenti di malcontento, e brama di riforme. Il Governo dei Troglodíti non poteva essere o cangiato o riformato senza la decadenza e la rovina della nazione; ed era appunto ciò che i gelosi suoi vicini cercavano. Per ottener ciò gli emissarii s'insinuarono tanto presso dei più ignoranti della nazione, quanto presso di coloro cui una cattiva condotta aveva rovinati, e dei quali si trova sempre qualche numero anche nei migliori Stati. E' però da notare che la maggior parte di costoro erano avventurieri degli altri Stati, trattivi dalla lusinga di migliorare la loro sorte dopo aver dissipato in patria il loro patrimonio, perduta la loro riputazione, e spenta la speranza di più far risorgere la loro fortuna. Costoro, piena l'anima di corruzione, di ardimento, e intraprendenti d'ogni misfatto, non potevano sperare di cangiar la loro sorte che con qualche novità pericolosa allo Stato. La calamità pubblica sola poteva essere la divinità loro soccorritrice. Guadagnati dagli emissarii coll'oro, e colla prospettiva d'un cangiamento di cose favorevole alla loro disperata situazione, spargevano fra i loro simili, e fra i semplici ed i più male agiati, dogmi d'innovazione e di rivolta contro il Governo, che lusingavano la volgare avarizia ed ambizione. Noi conveniamo, dicevano essi, che la nazione dei Troglodíti è brillante; che il Governo è ben costituito ed amministrato; che verun cittadino non vene privato della libertà se non a norma del dettame delle leggi da lui conosciute; che non soffre soperchieria dal ricco e dal potente; o, se mai la soffrisse, i suoi diritti vengono tosto rivendicati dalla pubblica forza: in breve, che la condizione politica di ognuno, tanto per la costituzione quanto per l'amministrazione, è forse la migliore possibile. Ma dopo tutto

questo si dirà forse ch'egli non rechi a molti un grave torto, e che non abbisogni di riforma, e di una grande riforma?

Qual è il fine legittimo d'ogni Governo possibile umano, se non la sicurezza ed il benessere del maggior numero? Cosa è ciò che rende, avanti ogni altra cosa, l'uomo libero e felice, se non la soddisfazione de' suoi reali bisogni, e il godimento delle comodità della vita? Ma cosa altro mai, se non che i *beni di fortuna*, può renderlo tale? Cosa importa a me ch'io non venga imprigionato dal ministero pubblico o perseguitato dal potente, mentre mi è forza sudare nel travaglio, vendere le mie fatiche al ricco, umiliarmi avanti a lui, per ottenerne un pezzo di pane che mi sottragga dalla morte? Il bisogno non è egli una potenza egualmente forte, anzi assai più forte ed estesa della forza istessa? Non vengo io forse ugualmente privato di libertà dalla fame, come dalle catene? Sì, la forza ed il bisogno, se sono le due uniche generali *cagioni* che possono privare suo malgrado l'uomo di libertà, facendogli praticare ciò che non bramerebbe, egli è troppo chiaro che il Governo non protegge la libertà interamente, invigilando soltanto alla ripartizione ed all'esercizio del *potere*; ma ch'egli è preciso suo dovere di stabilire e di vegliare altresì alla ripartizione universale delle *ricchezze*. Se in virtù dell'*eguaglianza* dei diritti un cittadino non mi può di suo privato arbitrio fare la minima violenza, e rapporto a lui io sono perfettamente indipendente, e perchè io dovrò dipendere da lui in una guisa più umiliante, più dura e più estesa, vale a dire in forza del *bisogno*? Se la società deve procurare che le forze e le azioni private vengano egualmente dirette alla comune felicità; se essa supplisce alle ingiurie

della natura, che distribuì disugualmente le facoltà *fisiche* d'ogni individuo col riunire tutte le sue *forze* alla difesa di ognuno; se essa ripara alla disuguaglianza delle facoltà *morali* degl'individui coll'*istruzione*; per quale oggetto immediato ella prende tali cure, se non affinchè niuno venga soverchiato dalla superiorità dell'altro, e, in una parola, se non perchè ognuno sia socialmente *libero* ed *eguale*? La *libertà* e l'*eguaglianza*, diritti primitivi ed inviolabili di ogni uomo sociale, non ridurrebbonsi essi ad una nuda *facoltà*, cioè ad una vana parola, se mancassero i mezzi di *esercitarli* in società? Ognuno adunque ha diritto ad usare di tali mezzi. Egli è dunque evidente che le ricchezze, l'influenza delle quali sulla libertà è assai grande, debbonsi assumere dal Governo in una precipua considerazione. E se egli non assume una tale provvidenza, non resta forse a noi la difesa naturale della nostra libertà? Se la società o l'autorità pubblica non ci difende o non ci protegge quando ne abbisogniamo, non rivive forse in noi il diritto della forza privata? Abbiamo noi rinunziato al di lui esercizio per sempre, e fin anche al segno d'essere distrutti, o non piuttosto col solo fine di ottenere sicurezza e felicità? Rompiamo dunque questi legami ingiuriosi, del pari che oppressori, appostici dall'opulenza; rovesciamo le insultanti barriere che frappongono fra noi ed i ricchi una sì grande distanza; e collocano da una parte i comodi, il fasto ed il potere, dall'altra la miseria, lo squallore e la servitù.

Tali erano le massime turbolente o incendiarie di quel branco di sediziosi, le quali sparse con artifizio, e rinforzate da promesse lusinghiere, conciliarono loro un considerabile partito; talchè alla fine convennero di radunarsi in un dato luogo fuo-

ri della città, onde deliberare segretamente dei mezzi ad effettuare la sospirata e progettata novella ripartizione delle ricchezze dei Trogloditi. Giunto il giorno, e fatta la radunanza, il Governo ne fu tosto informato. I prudenti Capi, che presiedevano alla di lui direzione, compresero a prima vista che i divisamenti di quella infame radunanza potevano agevolmente attraversarsi, e colla forza sarebbe stato facil cosa dissiparne i membri, e con esemplari castighi spegnere i germi di ogni nuovo loro attentato. Quindi assunte le più pronte e vigorose provvidenze, affinchè venisse serbata la tranquillità nell'interno della città, e gli abitanti rimanessero al coperto da ogni insulto dei malcontenti, amò meglio appigliarsi ai consigli della dolcezza e della persuasione; tanto più che s'avvide che molti dei Trogloditi, che entrarono nel partito dei rivoltosi, vi furono tratti più dall'illusione, dall'errore, e dalle apparenze di proteggere una giusta causa, anzichè da un impulso di consumata malizia e malvagità. Quindi presero risoluzione d'inviar loro un vecchio Troglodita, venerabile per gli anni, ed assai più dalla moltitudine stimato pel di lui carattere virtuoso e benefico, esercitato per una lunga serie d'anni nella sua patria. Felicemente a tanti pregi egli univa anche quello di una placida, illuminata e vigorosa eloquenza, le di cui pure sorgenti derivavano da un cuore pieno di sensibilità e di zelo per la felicità comune. Quindi chiamatolo a sè, gli affidarono il glorioso e difficile incarico di persuadere la moltitudine traviata a ritornare alla subordinazione, palesandogli l'origine dell'accaduta insurrezione. Al sentire il tenore della commissione dapprima ne fu spaventato, e ristette pensoso ed esitante se dovea accettarla; ma alla perfine animato dallo zelo del-

la pubblica tranquillità, alla quale egli si offrì vittima onorata in caso anche di qualche pericolo, accettò l'impresa addossatagli, e recossi ai rivoluzionarii; e giunto ad essi, vedendo che stavano rispettosi in aspettazione che palesasse l'oggetto della sua venuta, egli intraprese a parlare nei termini seguenti:

Trogloditi! al vedermi comparire fra voi in questo giorno ed in queste circostanze, io mi lusingo che ciò non recheravvi nè sorpresa, nè diffidenza. Ognuno di voi piuttosto agevolmente supporrà che un puro e sincero zelo, ed attaccamento al giusto, al ben pubblico, ed al vostro migliore interesse, m'abbia tratto dalla mia solitudine per innalzare in mezzo a voi una voce languida dagli anni, e dall'afflizione recatami dal vedere che alcuni di voi minacciano la cosa pubblica. Voi lo sapete: io non ho mai sollecitate le protezioni della grandezza; non ho mai profuso l'oro, nè gli omaggi; non ho mai impiegato il credito; non ho mai suscitate divisioni, radunate fazioni, nè per salire a potere, nè per acquistare onori e ricchezze nella mia patria. Io bensì nel segreto delle mura domestiche ho goduto nel vedere i di lei progressi felici nelle arti, nelle scienze, nelle ricchezze, nella popolazione; ma soprattutto il mio cuore ha provate le più auguste emozioni della gioja nello scorgere che splendeva fra voi il santo fuoco della virtù, che rendeva la mia cara patria in sì fatta guisa fiorente, e nell'Asia tutta venerabile e celebrata. Là nello sconosciuto mio ritiro, soventi volte irrigato il volto di dolci lagrime di gratitudine verso la Provvidenza e verso il più bel Governo, ho diviso con voi la vostra felicità; e quante volte ho formati voti ferventi per la di lei continuazione! quante volte ho invocato sopra di

voi lo spirito dell'equità e della moderazione, che simile alla rugiada del cielo ravvivasse dolcemente i vostri cuori, e germogliar vi facesse la rettitudine, la compassione, la beneficenza, il sacro entusiasmo della patria, e tutto infine l'almo coro delle sociali virtù! Ma, oh Dio, a quali tempi il Cielo ha voluto egli mai serbarmi! O Trogloditi! il mio crine bianco, il sangue mio, che omai si agghiaccia entro le mie vene, mi annunziano non lontano il fine de' miei giorni; io vado ben presto a rivedere i vostri sacri avi: e perchè volete voi che io li affligga, e che io sia forzato a dir loro, che invece di lasciarvi sotto il giogo della virtù, diretti dalla subordinazione al miglior dei Governi, vi ho lasciati nemici laceranti il seno della vostra patria, e intolleranti di un necessario e felice vincolo di dipendenza e di rispetto verso le leggi, e verso le classi più illustri ed agiate dello Stato? — E qui avendo egli fatto alquanto pausa, oppresso dall'emozione, proseguì: Sì, miei concittadini, la dipendenza dal Governo, una ben intesa gradazione di fortune, il rispetto e la subordinazione naturale ad altre classi più opulente dello Stato, sono non solo utili, ma necessarie in una società. Non è nuovo il pensier vostro, no; non sono nuove nè le vostre lagnanze, nè le vostre pretese. Se voi aveste potuto consultare la sapienza dei secoli passati, avreste veduto che in altre nazioni fu progettato un divisamento simile al vostro; ma egli fu soltanto un delirio passaggiero della licenza, che per buona sorte durare non poteva se non colla distruzione della stessa società (1). Al Cielo non

(1) Fra i molti fatti che la storia somministrare ci potrebbe in conferma dell'asserzione del testo, io stimo acconcio di sceglierne due soli: l'uno dalla storia antica, cioè da

piaccia mai, o miei fratelli, che io voglia una grande disparità di beni fra voi. E come mai potre'io desiderare la corruzione, la schiavitù, la miseria, e la ruina della mia cara patria? Ma il Cielo stesso pur vi guardi dal bramare un'eguaglianza tale di beni, quale taluno degli stranieri fra voi intrusi vorrebbe farvi adottare. Non ravvisate voi in questo altro estremo terribili inconvenienti, egualmente umilianti, funesti, e distruttori dello Stato e di voi medesimi? Affinchè anche i più rozzi possano intendere e toccare con mano la grande verità che io espongo, badate al seguente apologo.

Fuvvi un tempo, in cui le membra del corpo nostro umano non erano in quell'armonia e subordinazione in cui sono al dì d'oggi; ma ognuna di esse si dirigeva a proprio talento, ed ognuna aveva il proprio linguaggio. Videro esse in mezzo a loro il

quella di Roma; e l'altro dalla moderna, cioè da quella d'Inghilterra. Nel secolo terzo di Roma molti della plebe, che soffrivano di mala voglia la povertà, videro con invidia la miglior condizione dei nobili, e progettarono, radunati fuori di Roma, di costringerli a divider seco loro i beni, le fatiche, le dignità; ma ne furono dissuasi da Menenio Agrippa, e disingannati dalla loro falsa maniera di pensare col seguente apologo, che dallo stesso Agrippa, inviato loro dal Senato, fu narrato. « Una setta d'uomini chiamati *Levellers* (di- « ce milord Littleton, *Storia d'Inghilterra*, Lettera XLIII, anno « 1646) allora insorse, i quali dichiararonsi contro ogni altro « governatore, fuorchè Cristo. Oltreciò, asserendo che tutti i « gradi dovrebbero porsi a livello, e che una *eguaglianza* uni- « versalmente si stabilisse nei titoli e nei poderi, presentaro- « no molte petizioni, e crebbe oltremodo la loro insolenza ». Ciò avvenne appunto al tempo della famosa rivoluzione di quel regno, in cui fu abolita la dignità reale, e fatto decapitare da un'assemblea di centocinquantacinque giudici l'infelice Carlo I, loro re; ma i progetti dell'accennata setta furono dissipati coi membri che la componevano.

ventre, che colle loro fatiche e ministero veniva soccorso; e sdegnarono che, occupandosi esse in di lui favore, egli in mezzo di loro si rimanesse quieto, null'altro facendo che godere comodo e piacere. Quindi le altre membra congiurarono contro di lui: così convennero che le mani non recassero il cibo alla bocca; che questa non ricevesse il cibo apprestatole; che i denti non lo masticassero, e non lo tramandassero al ventre. Ma sapete voi cosa ne avvenne? Che mentre con questo loro risentimento pretesero di domare il ventre, elleno le membra stesse e tutto il corpo furono ridotti ad una estrema magrezza e languore. Laonde evidentemente compresero che il ministero del ventre non era o superfluo o pigro, ma bensì del tutto necessario; e che era del pari necessario alimentare lo stesso, quanto alimentare sè medesime, poichè per di lui mezzo si elabora il cibo, d'onde si forma il sangue, che diviso e scorrente per tutte le vene apporta alle membra vita, sanità e vigore (1).

Ecco, o Trogloditi, l'imagine dell'importanza, o, a dir meglio, della *necessità* della classe dei ricchi in uno Stato; ed ecco altresì cosa ne avverrebbe dello Stato medesimo e di tutti i suoi individui, se si divisasse distruggerla, od impedirne lo stabilimento. Affinchè però alcuno non v'ingerisca sospetto che io voglia sedurvi colla larva sola di una similitudine, io vi prego di rinnovarmi la vostra attenzione, giacchè m'accingo a dimostrarvene la verità di fatto con ragioni, e con buone ed evidenti ragioni (2).

(1) Ved. *Titi Livii Historiarum ad usum Delphini, cum supplementis Joannis Freinshemii*, Lib. II, Cap. III, pag. mihi 197, edit. Frederici Leonard, Parisiis 1697.

(2) Ad altro foglio, per ragionevoli motivi, io rimetto la continuazione del discorso sopra riportato.

DELL'ORIGINE E DEI PROGRESSI DELLA CIVILE GIURISPRUDENZA DEDOTTA DAL CONCORSO DELLE CAGIONI CHE PRODUSSERO LO SVILUPPAMENTO MORALE E POLITICO DELLA REPUBBLICA ROMANA (1).

Se, dietro la storia la meno incerta del nostro Continente, noi vogliamo fissare lo spirito dei più celebrati governi delle età vetuste, noi riscontriamo nell'Asia l'Impero arbitrario, in Grecia la libertà abusiva, ed in Africa finalmente il commercio usurpatore. In niuna di coteste regioni ci vien fatto di scoprire quel concorso di cagioni e di circostanze che fosse acconcio a far nascere, crescere

(1) Discorso recitato per una promozione di laurea nella grande aula dell'Università di Pavia il XV giugno MDCCCVIII. Porzione di questo Discorso fu publicata nel *Conciliatore*, n. 22 del 25 novemb. 1818, con lievi modificazioni, alcune giunte, e qualche cambiamento nell'ordine. L'articolo inserito in quel Giornale era intitolato: *Emenda di alcune opinioni ricevute intorno ai Romani antichi*; e fu riprodotto fra li *scritti scelti e rari di storia e letteratura* del nostro Autore, stampati a Pavia nel 1826. Dando l'intiero Discorso di Romagnosi, non si trascurò di porlo in armonia con quanto fu variato, soppresso od aggiunto dall'Autore nella parte che venne stampata. (DG).

e perfezionare una provida civile legislazione. Alla sola Roma parve che il destino ne serbasse la produzione, così che la civile giurisprudenza si può chiamare, come già Cicerone e molti altri avvertirono, cosa tutta romana.

Ma se nel régime sì delle morali che delle fisiche cose nulla avviene, nè può avvenire, senza di una conveniente ragione; se li uomini non sono gratuitamente inventori; se ai progressi della ragionevolezza e della vita civile, come a quelli della vegetazione, presiede una legge certa e graduale, derivante dalla natura dell'uomo e dall'ordine delle cose esterne; se, prescindendo da certe circostanze communi con li altri popoli, quelle che potevano rendere i Romani dissimili dalle altre nazioni si debbono ridurre da principio ad un dato grado di moralità e ad un determinato Stato politico, ed in progresso di tempo alle vicende successive, per le quali Roma passò; dunque lice dedurre che in queste cose principalmente potremo rinvenire il perchè la civile giurisprudenza abbia dovuto nascere, svilupparsi e perfezionarsi in Roma più che in qualunque altro popolo della terra, fattoci noto dalla storia dell'antichità.

Eccoci pertanto trasportati allo studio delle prime forme della costituzione ed amministrazione publica di Roma, del genio del suo popolo, delle penose transazioni gradualmente effettuatesi fra i poteri dello Stato, delle occasioni che di secolo in secolo, aumentando la sua esterna grandezza, reagivano su l'interno movimento della Repubblica; e tutto ciò ad oggetto di sciogliere il grande problema dell'origine e dei progressi della ragion civile.

I Sigonj, i Gottofredi, li Offmanni, i Burcardi, li Struvj, i Tomasj, i Gravina, i Terrasson, e parecchi

altri (1), hanno radunato i fatti ed ordinati i tempi della storia della romana giurisprudenza. Montequieu ha talvolta tentato d'indovinare la ragione di qualche particolar legge o instituzione; ma niuno prima di Gio. Battista Vico napoletano si è mai avvisato d'indagare il perchè più tosta fra i Romani che fra altri popoli la ragione civile per lunga serie di secoli e per una stretta connessione con le vicende del governo di Roma abbia dovuto sorgere e svilupparsi.

Tutto questo è ancora poco. Nuovo e grandioso assunto si apre al genio della politica filosofia. Questo consiste nell'unificare l'origine e i progressi della ragione civile romana con la legge unica e necessaria che promuove e sospinge il perfezionamento morale e politico delle civili società. Interrogate in silenzio l'oracolo della natura e dei secoli; elevate la mente a quelle vedute che vi possono associare ai supremi consigli del destino che regge l'Imperj della terra: voi giungerete a quel grande principio, che la possanza e la prosperità delle politiche società vengono generate da quello stato di cose, il quale, mediante un moderato contrasto di passioni e di poteri da una parte, leghi l'interessi particolari co 'l generale; e dall'altra, rimossi i ceppi di una costituzione inflessibile, faccia incessantemente inoltrare l'incivilimento fino al punto che la nazione rendasi sicura e felice. L'equa legislazione civile, e quindi il benessere distribuito sopra il maggior numero dei cittadini, ne deriva come frutto naturale. E siccome le cose politiche non possono star ferme, così se

(1) Come, per esempio, Eineccio e il suo annotatore Ritter, Salomone Brunquello, Gio. Augusto Bachio, Agostino Baldassare, Federico Platenero, Nicolò Kloeckhof, Carlo Antonio Martini, ecc.

l'unificazione e il pareggiamento degl'interessi non venga effettuato, egli è forza che lo Stato cada inevitabilmente nella debolezza e nella ruina.

La tendenza all'equilibrio delle parti di un sistema, mercè il movimento progressivo delle cose legate ad unità, predomina in tutte le transazioni del mondo sì fisico che morale. L'uomo si occupa e si approfitta di questa legge, e ne dirama i rapporti giusta la situazione particolare della data republica. La somma sapienza dell'arte di governare in altro pertanto non consisterà, che nel trascegliere ed armonizzare i grandi elementi indicati dalla natura stessa, e nell'agevolarne il movimento.

Chi di fatti ignora che nel sistema politico, come nel fisico, l'uomo tanto può quanto sa, e la natura non si vince che secondandola, come disse Bacone? Dall'altra parte poi lo studio profondo dell'ordine della natura umana e degli annali degl'Imperj ci convince che come prima di ogni articiale direzione il régime della natura sola fa tutto; così dopo che l'arte politica ha consumato tutti i suoi sforzi, la natura tiene palesemente la bilancia degli Stati. Se la forza segreta ed imperiosa dell'ordine naturale, avanti dell'arte, diede le prime spinte al mondo morale in un determinato punto del globo, essa pure, dopo che l'arte esaurì tutti i suoi congegni e la sua potenza, ne regge le opere, ed attribuisce la preferenza ad una più che ad un'altra nazione. Nella prima epoca essa è una scintilla di fuoco ch'entra in un caos informe, inerte e tenebroso, per incominciare il movimento; nell'ultima essa è un sole che regge un sistema armonico con ordine, silenzio e felicità. Io non dico tutto: essa è veramente la sola che nel frattempo della lunga lotta fra l'ignoranza e la scienza, fra l'intemperanza e la virtù, fra il male inteso interesse e la

più illuminata provvidenza, urta, reagisce, e conduce il mondo morale, per avviarlo su l'unica corrente dell'eterno ed inviolabile giusto, conforme al régime unificante ed equilibrante che regna in tutto il suo sistema. La felicità delle nazioni dipende dal saper conoscere le vie di questo régime, come la felice riuscita di chi naviga tratto da una corrente dipende dal tenersi nel mezzo, ed evitare li scogli, i gorghi e le secche. Ma egli è impossibile all'uomo il conoscere le dette vie tutte ad un tratto e per forme generali; e però quel popolo riuscirà in ogni epoca tanto più felice e potente di un altro, quanto più presto giungerà a scoprirle, e ad uniformarsi alla loro direzione. Questa è la norma alla quale convien riportare tutto il régime interno ed esterno di qualsiasi civile società.

Al lume di lei parmi che si debba estimare l'effetto delle costituzioni e dei periodi diversi degli Stati politici sì per dar ragione della loro diversa potenza e prosperità, che per far sentire l'onnipossente predominio della natura su la sorte delle nazioni. E siccome l'ordine delle civili relazioni deve costituire nell'interno dello Stato lo scopo massimo d'ogni legge organica ed amministrativa, nè cotal ordine potrebbe sorgere dalla male equilibrata distribuzione dei poteri, nè dalla vigoria soperchiante d'una qualche parte del corpo sociale; così rendesi indispensabile di meditare la natura, le proporzioni, l'energia ed il congegno del sistema delle naturali cagioni che concorrono a far nascere quelle eque transazioni, dalle quali risulta la vita, la robustezza e la prosperità del corpo politico, e tutto l'apparato della civile giustizia.

Più discorsi sono necessarj (1) alla esposizione dell'origine e dei progressi della civile giurisprudenza, dedotta dal concorso delle cagioni che produsse-ro lo sviluppamento morale e politico della romana republica. La prima ricerca dee versare su le cagioni fondamentali che durante il periodo del governo dei Re furono preparate. Io sono d'avviso che non si possa assegnare una soddisfacente ragione di tutto ciò che avvenne da poi, se prima non vengano luminosamente annoverati e contradistinti li elementi ed i poteri vitali che organizzarono ed eccitarono il germe della romana republica. Ciò tanto più parmi importante quanto più lice arguire che le transazioni ed i progressi che seguirono da poi derivarono dall'azione simultanea delle basi e delle forze armonizzate da Romolo, da Numa e da Servio Tullio, come i movimenti e le evoluzioni di una macchina derivano dalla sua primitiva costruzione.

Un popolo incivilito in mezzo a rozze e piccole tribù racchiude una forza morale e politica superiore a quella de' suoi vicini. Ecco la conquista e l'aggrandimento. Ma se il conquistatore non ha per anche contratta la perversità politica derivante da una più tarda corruzione; se il paese occupato, lungi dal frapporre ostacoli alla potenza del conquistatore, offre per lo contrario un suolo ed una popolazione, cui per l'interesse suo medesimo convenga coltivare, onde trarre il frutto della conquista ed assicurarne il possesso; in tal caso la nazione conquistatrice propagherà la cultura ed il vivere civile. Questa fu a punto la situazione dei Tirreni o sia degli Etruschi in Italia prima della fondazione di Roma.

(1) Qui, e più chiaramente altrove sono promessi altri Discorsi, che, se pure furono scritti dall'Autore, non esistono fra le sue carte. (DG).

Ovvie e naturali circostanze consigliano loro la creazione di molte repubbliche confederate. In un paese sgombro da Stati grandi ed ambiziosi questo sistema riesce il mezzo più acconcio di tutti per estendere prontamente la cultura degli uomini e della terra. Ogni republica costituisce un centro di attività, il quale tanto più efficacemente spiega la sua energia, quanto minore è lo spazio sopra il quale si estende. Il commercio ed i legami politici con le repubbliche confederate avvicendano i lumi, le produzioni, i beneficj, e forniscono ad ognuno stimoli di emulazione e norme esemplari di pubblico régime. Piacciavi, o Signori, consultare la storia dell'antichità; piacciavi volgere il pensiero su le moderne Provincie-Unite dell'America, onde convincervi della verità di questa osservazione.

Li Etruschi fecero servire la disposizione dei rozzi popoli d'Italia ad obbedire alla forza della religione per avvezzarli alla vita civile; e co' i due più possenti e grandiosi mezzi che la storia e la ragione possano suggerire, cioè con la religione e con l'agricoltura, spinsero gagliardamente le prime popolazioni a loro soggette alla moralità, alla libertà, ed a quella potenza che le circostanze dei luoghi e dei tempi potevano loro concedere.

Rimane qua e là qualche tratto di paese non ancora soggetto; ma partono dal seno degli Etruschi colonie condotte da Capi illuminati, prudenti e coraggiosi, e talvolta ancora da alcuni uomini di alto ingegno e di magnanimo cuore, che servono d'institutori ai popoli nascenti, Finalmente lo spettacolo della potenza e dello splendor loro trae le finitime popolazioni ad emulare i loro esempi. In tutte queste circostanze l'institutori tanto più agevolmente riescono ad ordinare saviamente i loro governi, quan-

to meno essi incontrano di dover mutare basi viziose, o correggere cattive abitudini precedenti.

Romolo, secondo Dionigi Alicarnasséo, fu condottiere d'una di coteste colonie. Essa era composta di gran parte del popolo d'Alba, a cui s'aggiunsero parecchi ottimati della città. Cinquanta nobili famiglie che si vantavano d'origine trojana, e che dicevansi appartenere alla prima colonia di Roma, vivevano ancora ai tempi di Dionigi, com'egli attesta nelle sue *Antichità*. Così può dirsi Roma essere stata più tosto una traslocazione di molta parte di Alba in un luogo vicino, stimato più adatto di quello, che una colonia ordinaria, nella quale si scarica l'eccesso di una città. Chi sa che una fazione interna, alla testa della quale era Romolo principe del sangue, educato nell'armi e nella civiltà, non vi abbia dato moto? Chi sa che, senza perdere i loro possessi, li ottimati non abbiano trovato più sicuro e più commodo partito il dividere la sede per godere il dominio? Ad ogni modo lo storico fa dire a Romolo, pariando al popolo di Roma: « Io sono interamente contento del- « l'onore che m'avete compartito eleggendomi da « principio per condottiero nella colonia, e di ave- « re successivamente imposto il mio nome alla nuo- « va nostra città ». Le instituzioni che vengono attribuite a lui, e molte delle quali erano ancora in vigore nel tempo in cui li storici ne trasmisero le memorie, racchiudono i preziosi ed importanti elementi, dai quali quasi per un addentellato, o, a dir meglio, per una evoluzione spontanea di predisposte cagioni fu determinata la sorte della republica romana. Se sotto Numa si sviluppa e si rinforza l'educazione morale del popolo per quell'unico mezzo che fu sempre efficacissimo in ogni rozza nazione, cioè co 'l potere della religione applicata alle

funzioni tutte della vita civile; se sotto Servio Tullio si ampliano e si armonizzano i possenti e stabili congegni della grandezza e della prosperità politica di Roma, specialmente con l'ammiranda ed importante instituzione di non accordare l'esercizio dei diritti politici e delle armi che ai proprietarj; a me sembra che si fatte cose si poterono, anzi si dovettero eseguire, perchè le prime instituzioni dell'età di Romolo erano preparate in guisa, che svolgendosi nuove circostanze, niun savio direttore dello Stato avrebbe potuto sottrarsi dall'ordinare la cosa publica, come Numa e Servio Tullio praticarono.

Ma queste instituzioni, immedesimate co 'l nocciolo primitivo di Roma, sono forse compatibili con un Capo e con una volgare masnada di ladroni? Come sarebbe stato possibile, senza di un positivo miracolo, che un fanciullo esposto ed allattato da una lupa, o da una donna del volgo per nome o sopranome Lupa, cresciuto fra li armenti e i malandrini, con l'educazione sola della fortuna, e fattosi Capo d'una masnada di forusciti e vagabondi, possedesse tanta sapienza e potenza da creare il germe della più maravigliosa città che abbia esistito su la terra? Se Tito Livio dopo Fabio Pittore riporta questa favola politica, egli ne fa scusa presso i dotti per l'interesse ch'entro vi ravvisava. La opinione di un'origine meravigliosa inspirava nell'animo del volgo un senso di dignità e di confidenza, il quale non avrebbe potuto sorgere da un'origine commune alle altre città. « Quanto alle tradizioni (dice il citato « Livio in principio) che di poco o di molto pre- « cedono la fondazione di Roma, più chiare per poe- « tiche favole che per incorrotti documenti, è mio « pensiero nè accreditarle, nè confutarle. Usasi que- « sta indulgenza all'antichità, che mescendo le divi-

« ne cose alle umane, possa rendere più augusti i « principj delle città. E se v'ha popolo, cui debba « essere lecito far sacra l'origine sua, e chiamarne « autori li Dei, tal è nell'armi la gloria del popolo « romano, che vantando Marte per padre, e padre « del suo fondatore, tutte le nazioni lo sopportano « di buon grado, come sopportano l'impero ».

Dalla quale dichiarazione ognuno intende che Livio lascia il campo libero alla più vera narrazione su l'origine di Roma e del suo fondatore; e però che quella riportataci da Dionigi d'Alicarnasso, da lui tratta da notizie positive, non solamente non rimane esclusa da Livio, ma viene avvalorata anche dalla ragione.

Io credo essere prezzo dell'opera il trar molti d'inganno sopra questo punto, dacchè m'è avvenuto di leggere che in una occasione assai importante un uomo d'altronde stimabile, opinando co 'l volgo, ha qualificato in una maniera del tutto erronea il fondatore di Roma e i suoi compagni. Il sig. de Real, Consigliere di Stato ed Oratore del Governo presso il Corpo legislativo, nella Sessione del 23 ventoso, anno XI (14 Marzo 1804), esponendo i motivi della legge relativa alla patria potestà, dopo aver riferito lo stato primitivo della romana legislazione sopra questo punto, prosegue con queste parole: « Cette legislation peint avec une rare fidé- « lité, et le legislateur qui l'a crée, et les feroces com- « pagnons de ses brigandages, et la barbarie du sie- « cle et des lieux, auxquelles elle a pu convenir ». Ecco Romolo dipinto come Capo d'una masnada di ladroni, come porta la tradizione favolosa, in vece di supporlo un condottiero savio ed onorato d'una colonia in cui eranvi assai nobili, prima educato il meglio che si poteva in quella età, com'era l'opi-

nione di molti storici opposti a Fabio Pittore. (Vedi il detto Dionigi, Libro I. Capo XIX, verso il fine; Capo XX in principio; e Libro II, Capo II) « Après « celà on peut envoyer promener ceux qui font de Rome un refuge de barbares, des fugitifs, de gens « sans feu ni lieu ». Sono queste parole dello stesso Dionigi, secondo la versione di Bellanger (Lib. I, Capo XXI, in principio).

E quanto alla religione riferita alle cose di Stato, conviene por mente alla sua natura, agli stabilimenti, alle discipline, ed a quelle maniere con le quali viene applicata alla cosa publica. Piacciavi, o Signori, in primo luogo di considerare il perchè fu assolutamente necessaria la religione in tutto il globo, onde spingere la specie umana al vivere civile; e voi dedurrete manifestamente quale doveva essere la sua natura politica nel fondare una città.

Dove li uomini non sono suscettibili di conformarsi all'ordine per un senso possente di verità, cioè dietro la limpida ed estesa cognizione delle leggi necessarie della natura, la quale con la forza della maggiore utilità raccomanda ed inculca loro l'equità e le virtù sociali, egli è necessario che supplisca la credenza inspirata dall'autorità.

Ma dove deve supplire l'autorità, niuna più accetta, più valida e più imperiosa si può rinvenire di quella del Cielo. Ora se a proporzione che i popoli sono più rozzi cresce la necessità di usare dell'autorità, egli è chiaro che a proporzione cresce la necessità d'impiegare l'impero della religione.

E qui conviene ammirare e benedire l'ordine provvidissimo della natura, derivante dalla economia stessa dello sviluppamento morale dell'uomo, da cui risulta che a proporzione che i popoli sono più rozzi si fa in essi sentire una più forte disposizione ad obbedire all'autorità religiosa.

Indole ed offici della Religione presso i Romani antichi.

Leggesi in Rousseau il seguente passo: « L'anti-« co Paganesimo produsse Dei abominevoli, che sa-« rebbero stati su la terra puniti quali scelerati, e « che come prospettiva della somma felicità non pre-« sentavano che delitti da commettersi e passioni « da soddisfare. Ma il vizio armato d'una sacra au-« torità scendeva invano dall'eterno soggiorno, chè « l'istinto morale lo respingeva dal cuore degli uo-« mini. Celebrando le dissolutezze di Giove, si ammi-« rava la continenza di Senocrate; la casta Lucrezia « adorava la impudica Venere; il Romano intrepido « sacrificava alla Paura, invocava il Dio che mutilò « il padre, e moriva senza querelarsi per mano del « proprio. Li uomini più grandi obbedirono alle più « spregevoli Divinità. La santa voce della natura, più « forte che quella degl'Iddii, si facea rispettare su « la terra, e parea confinare in cielo i delitti ed i « colpevoli ».

Questo passo di Rousseau mi parve sempre racchiudere un paradosso morale e politico. A chi conosce la filosofia della storia si rende manifesto che la religione fu ed è un mezzo indispensabile onde introdurre e sanzionare la moralità, ed avvezzare li uomini ad obbedire alle leggi civili. La sua necessità viene dimostrata dall'analisi delle cagioni indispensabili all'incivilimento dei popoli, e comprovata dalla storia di tutte le nazioni della terra. Dall'altra parte si può dimostrare che la religione dello Stato deve essere pienamente d'accordo co 'l sistema della publica e privata giustizia e virtù, senza di che ella diviene la più funesta sorgente di disor-

dini e di corruttela. Posto ciò, come sarebbe stato possibile che i Romani esercitassero tante virtù pubbliche e private, avendo avanti agli occhi modelli autorevoli così perversi? E' noto il detto: *Regis ad exemplum totus componitur orbis.* Come si potrebbe conciliare questo detto co 'l supposto d'una credenza così discordante dalla morale e dall'ordine pubblico? Due cose debbonsi notare nell'opinione di Rousseau. La prima si è, avere i Romani adottate le opinioni della greca mitologia da lui accennate; la seconda, avere ciò non ostante praticate tante virtù publiche e private. Il paradosso risulta dalla unione di questi due fatti. Ma è poi vero essersi l'uno e l'altro verificato? Ecco ciò che merita una speciale discussione. Il fatto delle virtù pubbliche e private dei Romani è così certo, notorio e comprovato, che perfino i Dottori della Chiesa cattolica lo hanno posto come cagione fondamentale del loro Impero. Tale fu l'opinione di sant'Agostino e di san Tomaso. Ecco come si esprime quest'ultimo, riportandosi all'autorità del primo. « Fra tutti i Re e i « Principi del mondo essendo stati i Romani più « solleciti ad adempiere le predette cose, Dio inspi- « rò loro il ben governare. Laonde degnamente, co- « me prova sant'Agostino nel libro della *Città di « Dio,* meritarono l'Impero per più motivi e ragio- « ni, che qui restringendo a sommi capi si possono « ridurre a tre. La prima si prende dall'amore del- « la patria; l'altra dallo zelo della giustizia; la terza « dallo zelo della civile benevolenza ». *De regimine Principum,* Lib. III, Capo IV. Passa indi in questo e nei due Capi susseguenti a comprovare ognuno di questi titoli; talchè il fatto delle virtù pubbliche e private dei Romani si deve riguardare come fuori di ogni controversia.

Resta dunque a vedere se si verifichi l'altro fatto supposto della mostruosa credenza imputata da Rousseau, e generalmente anche dal volgo, agli antichi Romani. Che questa credenza fosse propria dei Greci non v'ha dubbio nesuno. Dionigi di Alicarnasso la confessa espressamente; e, quel ch'è più notabile, egli dichiara quale ne fosse l'effetto morale. « Coloro che non sanno la filosofía (dice egli par- « lando dei Greci), e questi costituiscono il maggior « numero, prendono in cattiva parte ciò che viene « loro spacciato intorno agli Dei. E però ne deriva « uno dei due inconvenienti; cioè o ch'essi li dis- « prezzano perchè furono agitati da diverse peripe- « zie, o che a capo chino si gettano nei vizj più in- « fami; e ciò con tanto meno di scrupolo, quanto « più essi veggono che li stessi Dei vi andarono sog- « getti ». *Antichità romane,* Lib. II, Capo VII.

Presso niun popolo antico di Europa la natura della religione fu da alcun fondatore di repubbliche tanto saviamente atteggiata ad inspirare la moralità nel popolo quanto da Romolo.

Nel settentrione dell'Europa, e così per esempio nella Scandinavia e in altre più remote regioni, la natura delle religioni di Odino, ben lontana dal condurre alla pietà, alla umanità e al vivere civile, provocava invece la ferocia, la guerra, la vendetta, e consacrava il vivere ferino delle barbare età.

Romolo per lo contrario, come osserva il lodato storico, rigettate tutte le favole che potevano riuscire ingiuriose alla dignità ed alla santità dei Numi, non autorizzò altre credenze, che quelle che potevano inspirare venerazione, ed afforzare con l'esempio le civili virtù. « Egli avvezzò pertanto (a « servirmi delle parole di lui) il suo popolo a par- « lare degli Dei con più decoro e in una maniera

« più conveniente, a formarsene idée più sublimi, e « a non attribuire ad essi verun'azione indegna del- « la loro beata ed immortale natura. In effetto non « s'insegna fra i Romani che il Cielo sia stato reso « eunuco dai figli suoi; che Saturno abbia divorato « i proprj figliuoli per tema di essere detronizza- « to; che Giove abbia cacciato Saturno dal proprio « regno, ed abbia chiuso suo padre nelle prigioni « del Tartaro. Non vi si parla nè di guerre, nè di « ferite, nè di ferri, nè della schiavitù, alla quale si « vuole che i Numi siano stati ridotti fra li uomi- « ni » (ivi). Per lo che Properzio, a somma laude dell'Italia, asserisce di non aver partorito l'infandi prodigi e i delitti dei quali la favolosa età greca empie i suoi annali. Egli dice:

At non squamoso labuntur ventre cerastae,
Itala portentis nec furit unda novis.
Non hic Andromedae resonant pro matre catenae,
Nec tremis Ausonias, Phoebe fugate, dapes.
Nec cuiquam absentes arserunt in caput ignes,
Exitium nato matre movente suo.
Penthea non saevae venantur in arbore Bacchae:
Nec solvit Danaas subdita cerva rates.
Cornua nec valuit curvare in pellice Juno,
Aut faciem turpi dedecorare bove.
Arboreasque cruces Sinis, et non hospita Graiis
Saxa, et curvatas in sua fata trabes.

Elegia XXI, Lib. III (1).

(1)

Ma non striscian su l'italo terreno
Squamosi petti di ceraste, o freme
Per agitar di mostri a Teti il seno.
Non per Cassiope indosso all'egra figlia
Suonano i ferri, o dall'ausonie dapi
Rivolgi, o Febo, per orror le ciglia.

Presso i Romani anche nei tempi corrotti, come riferisce la storia, non si vede alcuna delle stravaganze praticate nel culto greco. « All'opposto tutto « ciò che concerne li Dei (conchiuderò con le pa- « role di Dionigi) dai Romani si dice e si fa con più « di saviezza e di pietà che presso i Greci e presso « i barbari. Essi riguardano come favole e vane su- « perstizioni tutte le cose che non sono decenti o « dignitose » (ibid.).

Pregovi a por mente a queste ultime parole. In esse voi discoprite un primo elemento politico-morale che frappone una differenza importantissima fra i Romani e le altre nazioni, e che per conseguenza, dovea contribuire a produrre un effetto diverso nello sviluppare e mantenere quella moralità ch'è la prima fonte dei dettami della ragione civile presso un popolo legislatore.

Tutto il fin quí detto riguarda la natura della religione o introdotta o corretta da Romolo, in relazione con la cosa publica della sua città. — Con ciò cessa il paradosso avanzato da Rousseau, e che sorgerebbe sempre allorchè si tenesse l'opinione,

Nè fatale tizzon da lungi acceso
Arse le tempie pe 'l materno braccio
Il proprio figlio a incenerir disteso.
Di Menadi il furor Penteo non sbrana
Qual fera in selva; o i Greci legni scioglie
Cerva scannata in vece d'ostia umana.
Curvar non valse la moglier di Giove
Le corna in fronte alla rival, nè 'l volto
Nelle forme svisar d'ignobil bove.
Non le selvagge ai Greci amare strette
Di Sinia, o i ricurvati arbori a forza
Ove squarciato il rio ladron pendette.

Volgarizzamento del Cav. Michele Vismara, Vol. II, pag. 205 e 207. Milano, per Vincenzo Ferrario, 1818.

avere i Romani nutrite le greche credenze intorno agli attributi morali e alla provvidenza della loro Divinità.

Intorno ad alcune instituzioni fatte da Romolo, ed alla influenza della religione su l'incivilimento.

Quando siasi posta e saviamente conformata la natura della religione, conveniva renderla attiva con li stabilimenti e con le discipline del culto, e proficua con l'applicazione sua alle cose della vita civile. Tutto ciò da Romolo fu con singolare sapienza adempiuto. « Egli (dirò con lo storico delle « romane antichità) fece piantare sacri boschi, co- « struire templi, ergere altari, formare simulacri « de' Numi, cappelle, piedestalli onde collocarvi sta- « tue, aggiungendovi ornamenti e figure simboliche « della loro possanza, e doni per indicare i beneficj « co' i quali liberalmente ricolmano li uomini. Egli « instituì quelle feste, le quali a ciascun Dio o Ge- « nio a lui parvero le più convenevoli, e ordinò quei « sacrificj co' i quali amano d'essere dai mortali « onorati. Egli regolò le ferie, le solennità, i giorni « di unione o di mercato, i giorni di riposo, ed al- « tre sì fatte cose » (ibid.).

Io non dirò qui come l'ordine sacerdotale fosse stato costituito, alimentato e distribuito da Romolo; e come le are, le statue e i luoghi di culto fossero collocati, e le funzioni religiose fossero regolate. Tutte queste particolarità si possono leggere presso Dionigi, e presso altri che ne scrissero ampiamente. Soggiungerò solo il seguente passo del medesimo.

« Ma due cose particolari si debbono rilevare « come memorande e degne di attenzione nel go- « verno stabilito da Romolo. La prima si è ch'egli

« destinò molte persone che avessero cura del culto « degli Dei. Ora io oso dire che niuna città recente- « mente fondata vi fu mai dove da principio siano « stati stabiliti tanti sacerdoti e ministri dei Numi. « Perchè, senza parlare di coloro che succedevano « alle dignità sacerdotali dei padri loro, egli duran- « te il suo regno stabilì sessant'uno ministri, onde « offerire per tribù e per curie sacrificj publici per « tutta la città. Io qui non fo che riportare ciò che « Terenzio Varrone, uno dei più dotti uomini del « suo secolo, ci ha lasciato scritto nelle sue *Anti-* « *chità.* Per tale maniera distribuite le Divinità per « le curie, e le cerimonie che loro convenivano, ne « regolò le spese che dovevano essere fornite dal « publico erario ».

« La seconda cosa pure singolare che io osservo « (prosegue lo storico) si è che, dove le altre nazioni « d'ordinario eleggono i ministri senza alcun esa- « me e senz'attenzione, li uni traendoli a sorte, li « altri conferendo le sacre dignità a prezzo d'oro ed « al più offerente, Romolo vietò espressamente di « vendere la dignità sacerdotale e di trarla a sorte, « ordinando con apposita legge che si scegliessero « in ogni curia due persone di corpo esente da di- « fetti, maggiori di cinquant'anni, tratte dalle più « nobili e per distinto merito illustri e bastevolmen- « te ricche famiglie, ond'essere investite della sacer- « dotale dignità, non per un tempo limitato, ma per « tutta la vita loro, concedendo per ispecial privi- « legio che fossero esenti dalle cure della città, e « per cagione dell'età loro immuni dall'obligo di « andare alla guerra ».

« Oltre a ciò, Romolo volle che un aruspice di « ogni tribù assistesse ai sacrificj, e fece una legge « con la quale ordinò che tutti i sacerdoti e mini-

« stri degli Dei fossero eletti dalle curie, e che la « loro elezione fosse confermata dagli auguri e da- « gli aruspici che presedevano ai sacrificj ».

« Le curie assistevano co' i sacerdoti ai sacrifi- « cj che loro erano stati destinati. Esse partecipa- « vano sì delle offerte del sacrificio, che dei ban- « chetti che nei giorni solenni si tenevano nelle sale « di ogni curia. Egli è perciò che ognuna di code- « ste curie avea la sua sala di banchetto, oltre ad « una sala comune a tutte le curie, a un di presso « come i Pritanèi dei Greci ».

« Romolo (aggiunge lo storico) volle che si ser- « bassero esattamente le regole della temperanza e « dalla frugalità in questi sacrificj, la maggior parte « dei quali si eseguiscono anche al dì d'oggi (vale « a dire ai tempi di Augusto, in cui l'autore scrive- « va), quantunque non vi si osservi in tutto il rito « antico. Io stesso ho veduto nei santi templi le àga- « pi preparate per li Dei sopra tavole di legno di « lavoro assai antico. L'imbandigione consisteva in « ciambelle di farina d'orzo, che si riponevano in « canestri e sopra piatti di terra, in focacce di fru- « mento, in primizie di qualche frutto, e in altre co- « se molto semplici e di piccolo valore, e senza su- « perfluità. Io ho veduto fare le libazioni non in va- « si d'oro o d'argento, ma in ciotole, in coppe di « terra. Io ho ammirato la esattezza dei Romani nel « serbare i costumi dei loro antenati, senza nulla « cangiare dell'antico culto, e senza introdurvi una « vana sontuosità ». Prudentissima pratica in un oggetto nel quale la caligine dei tempi deve ascondere la mano dell'uomo per non lasciar apparire che una divina tradizione. Platone lasciò il seguente precetto: « Dicenda haec sunt illi qui civitatem condit; « nempe sive ab initio novam fundet, seu veterem

« dissipatamque restituat, circa Deos et sacra quae-
« cumque singulis in civitate constitui decet... ne-
« mo mentis compos innovare illa conabitur ». (*De legibus*, Dial. V). Con questa ritenutezza un ordinatore di uno Stato altro non fa che astenersi dall'attentare con un atto di potere politico ad una carissima proprietà dei popoli, lasciando al lento e tacito impero della ragione e del tempo il correggere le erronee opinioni; e ben ricordando che l'*unità* di religione professata con pubblico culto e con dogmi apparenti è un gran bene per la tranquillità dello Stato. « Hannovi ancora (conclude lo stori-
« co) altre rilevanti cerimonie che furono aggiunte
« da Numa Pompilio successore di Romolo, quel-
« l'uomo tanto saggio ed abile interprete delle di-
« vine cose; altre pure che furono introdotte da
« Tullo Ostilio, terzo re di Roma, e da tutti i loro
« successori: ma di tutte dobbiamo l'incominicia-
« mento e la parte principale a Romolo, come a
« colui che ha stabilito le più belle cerimonie del
« culto divino, e che ha dato l'esempio alle altre ». (*Antichità romane*, Lib. II, Cap. VII).

Questa osservazione di Dionigi d'Alicarnasso serve a prevenire ed a correggere la falsa opinione, troppo leggermente invalsa, che prima di Numa presso il popolo romano non esistessero savissimi regolamenti religiosi, e non fosse stato dai medesimi educato. Senza una precedente educazione teocratica non era possibile unire o formare una città, e farla camminare così presto alla sua grandezza. Ciò che v'ha di vero si è che il regno di Numa, al dire degli storici, essendo stato pacifico, si potè in quello più energicamente avvezzare i vecchi e i nuovi abitanti di Roma alla pietà, giovandosi delle instituzioni di Romolo, sviluppandone le parti, ed

applicandole con maggior cura alle circostanze d'una città rapidamente crescente. Tutto ciò si potrebbe dimostrare con l'esame delle cose stabilite e praticate da Numa. Ma a ciò è agevole il supplire con una rapida lettura degli storici che ci lasciarono memoria delle romane antichità.

Per ultimo volgendo il discorso su l'applicazione delle instituzioni religiose agli affari publici e privati dei Romani, raccogliendo sotto di un solo prospetto quanto appartiene ai primi tempi del loro governo, noi ci avvediamo che com'essi si segnalarono sopra tutti li altri popoli a noi noti nello stabilire la natura e le discipline della religione, così furono i soli che in ogni oggetto importante della cosa publica e privata ne abbiano fatto l'uso il più esteso e il più giovevole alla potenza e al buon ordine dello Stato, ed alla moralità dei cittadini.

Dimenticate per un momento tutto ciò che sapiamo dei Romani, e fingete di dover avviare un popolo rozzo all'incivilimento, ad esempio degli antichi, vale a dire usando quell'unico primo mezzo che imperiosamente è reclamato dalla natura umana. Dopo un attento esame io sono d'avviso che voi conchiuderete che la religione può servire all'incivilimento di un popolo:

1° Con l'avvalorare con la sua autorità le leggi e le instituzioni d'un legislatore.

2° Con l'irrogare in suo nome le pene specialmente capitali, facendo i rei vittima dell'ira del Cielo.

3° Co 'l rinforzare con la sua sanzione e con la tema della sua vendetta la fede delle promesse, imponendo il vincolo del giuramento.

4° Con l'intervenire per la via degli oracoli e degli aruspicj nelle publiche deliberazioni.

5° Co 'l consacrare mediante le cerimonie del culto le elezioni alle magistrature dello Stato, e li atti più importanti della vita civile.

6° Con l'autorizzare le cagioni e le dichiarazioni della guerra, co 'l rendere sacra la persona degli araldi d'arme, con l'ispirare agli eserciti la fiducia, il coraggio, il dovere.

7° Co 'l confermare con la sua autorità i patti e le condizioni delle paci e delle convenzioni fra popolo e popolo.

E' egli mai possibile di attribuire maggiore influenza in uno Stato alla religione, quando venga estesa a tutti li annoverati oggetti? I Romani la fecero servire gagliardamente in tutti, niuno eccettuato, e da niun altro popolo in ciò furono mai pareggiati (1).

Egli è vero che la religione dei Romani non pose mano, come la cristiana, ai primi motori dell'uomo interiore conscio di sè stesso, nè provocò in esso quelle sublimi emozioni, nè aprì quelle anguste comunicazioni arcane con l'unico Padre dei viventi, nè somministrò quell'invisibili conforti che fanno sopportare i mali della vita con la speranza

(1) Qui, nel brano di questo scritto che fu stampato, segue il terzo punto della discussione, in cui si prova *che Romolo non fu capo d'una turba di masnadieri.*

« Grandi senza dubio (dice l'Autore) furono i vantaggi « che alla città latina derivarono dalle instituzioni religiose « del suo fondatore. Ma chi era questo fondatore? Ecco l'ul- « tima questione da esaminarsi. Qualunque fosse il genio « straordinario di Romolo, noi, posposto un vulgare amore « del maraviglioso, dovremo raffigurarlo sempre come un « frutto naturale della sua età. La società in cui nacque era « agricola; aveva città, arti, scienze e discipline ».

Poi segue testualmente il brano che fa parte dell'introduzione del Discorso.

di una migliore; ma tutta si occupò dell'uomo esteriore: ma egli è vero del pari, che nel regolare l'uomo esteriore andò d'accordo con la morale del Cristianesimo (1).

Ma s'egli è pur vero che in quelle cose, nelle quali i Romani furono superiori agli altri popoli, si debbono indagare le cagioni d'onde nacque la sapienza e la potenza della loro dominazione, e l'ereditaria civiltà dell'Europa; se specialmente nelle instituzioni religiose eminentemente si segnalarono, e così stabilirono quell'ordine da cui s'inizia e si mantiene precipuamente la vita sociale e politica; si reca dunque ingiuria alla memoria loro, e si sovverte la politica filosofia con l'accreditare le tre opinioni: che Romolo fosse un rozzo Capo di malandrini, e che Roma sia nata da una masnada di costoro; che a Numa principalmente debbansi attribuire le instituzioni religiose dei Romani; e che finalmente la religione loro fosse deturpata dalle immorali e indegne favole della greca mitologia.

In vece io mi rivolgo a voi, o egregi Candidati, e seco voi rallegrandomi per l'odierna vostra iniziazione, io godo di rammentarvi, che se bene le cose religiose non formino tra noi, come fra li antichi Romani, parte essenziale della Giurisprudenza, tuttavia nelle funzioni cui vi incamminate ad eser-

(1) Se si prendesse a rigor di parola questa proposizione, e la si volesse estendere a tutte le regole spettanti alla condotta individuale esterna, certamente ci sarebbe che ridire sopra quest'accordo della religione dei Romani co 'l Cristianesimo nel regolare l'uomo esteriore. Ma intesa riguardo ai principj più generale della morale, intorno ai doveri sociali esterni, la proposizione è in armonia con quanto dice l'Autore precedentemente allorchè riferisce le sentenze di san Tomaso e di sant'Agostino in proposito delle virtù pubbliche e private dei Romani antichi. (DG).

citare rimane l'impero della religione del buon cittadino e del buon magistrato. Rammentate con Tullio, che il giureconsulto è quasi oracolo posto in mezzo alla città per far rispettare la santità della morale e dar mano al culto della virtù. L'importanza e l'influenza delle vostre cure dipende dai publici suffragi, e questi non circondano mai l'uomo che osa affievolire il più augusto e il più prezioso dei vincoli sociali. *La giustizia è una religione* suol dirsi da quello che oggi ci governa. Ma se la giustizia è una religione, « dunque fuggite (io ripiglio « co 'l Socrate ginevrino), fuggite coloro che sotto « pretesto di spiegare la natura seminano nel cuore « dell'uomo dottrine desolanti... coloro che, rove- « sciando, distruggendo e conculcando tutto ciò che « li uomini sogliono rispettare, levano agli afflitti « l'ultima consolazione delle loro miserie, ai poten- « ti ed ai ricchi l'unico freno delle loro passioni, e « strappano dal cuore di tutti i rimorsi del delitto, « le speranze della virtù, ed osano ancora vantarsi « d'essere benefattori del genere umano ».

So che voi, dotati di una sublime moralità, sareste sempre lontani dall'affrontare opinioni cui importa ad ogni buon cittadino di rispettare; ma da voi si esige di più. Pensate che dai nostri antichi padri abbiamo ereditato il titolo di veri filosofi, di sacerdoti della giustizia (1). Non pensate che lice ripudiare la gloria ereditata dai nostri antenati, ma che una maestosa costanza nell'imitarli forma il distintivo di un Italiano. E però, oltre di astenervi dall'imitare stranieri esempj che offendono li oggetti della publica venerazione, voi siete tenuti a diffondere quei sentimenti che convengono a coloro che

(1) Cicero, *De finibus*, Lib. III.

sono destinati a dirigere i loro concittadini con quella prudenza e con quel decoro, che sia atto a risvegliarvi alla memoria l'imagine di quei venerandi Italiani, che un tempo esercitarono l'augusto ministero, di cui oggi foste dichiarati degni, e di cui riceveste in questo santuario delle scienze il primo diritto e l'adornamento.

DELLA LEGISLAZIONE CIVILE IN RELAZIONE AL PERFEZIONAMENTO UMANO

NIUNA cosa è valevole ad indicare più esattamente fino a qual segno giunga il perfezionamento morale e politico di un popolo, quanto lo stato della sua civile legislazione; e però niuna cosa è maggiormente valevole a rivelarci l'arcana legge, con la quale codesto perfezionamento si può unicamente operare, quanto lo studio delle cagioni per le quali presso di un popolo può nascere, crescere e fiorire la buona legislazione civile. Egli è vero che nell'ordine morale delle cose e delle politiche società tutto si dà mano per formare una sola e grande unità sistematica; e però le scienze, le arti, ed ogni altra maniera di maravigliose ed utili invenzioni, come contribuiscono a promovere, così servono a denotare la perfezione morale e politica di uno Stato. Ma tutte queste cose sono più circostanze remote, che immediati, ultimi e decisivi contrassegni della vera perfezione sociale di una nazione.

Questa perfezione è necessariamente connessa, o, dirò meglio, è del tutto unificata con la costituzione e con lo spirito dell'ottimo vivere civile, il

quale consiste in un tale stato e genere di vita, co 'l quale si effettuino in un dato popolo le leggi di quella socialità, le quali dalle circostanze naturali in cui è collocato sono rese necessarie al benessere di lui. Datemi un popolo, presso del quale i rapporti del giusto comune sono d'ordinario violati: fosse pure questo popolo giunto al raffinamento maggiore in qualunque altro genere, egli non si potrebbe mai dire veramente incivilito, ma bensì dovrebbesi chiamare o barbaro o corrotto: il che si oppone sempre alla vera vita civile, la quale essenzialmente importa l'ordine publico, e la giustizia dei privati.

Io concedo di buona voglia che le scienze e le arti non riconoscono che una sola origine, un solo spirito energico, ed un animatore comune con quello del buon vivere civile, cioè quello della vera libertà; ma egli è vero del pari ch'esse fino ad un certo punto sopravvivono alla libertà per andare bel bello scemando, fino a rimanere ammortite dal gelo mortale del ferreo dispotismo, che tutto avvolge finalmente e grava nella tenebrosa notte dell'ignoranza, della superstizione e della barbarie. Il movimento di un'onda dura ancora dopo che la mano che lo eccitò è rimossa; e a grado a grado egli vien meno, sinchè alla fine la massa ritorni al suo primitivo riposo. Non è così del buon vivere civile. Egli è alterato e spento con l'alternarsi e spegnersi della pubblica e privata moralità; e questa si altera e spegne co 'l violarsi della civile equità, co 'l dissociarsi degl'interessi del maggior numero degl'individui di una nazione.

Sì l'una che l'altra parte di questo mio pensiero viene verificata dai fasti della storia la più autentica della nostra Italia. E quanto alla prima, degna-

tevi, o ascoltatori, di richiamare alla mente que' tempi, nei quali il genio energico dell'Italia, avvalorato dalle circostanze, tentò di rompere le catene della feudalità. Allora fu che si preparò quel fondo, in cui dovevano fermentare e germogliare felicemente i germi delle scienze, delle arti e dell'ordine sociale. Dopo una lunga e penosa lotta sorgono varie republiche; ma le città lombarde combattono ancora. Finalmente si decide il loro fato, e si stipulano le condizioni di una sanguinosa e momentanea libertà. Nel congresso della pace detta di Costanza io non ravviso solamente i rappresentanti di que' popoli, ma vi scorgo di più il genio tutelare dell'Europa, che stipula le condizioni della futura superiorità di lei e dell'impero suo sopra le altre parti del globo.

Ogni città e quasi direi ogni borgata, gelosa della sua indipendenza, vuole aver leggi proprie; e questo incomincia a far pensare ai rapporti politici, e la giurisprudenza essere in onore: ogni luogo vuol essere forte e fiorente, e la gara accese gli stimoli, e quindi gli artisti di un certo genere sono eccitati: ha bisogno di condottieri d'armate al di fuori, e di direttori civili al di dentro; e quindi il valor militare e la scienza di tutto quello che può giovare al governo viene ricercata.

Indi il genio dell'Italia rivendica dalle mani degli Arabi, ricompra dalla Grecia, dissotterra dalle ruine del tempo, richiede dal clero depositario i monumenti delle scienze, delle arti, del gusto. Si raccolgono, si raccapezzano i frammenti, si studiano i modelli superstiti; tutto è movimento, crisi, innovazione.

I piccoli tiranni medesimi, che or qua or là sorgono nel seno dell'Italia, tanto più bisognosi del-

l'opinione, quanto più mancano di forze, colmano di onori, di premj, e si rubano quasi a gara i dotti di ogni sfera. Le scuole divengono un oggetto di gara e d'interesse, si popolano i licei. Frattanto dall'intendere si passa ad imitare; frattanto l'Italia spedisce agli stranieri i suoi maestri, mentre che gli stranieri vengono ad attingere i lumi da lei. La scienza passa i monti ed i mari, serbandole la natura il genio privilegiato delle arti belle.

Se la giurisprudenza, per parlare dell'oggetto nostro, non può vestire le forme più castigate della filologia, e non può essere corredata dall'erudizione, essa acquista nondimeno il vantaggio più solido d'uno spirito di naturale equità, d'onde alle dottrine dei Bartoli, dei Baldi, dei Giasoni, dei Decj, dei Fulgosj, dei Bulgari deriva il diritto irrefragabile di essere accoppiate con quelle degli Alciati, dei Cujaci, dei Duareni, dei Tonelli, de' Mattei, e di tutti i filologi legali dei secoli posteriori, per formare un tutto perfetto di critica e di giustizia (1).

(1) Prima che i monumenti dell'antichità fossero raccapezzati ed illustrati dalle penose ricerche e dai molteplici confronti dei grammatici, degli antiquarj, dei filologi in generale; prima che la stampa li avesse divulgati e resi comuni agli studiosi, è manifesto che era *impossibile* giovarsi dei lumi delle lingue e della storia per illustrare le antichità spettanti alla civile giurisprudenza. Questa fu da principio l'opera di un Alciato, di un Budeo, di un Cujacio, di un Baldovino, di un Otomanno, di un Charonda, di un Goveano, di un Conzio, di un Brissonio, di un Fabro, di un Agostino, di un Cifanio, di un Pitteo, di un Reverardo, di un Ritterusio, e di poi di Merillo, di Grozio, di Gottofredo, di Gravina, di Averanio, di Vinnio, di Frehero, di Eraldo, di Oisello, di Brumero, di Menagio, degli Huberi, di Spanhemio, di Byncker shoekio, di Noodt, di Schultingio, di Eineccio.

Ma non per questo sarà mai lecito di trattare le prime scuole italiane con tale disprezzo, fino a dipingerle (come

Tanto seppe e sa operare l'urto energico della libertà. Quale una scintilla di fuoco ch'entra in un caos informe, inerte e tenebroso, e dà spinta alla materia, che dopo milioni di avvolgimenti e di contrasti, finalmente si ordina in un regolare e vitale movimento; così pure un aggregato di uomini, animato da libertà, or dà origine ora fa risorgere la cultura, madre di tutti i lumi e delle buone leggi, e finalmente di quella opinione, il regno della quale dovrà forse un giorno guidare gli uomini alla sfera della luce, dove la ragione umana, conscia di sè medesima e de' suoi veri rapporti con la natura,

ha fatto Einecio) mercati, dai quali non si veniva a comprare che della petulanza e della rabuleria (veggasi la prefazione alle sue *Antichità romane ad uso delle civili instituzioni*). Persone di più solido giudizio, le quali non credevano che tutto il merito della scienza delle leggi consistesse nell'aver la memoria lardellata di frammenti antichi, giudicarono con più di equità. Lascio il celebre Gravina, il giudizio del quale sarà sempre autorevolissimo, se bene anch'egli sia Italiano, perchè fondato su la ragione. Mi basti quello di Leibnizio e di Grozio, contro i nomi dei quali non può essere eccezione. Il primo, parlando dei commentarj di Bartolo, Baldo, Giasone, Decio ec., dice che in essi *multa latent aurea sagaci ingenio eruenda*. (Nova methodus etc. Pars II. § 62, in coll. Op. min., Genevae, apud fratres de Tournes, 1768, Tom. IV. Pars III. pag. 206). — L'altro poi, cioè Grozio, parlando di cotesti interpreti, li chiama *optimi condendi juris auctores etiam tunc cum conditi mali sunt interpretes*.

Ora sicome assai più importa alla giustizia civile conoscere la ragione di quello che si *deve fare*, che dare la ragione di quello che si è fatto; così io credo di potere a buon diritto affermare, che lo spirito di naturale equità sia un vantaggio più solido di quello della pura erudizione, e che per conseguenza la posterità debba essere assaissimo obligata allo studio dei primi interpreti, contuttochè privi, per la necessità dei tempi, dei sussidj filologici; come si professa obligata e riconosce con lode le fatiche degli altri più culti ed eruditi che a quelli succedettero.

non abbisognerà più di quell'aspra tutela sotto cui visse, ma camminerà sicura con la scorta dell'opinione sostenuta dalla verità, sola guida e solo impero degno d'un essere ragionevole e libero, e il solo in fine proposto dalla natura alla durevole felicità di lui. La forza medesima che mosse il risorgimento delle scienze, delle arti e delle leggi in Italia, le fece germogliare e fiorire in Grecia, e adottare e coltivare nell'antica Roma, in una guisa però compatibile alle circostanze delle due nazioni.

Ma niuno ignora che il secolo di Pericle, di Alessandro Macedone e di Augusto nell'antichità, dei Medici, dei Signori della Rovere dopo la barbarie italiana espulsa, non furono i secoli della intemerata libertà: essi raccolsero l'eredità a loro trasmessa dai loro liberi antenati. I nipoti abbellirono l'opera dei loro avoli in guisa, che la loro età levò il grido della celebrità, e provocò tutti i sentimenti dell'ammirazione.

Nel tempo che in Atene da un canto fervono le scuole di dispute, che lo scalpello dei Fidia e dei Prassiteli avviva il marmo, che Apelle fa respirare le tele, e che i poeti e li oratori eccitano il fremito del bello, e fanno nelle vene greche serpeggiare il fuoco di tutte le passioni gentili; dall'altro canto Demostene scuote l'indolenza ateniese contro le intraprese di Filippo, Solone e le sue leggi riescono cose viete e rugginose che si lasciano pascolo del tarlo o della querula vecchiaja: in una parola, la vera moralità è venuta meno, e in tutta Grecia il vivere civile agonizza sotto le occulte catene della corruttela e dell'ambizione.

Nel tempo che Virgilio canta le origini romane e i misterj di Eleusi, Orazio s'inalza su le penne della lirica o lancia i dardi eleganti della satira urba-

na; anzi nel tempo che Tullio tuona contro Verre, sveglia il Senato contro gli attentati di Catilina, e dipinge il genio della filosofia; la romana libertà e i costumi degli ottimati giacevano infranti sotto il peso della disastrosa grandezza dell'Impero, per non risorgere mai più.

Buon per noi che allora il dispotismo non potè invadere ogni seno, ogni vena ed ogni fibra del corpo sociale. I Capi elettivi dell'Impero, prima solleciti a togliere alle magistrature repubblicane ogni specie di potere sì legale che di fatto, per cui i privati giureconsulti furono associati ai Pretori romani, sempre costretti a comprare e a coltivare il favore dei Pretoriani, non ebbero campo di tessere uno specificato sistema di oppressione civile, e quindi lasciarono all'oscuro labirinto degli affari privati respirare un resto di libertà, per cui fra il dibattimento delle due sette, dell'aistocrazia e dell'equità comune, incominciate fino ai tempi di Augusto, e proseguite sotto parecchi successori di lui, si poterono radunare varj e preziosi frammenti di quella particolarizzata ed equa legislazione civile, la quale denota sempre un grado elevatissimo dell'incivilimento d'una società.

E qui di nuovo ritorna il primo mio detto, che lo stato della legislazione civile è il precipuo e più decisivo contrassegno del grado d'incivilimento d'una nazione.

Dissi il precipuo e più decisivo contrassegno; e sotto questo aspetto pretendo di anteporre lo stato della civile legislazione in qualità di testimonio a quello della costituzione politica di uno Stato. E per verità, la costituzione del governo in tanto diventa un bene, in quanto è un rimedio necessario ad un male, qual è l'ignoranza, l'errore e l'intemperanza

morale dei varj membri della società; i quali è necessario condurre e tenere nella triplice unità di mire, d'interessi e di azioni. Se gli uomini fossero naturalmente probi ed illuminati, sarebbe cosa superflua, gravosa e contro diritto l'instituire un cicile governo, come in tutti i secoli da tutti i partiti si è concordemente affermato (1). Di fatti nelle isole degli Ottaiti e degli Amici, dove pochissimi sono i bisogni, e facilmente vengono soddisfatti, a pena fa d'uopo d'un'ombra di governo, d'altronde il più dolce e il più libero; e così la natura pone le cose in quell'armonico equilibrio, ch'è tutto proprio delle opere sue. Ma ancorchè non fosse necessario alcun governo, sarebbe però sempre indispensabile l'ordine civile privato, l'espressione del quale appunto costituisce la civile legislazione. Il rispetto delle persone e delle proprietà, la lealtà nelle convenzioni, l'adempimento delle promesse, l'educazione della prole, la concordia delle famiglie, la equità e la buona fede, tutto in fine il tenore delle civili relazioni sarebbe così indispensabile alla umana felicità, com'è indispensabile lo stato sociale, che da queste cose trae vita ed utilità. L'ordine civile pertanto è un bene assoluto, un bene primitivo, un bene immediato. La forza del governo, per lo contrario, è un bene palliativo, un bene secondario; egli è il pendolo moderatore per regolare l'ordine civile. L'ordine pertanto del governo è fatto per l'ordine civile, e non l'ordine civile è fatto per quello del governo.

(1) *Si homines omnes essent sapientes istis religionibus et legibus non esset opus* (disse Polibio, Lib. VI. *Historiarum*). Aristotele nella sua *Etica* lasciò scritto, che *se il genere umano coltivasse l'amicizia, la quale suggerisce il rendere comune ad altri le cose nostre, noi non avremmo bisogno della giustizia, e perciò nè di leggi, nè di governi.*

Per lo che può avvenire benissimo, come di fatti è avvenuto, che la costituzione politica e la distribuzione dei poteri sia fatta con saviezza, e che la privata legislazione su gli affari privati sia difettosa. La Grecia antica e l'Inghilterra ce ne offrono parecchi esempj.

Questo non è ancor tutto. La bontà d'una politica legislazione non può essere determinata unicamente dai rapporti assoluti e perpetui dell'umanità, ma lo deve precipuamente essere dalla situazione particolare e progressiva di un popolo che conviene educare e condurre all'incivilimento; ma per lo contrario, la vera base della legislazione civile essendo l'equità naturale, essa deve riuscire necessariamente uniforme, costante e sacra, quanto uniformi, costanti e sacri sono i diritti ch'essa deve sanzionare e difendere.

Ma quello che direttamente influisce su gl'interessi, quello che assolutamente decide della felicità degli uomini particolari, dei quali realmente è composto uno Stato, sono le giornaliere e particolari relazioni economiche e di famiglia: laonde essi sono le precipue e decisive cagioni di una buona o cattiva tempra d'interessi, di un buono o cattivo vivere sociale. Ora è troppo manifesto che il dirigere cotali relazioni secondo la norma eterna del giusto e del vero utile appartiene totalmente alla civile giurisprudenza animata dall'equità: talchè non si può dire perfetta, se non quando provvede a tutte le principali e più frequenti occorrenze della vita sociale.

Ciò non pertanto io non pretendo di disgiungere, e molto meno di escludere, la forza della costituzione politica da quella della legislazione civile. Per lo contrario io dico essere queste cose nella natura

l'una all'altra sì intimamente legale, che il nascimento della buona legislazione civile si deve unicamente attribuire ad una certa costituzione di governo, ed a quel successivo progresso di vicende politiche, dalle quali dipende unicamente lo sviluppo della perfezione morale e politica di un popolo. I fatti della nostra Italia ci forniscono una prova luminosa di questa proposizione.

Se dietro la storia antica la meno incerta del nostro Continente vogliamo fissare lo spirito dei più celebri governi che diressero le vetuste popolazioni, noi troviamo in Asia l'impero arbitrario, in Grecia la libertà abusiva, ed in Africa finalmente il commercio usurpatore. In niuno di questi luoghi ci vien fatto di scoprire quel fondo che fosse proprio a far nascere e sviluppare una buona civile legislazione (1).

Alla sola Roma parve che il destino ne riserbasse la generazione; così che la civile giurisprudenza si può chiamare, come già avvertì Cicerone ed altri dopo di lui, una produzione tutta romana (2).

Se però nel mondo morale, come nel mondo fisico, nulla avviene, nè può avvenire senza una conveniente cagione; se gli uomini non sono gratuitamente inventori di cosa alcuna; se ai progressi della ragione e della moralità, come a quelli della vegetazione, presiede una legge certa e graduale, derivante dalla natura dell'uomo e delle cose di questa terra, che appellasi *legge di continuità*; se, prescindendo dalle circostanze materiali ed estrinseche, quello che poteva rendere Roma dissimile da-

(1) Qui e nei paragrafi seguenti sono ripetute con qualche variazione, e con delle note aggiunte, le cose già dette nel saggio « Dell'origine e dei progressi della civile giurisprudenza ».

(2) *De oratore*.

gli altri popoli riducevasi da principio ad un diverso stato politico, ed in progresso di tempo alle vicende successive, per le quali Roma passò; egli è dunque manifesto che in queste cose solamente potremo trovare il perchè la civile giurisprudenza abbia dovuto nascere e crescere in Roma a preferenza di qualsiasi altro luogo a noi fatto noto dalla storia dell'antichità.

Eccoci pertanto trasportati allo studio delle rivoluzioni di Roma, al genio del suo popolo, alle metamorfosi del suo governo.

I Sigonj, i Gottofredi, gli Otomanni, i Burcardi, gli Struvj, i Tomasj, i Gravina, i Terrasson, e molti altri (1), hanno tessuta la storia della romana giurisprudenza. Montesquieu ha talvolta tentato d'indovinare la ragione di qualche particolar legge o instituzione romana; ma niuno prima di Giambattista Vico napoletano si è mai proposto di dimostrare il perchè più tosto fra i Romani che fra altri popoli abbia dovuto nascere ed essere altamente spinta la più sana civile giurisprudenza (2); e niuno sopra tutto ha fatto avvertire ad una specie di paradosso politico-morale, qual è quello che la romana giurisprudenza, la quale si è andata mano mano di-

(1) Come, per esempio, Einecio e il suo annotatore Ritter, Salomone Brunquello, Gio. Augusto Bacchio, Agostino Baldassare, Federico Platenero, Nicolò Kloeckhof, Carlo Antonio Martini.

(2) *Atque heic sane miror, cur tot tantaque praeclara ingenia, quae jurisprudentiam romanam, doctissimis atque eruditissimis commentariis illustrarunt, desiderium dubitandi incesserit neminem, cur uni Romani jurisprudentiam in certam ab ipsis solis conflatam scientiam in terris invenerint?* Vicus, *De uno universi juris principio et fine uno, Liber unus*, CLXXXIV. pag. mihi 152, editio Neapolitana Felicis Musca, anno 1722.

scostando dalla ragione puramente civile per accostarsi ad una filosofica pura ed eguale ragione naturale, ha fatto i suoi maggiori e più rapidi progressi sotto gl'Imperatori, e con ciò ha fatto sentire la falsità della contraria asserzione sfuggita al celebre Leibniz, per altro ancora assai giovane (1).

Per quello poi che spetta ad unificare questo avvenimento con la legge necessaria ed unica del perfezionamento morale e politico delle società, a me sembra nuovo e grandioso assunto, il quale, se venga solidamente soddisfatto, parmi che co 'l fatto si debba confermare il principio, che tutto nel mondo morale e politico viene prodotto da una sola cagione, e diretto da una medesima legge; e per conseguenza, dove non regna un tale stato di cose, il quale mediante un moderato contrasto ed equilibrio di passioni e di poteri leghi gl'interessi particolari co 'l generale, e faccia progredire l'incivilimento, non è sperabile di ottenere nè una buona legislazione civile, nè il benessere distribuito sopra il maggior numero d'individui di una politica società; il che se non venga effettuato, è forza che lo Stato cada inevitabilmente nella debolezza e nella ruina.

La legge dell'*equilibrio*, unita a quella del progresso delle cose, è l'unica legge vitale e conservatrice del mondo si fisico che morale. Essa è l'eterna ed unica norma, alla quale convien riportare tutto

(1) *Illo tempore* (dic' egli parlando della repubblica libera) *jurisprudentia romana nihil a naturali recesserat, quia nondum ad libidinem dominantium leges inflectebantur... Sub Imperatoribus autem jura romana multum a prisca simplicitate recesserunt.* Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae, Pars II. § 31-32, in collect. Operum minorum. Tom. IV. Pars III. pag. 192, edit. de Tournes, Genevae 1768.

il sistema delle relazioni sì interne che esterne di qualsiasi politica società; essa è la formula di quella *necessità* indeclinabile, cui è forza rispettare per ottenere la minore infelicità possibile del genere umano; essa è la chiave per indovinare e dar ragione di tutti gli avvenimenti di questa terra. Ecco, o Signori, un argomento importantissimo per chiunque aspiri a possedere la ragione fondamentale di ogni civile legislazione. E perchè l'ampiezza della materia non saprebbe capire entro i confini di questo Discorso, perciò io ne farò oggetto di alcuni susseguenti (1), in modo che ne risulti alla fine un prospetto, per quanto a me sia possibile, di fatto e di ragione valevole a dimostrare la grande ed imperiosa legge testè accennata.

Un popolo culto in mezzo a rozze e piccole popolazioni diviene tosto forte: ecco la guerra e la conquista. Ma se il popolo conquistatore non ha per anche contratta la perversità politica derivante dalla corruzione; se il paese occupato, lungi dal racchiudere ostacoli alla potenza del conquistatore, offre all'opposto un suolo e popolazioni, cui per l'interesse suo medesimo convenga coltivare, onde aggrandire e confermare la sua potenza, egli propagherà le cognizioni ed il vivere civile. Questa era a punto la situazione degli Etruschi in Italia.

Le circostanze naturali fanno adottar loro il sistema di formare un corpo di molte republiche confederate: mezzo il più acconcio di tutti per estendere ad aumentare prontamente la cultura morale e politica di un dato paese. Essi fanno servire la disposizione religiosa dei popoli all'introduzione ed ai

(1) Questi però non si rinvengono fra le carte lasciate dall'Autore. (DG).

progressi della vita civile, e con l'una e l'altra forza li spingono felicemente alla moralità, alla libertà, ed a quella prospera e luminosa potenza che ne deve naturalmente derivare.

Rimane qua e là qualche tratto non soggetto, ma partono dal loro seno alcuni uomini, i quali servono d'institutori ai popoli nascenti. Se Numa non fosse stato fornito che dei lumi che poteva acquistare dallo sviluppo spontaneo di Roma, egli non sarebbe stato il precipuo institutore della moralità dei Romani, fondatore della romana grandezza; ma Etrusco, o addottrinato dalle instituzioni etrusche, pone in Roma i due principali fondamenti dell'ordine e della potenza politico-morale; cioè la forza della religione, e l'unità d'interesse dei proprietarj e degli armati.

Gli ottimati non ravvisano in queste instituzioni che due validissime salvaguardie dei loro possessi e del loro impero. Essi eleggono Numa per addolcire un popolo ferocissimo, e ritenerlo soggetto con la forza della religione, la somma efficacia della quale era per esempj di altri luoghi a loro nota. Essi sono costretti a non prestare le armi a coloro che potrebbero essere tentati d'invadere le proprietà. E così parte l'amore del comando, e parte la premura di difendere i beni, fa loro, senza che se ne avveggano, incontrare e riunire le basi della più grande potenza nazionale: « talchè (per servirmi « delle parole del più grande politico) se si avesse « a disputare a quel Principe Roma fosse più obli- « gata, a Romolo o a Numa, credo che più tosto Nu- « ma otterrebbe il primo grado » (1).

(1) Machiavelli, *Discorsi su la prima Deca di Tito Livio*, Lib. I, Capo XI. Ivi Machiavelli parla solamente dell'im-

La somma della cosa pubblica sta propriamente tutta in mano degli ottimati. I Re non sono che condottieri d'armata nelle guerre co' i popoli vicini, e Capi di un corpo aristocratico e feudale negli affari interni dello Stato. Tutto l'impero su la famiglia, propria dell'età patriarcale; tutta la padronanza di proprietà sopra i clienti, che assimigliano a' vassalli dei feudi dell'età barbara ritornata; tutto il potere legislativo nelle cose publiche; tutta l'influenza su l'opinione pe 'l sacerdozio, per gli auspicj e per le consuetudini dello Stato; tutta l'autorità nei particolari giudicj per la notizia degli usi e delle forme di giudicare custodite in petto ed esercitate dall'ordine solo dei patrizj; formano un complesso assoluto di possanza, che gravita del pari su 'l popolo che su i Re.

Era quindi naturale che dal canto dei Re si tentasse prima ogni mezzo di emanciparsi, per acquistare alla fine quella superiorità, il desiderio della quale si accende in cuore di qualunque capo di un corpo d'uomini. La guerra per un duce il tempo e il luogo del suo comando è il mezzo onde acquistare possanza su lo Stato. Questa dunque dai successori di Numa viene promossa anche per privata ambizione. Il genio inquieto e guerriero delle vicine città ne offre frequenti occasioni. Il chiamare il popolo a parte delle prerogative degli ottimati presta un appoggio validissimo ad un Capo aristocratico; e quindi Servio Tullio attribuisce agli schiavi

portanza delle instituzioni religiose. « Considerato adunque « tutto (dice più oltre), conchiudo che la religione introdotta « da Numa fu tra le prime cagioni della felicità di quella « città, perchè quella causò buoni ordini; i buoni ordini fan« no buona fortuna; e dalla buona fortuna nacquero i felici « successi delle imprese ».

fatti liberi i diritti dell'uomo e del cittadino (vedi Dionigi Alicarnasseo, *Antiquit. Rom.*, Lib. IV, pag. 126), instituisce il censo, e mediante il censo egli ripartisce i tributi con una equità sconosciuta a' suoi antecessori (1), ed apre ai non patrizj l'adito alle cariche del Senato (2). Si favorisce l'appello al popolo, e si corregge così in parte la prepotente autorità publica dei patrizj. Si toglie agli usuraj creditori il diritto di condurre e di maltrattare in carcere privato il debitore impotente, e così si toglie ai patrizj un gran mezzo di tirannica soperchieria. Per tal maniera, senza che le parti se ne avvegga-

(1) Sotto i primi Re, anteriori a Servio Tullio, era in uso solamente la *capitazione*, o sia la taglia personale, che appellavasi *tributum in capita* (che da poi fu anche chiamata *tributum capitis, capitulare, pecunia pro capitibus*), la quale era così malamente ripartita, che allorquando al Re faceva d'uopo di denaro, sì i ricchi che i poveri erano con egual carico aggravati (Dionigi d'Alicarnasso, Lib. IV. pag. 223). Servio Tullio levò questa iniquità. *Quadrifariam enim urbe divisa regionibus, collibusque, quae habitantur partes, tribus eas appellavit, ut ego arbitror, ab tributo: nam ejus quoque* aequaliter ex censú conferendi ab eodem inita ratio est. — Livius, *Hist.* Dec. I. 43.

(2) *Fundamentum reipublicae popularis census, qui Graecis* δῆμος *appellatur. Quare iisdem respublica popularis* δῆμοκρατικὴ *dicta est.* Vicus, *De juris uno principio et fine uno. — De constantia philologiae*, Cap. XXII. *Si quidam autem in posterum a foeneratoribus mutuum sumpserint, eos ob aes in nervum duci non sinam, caveboque lege ut foeneratoribus jus sit in libera corpora, sed contenti sint debitoris facultatibus.* Così parla Servio Tullio presso Dionigi Alicarnasseo, *Antiquit. rom.* Lib. IV. pag. 215. Si deve poi dedurre ch'egli mantenne la promessa, perchè in un'altra allocuzione fatta al popolo si lagnava d'essere insidiato e sbattuto dai patrizj pe 'l motivo ch'egli avea difesa e conservata incolume la libertà dei poveri contro la persecuzione degli usuraj. Dionigi Alicarnasseo, *Antiq. rom.* Lib. IV. pag. 240.

no, le forze dello Stato si cominciano ad equilibrare.

Ma tutto questo altro non è che il risultato del contrasto dell'ambizione di chi comanda co 'l potere di chi serve; dell'amore dell'eguaglianza nel popolo, della conservazione dell'autorità nei patrizj, della sete di regnare nei Re: tutte queste cose formano una lotta di passioni, d'interessi e di forze, per cui s'incomincia l'avviamento verso la politica moralità. Ecco lo spirito del governo sotto i successori di Numa fino all'ultimo dei Tarquini, il quale osa con aperta violenza conculcare gli ordini dello Stato (1). Le querele e il sangue di Lucrezia scuo-

(1) Questi è quel Tarquinio che, fattosi stromento della insaziabile e sanguinaria ambizione della nobiltà romana, ammazza Servio Tullio, e s'impossessa della dignità regia di Roma; questi è quel Tarquinio che abolisce tutte le leggi di Servio Tullio, levandone fino i monumenti dalla piazza, e che per tale maniera restituisce agli usuraj il barbaro potere di stringere in casa propria e maltrattare a loro talento in duri ceppi i miseri debitori da loro rovinati; che al sistema di pagare le imposte in proporzione delle facoltà sostituisce l'iniquissima maniera di esigerle in ragione solamente delle persone, talchè il ricco ed il povero portino lo stesso carico, e lo aggrava al segno che ciascheduno per testa paghi dieci denari romani (vedi Dionigi Alicarnasseo, *Antichità romane*, Lib. IV); che alle facoltà stabili ed all'interesse politico, che lega i proprietarj allo Stato (vedi Adamo Smith, *Richesse des nations*), toglie ogn' influenza, per concentrarla nella sola nascita: questi è quel Tarquinio, che avendosi captivato le truppe per farne stromento di potenza, passò con un governo militare ad opprimere i patrizj e ad ammazzarne parecchi. Per queste ed altre tali prodezze a me pare che, se non potremo chiamare Tarquinio *un homme meprisable*, lo dovremo certamente esecrare come un mostro di tirannia più che degno d'essere cacciato da Roma.

Chi crederebbe, dopo ciò, che sia piaciuto al sig. Montesquieu di compiangerlo come uno sventurato, e di tacciare

tono con tragico spettacolo gagliardamente la fantasia, e fanno divampare di tutto lo sdegno il buono ed energico cuore del rozzo popolo di Roma. Bruto coglie quest'occasione per alzare il vessillo della insurrezione contro i Re; ma la sua rivoluzione non è pe 'l popolo, ma interamente per l'ordine dei patrizj, a cui egli appartiene. Nell'atto ch'egli fa giurare al popolo contro i Re un'eterna proscrizione (1), egli fa pure abolire le loro leggi. Egli nell'atto di togliere il nome regio, e di esigliare da Roma la persona, ne conserva tutte le facoltà, e persino le insegne nella persona dei Consoli (2). I Con-

d'ingiusta la posterità che lo ha detestato e lo detesterà come un tiranno? (*Grandeur et decadence des Romains*, Chap. I). Se voi cercate la ragione di questa sua singolarità, egli vi risponderà che per vent'anni egli fece o fece fare la guerra al popolo romano (perchè egli mosse contro loro la guerra); che usò costanza nella sua sventura (perchè tentò ripigliare la tirannia); che fu liberale co' i soldati (per servirsene ad opprimere lo Stato); che fece costruire delle opere pubbliche (per corrompere i Romani); che usò dolcezza co' i popoli vinti (per farne un appoggio di potenza). Se la esclamazione che soggiunge Montesquieu la dobbiamo riferire alla sorte di Tarquinio, dobbiamo dire ch' egli è da compiangere, perchè *abbia tentato di distruggere un pregiudizio che ha sopravissuto a lui*. Questo pregiudizio è la tutela del naturale e civile diritto. In verità, tutto questo tratto di Montesquieu mi fece ricordare i versi di quel bizzarro poeta:

Il gentile terremoto
Con l'amabile suo moto
Diroccava la città,
Ed il fulmine giulivo,
Che non lascia uomo vivo,
Saltellava quà e là.

(1) *De regibus numquam postea restituendis*, dice Livio.

(2) Per questa ragione Tito Livio, ragionando dell'espulsione dei Re, la chiama non *libertatem*, ma *libertatis origi-*

soli ne sono i rappresentanti, ma il Senato n'è il vero possessore. Per lo che la sapienza, il sacerdozio, il regno, il dominio su le terre, il dominio privato su le persone e su le opinioni si concentrano così nel solo ordine dei patrizj, che il popolo rimane spogliato di molti di quelli stessi attributi politici ch'erano fissati dall'autorità, e aggiudicati dal tempo. Ecco la tutela dei Romani affidati ad un ordine e ad un governo tale, che tutti stringe e move a piacer suo i vincoli più gagliardi che la natura e l'arte possono somministrare, onde frenare e condurre una politica società (1).

Quando il potere è giunto al colmo, altro non rimane che conservarlo e difenderlo. Nell'infanzia poi delle società è indispensabile ch'egli risegga interamente nelle mani di abili institutori, come nell'infanzia degli uomini è d'uopo che la cura della persona e degli affari di un fanciullo sia presso di un buon padre o di un savio tutore. Ma chi può ignorare che l'avarizia e l'ambizione, armate di potere, imperversano con tanto più di estensione e di

nem. « . . . *magis quia annuum imperium consulare factum est quam quod diminutum quicquam sit ex regia potestate . . . omnia jura, omnia insignia primi Consules tenuere . . .* ».

(1) Da tutte queste cose che risultano dalla storia di Roma, e che più sotto verranno confermate, anzi dal solo passo sopra recato di Tito Livio certamente si deduce che Montesquieu (*Grandeur des Romains*, Chap. I.) non ha conosciuto nè l'origine, nè la natura della rivoluzione politica di Roma provocata da Bruto contro i Re. Egli ha creduto che fosse un rovesciamento della monarchia fatto dal popolo per procacciarsi libertà, mentre altro non fu che una translazione dell'autorità dei Re fatta al Senato, con detrimento dei diritti popolari. Egli ha paragonato la rivoluzione fatta da Bruto in Roma a quella d'Inghilterra ai tempi del re Carlo I, mentre esse sono tra loro d'una natura del tutto opposta.

frequenza, quanto è più grande il numero degli oppressori; con tanto più di ferocia, quanto è minore la distanza fra chi predomina e chi serve; con tanto più di audacia, quanto minori sono li ostacoli ch'esse possono temere? Ma dall'altra parte chi non sa che la vigoria d'un popolo semplice, generoso, e non ancora ammollito dalla schiavitù, nè dalla corruzione, reagisce con tanto più di energia, quanto più sono importanti le perdite e più gravi le ingiurie che soffre; e che le une e le altre sono tanto più gravi, quanto più gravi sono le privazioni, quanto maggiore è l'importanza e il numero dei diritti che vengono lesi, e per conseguenza quanto è maggiore la povertà e più gravemente vien lesa la personale libertà? Ecco la situazione degli ottimati e del popolo di Roma nei primi tempi della republica.

Lo stato dei Romani in codesti tempi è lo stato di un popolo agricoltore, e che non conobbe ancora i raffinamenti delle arti e del lusso. I cittadini posseggono le terre per un diritto primitivo di padronanza che non riconosce superiore; pe 'l diritto cioè del primo occupante (*jure mancipii*, d'onde il *diritto quiritario*). Gli altri le posseggono per un titolo partecipato, che importa omaggio e carichi personali simili a quelli dei nostri tempi feudali (d'onde il *dominio bonitario*). Gli ottimati gelosi di conservare i loro possessi, ai quali sta raccommandato uno dei principali vincoli del loro impero e della soggezione del popolo; avidi d'accrescerli per accrescere la propria potenza, e togliere ai popolari il mezzo onde acquistarlo; concepiscono un sistema di predominio esclusivo pe 'l loro ceto, e di soperchieria inevitabile pe 'l rimanente del popolo che costituisce la ragione di Stato e il patto sociale arcano dell'ordine dei patrizj. Indi i solenni matri-

monj non si comunicano con la plebe; indi le adozioni si fanno fra le persone dello stesso ordine; indi le successioni si dirigono sempre in favore degli agnati. E siccome a tutto il ceto sommamente importa che la confederazione non venga rotta e diminuita, e che il popolo riconosca e rispetti coloro o che sono ammessi a partecipare, o che per proprio diritto succedono a godere dei privilegi degli ottimati, che sono pur anche quelli del corpo sovrano; così non permette che nulla sia valido, se non viene praticato nelle adunanze del popolo. Quindi la publicità, la solennità, li auspicj delle nozze, delle adozioni (1), dei testamenti (2), e in generale

(1) Vedi Svetonio in Aug. Cap. LXIV. — Vico, *De juris princ. et fine uno*, CL.

(2) Montesquieu, ripetendo nudamente la espressione della Leg. 3. Dig. *Qui testamentum facere possunt*, e della Leg. 1. Dig. *L. Falcid.*, ha detto che la celebrazione dei testamenti era presso gli antichi Romani, specialmente nei primi tempi della repubblica, un affare di *pubblico diritto*. (*Esprit de lois*, Liv. XXVII). Il Vico aveva detto la medesima cosa e stampata prima di lui, e, quel ch'è meglio, ne aveva data la ragione, che Montesquieu non seppe indovinare. Veggasi l'Opera *De juris princ. et fine uno*, LXIII; e l'altra *De constantia jurisprudentiae*, Pars altera; *De constantia philologiae*, Cap. XX. Art. *De testamentis*. Montesquieu assegna per ragione di questo uso la divisione delle terre fatta da Romolo. Ma egli confonde il fine della legge co 'l motivo della solennità con la quale si eseguiva la legge. Il fine della legge delle successioni ereditarie allora fu la conservazione dei beni nella famiglia o nelle famiglie specialmente dei nobili; il che fu pure l'oggetto dei fedecommessi, delle primogeniture e dei maggioraschi de' giorni nostri. Ma la solennità con cui si celebravano i testamenti derivava dalla natura del governo proprio di Roma. Per conservare le terre non v'era bisogno di erigere il testamento in atto di publico diritto, ma bastava stabilire una legge ordinaria, come in tutti li altri affari civili. La divisione delle terre conviene bensì alla democrazia,

lo spirito della prima legislazione civile romana circa tutte quelle precauzioni e formalità che costituiscono li atti publici riguardanti la ragione dei beni e delle famiglie (1).

A questo colmo di prerogative e di poteri, da per sè troppo valevoli a produrre la piu viva compressione su la plebe, unendosi il diritto di *privata violenza*; diritto quanto proprio dello stato di famiglia, altrettanto incompetente ad una politica so-

come la ragione e la storia lo dimostrano; ma la solennità publica dei testamenti si trova in massimo uso in Roma nei tempi dell'aristocrazia; e questa era un atto di quella *sovranità patriarcale*, della quale per tanto tempo furono ligj i Romani.

(1) Vico ha radunato in un solo quadro la situazione dei Romani di questi tempi. Ecco le sue parole: *Duo corpora politica intra una agebant moenia, quae* nullam aequi juris communionem habebant: *nam plebs naturalia matrimonia agitabant; natura parentes erant; qui nascebantur* nati, seu filii, *non* liberi; *sanguinis necessitudine conjuncti*, cognati, *non adgnati dicebantur*; fundos *non jure optimo, se in* bonis *habebant; ac proinde* contractus *de iis* jure naturali *celebrabant, quorum* obligationes solo pudore *starent*; suprema elogia *eorum* fide, *quibus essent* commissa, *continebantur; si ea deessent, cognatis deferebantur* bonorum possessiones: *haec omnia inter se privatim;* publice *autem, per legem obsequii prorogatam* parerent ordini, *qui solus imperaret. Contra patres sibi retinuerunt, quae jam habebant, auspicia, agrorum dominium jure optimo, quod jamdiu ipsis partum per eam legem primum eluxit, ut a* bonitario *distingueretur; et quia habebant auspicia et agrum, sua hinc haberent* imperia; *praeterea* nomen, *gentem*, fas *suum, suam* linguam, *ejusque scientiam; et per haec omnia digni, qui Diis accederent, haberent* sacerdotia; *et* privatim *omnia inter se* optimo jure *agitarent... Et* patres *divino vocabulo mansere dicti, apud quos tamen* cunctos *summa esset* auctoritas, *ut* singulorum libertates, dominia, tutelae, ordinis auctoritate *constarent.* — *De constantia jurisprudentis*, Pars altera. *De constantia philologiae*, Cap. XXII.

cietà; ne derivò dalla parte dei nobili una folla di vessazioni e d'ingiurie, per le quali la sofferenza della plebe posta all'estremo cimento dovette finalmente scoppiare in una universale rivolta, cui non conviene infamare co 'l nome di sedizione, ma con verità chiamare atto di necessaria e giusta tutela dei diritti inalienabili ed imprescrittibili dell'uomo e del cittadino.

E perchè questa rivolta era mossa da necessità, e non da opinione (1); e perchè accadeva in un popolo energico bensì e prode, ma ad un tempo stesso buono e generoso, non proruppe in veruna scena sanguinosa e violenta contro gli ottimati, ma si ridusse ad abbandonare il recinto di Roma e a ritirarsi su 'l monte Sacro, dove altro egli non istipulò che la creazione del tribunato, ed implorò, come si suole dai deboli, di non essere oppresso, e di godere un diritto civile pari ai nobili (*jus aequum*), senza ledere punto lo stato e le prerogative loro politiche, nè gli ordini stabiliti nella republica.

Da questo punto l'ambizione della republica romana incominciò veramente ad aver vita politica, perchè da questo punto incominciò la parte popolare a reagire entro i limiti della moderazione. L'*ordine civile* fu il primo, perchè più da vicino colpiva la personale e reale proprietà, primo e urgente bisogno degli uomini collegati. L'unione delle famiglie ne forni gli elementi. Essi furono disposti dalle instituzioni dei Re, conformati e stretti dall'autorità degli ottimati, posti in moto dallo stimolo

(1) Bacone distingue due specie di rivolte. Le une le appella *di necessità*, e le altre *di opinione*. Le prime non sono così feroci e così illimitate come le seconde, perchè, com'egli avverte, havvi un confine nel soffrire, ma non havvene nel temere. (*Sermones fideles*).

delle loro passioni e del loro potere, rattenuti dalle instituzioni domestiche e religiose, e dalle prime abitudini della civile sudditanza. Dato il primo urto, ne doveva succedere il graduale sviluppo. Il capo enorme del governo dovrà a grado a grado proporzionarsi con le altre membra, onde formare alla fine un corpo bene armonizzato e robusto. Le tentazioni tribunizie al di dentro (per servirmi della denominazione di Livio) e le vicende di guerra al di fuori contribuiscono del pari a produrre questo effetto.

Dopo una lunga e penosa lotta co' suoi vicini valorosi e quasi pari a lei, Roma rimane superiore per la superiorità delle sue instituzioni politiche e per la vigoria della sua moralità. Quindi sotto la rozzezza del Lazio cade la cultura etrusca; ma Roma si approfittò delle arti dell'Etruria, come ne ereditò la religione.

Esce dall'Italia, e s'incontra con Cartagine. La potenza commerciale, che si prevale di soldati stranieri e mercenarj, e i magistrati della quale non sono capitani; la potenza, che ritiene nel suo seno la sregolatezza delle passioni e la religione delle età barbare; la potenza, che non ha avuto l'arte di ben armonizzare e connettere gl'interessi politici del suo governo, e che diretta e padroneggiata a vicenda e nello stesso giorno ora dalle volontà del Senato, ora da quelle del popolo, non ha nè unità nelle sue mire, nè costanza nelle sue operazioni; questa potenza, dico, cade vittima della potenza agricola, i di cui soldati sono cittadini e proprietarj; che si trova nell'adolescenza e nell'avviamento della vera moralità politica; e che mediante la lotta stessa fra la nobiltà e il popolo ritiene ferma e rinforza più che mai l'unità del pubblico interesse e del privato,

ed eccita le grandi passioni patriotiche, le quali formano i grandi eroi della guerra e della pace; la caduta di Cartagine; l'arte maturata di un ingrandimento che accentra le forze, e mai le disperde, e che anzi con l'aggrandire sa vieppiù cumularne; che sa imporre all'opnione dei popoli ed insidiarli; che sa invadere l'indipendenza de' suoi vicini, e sotto i Re formarne dei concittadini, e sotto la republica dei compagni, e farli essi stessi servire a' suoi disegni ambiziosi, e poi opprimerli; il talento in somma di condensare con la forza una straordinaria potenza artificiale, e di saperla difondere con una graduata attività diretta da sommi uomini prodotti dalla saviezza delle sue instituzioni, le attribuiscono una gagliardia sempre prepotente, qualunque fosse il suo stato rispettivamente alle altre nazioni non ancora approssimate. Ma Roma, superiore di coraggio e di politica alle nazioni tutte incivilite di que' tempi, superiore di politica e di disciplina alle nazioni barbare, non trova ritegno, e tutto il mezzodì dell'Europa, il settentrione dell'Africa e tutta l'Asia minore sono a' suoi piedi (1). Nel sottoporre tante nazioni al suo impero,

(1) Niuno scrittore ha posto in chiaro le precipue cagioni dell'ingrandimento dei Romani meglio di Machiavello nei Discorsi su la prima Deca di Tito Livio. Tutto quello che di buono e di rimarchevole ne ha detto Montesquieu (*Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence*) è tratto da Machiavello, cui da cima a fondo egli spoglia, senza citarlo mai una sola volta.

Se l'opera dei *Discorsi*, veramente grande, e dove spicca il genio di Machiavello, si paragona con l'altra tanto famosa e tanto male interpretata del *Principe*, si dovrà dedurre che l'autore abbia avuto intenzione di presentare i due sistemi d'ingrandimento fondati su la storia cognita d'Italia; cioè quello di una repubblica e quello di un Principe. In quello

se non effettua in esse un régime politico conforme all'equità naturale, pure ne introduce uno, che per molti aspetti favorisce la politica dipendenza ed unità. Roma è troppo savia per avvisarsi di effettuare nell'Impero un triviale e disacconcio sistema di *uniformità*, indizio certo di una orgogliosa ed impolitica ignoranza. Studiando all'opposto la gran legge del bisogno, la forza dei vincoli sociali, e la situazione diversa delle genti sottomesse, ne ammette alcune a partecipare dei diritti del popolo romano, altre ne pone nello stato di vero vassallaggio, ed altre in una condizione intermedia. A tenore della maggiore o minore distanza dal centro della repubblica, a tenore delle analoghe o contrarie abitudini, essa restringe o allarga, moltiplica o diminuisce i vincoli della dipendenza; e in ciò ella assume qual modello gli stati successivi, pe' i quali la libertà della plebe romana passò; talchè il mondo sottomesso è un quadro animato, in cui questi stati diversi contemporaneamente si rappresentano (1).

E qui piacciavi, o ascoltatori, di salir meco a quel tempo, in cui la libertà romana acquistò facoltà di svilupparsi con la instituzione del Tribunato. Da cotesto punto, fino a quello, in cui il popolo giunge alla sovranità nazionale, quanti sforzi fu necessario

però della republica egli ha inserito tante vedute profonde ed utili, ed ha dettato tante regole di buon governo, che parmi oltraggio l'onorarlo del titolo di uomo di genio solo per aver fatto palese l'arte dei tiranni, la quale però mai in verun luogo egli proclamò come *lecita*, ma solamente pose come *mezzo necessario in fatto*, quando taluno si prefigga d'ingrandire a qualunque costo, e di ritenere l'acquistato.

(1) Scorsi 300 e più anni dalla fondazione di Roma, i patrizj rinfacciavano alla plebe: *plebejos more ferarum agitare connubia*. Livio. (Vedi Vico, *De const. philologiae*).

usare e quante lotte convenne subire? Con tutta verità si può pronunciare, che, mentre Roma conquistava al di fuori l'impero del mondo, essa conquistava al di dentro quella detta politica e civile libertà.

Un popolo disciplinato ed avvezzo a riportar vittorie deve naturalmente sentire tutta la sua dignità, e nutrire tutta la confidenza nelle proprie forze. Come sarà dunque possibile che, ritornato dalla guerra alla città, non debba provare tutto il dolore e tutta l'indignazione allorchè vede il premio della gloria e della potenza tutto riserbato pe' i nobili, e nulla per lui? allorchè ai nobili si aggiudica tutto il merito pubblico, e a lui non rimane che la fatica della servitù? Come non essere trafitto dall'umiliazione allorchè ode i suoi matrimonj e le sue successioni pareggiarsi alla propagazione delle bestie, e vede all' opposto l'apoteosi delle nozze dei nobili? Come non prorompere in tutto lo sdegno, allorchè viene trascinato dal creditore in privato carcere; allorchè violentemente è cacciato da un podere, al possesso del quale sta raccommandata la qualità di cittadino e tutta la esistenza sua nella republica? S'egli è ancora tanto da bene da tolerare che i patrizj usino della legge della privata violenza, egli comprende in generale che l'essere commandato a capriccio da quel ceto, che ha tutto l'interesse di opprimerlo, forma il colmo del dispotismo dalla parte dei nobili, ed il colmo di una ingiusta sofferenza dalla parte sua.

Egli è dunque costretto a ricercare leggi scritte e chiare, le quali servano di norma comune ai rapporti civili di tutta la città. Benchè nulla v'abbia di più giusto di questa domanda, tuttavia essa forma oggetto di dibattimento nel Senato. Coloro

che conoscono i fondamentali vincoli che tengono gli uomini legati e dipendenti in società, e sanno che la disparità di beni e di cognizioni interessanti porta seco la dipendenza; coloro che posseggono la ragione di Stato d'un régime aristocratico, e sanno che ivi uno dei secreti della potenza consiste appunto nello stabilire e perpetuare un régime consuetudinario e incerto, il quale agisca per *esempj*, anzichè per una positiva legge atta a limitare e circoscrivere li arbitri dei governanti: combattono perchè sia conservato l'*uso patrio* (1) di reggere tutto con quel diritto arcano, incerto e di puro fatto, che si denomina *jus in latenti* (2), *jus incertum, manus regia*. Nulla pertanto di più odioso per essi della formazione di un Codice di leggi. Ivi i patrizj per molti effetti civili debbono essere pareggiati al rimanente del popolo, il che l'orgoglio d'un nobile non può mai soffrire. Ma, quel ch'è peggio, ivi vedevano fuggire dalle loro mani una parte della loro potenza, ed anzi fabbricarsi un freno incomodo all'esercizio arbitrario della loro autorità; ivi era conceduto alla plebe un progresso di libertà e una condizione tale di cose, che alla fine può condurre ad un pareggiamento, e fin anche ad una superiorità effettiva sopra gli ottimati.

Costretti dunque i patrizj a cedere alle necessità, era troppo naturale che il loro sacrificio dovesse essere il minore possibile. E però, lungi che ancora si possa sperare di ottenere una civile legislazione dettata da una liberale e piena equità, si dovrà ezian-

(1) *Hinc inde verba facta tam ab illis qui suadebant ut civitas legibus regeretur, quam ab iis qui* patrios mores *servandos esse censebant.*

(2) Vedi il titolo *De origine juris* nel Digesto.

dio ascrivere a gran ventura l'aver potuto per la prima volta estorcere un testo, nel quale si vegga l'imagine del conflitto dei contrarj partiti, e la parte dei nobili riportare sopra la plebe un vantaggio soverchiante; vantaggio tanto più certo, quanto più il possesso di molti secoli sembrava consacrare le prerogative degli ottimati; e quanto più era inevitabile che una plebe rozza e numerosa dovesse affidare l'incarico della legislazione ad un piccolo numero d'uomini, cui le arti dei nobili potevano circonvenire, o che per propria ambizione, dopo di avere sedotta la moltitudine a prolungargli il comando, si volgerebbe a cattivarsi il favore degli ottimati. Tali furono di fatto i Decemviri, e tale lo spirito delle leggi delle dodici Tavole, nelle quali risaltano le tracce del régime teocratico, del patriarcale, del clientelare, uniti al repubblicano in massima parte ancora aristocratico. Per lo che i nobili, ritrosi a ratificare un documento che autorizzava una parte della civile equità in favore del popolo; la plebe, malcontenta che non fosse tolta una gravosissima disparità, e specialmente l'odiosa legge del carcere privato contro i debitori, che fu anzi ridotta in sistema (1); i Decemviri che, aspirando al-

(1) Lo scopo vero e giusto d'ogni civile legislazione dovrà sempre essere: pareggiare con l'autorità pubblica fra i cittadini l'utilità mediante l'inviolato esercizio della civile libertà —. Ora cosa fu fatto con le leggi delle dodici Tavole? I Tribuni della plebe, come narra Livio, desideravano il pareggiamento di cui ora ho fatto parola; imploravano *jus aequum*; che fosse *positum jus aequum omnibus*; che fosse pareggiata la libertà, *aequata libertas*. Cosa fu effettivamente praticato? A questa domanda risponde il celebre Vico per me. *Igitur patres*, Hermodori *auctoritate*, aequarunt *plebi* jus patriae potestatis, *et ut ejus appendices, aequarunt* factionem testamenti, dationem tutoris, jus adgnationis et gentilitatis,

la tirannia, non si volevano chiudere il varco al loro attentato, tutti gli ordini insomma dello Stato, uniti per mire diverse, tralasciarono di consacrare, con l'ultimo suggello dell'usitato giuramento, le leggi progettate.

Benchè Cicerone nel suo libro *De oratore* esalti quelle leggi al di sopra di tutte quelle dei Greci, fino ad anteporle alle biblioteche di tutti i filosofi; benchè Tito Livio le chiami *omnis juris fons*, e Tacito le denomini *finis omnis aequi juris*; tuttavia è facile comprendere quanto esse siano ancora lontane da quel modello di vera equità o giustizia comune che le cognizioni dei secoli posteriori ci hanno fatto scoprire. Io dico di più: quella forza segreta dell'ordine naturale delle cose, che spinge li uomini a migliorare la loro sorte, o sia la legge suprema dell'utilità comune corretta dalla legge dell'equilibrio, trasse i Romani a percorrere quell'intervallo che separava lo stato in cui si trovavano

ac proinde ab intestato successionum, *hinc porro* legitimae jus tutelae: *relaxarunt* jus nexi, *ut ex* nexis dominii jure naturali, *quo sibi colerent agros, manerent tantum* nexi aeris alieni, *quod demum* lege Poetelia *solutum est*: *et ita plebi* aequarunt jus mancipii et linguae noncupationis: *et hinc* jus omnium actuum legitimorum *transigendorum*; et jura usucapionum *communicata*. *Hinc* judicia privata patribus et plebi aequa, *et utrisque* scriptae, *ut erant, ex* aequo poenae. *Sed ut constaret respublica libera ex optimatium mixtura, patres* excepere connubia *Tab. XI. quibus* auspicia, *ac proinde* magistratus, imperia, sacerdotia *sibi custodierunt*: *atque adeo plebi* aequatum omne jus Quiritium privatum, jure Quiritium publico apud patres manente; *et quantum libertati datum*, ut de capite civis romani nisi in maximo comitiatu, jus dicere ne esset; *tantum edemptum* ne privilegia irrogarentur. — *De constantia jurisprudentis*. Pars altera. *De constantia philologiae*. Cap. XXXVI.

al tempo delle leggi delle dodici Tavole dallo stato il più prossimo alla naturale equità (1).

E qui siami lecito di far osservare una circostanza atta a spiegare il perchè ai progressi della civile precedettero quelli della politica libertà. Fino a che i patrizj conservarono l'antico loro potere non era sperabile alla plebe romana il conseguire quell'equo e buon diritto che gl'impulsi del cuore e gli stimoli d'un vero bisogno fanno ricercare in ogni civile società. Troppo gagliardo ed ostinato era lo sforzo co 'l quale la mano della nobiltà stringeva ed avvinghiava i popolari; troppo astute, pericolose e perenni erano le trame con le quali essa l'insidiava. Li sforzi dunque della plebe dovevano prima essere rivolti a partecipare delle prerogative politiche dei nobili, e poi tendere a pareggiarne la

(1) Lungo e penoso intervallo fu questo, che dovette essere di poi riempiuto da molte leggi tribunizie che la necessità della difesa dettò al popolo romano, e da una moltitudine di editti pretorj che l'equità e la necessità publica suggerì per dirigere le più vistose occorrenze civili, alle quali con le leggi delle dodici Tavole non era stato provveduto. Tanto è vero ch'esse erano assaissimo lontane dal meritare li esaggerati elogi di Cicerone, e quella bonaria ammirazione che da alcuni eruditi di corta veduta viene verso di loro professata. Quando le cose si bilanciano co 'i lumi della filosofia, debbono sparire quelle specie di prodigi, co 'i quali il volgo tenta di condecorare i primi progressi della vita civile. Nulla fu fatto mai nè si farà per salto. E' stravaganza, anzi e un vero insulto alla verità, il ricercare *cagioni* maravigliose o superiori allo stato attuale dei lumi e dell'incivilimento di una nazione; è uno stravolgimento di buon senso, dai grandiosi effetti che nacquero da alcuni felici stabilimenti dettati da vedute particolari, attribuire una grandezza di lumi, una previdenza, un'arte preparata ad un popolo che altro non faceva che seguire il corso delle circostanze e l'impulsi della sua costituzione.

sorte civile. Era dunque necessario procacciare prima la libertà politica, per indi acquistare la libertà civile. Questo è appuntino ciò che avvenne. Quasi un secolo (1) viene consumato in una lotta, nella quale i diritti delle nozze, del sacerdozio, delle magistrature vengono comunicati alla plebe; il censo viene richiamato in vigore (2); e si giunge finalmente passo passo a stabilire una tale forma di republica, che si può a buon diritto giudicare la migliore di quante si potevano effettuare in uno Stato, nel quale il popolo non agisce per rappresentanti, ma interviene in persona a trattare delle cose pubbliche. Ivi il potere legislativo era esercitato da tutto il popolo, nel quale veniva compreso il ceto dei nobili, dei cavalieri e della plebe censita. Tutto il potere esecutivo veniva diretto dal Senato. Questo nell'interno della repubblica regolava il potere giudiziario o co 'l mezzo dei Consoli, o con quello del Pretore che ne facea le veci. Egli dirigeva il potere economico amministrando le publiche entrate, e decretando certe spese e prestazioni. Egli provvedeva e vegliava su li oggetti di polizia e di publica sicurezza, fino al segno che nei gravi pericoli della republica armava il Console con la celebre formula: *videat ne quid respublica detrimenti capiat*. Egli nell'esterno amministrava la guerra; decretava o negava i trionfi; mandava e riceveva gli ambasciatori; conchiudeva, approvava o disappro-

(1) Le leggi delle dodici Tavole vennero rogate in Roma nell'anno 303 dalla sua fondazione. La rivoluzione della libertà, per cui la sovranità fu riconosciuta in tutto il popolo romano, fu compiuta nell'anno 416.

(2) Sotto Valerio Publicola finalmente venne richiamato in vigore il censo instituito da Servio Tullio; e sembra che a quest'effetto siano stati instituiti i Questori.

vava i trattati di pace, di alleanza, di armistizio; giudicava delle contese dei socj e delle province, dei confini dei loro territorj, e generalmente di tutti gli oggetti che al potere esecutivo appartengono (1).

E sebbene il potere legislativo risedesse in tutto il popolo, e venisse esercitato da lui; tuttavia anche in ciò il Senato aveva grande autorità mediante la legge organica, *ut legum, quae comitis centuriatis ferrentur ante initum suffragium Patres auctores fierent,* come dice Tito Livio (2); in forza della quale il Senato aveva facoltà di concepire e deliberare progetti di legge, i quali poi da qualche magistrato senatorio, come per esempio da un Console, da un Dittatore, da un Interrè, da un Pretore, venivano portati al popolo, il quale manifestava su di ciò la sua libera e sovrana volontà, che aveva forza d'obbligare ad obbedienza tutti gli ordini della repubblica. Per la qual cosa, come osserva Livio, i Padri, tolta di mezzo ogni via tumultuosa e violenta, incominciarono ad essere *legum auctores in incertum comitiorum eventum.*

Era troppo naturale che il Senato con assai difficoltà concedesse che il popolo si radunasse in comizj, e che i nobili mai non si sarebbero indotti a propor leggi favorevoli alla comune libertà; e però il potere a loro conferito di proporre le leggi, se fosse stato *esclusivo,* sarebbe ad ogni modo riuscito pernicioso. Di fatti, stante la brama di estendere il comando, troppo propria e troppo terribile in un corpo ch'era già al possesso di tutto il potere esecutivo, ne dovea avvenire naturalmente, ed anzi

(1) Vedi Vico, *De uno universi juris principio et fine uno,* CLXIV.

(2) VIII, 12.

altro non si poteva aspettare da lui, che la proposizione di quelle leggi, le quali tendessero (come avvenne sempre) a favorire o la conservazione del suo potere, o l'esercizio dei diritti particolari de' suoi membri (il che fino ad un certo punto era ottima e necessaria cosa); ma che egli si sarebbe ben guardato dal proporne di quelle che favorissero la *comune equità* e il naturale diritto dei cittadini, quantunque il bisogno della cosa pubblica lo richiedesse. Ma siccome dall'altra parte era necessario ad ogni modo di provvedere alle urgenze giornaliere, così in mancanza di leggi speciali il potere esecutivo avrebbe regolato la cosa pubblica a suo arbitrio. Ecco a che sarebbe stato ridotto il popolo romano, se altro non si fosse riservato che la facoltà di approvare e di disapprovare i progetti di legge che i rappresentanti del potere esecutivo potevano proporgli.

Laonde frustraneo per la civile equità sarebbe riuscito il lungo combattimento fino allora protratto; senza frutto sarebbe rimasta la rivoluzione civile, sanzionata sotto la dittatura di Quinto Publio Filone, in cui fu anche recata la sovra riportata legge (1). A fine pertanto d'evitare questo inconveniente, il popolo romano riserbossi la facoltà di statuire come meglio tornasse alla cosa publica, anche indipendentemente dalla proposizione del Se-

(1) La dittatura di Quinto Publio Filone forma un'epoca memorabile nella storia politica di Roma. Egli nell'anno di Roma 416 fermò con leggi fondamentali la vera libertà politica del popolo di Roma. In forza di esse sorge la costituzione sopra descritta. Livio le denomina *secundissimas plebi, adversas nobilitati, quibus plus eo anno domi acceptum cladis, quam ex victoriis* (che furono molte ed importanti) *foris auctum imperium patres credebant.* Liv. *Histor.* Dec. VIII, 12.

nato; e però fu con altra legge costituzionale stabilito, che i plebisciti obligassero indistintamente tutti i Quiriti, dopo che per altro, molto tempo prima, dalla legge Orazia era stato ordinato che i plebisciti avessero per tutti i Romani forza di legge (1). Per la qual ragione essi acquistarono il nome di *leggi tribunizie* (2).

Grande e potente era in Roma l'autorità dei Censori e dei Pretori, come ognun sa. Lasciare queste cariche esclusivamente in mano dei naturali nemici dell' equità comune era lo stesso che rendere la sorte del popolo vittima di tutta la rabbia, di tutta la prepotenza e di tutta l'avarizia della nobiltà. La censura poteva nuocere in una guisa tanto più funesta, quanto più direttamente colpiva il fondamento delle prerogative politiche dei Romani; in una guisa tanto più irreparabile, quanto più asso-

(1) Questa legge, dopo molti contrasti e molte tergiversazioni dei nobili, emanò l'anno di Roma 304. Veggasi Alicarnasseo, *Antitquitates roman.*, Lib. II. I nobili furono sempre di mala fede, sempre refrattarj a quelle convenzioni che correggevano la loro tirannica ambizione ed avarizia. Fu dunque necessario ripetere questa legge nel 416, sotto la dittatura di Quinto Publio Filone. Ciò non basta. Fu necessario ancora rinovarla n'anno 466 (allorchè la plebe si ritirò nel Gianicolo), sotto la dittatura di Quinto Ortensio. Vedi Gellio, *Notti attiche*, Lib. XV. Cap. XXVII. — *Inst.* Tit. IV. *De jure naturali gent. et civ.* § 4. — *Rupert. ad Pompon. Enchirid.* p. 90. — Heinecii *Antiquit. ad Inst.* Lib. I. Tit. II, n. 17

(2) Prima che accadesse la rivoluzione politica, con la quale il popolo acquistò il potere legislativo, i plebisciti non aveano per tutti i Romani forza di legge. A quell'epoca si dee riferire quanto narra Aulo Gellio, cioè che, secondo l'uso antico, i plebisciti non avevano vigore di legge pe' i Romani (*Notti attiche*, Lib. XV. Cap. XXVII). Ma dopo le leggi Orazia, Publilia ed Ortensia acquistarono il nome di leggi, ed erano anche chiamate *leggi tribunizie*. Cic. *De lege agraria*, II, 8.

luto era l'esercizio della sua autorità. La Pretura poi poteva offendere in una maniera tanto più proditoria, quanto più la scienza del diritto veniva custodita ed esclusivamente coltivata dai principali cittadini, e quanto più le passioni munite di potere facevano torcere a lor senno la bilancia della giustizia. La Pretura poteva offendere con tanto più di audacia, quanto più elevata era la sua giurisdizione, la quale di fatti giungeva al segno che, nell'assenza del Console, presso il Pretore stava il sommo impero su la sorte dei privati. Era dunque necessario che la Censura e la Pretura, al pari delle altre magistrature, fosse comunicata alla plebe, come di fatto avvenne al tempo del quale ragioniamo.

Per la qual cosa, essendo temperato il sistema dei poteri pubblici in modo che, escludendosi del pari la durezza costringente d'una vile servitù, e la licenza turbolenta d'una snervata e disciolta democrazia, si lasciava libero il campo ad un moderato contrasto di passioni e di forze fra le parti diverse del corpo dello Stato, altro non ne poteva allora derivare, che vita, armonia, vigore, progresso.

Se ogni ceto pensa a promovere il proprio bene, egli frattanto promove quello di tutti. L'uno serve di freno all'altro, perchè non ecceda i giusti confini. L'uno veglia contro l'altro per difendere i proprj interessi; e frattanto tutti si collegano per formare l'utilità e la vigoria dello Stato. I patrizj intenti e instancabili a conservare le loro prerogative e ad escluderne più che possono i popolari ora con formali senato-consulti, ora con accorte transazioni, vanno bel bello formando un complesso di leggi tutelari dell'ordine loro e degl'interessi dei membri che lo compongono, che costituisce la *ragione politico-civile romana*. I popolari, sempre

provocati e sempre in necessità di guardarsi e di respingere ora le occulte trame, ora le aperte soperchierie dei nobili, vanno passo passo creando un sistema di leggi difensive della equità naturale e della comune libertà, che forma la *ragione privata romana*. Ma veramente le une e le altre leggi sono due parti costituenti la *ragione civile* dello Stato.

Indi bello è il vedere come fino a tanto che l'ottimo temperamento repubblicano durò, quasi tutti i senato-consulti versavano intorno la ragione politica interna, o intorno quei diritti e quell'interessi che più stavano a cuore dei nobili; e per lo contrario tutte le leggi tribunizie furono suggerite da offese o da trame contro la comune equità, tentate dai nobili: sicchè si può conchiudere co 'l celebre Vico: *quare constans regula sit: tribuniciis legibus aliquam potentium injuriam fecisse locum, aut adversus eorumdem arcanum aliquod potentiae obviam itum esse* (1). Anzi durante la repubblica le leggi emanate intorno al diritto *privato* furono quasi tutte tribunizie, e tutte posteriori alla temperata costituzione politica poc'anzi descritta; talchè lice affermare, che mentre il popolo romano aveva fatto tutto quello che conveniva per godere la libertà politica, quasi nulla aveva ancor fatto per godere la libertà civile.

Prova ne sia, che tre anni dopo la già riconosciuta maestà del popolo romano fu d'uopo a forza di popolari sollevazioni estorcere un senato-consulto, onde abolire l'antisociale diritto del carcere privato contro i debitori (2), che per gli ottimati era

(1) *De uno universi juris principio et fine uno*, CLXXIII.

(2) Questo avvenne l'anno di Roma 429, essendo Consoli C. Petelio e L. Papirio Mugillano, dal nome dei quali la leg-

gravissimo strumento di potenza. Il perchè Livio con grave senno ebbe a dire: *Eo anno velut aliud initium libertatis factum est. Victum eo die ob impotentem injuriam unius, ingens vinculum fidei.* — Fatto questo primo passo, successero le altre leggi tribunizie di diritto veramente civile, che vediamo sparse nel corpo delle leggi romane, le quali sono più *tutelari* dei possessi reali e delle persone incapaci a difenderli, che *direttrici* del commercio delle cose medesime.

Quelle che io appello *leggi direttrici* le dobbiamo ripetere precipuamente dagli editti dei Pretori, i quali amministrando il potere giudiziario nelle molteplici urgenze dei litiganti, dovevano pronunciare, o dar norma ai giudici inferiori a pronunciare i loro giudizj. La natura d'un governo libero, la necessità di frenare la confusione e la corruttela, volle ch'eglino publicassero una norma precedente e certa di giudicare. Dichiaravano dunque, dietro una consumata esperienza sì propria che dei loro antecessori, quello che avrebbero riconosciuto come valido o come nullo, e determinavano quali azioni ed eccezioni avrebbero negli affari privati o accordato o negato. Talvolta eziandio, secondo le speciali contingenze, *prout res inciderit* (1), emanavano i loro editti. Per questo mezzo adunque in una maniera indiretta bensì, ma tuttavia efficace, supplivano al difetto della legislazione civile di Roma: difetto voluto e tenacemente perpetuato dall'astuta ambizione degli ottimati per le ragioni più sopra avvertite; difetto, al quale, se si avesse voluto ripa-

ge fu intitolata *Petelia Papiria*. Li uomini liberi *noxae dediti* servivano bensì, ma non erano *servi*.

(1) Vedi la leg. 7, in principio, Dig. *De jurisdictione*.

rare con un'affrettata legislazione di teoria, anzichè con la ripetuta scuola dei fatti e degli attentati dell'amor proprio privato, non si avrebbe forse ottenuto quella estesa e particolarizzata giurisprudenza che ne derivò, alla quale si lasciava così il campo di crescere ogni giorno e migliorare. Non poteva riuscire, io lo confesso, senza inconvenienti una tanta facoltà lasciata ai Pretori (1), all'officio dei quali, come a quelli di qualsiasi altra podestà giudiziaria, debbono le leggi togliere tutti i possibili arbitrj valevoli a sacrificare la sorte del cittadino, la libertà del quale per naturale e necessario diritto dev' essere diretta dalla sola legge, e non dall' arbitrio di un privato. Ma nell' incominciamento delle instituzioni umane non essendo possibile di ottenere il bene tutto ad un tratto, e nel governo di Roma aggiungendosi all'imperfezione la parzialità delle leggi, e forza essendo allora di trar seco, come dalle miniere, il buon metallo co 'l fango, era meno male procedere per una serie di editti rivocabili, dai quali si poteva alla fine ricavare una serie di leggi giuste e liberali, che o star senza leggi direttrici, o imprigionare la legislazione civile entro certe forme permanenti e lesive, le quali non le lasciassero più luogo a crescere ed a migliorare.

(1) *Neque enim Praetores id jus, quod ad contractus dirigendos positum erat, observabant, neque juri scripto steterant; sed saepenumero ea variaverant, crebroque per gratiam et odium certorum hominum veluti fieri adsolet multa gerebantur.* — Dion. Cassius. *Histor.* p. 10.

PROLEGOMENI DELL'ALTA LEGISLAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 1812-1813 (1).

CAPO I.

Intenzione e soggetto dello studio dell'alta legislazione.

I. - *Intenzione* finale *dello studio dell'Alta Legislazione.*

La scienza su la quale debbo seco voi trattenermi forma propriamente il *compimento* degli studj antecedenti fatti da voi. Dopo lo studio ripartito, che fatto avete, dei diversi rami di Legislazione, ragion vuole che voi finalmente comprendiate quell'*armonia* e quel *nesso* scambievole, per cui gli uni sono collegati con gli altri, ed operando in un senso unito, producono l'unico e pieno intento dell'or-

(1) Il manoscritto di questi Prolegomeni, postillato di mano dell'Autore, presenta in qualche luogo l'indicazione del giorno in cui fu argomento della Lezione quella tal sua parte: così il De Giorgi ne potè segnare la data certa all'anno scolastico 1812-13. In questo lavoro si ritrovano concetti sviluppati od anche ripetuti nei *Principi fondamentali del Diritto amministrativo.* (*Nota del Compilatore*).

dinatore dello Stato. Senza questa complessa veduta sarebbe impossibile il dare una proporzionata estensione ed una giusta applicazione alle disposizioni diverse delle leggi di qualunque ordine. Imperocchè l'effetto finale essendo un risultato unico, derivante in ragione composta dall'azione loro unita, vale a dire l'osservanza dell'ordine unico del Corpo politico, considerato nelle sue relazioni civili, pubbliche e di Stato, si peccherebbe sempre o per eccesso o per difetto, se nella singolare azione e quindi nella particolare applicazione della legge non si avesse una simultanea considerazione alla grande e sistematica unità, dalla quale tutte le parti sono atteggiate e poste in movimento.

L'*intenzione* pertanto di questo nuovo studio si è di far uscire e porre in evidenza quell'occulto legame che unisce i rami diversi delle leggi e dei regolamenti, onde applicarne con cognizione di causa e con giusta proporzione le particolari disposizioni.

Da questa scienza pertanto risulta propriamente lo *spirito eminente* che costituisce la vera Giurisprudenza.

II. - *Del soggetto dello studio dell'Alta Legislazione.*

Posta questa intenzione, noi siamo naturalmente condotti a domandare qual sia il *soggetto* dello studio dell'Alta Legislazione.

A questa domanda non si può veramente rispondere in un modo adequato, se non mediante un prospetto ragionato, nel quale si veggano tutti gli argomenti di questa dottrina, distinti ed ordinati giusta i rapporti razionali e positivi. Ad ogni modo io posso dire in generale che questo soggetto consiste

principalmente: nella scienza dei principj e delle regole, dietro le quali nell'attuale sistema di Governo si debbono reggere i diversi rami di Diritto e di pubblica Amministrazione, considerati nelle loro scambievoli relazioni, onde determinare quanto cospirino all'unico fine contemplato dalle leggi e dai regolamenti, i quali si debbono considerare quali mezzi a produrlo; e ciò in quella parte di Governo, la direzione del quale dalle leggi del Regno fu affidata ai funzionarj publici, e che interessa direttamente i cittadini. Ecco in che consiste in generale il soggetto *razionale* e *tecnico* dell'Alta Legislazione.

Dico *razionale* e *tecnico*, per distinguerlo dal soggetto materiale, il quale altro non è che: l'entità stessa del Corpo sociale diretto da un Governo.

Siccome però il soggetto materiale non solamente è il più facile a concepirsi, ma è propriamente l'ente su 'l quale si tratta di statuire e di operare; così esso deve formare il primo argomento del nostro esame.

Posto ciò, noi dobbiamo raffigurare la società o lo stato politico come una vera persona morale, dotata di una individua unità e di tutte le facoltà competenti ad una persona.

Questo concetto di persona morale, troppo notorio, ci somministra il primo raggio di luce, onde incominciare le nostre ricerche.

III. - *Della personalità individua del Corpo politico.*

Ogni persona è un essere dotato di certe qualità costituenti la di lei natura, e sempre posta in un certo stato, ed avente certe relazioni essenziali o

accidentali, determinate dalla propria natura e dagli esseri che la circondano, e sono seco lei in un commercio di azione e reazione.

L'unione della parte fisica con la parte morale si è la prima e fondamentale idea che si presenta nell'esaminare sì fatte persone.

Annessa all'idéa dell'esistenza, delle qualità e delle relazioni della persona vi è quella della *vita*, che suppone l'idéa della costituzione, delle funzioni e delle leggi naturali di fatto, risultanti dallo stato naturale delle persone medesime.

Nell'esame della *vita* è indispensabile ricercare quale ne sia la legge fondamentale e perpetua.

IV. - *Parallelo illustrativo.*

Il sistema morale e politico rassimiglia al fisico, su 'l quale appunto è fondato, e dal quale è modellato, benchè sia *diretto* dalle relazioni morali.

Nell'ordine fisico la Storia naturale descrive la figura, le qualità, la vita, la riproduzione di un animale. Essa è la base prima ed unica della scienza.

Nell'ordine politico e morale la Storia (nel che si comprende anche la Statistica) descrive l'entità, lo stato e le vicissitudini dei Corpi politici; dal che si deduce ogni scienza ed ogni arte di governare. Senza i fatti non vi è nè vera, nè solida, nè utile scienza od arte. Con la cognizione dei fatti, combinata co' i principj di ragione, ogni dottrina fisica, morale e politica si riduce a scienza; e dalla scienza fabricata su i fatti bene esaminati, e combinati co 'l fine proposto, si deduce ogni arte efficace ed utile sì per il Pubblico, che per il privato.

Nell'ordine fisico l'Anatomia c'insegna come un animale sia organizzato. Nell'ordine politico l'esa-

me della diversa costituzione naturale della società, indotta specialmente dal genere diverso di vita cacciatrice, pastorale, agricola e commerciale, indica l'organizzazione naturale della società medesima, fatta astrazione dall'indole del Governo, che più specialmente appartiene al régime, anzichè alla organizzazione naturale.

E siccome il Corpo politico, su 'l quale sono rivolte le nostre ricerche, si è una società agricola e commerciale; così le classi e le gerarchíe diverse componenti tali società e che naturalmente si vanno formando e sviluppando per la forza stessa delle cose, e sopra tutto per la forza del bisogno e per la necessità di provvedervi diversamente, costituiscono la naturale organizzazione di sì fatta società; e la descrizione di codeste classi, e dei vincoli che passano fra loro, costituisce un'Anatomía, dirò così, politica del Corpo sociale, detto altrimenti *lo Stato*.

Nell'ordine fisico la Fisiologia insegna quale sia il motore, e quali le leggi fondamentali della vita e le funzioni naturali dell'animale. Nell'ordine politico l'esame della natura e dei bisogni degli uomini, combinato con quello delle circostanze esterne, necessariamente indotte dal luogo, dal tempo, e dalla coesistenza di questa società, e dalle relazioni con altre società, ci addita quale sia il motore, e quale la legge fondamentale e perpetua della vita degli Stati; e finalmente quali sieno le funzioni naturali di un determinato Corpo politico. Questa parte di dottrina si potrebbe intitolare *Fisiologia politica*.

Nell'ordine fisico l'Igiene (ossia l'arte di conservare la salute) e la Terapeutica (l'arte di curare), che si possono abbracciare sotto la comune denominazione di *régime fisico animale*, dimostrano quale

debba essere il régime *volontario* abituale in istato di sanità, e quale il régime eventuale in istato di malattia.

Nell'ordine politico la scienza del Governo, divisa secondo l'esigenza del Corpo sociale, dimostra quale debba essere il régime abituale in istato di ordine, e quale l'eventuale in istato di conflitto e di disordine. Questa parte di dottrina si potrebbe intitolare *régime pubblico*, l'oggetto del quale appunto si è la conservazione, l'incolumità ed il ristabilimento del Corpo sociale.

V. - *Differenze e caratteri proprj.*

Fu detto che le parità non sono identità, e quindi che parità non fa ragione. Pertanto il parallelo tessuto fin quì deve considerarsi come semplice mezzo, onde agevolare preliminarmente la comprensione del soggetto materiale della scienza dell'Alta Legislazione. Ma non può bastare ancora al vero concetto della cosa, se non si aggiungono le differenze che passano fra un individuo unico, reale e fisico, ed una persona collettiva o morale, qual è appunto il Corpo politico, risultante dal complesso di più individui uniti e collegati per le loro azioni, pe' i loro interessi e per le loro vedute.

Nell'individuo il principio animatore e movente è un solo. In un sociale complesso non esiste quest'anima sola, separata da quella dei singoli individui; ma si supplisce con la triplice unità di mire, d'interessi e di azioni, stabilita dall'unica legge comune notificata a tutti, dalla quale deriva unità d'intendimento ed unità di volontà, che crea in certa guisa una sola anima artificiale, dotata di attributi simili a quelli di un'anima reale.

Nella persona fisica l'organizzazione dei nervi e dei muscoli, che obbediscono alle impulsioni dell'anima, viene preparata e sviluppata dalla natura. Nei nervi e nei muscoli non esiste una volontà propria che possa agire contro le impulsioni dell'animo; ma questi organi sono essenzialmente obbedienti tutte le volte che non ne vengano esternamente impediti, o disordinati dallo stato di malattia.

Nelle persone morali la cosa non è così. Prima di tutto conviene ordinare i poteri publici imperanti ed esecutivi della publica Autorità; conviene trascegliere le persone, e subordinarle in modo da servire ad una sola azione mossa dal principio della Sovranità. Questa è una operazione artificiale di creazione umana, e però l'organizzazione fondamentale che serve al pubblico régime è totalmente artificiale.

VI. - *Continuazione. - Funzioni proprie dello Stato considerato come persona vivente.*

Dopo l'organizzazione vengono le funzioni naturali del Corpo sociale politico. Qui lo dobbiamo considerare rispetto alle differenze che passano fra queste persone morali, e le persone reali contemplate nell'antecedente parallelo.

Considerando queste funzioni in tutto il loro complesso, e fatta astrazione dall'azione imperativa del Governo (che si può rassimigliare ai moti volontarj della macchina comandati dall'anima, che appartengono propriamente al régime), e che però si possono chiamare *funzioni nazionali*; esse abbracciano le azioni sociali dei membri componenti la società, aventi per oggetto la loro migliore conservazione in istato di aggregazione sociale e politica.

Tutte le comunicazioni sociali, tutte le operazioni di commercio, tutti gli officj civili cadono sotto la denominazione di *funzioni naturali nazionali.*

Siccome però considerando gli uomini in questo stato è cosa indispensabile che abbiavi unità di mire, d'interessi e di azioni in queste stesse funzioni; e siccome dall'altra parte un'organizzazione artificiale politica fu necessaria per dare moto, vita ed unità all'azione del Corpo politico: così fu pure ed è necessaria quest'azione unita, onde regolare direttamente queste funzioni nazionali, e prevenirne o correggerne le aberrazioni. E' noto a chiunque che anche nel corpo fisico, fatta astrazione dai moti volontarj dell'animo, l'azione dell'animo stesso contribuisce alla buona conservazione della macchina animale, indipendentemente dal régime volontario esercitato dal principio senziente.

VII. - *Dello Stato considerato come persona imperante.*

Lo Stato considerato in massa, e come persona collettiva, individuale e propria, non è soltanto vivente e morale, ma eziandio è persona *imperante.* Come tutti gli organi esecutivi nell'*umano* individuo obbediscono alle impulsioni del cerebro, d'onde l'anima trasmette le sue volontà; così tutte le parti e lo Stato obbediscono o debbono obbedire alle volontà del Supremo imperante, nel quale per una effettiva rappresentazione si concentrano le volontà di tutto lo Stato. All'idea d'imperante è necessariamente correlativa quella di obbediente e quindi il concetto dello Stato viene essenzialmente diviso in due parti reali, in una delle quali risiede l'impero, e nell'altro la sudditanza. E siccome la ragione fon-

damentale della creazione dell'impero è annessa all'unità necessaria di tutti i movimenti dello Stato; così la sudditanza è propria di tutta la nazione, e l'impero è necessariamente, pe 'l suo esercizio, concentrato in una sola persona o individuale o collettiva, dalla quale più agevolmente si possa ottenere l'effezione di quella unità di mire, d'interessi e di azioni indispensabile al buon movimento sociale.

VIII. - *Del régime in relazione al carattere di persona vivente proprio dello Stato.*

All'organizzazione ed alle funzioni naturali del Corpo sociale succede il *régime pubblico*, che riveste il doppio carattere di *gerarchico* e di *nazionale*. Il primo dirige le diverse Autorità costituite e i diversi Officj governativi. Dicesi *gerarchico* per dinotare le diverse e graduate Magistrature ed Officj l'uno all'altro subordinati, che dal centro della Sovranità si estendono sino ai più piccoli e bassi Officj. Questa denominazione s'incontra nelle nuove leggi e nei pubblici regolamenti; ed ivi vedesi impiegata in questo senso.

Il secondo carattere del régime, che fu detto *nazionale*, si verifica in quell'andamento che dirige tanto le azioni dei membri della comunanza, quanto le cose interessanti e godevoli, come appartenenti alle persone in una guisa però subordinata agl'interessi della comunanza intiera; il che produce la potenza reale dello Stato e di chi lo governa.

IX. - *Caratteri perpetui del régime pubblico.*

Prima anche di ogni divisione ed esame risulta che l'azione del Governo, e quindi il pubblico régime, dev'essere abituale o eventuale. Esso è abituale in quelle cose che ricercano l'azione incessante e giornaliera della pubblica Autorità. Tal è la vigilanza ad oggetto di tutelare le cose e le persone contro le ingiurie degli uomini e delle cose; lo che forma il primo e precipuo oggetto della Polizia sì generale che dipartimentale. Tal è la direzione ed amministrazione delle pubbliche entrate; tale l'educazione pubblica, la costruzione e manutenzione delle opere pubbliche, l'agevolamento delle sussistenze, i provvedimenti di pubblica beneficenza, di soccorso, di sanità, i regolamenti annonarj, ec.

Essa è eventuale in tutti gli oggetti accidentali interessanti la cosa pubblica o più cittadini in comune, in tutti que' casi nei quali è necessario l'intervento della publica Autorità. Noi ne abbiamo un esempio nel contenzioso civile od amministrativo; nelle contravvenzioni o nei delitti, nei bisogni pubblici impreveduti, nelle pubbliche calamità, ed in altre urgenze straordinarie di qualunque natura. Sotto quest'aspetto l'amministrazione della giustizia forma un ramo del régime pubblico puramente eventuale.

X. - *Osservazioni speciali su l'oggetto primario da cui dipende il régime pubblico.*

Posto che alla sussistenza ed alla prosperità del Corpo sociale è necessaria la triplice unità di mire, d'interessi e di azioni; e posto ch'è impossibile effettuare praticamente questa triplice unità senza la

creazione di un potere unico, illuminante, direttivo e costringente, vale a dire senza la creazione del Governo, ossia meglio della Sovranità direttrice; ne viene che il régime del Corpo sociale sta essenzialmente nel Governo, ed appartiene esclusivamente alla Sovranità. Ne viene eziandio la conseguenza, che le funzioni principali ed essenziali della Sovranità, e la loro natura, sono determinate dal fine necessario pe 'l quale fu costituita.

Tali funzioni si riducono a due classi principali: la prima ad illuminare e dirigere co 'l comando notificato; la seconda a dar opera che il comando sia eseguito e corrette le aberrazioni per parte di quelli che lo debbono eseguire, non solo per riparare il mal fatto, ma eziandio onde prevenire in futuro ogni traviamento. Alla prima si riferiscono tutti gli *atti legislativi*; alla seconda tutti gli *atti governativi*: nel che appunto si comprendono tutti gli atti amministrativi, non esclusa l'amministrazione della giustizia sì civile che criminale.

XI. - *Definizione di alcune idee che appartengono alla persona dello Stato politico.*

La creazione e continuazione necessaria della Sovranità per la esistenza e la vita prospera del Corpo sociale non abbisogna di dimostrazione. Qui solamente faremo osservare, per l'intelligenza delle dottrine su la cosa pubblica, che ogni società avente nel suo seno una Sovranità, dalla quale la società stessa venga illuminata ed amministrata, dicesi *società politica*; a differenza della società semplicemente naturale, che si può per un'astrazione filosofica figurare senza Governo. Il nome semplice di *società* abbraccia nel suo concetto tanto la naturale, quanto la politica.

La società politica chiamasi anche per antonomasia *uno Stato* nella lingua moderna. Ma questa denominazione non viene attribuita che ad una società ordinata e retta da un Governo regolare, a differenza di altre rozze società rette da un Capo o da una congregazione, le quali più tosto si denominano *tribù* o *popolazioni*, quali sono appunto quelle che vivono nell'interno dell'America, dell'Africa, ed in alcune parti centrali dell'Asia.

Si vide che le funzioni massime della Sovranità consistono nel dar leggi e nel governare. Quindi considerando la Sovranità come un potere, si distinguono in esso un potere legislativo ed un potere governativo, assumendo la parola *governativo* nel senso di far eseguire il comando.

Realizzando poi l'idea astratta di Sovranità, e considerandola sotto un concetto personale, essa riceve il nome di *sommo Imperante*. Questo potrà essere definito la persona individuale o collettiva investita del potere legislativo e governativo sopra una data società. E siccome niuna società può denominarsi *politica* senza una Sovranità che la diriga; così la società politica sarà un aggregato d'uomini viventi in uno stato di mutua colleganza, retto da un sommo Imperante proprio ed indipendente.

L'indipendenza e l'esistenza propria è così necessaria alla personalità dello Stato, che senza questi caratteri viene tolta la sua personalità. Senza di essi un aggregato d'uomini collegati forma più tosto parte di un'altra società politica, che una società propria. Allora non merita più il nome proprio di *Stato* o di *Nazione*, ma diventa provincia o parte di una nazione; allora è veramente popolo suddito o colonia. Quindi la nazionalità è essenzialmente connessa con l'indipendenza.

Dalla diversa collocazione del Principato in una sola persona o in più persone distinguesi estrinsecamente il carattere di uno Stato, e chiamasi o *Regno* o *Repubblica*. Con queste denominazioni si abbraccia il puro fatto, comunque i poteri publici siano distribuiti o modificati internamente. Per attribuire questa denominazione nel senso volgare basta che l'Autorità centrale del Governo, ossia meglio il Principato, esista o presso una persona, o presso molte.

In due sensi pertanto si può assumere la parola di *Regno* o di *Repubblica*. L'uno è, per così dire, materiale, che serve come di cognome per distinguere uno Stato dall'altro, avuto riguardo alla natura generica del suo principato. L'altro senso poi è di diritto, tutte le volte ch'esista un complesso di condizioni fondamentali, con le quali venga armonizzato, distribuito e moderato il potere governativo. Questo complesso di condizioni fondamentali chiamasi *Costituzione*. Il diritto che deriva da queste regole fondamentali chiamasi *Diritto pubblico interno*, o altrimenti *Diritto costituzionale*.

E' per altro da osservarsi che la Costituzione politica d'uno Stato, presa in tutta la sua estensione, altro non è in sostanza che la creazione delle Autorità governative di un popolo, specificate, ripartite e subordinate ad unità sistematica in modo che presuntivamente ne nascano le migliori leggi e la più fedele amministrazione. La Costituzione in sostanza è la prima e forse l'unica legge della Sovranità nazionale: per essa il Sovrano crea i suoi agenti, e prescrive la natura e i limiti delle loro funzioni. Il cittadino poi come individuo obbedisce a questi agenti del Sovrano.

Il potere del Governo non si può esercitare im-

mediatamente dalla persona nella quale si figurano concentrati i sommi poteri; ma fu sempre necessario destinare persone subalterne, per mezzo delle quali far eseguire la volontà del sommo Imperante. Queste persone chiamansi *Ministri, Direttori, Magistrati, Funzionarj pubblici, Agenti di Governo*, ecc.

La distribuzione dei diversi poteri governativi fra queste persone forma parte essenziale della Costituzione di uno Stato regolare.

Quindi la Costituzione ha due parti: la prima può dirsi *eminente*; la seconda *subalterna*. La prima riguarda le attribuzioni di tutte le altre Autorità costituite, incaricate delle funzioni governative. Questa parte può denominarsi giustamente *Costituzione gerarchica* per la ragione di sopra mentovata. Questa parte appunto di Costituzione ed il régime suo devono formare argomento di una parte della scienza dell'Alta Legislazione; e ciò nel suo senso pratico. Dico nel suo senso pratico; imperocchè per ciò che riguarda l'organizzazione e le originarie attribuzioni, questa è cosa della quale debbo supporre già acquistata la cognizione dagli studj fatti antecedentemente, cioè a dire dallo studio del Diritto pubblico interno già compiuto nelle Università. E siccome dopo lo studio *teoretico* del Diritto e della Procedura si civile che criminale vi resta a compiere lo studio *pratico*; così pure dopo lo studio *teoretico* del Diritto publico interno vi resta a compiere la parte *pratica* del medesimo, e specialmente quella che ha relazione alla procedura civile, criminale o amministrativa, nelle quali appunto cade spesso l'ispezione delle competenze sia di attribuzione, sia di giurisdizione, le quali appunto altro non sono che applicazioni del Diritto pubblico interno, ossia meglio del Diritto costituzionale gerarchico.

XII. - *Continuazione. - Definizione di alcune idee che appartengono alle* funzioni *dello Stato politico.*

Il dar leggi ed il governare propriamente si riferisce alla nazione retta dalle leggi e dal Governo; ossia, meglio, queste sono funzioni che il sommo Imperante esercita rispetto ai sudditi, ai quali è necessario manifestare certe regole ed ordini per la conservazione della cosa pubblica. In tutto il resto, ove non abbisognano prenozioni e comandi, il sommo Imperante dirige la cosa pubblica con principj a sè riservati, avuto riguardo alla condizione presente e futura della nazione ne' suoi rapporti sì interni che esterni. Questa parte di scienza eminente, che influisce anche in ogni ramo di Legislazione, e ne forma spesso l'anima secreta e complessiva, chiamasi *Ragione di Stato.* Questa non può formare oggetto degli studj attuali.

Restringendo quindi le nostre considerazioni a quella parte di funzioni Sovrane che direttamente affettano i sudditi, noi distinguiamo i caratteri della *Legislazione* e dell'*Amministrazione publica* nel loro senso pratico.

Quanto alla prima sono già note le definizioni, che qui non giova ripetere. Quanto poi all'amministrazione pubblica giova osservare che si assume in due sensi principali: il primo come *attribuzione* o *competenza*; il secondo come *funzione.* Nel primo senso si riferisce al potere esecutivo del Governo; nel secondo si riferisce all'esercizio dell'autorità stessa del Governo.

XIII. - *Analisi preliminare per istabilire l'idea di pubblica amministrazione.*

Per ben comprendere il senso proprio e pratico della locuzione di *pubblica amministrazione* convien separare e raffigurare il senso proprio di *amministrazione* considerata in generale; e, fatto ciò, vestirla dell'attributo di *pubblicità*.

Molteplici sono i sensi e svariate le materie nelle quali s'impiega questa parola di *amministrazione*. Dicesi, per esempio, amministrare una medicina, amministrare i Sacramenti, amministrare un patrimonio; così pure parlasi dell'amministrazione dei tutori, curatori, procuratori, dei Comuni, degli spedali, ecc. Qual è il concetto radicale di questa idea? Dopo un'esatta analisi delle idee racchiuse sotto la parola *amministrazione*, considerata nei diversi casi ne' quali viene impiegata, risulta che l'amministrazione considerata in fatto, e prescindendo dalla buona o mala qualità della medesima, altro non è che una serie di azioni interessanti eseguite per propria autorità o nativa o dativa sopra date materie a riguardo di sè stesso o di altri. E però *amministrare* egli è lo stesso che — esercitare per autorità propria, o nativa o dativa, una serie di azioni interessanti sopra date materie a riguardo di sè stesso o di altri.

1° Vuolsi in primo luogo che l'azione sia interessante o nel suo immediato effetto o per la sua intenzione, onde produr poi un dato effetto interessante. Un atto di mera curiosità sopra un oggetto di amministrazione, senza la mira di alcun atto conseguente, non potrebbe ricevere nel comune concetto il carattere di *amministrazione* nè riguardo

alle cose, nè riguardo ad un bene puramente personale. L'utilità o positiva o negativa forma il perpetuo fine di qualunque amministrazione di fatto.

2° L'agire solamente a prò d'un terzo, fatta astrazione da questa autorità o nativa o dativa, non è amministrare, perchè ciò è comune al semplice *soccorso*, o ad un servigio prestato.

3° Così pure l'agire direttamente su la *persona*, come p. e. nell'educazione, non è propriamente amministrare, ma bensì educare, reggere, dirigere, ecc.: per questa ragione nella definizione fu posto *sopra una materia qualunque*.

4° Fu in séguito detto: *a riguardo di se stesso o di altri*. Di fatto nel senso comune si dice che un tale fu interdetto dall'amministrazione del proprio patrimonio, appunto perchè l'idea di amministrazione si verifica nel padrone stesso a riguardo delle cose proprie; come in altre persone a riguardo delle cose altrui.

Conviene ora esaminare l'attribuzione di *pubblica* aggiunta all'idea principale di *amministrazione*. La denominazione di *pubblico*, della quale ad ogni tratto si fa uso, sveglia un'idea confusa, cui è necessario ridurre ad un più esatto concetto, specialmente perchè si applica in sensi affatto diversi. Ognuno sa che la parola *pubblico* talvolta s'impiega come predicato di cosa o di persona, e talvolta si assume per indicare un aggregato di persone che chiamasi *Pubblico*. Così dicesi per esempio: *è nota al Pubblico la tal cosa; il Pubblico dice questo o quello*, ecc. E' dunque necessario trovare la radice comune per darne la giusta definizione.

XIV. - *Dell'idea del* Pubblico *considerato come persona collettiva.*

E' incontrastabile che *pochi privati* non formano un Pubblico: no 'l formano nè meno certe classi considerate in sè stesse, benchè siano numerose. Dall'altra parte poi l'unione delle nazioni non costituisce veramente *un Pubblico,* ma bensì l'intiero genere umano. Nè meno con questo nome s'intendono molti uomini erranti in seno di una selvaggia indipendenza; perchè non essendovi fra loro nè colleganza, nè comunione di pensieri e di affari, non formano una persona collettiva, concetto ch'è indivisibile dalla denominazione di *Pubblico* considerato come *persona.* Rimane dunque che il Pubblico, riguardato come persona, altro non possa essere che una società vivente in colleganza, e che fa uso comune di affari, di lingua e di commercio.

Rimane per altro sempre la ricerca per determinare la ragione della denominazione di *Pubblico*; e quindi precisamente rimane a vedere in che veramente consista la *pubblicità.* Dicesi per esempio: *dare ad una cosa qualunque la più grande pubblicità.* Che cosa intendiamo noi con ciò? Noi intendiamo un'operazione, con la quale la cosa medesima viene dedotta a notizia del maggior numero possibile degli uomini componenti una data popolazione, di modo che per altro la notizia possa pervenire a tutti indistintamente. La pubblicità esclude essenzialmente ogni limite o parzialità. Essa anzi di sua natura inchiude la possibilità pratica di essere conosciuta da qualsiasi persona componente una data popolazione, *niuna esclusa,* e, se fosse possibile, di molte popolazioni ancora.

Io dico ancor poco. Con la parola *possibilità* non si esprime ancora quel concetto che si annette alla *pubblicità*. Se taluno esponesse uno scritto, una manifattura, o qualunque altra cosa visibile in un rimoto deserto, o sopra un dirupato monte, ove quasi niuno suol praticare, lungi che con quest'atto si dicesse dare egli alle mentovate cose pubblicità, si direbbe all'opposto ch'egli abbia voluto in qualche guisa occultarle al Pubblico. E perchè ciò? Perchè nei mentovati luoghi, giusta la consuetudine ordinaria degli uomini, non vi ha frequenza e concorso di spettatori. E pure è *possibile* di andare colà a chi piace, e niuno invece escluso. Si sente pertanto che nel comune concetto la pubblicità abbraccia qualche cosa più della mera possibilità di cui parliamo; e che propriamente ha più tosto in mira d'indicare un tale stato di cose, in virtù del quale (atteso il costume di una data popolazione di concorrere con frequenza o di essere in gran numero in un dato luogo) può un dato fatto essere facilmente e senza riserva alcuna conosciuto dal massimo numero delle persone componenti un dato Pubblico.

Queste osservazioni sono speciali alla publicità considerata nel sistema notificativo, cioè allorchè si tratta di *dedurre a notizia* un dato fatto o una data disposizione. Ma questo aspetto di cose non presenta che una speciale applicazione dell'idea di *pubblicità*; imperocchè questa qualità si dee verificare tanto nello *statuire*, quanto nel *governare*. La notificazione accompagna e sussegue tanto la legislazione, quanto la esecuzione. Conviene adunque riguardare l'idea di *pubblicità* tanto nel concetto delle leggi, quanto nel concetto delle effettive operazioni del Governo. Così si vedrà tutta la sfera dei soggetti ai quali la *pubblicità* si può applicare.

Dovendo però nel caso nostro considerare particolarmente la *pubblicità* come un aggiunto dell'*amministrazione*, noi considereremo l'idea di *pubblico* come qualità aggiunta.

XV. - *Dell'idea di* pubblico *come qualità aggiunta.*

Dalle cose discorse nell'antecedente paragrafo agevolmente si vede che la idea di *pubblico*, sia che l'applichiate a qualunque relazione ed a qualunque operazione, sempre e di sua natura esclude la divisione delle parti di una medesima società, e propriamente inchiude ed abbraccia il *complesso* di tutte le parti stesse, niuna eccettuata. Per lo che è evidente non potersi appellare *pubblica* una cosa, quando dalla sua posizione attuale esclude in fatto o in potenza una qualche parte degl'individui che compongono la persona collettiva del Pubblico, quale fu di sopra definita.

Si affige, a cagion d'esempio, uno scritto in un luogo frequentato, in modo che lo possano leggere tutti i passeggeri. Benchè in fatto accada che coloro che lo leggono formino un numero talmente piccolo da non eccedere il numero degl'individui di una famiglia o di una particolare congregazione, ciò non ostante dicesi che lo scritto affisso *fu fatto pubblico*. Perchè ciò? Perchè dalla maniera dell'affissione in un luogo dal quale qualunque persona componente il dato Pubblico poteva leggerlo, si considera che ogni membro del medesimo ne poteva avere notizia. Per lo contrario, benchè un numero assai maggiore di persone intervenga in un altro luogo a vedere o a sentire altri oggetti, ma il luogo non sia aperto che ad alcuni particolari o ad una certa classe di una società; ciò non ostante, malgrado la

maggioranza del numero sopra coloro che di fatto concorrono a leggere l'affisso publicato, si dirà sempre che il luogo riservato non è pubblico, e che le cose ivi manifestate non sono fatte di ragion pubblica. Così dicesi *un teatro privato, una privata accademia, una privata adunanza* ec., benchè forse il numero dei concorrenti sia maggiore del numero di coloro che assistono ad una publica funzione.

Per la qual cosa è manifesto che una cosa qualunque acquista la denominazione di *pubblica* per la sua *relazione a tutto l'aggregato di una società che si figura costituire la persona collettiva di un Pubblico.* Questa relazione sotto diverse forme, ossia meglio nelle sue diverse applicazioni, è sempre immutabile, e qualifica ogni disposizione ed ogni altra operazione come pubblica.

Quest'idea ritorna sempre sotto vario concetto nella scienza del Diritto e del Governo, e ritorna pure nel Diritto civile sotto il rapporto specialmente di *ordine publico.*

XVI. - *Dell'idea di* pubblica amministrazione.

Premessa quest'analisi, nella quale furono fissati separatamente i concetti dell'*amministrazione* e dell'idea di *pubblico* considerato come concetto di persona, e come qualità aggiunta; agevolmente si compone l'idea di *pubblica amministrazione.* Riunendo i concetti, *l' amministrazione pubblica* sarà quella serie di azioni interessanti tutta una società politica, eseguite per autorità Sovrana o propria o delegata sopra gli oggetti appartenenti al Corpo politico, o alla Sovranità stessa in relazione al Corpo politico medesimo.

In questo senso *amministrare* egli è lo stesso che *governare*; e però il governare, considerato come funzione esecutiva, sarà esercitare per autorità Sovrana, o propria o delegata, quella serie di azioni interessanti il Corpo politico, a riguardo del medesimo o dell'autorità Sovrana, rispetto allo stesso Corpo (1).

Astraendo l'interesse di tutto il Corpo da quello che dicesi *privato*, riunendo questo interesse pubblico in un solo concetto, e figurando un sistema di *esigenze* di questo Pubblico tanto per procurare un bene, quanto per allontanare un male, si forma l'idea della *cosa pubblica*. La cosa pubblica pertanto sarà il sistema necessario delle cose e delle azioni, in quanto riguarda l'interesse di tutto un Corpo politico. L'interesse ne forma l'oggetto; l'unione dei mezzi ne forma il sistema: la cosa pubblica è il composto di questo interesse e di questo sistema. Questa cosa pubblica forma propriamente il soggetto della pubblica amministrazione.

Un altro carattere della pubblica amministrazione egli è di essere essenzialmente attiva, o, a dir meglio, esecutiva; lo che la distingue dalla pura Legislazione, la quale consiste nel comando che dev'essere eseguito. In questo senso l'amministrazione pubblica consiste nell'azione del Governo, ossia dei pubblici funzionarj, tanto in relazione ai loro superiori od eguali, quanto in relazione ai loro amministrati, onde far procedere la cosa pubblica giusta la norma *legalmente stabilita*.

(1) Si confronti questo paragrafo co' i *Principi fondamentali del Diritto amministrativo*, Lib. I, Capo I. (DG)

CAPO II.

Divisione generale del soggetto dell'Alta Legislazione.

XVII. - *Avvertenza preliminare.*

La divisione del soggetto dell'Alta Legislazione viene determinata dalle relazioni naturali delle parti che compongono il Corpo politico, e dai diversi aspetti, sotto dei quali si può considerare il tutto rispetto alle parti medesime, e viceversa.

Il soggetto materiale, quale fu sopra definito, non serve che di fondamento alla divisione della scienza; perocchè l'*oggetto* vero ed immediato della scienza si è il sistema di ragione e di utilità del Corpo politico, e delle sue parti considerate in una scambievole relazione.

Qui sopra tutto si deve ritenere che l'idea dominante in tutta la scienza si è propriamente il *conflitto* e la *rispettiva armonia* degl'interessi tanto delle parti verso del tutto e viceversa, quanto di ogni parte verso di ogni altra parte.

XVIII. - *Prima distinzione del soggetto dell'Alta Legislazione.*

Il primo colpo d'occhio gettato sopra di una politica società vi somministra spontaneamente quattro aspetti, sia che consideriate le pure relazioni di fatto di coesistenza, sia che consideriate le relazioni d'interesse.

L'aggregato sociale, benchè non sia realmente che un complesso di dati individui, ciononostan-

te nel suo aspetto morale vi presenta le seguenti relazioni:

1° Quella di ogni individuo verso la unione intiera, che dicesi *Pubblico*.

2° Quella di ogni individuo verso lo Stato, considerato come persona distinta dal privato.

3° Quella di ogni individuo verso ogni altro particolare.

4° Quella di ogni individuo verso la persona del Governo, ossia del sommo Imperante.

In ognuna di queste relazioni l'interesse individuale soffre sempre un conflitto, e dev'essere sottoposto a certe regole: quindi nasce una scienza ed un'arte di governare relativa a tutte queste posizioni. Riunendo in un solo sistema i principj di questa scienza e di quest'arte, si forma la scienza di Diritto e di Politica universale.

Riandando ora le quattro relazioni sopra distinte, e volendo loro attribuire una denominazione propria, ne seguiranno le seguenti distinzioni.

La prima specie sarà denominata *relazione civica*, o *Politica interna*, prendendo la parola *Politica* nel suo primitivo senso datole dai Greci, e specialmente da Aristotele. Quindi l'interesse pubblico, sotto questo rapporto, riceverà la speciale denominazione d'*interesse civico* o *politico*. La scienza, le leggi ed i regolamenti relativi si potranno considerare come una dottrina particolare, costituente la *Ragione civica*, o *Politica*.

La seconda relazione, che abbraccia e contempla lo Stato come persona individua e distinta dal privato, riceve la denominazione propria di *relazione di Stato*. L'interesse publico, considerato sotto questo rapporto, riceve il nome d'*interesse dello Stato*. Il sistema dei principj, delle regole, dei rego-

lamenti e delle leggi della cosa pubblica, sotto questi rapporti, forma la *Ragione di Stato* tanto razionale, quanto politica.

La terza relazione, la più nota e famigliare di tutte, appellasi *civile*. L'interesse relativo riceve lo stesso nome di *civile*. Il complesso dei principj, delle regole di ragione, delle leggi e dei regolamenti rispettivi costituisce ciò che appellasi *Ragione civile*.

La quarta relazione su riferita riceve il nome di *relazione imperativa* e di *suddítanza*. Queste due qualità sono correlative, poichè la relazione imperativa si verifica nel Sovrano; quella di suddítanza in chi deve obbedire. L'interesse pubblico in questa specie di relazione riceve il nome d'*interesse del Principato*. Il complesso dei principj, delle regole, delle leggi e dei regolamenti può chiamarsi *Ragione pubblica di Maestà*, perchè appunto in quest'ordine di cose tutto è diretto dal fine principale per cui fu instituita la Sovranità e per cui si deve mantenere. Dopo le relazioni di conservazione diretta succedono le relazioni della conservazione indiretta, e fra queste le prime sono quelle che riguardano la giustizia (1).

XIX. - *Del soggetto morale e logico.*

Premesse queste distinzioni, ne nasce il soggetto logico e morale della scienza universale della cosa pubblica. Essa pertanto avrà quattro capi principali; cioè:

(1) Si confronti questo paragrafo con i concetti espressi nei *Principi fondamentali del Diritto Amministrativo*.

1° L'*ordine pubblico civico*, altrimenti detto *politico interno*. Qui la prima parte della scienza si chiamerà *ragione pubblica, civica* o *politica*.

2° L'*ordine pubblico di Stato*; e qui una ragione di Stato.

3° L'*ordine civile privato*; e qui una ragione civile.

4° Un *ordine pubblico governativo*; e qui la ragione governativa considerata nel suo doppio aspetto, cioè di legislativa e di amministrativa, ossia esecutiva.

Il termine di *ragione* si assume, come ognun sa, tanto per esprimere un complesso positivo di leggi, quanto per esprimere i rapporti fondamentali dai quali furono determinate le leggi, o (*ai quali*) debbonsi estendere ed applicare. Così fu detto *ragione civile, ragione criminale, ragione canonica*, per esprimere i diversi rami della Giurisprudenza. Ma dall'altra parte esprime più tosto la scienza stessa dei rapporti, ed in quanto la mente si occupa dei medesimi.

XX. - *Relazione ed ordine monologico universale.*

Sopra fu detto che riunendo in un solo sistema i principj della scienza e dell'arte di governare, si forma la scienza di Diritto e di Politica universale. Da ciò nasce una quinta scienza tutta propria, la quale non si deve considerare come un mero riassunto delle altre, ma bensì come un risultato distinto dell'unione di tutte, e che somministra vedute e regole pratiche di complesso. Essa si può dire il principio e il fine delle altre; essa nell'abbracciare tutte le altre somministra dottrine e regole risul-

tanti così dall'intiero concetto, che sarebbe impossibile ricavare dalla considerazione isolata di ogni ordine particolare; in essa si calcolano le azioni e reazioni d'ogni ordine, in mira al fine primo ed ultimo del Corpo sociale politico; in essa ciascun ordine viene considerato come semplice mezzo singolare, onde ottenere il fine universale mediante la cooperazione e vicendevole azione dei quattro ordini sopra distinti.

La distinzione dei quattro ordini antecedenti è necessaria solamente per agevolare la nostra comprensione, e per distinguere gli argomenti delle dottrine. Il fatto sta però, che realmente e propriamente non si può valutare in pratica se non che il concetto monologico ed universale di cui parliamo, perchè da questo solo realmente risulta ogni effetto morale o politico, sia buono sia cattivo, di una qualunque società politica.

Per comodo della trattazione noi fisseremo le seguenti denominazioni:

1° Alla relazione logica di coesistenza e di azione del Corpo politico, considerato sotto questo aspetto, si attribuirà il nome di *relazione monologica complessiva sociale politica*.

2° L'interesse pubblico, considerato in questa relazione, si denominerà *interesse finale universale*.

3° Ai principi e alle regole proprie di quest'ordine si attribuirà il nome di *ragione monologica complessiva sociale*.

Di questa scienza, che può dirsi la prima ed ultima, si possono bensì vedere le tracce e le separate conseguenze nelle leggi positive, ma non è possibile vederne il complesso eminente. Essa forma l'anima secreta di quella sapienza che potrebbesi appellare *imperatoria*, la quale serve di fon-

damento tanto per dare le leggi, quanto per governare (1).

XXI. - *Illustrazione.*

La scienza della cosa pubblica si può riguardare a guisa di un grande sistema astronomico. Il fine ne forma il centro, intorno al quale si aggirano tutti i sistemi principali. Ma ogni principale sistema dal canto suo inchiude altri sistemi subalterni. Così scegliendo quello che è a noi più famigliare, a cagione d'esempio quello della conservazione, si trova racchiudere essa in sè ordini fisico-morali subalterni, ognuno dei quali ha il suo centro e il suo sistema. Tal è, per esempio, l'ordine economico, quello delle famiglie nel rapporto alla più felice riproduzione ed allevamento della specie, ed alla migliore maniera di esistere dei coniugj: tale quello della tutela sociale, il quale abbraccia in sè altri sistemi ancora più specificati, riguardanti la difesa contro i disastri che possono derivare dalle cose fisiche; contro i malori, ai quali combinazioni o di accidente o artificiali possono dar cagione; contro le offese interne od esterne degli uomini, d'onde l'ordine morale del diritto di punire trae la sua origine. Questi esempj bastino.

Ma dall'unione di tutti i parziali sistemi risulta il sistema intiero ed individuo della cosa pubblica.

(1) Il possesso di questa sapienza forma l'*uomo* che dicesi *di Stato*. La scienza singolare degli altri ordini può bensì formare un giureconsulto, un amministratore subalterno in uno o in un altro ramo; ma giammai l'uomo di Stato, il quale sarà sempre colui che possede la cognizione delle relazioni, degl'interessi, dei principj della ragione monologica sociale e politica.

Dunque l'unione di queste parti produrrà un terzo sistema di rapporti di complesso. E siccome la scienza della cosa pubblica è una scienza pratica, in cui si simmetrizzano elementi attivi di una data maniera, i quali elementi sono le azioni libere degli esseri umani; così non solamente ne risulterà un terzo ordine reale di rapporti, ma eziandio un sistema effettivo di cagioni e di effetti, di azioni e reazioni, di beni e di mali, di vizj e di virtù, e sopra tutto di potenza o di debolezza dello Stato.

Nella stessa guisa che nel corpo umano, dopo le leggi della migliore organizzazione e dell'azione dei cibi, dell'atmosfera, della ginnastica e delle passioni, rimane a scoprire ed apprezzare l'effetto generale ed unico di tutte queste cose, qual è un temperamento bene armonizzato, un corpo ben cresciuto, una sanità fiorente, da cui per una felice azione e reazione nascono altri effetti; così nella scienza della cosa pubblica, dopo l'esame degli ordini parziali sopr'annoverati, e degli effetti particolari da loro derivanti, rimangono ancora gli effetti generali di risultato, derivanti dall'azione complessiva dei sistemi medesimi: quali sono, per esempio, l'unificazione dell'interesse particolare co 'l generale, i buoni costumi, gli usi giovevoli, e sopra tutto l'opinione pubblica sociale conforme alla moralità dello Stato; e quindi l'amor della patria, della gloria, l'obbedienza ragionevole, la fermezza intraprendente, e quello che appellasi *spirito generale della nazione*: il che tutto finalmente si rifonde e si riduce a produrre la potenza dello Stato, di cui più sotto verrà addotta la definizione.

XXII. - *Osservazione particolare su 'l Governo, considerato come elemento essenziale del sistema monologico della cosa pubblica.*

Considerando lo Stato come persona individua, non ci possiamo dispensare dal fissare la nostra attenzione sopra la persona del Governo; come considerando un individuo animale, e specialmente l'individuo umano, è mestieri portare una precipua attenzione sopra dell'anima. Fu detto che l'uomo non si può dire essere in sè stesso nè una cert'anima, nè un certo corpo; ma bensì un essere composto da un cert'anima e da un certo corpo. Così pure può dirsi che lo Stato politico non è nè l'aggregato di certi uomini, nè un certo Governo; ma bensì il risultato di una certa società con un certo Governo. E siccome nell'anima umana distinguiamo le tre facoltà essenziali di conoscere, di volere, e di poter eseguire le sue volizioni; così pure nel Governo distinguiamo una cognizione, una volontà, ed una potenza esecutrice delle sue volontà. Sotto questo rapporto pertanto si attribuisce alla persona del Governo una propria esistenza e personalità; ma questa esistenza, personalità e potenza è così trasfusa; identificata ed operativa nel corpo stesso della società, che non è possibile raffigurarla distinta dalla società medesima; talchè per costituire la personalità individua dello Stato non si può separare il concetto del Governo da quello della società medesima.

Una differenza per altro si ravvisa fra l'individuo reale e la persona collettiva dello Stato. Nella persona reale le parti del corpo non hanno una volontà propria, distinta da quella dell'anima che

le muove, e sorveglia alla loro conservazione: all'opposto nello Stato politico gli uomini collegati, che formano le parti di questa gran persona, hanno una volontà propria, la quale conviene ridurre ad unità, mediante l'unità di mire, d'interessi e di azioni. Quindi ne sorge una terza volontà artificiale, la quale è mossa e diretta dalla volontà centrale e regolatrice del Governo; quindi si verificano realmente due persone in una sola, e due volontà in una sola generale.

XXIII. - *In che consista la potenza di uno Stato.*

Sopra fu proposto di dare la definizione della potenza dello Stato, come primaria conseguenza della unità che abbraccia e dà forma al Corpo politico. In che dunque consiste la potenza di uno Stato? Osservando la *realtà* delle cose essa in ultima analisi non potrà consistere in altro, che nella somma dei poteri di un popolo diretto da un Governo. Ora dovremo forse dire che la somma di tali poteri si possa sempre assumere come sinonimo della potenza di uno Stato?

E' troppo noto che fra l'idea dei poteri naturali di un popolo e della potenza politica di uno Stato vi passa una importante differenza. Egli è vero che per costituire la potenza politica si ricercano i poteri naturali degli uomini che compongono uno Stato; ma, data l'esistenza dei poteri, non ne risulta per ciò stesso la potenza politica. Questa potenza deriva così dallo sviluppamento, dall'elaterio, e dall'armonia perpetua di questi poteri, che senza di ciò non vi ha potenza;e la potenza diviene maggiore o minore presso il medesimo popolo co 'l crescere e co 'l venir meno dello sviluppo economico, morale

e politico, con l'estendersi o co 'l restringersi dell'armonia, con l'afforzarsi o con l'infievolirsi dell'energia dei poteri medesimi. I poteri rimangono, ma la potenza svanisce.

A fine di comprendere più chiaramente la verità di questa osservazione, io vi domando in che veramente consistano i poteri naturali di un popolo. — La risposta è agevole. Essi consistono nei poteri naturali d'ogni individuo. Ora siccome in ogni uomo si distingue il conoscere, il volere, ed il potere fisico di eseguire; così i poteri naturali di un aggregato d'uomini costituenti una morale personalità, cioè una complessiva unità sociale, consisteranno nella *cognizione* delle cose riguardanti l'intiero complesso della comunanza, nel *volere* e nel *poter eseguire* le cose riguardanti la comunanza.

Ma se queste cognizioni non sono adeguate al bisogno; se questa volontà non determina l'esecuzione di quelle medesime cose che dalla cognizione vengono presentate; se la energia della volontà dei singoli, se il complesso delle forze fisiche loro non sono proporzionate alla forza degli ostacoli che si debbono superare: allora non vi è più potenza politica. Essa dunque risiede necessariamente nella cospirazione unanime delle mire, dell'energia morale e delle forze fisiche della comunanza, proveduta d'altronde dalla natura di mezzi materiali: il tutto proporzionato alla natura delle circostanze che possono giovare o nuocere alla sua sicurezza e soddisfazione.

Supponete voi una grande popolazione senza il corredo di quelle *forze morali* che derivano dalla cultura, e che insegnarono a moltiplicare le lorze fisiche? Allora voi vedete un branco di Européi conquistare un nuovo mondo per la sola superiori-

tà di queste forze morali, e dei mezzi che queste forze somministrarono. Accordate voi una superiorità di cultura nelle lettere e nelle arti senza unirvi le forze fisiche? Allora voi vedete la Grecia soggiogata da Roma. Accordate voi superiorità di cultura, e un aggregato di forze fisiche senza quell'*energia nazionale* che deriva dall'amore della patria e da un senso elevato della propria dignità? Allora voi vedete trenta mila Greci conquistare l'Asia; allora vedete i Barbari del medio-evo conquistare l'Impero d'Occidente, pochi Tàrtari conquistare la China, pochi Crociati conquistare Costantinopoli.

In che dunque si risolvono i veri elementi della potenza di uno Stato? Nella *cultura*, nel *patriottismo*, nella *popolazione*, spinti ad un dato grado in un paese adatto alla sociale convivenza. Nell'unione simultanea di questi elementi, nel complesso dei mezzi prodotti da questa unione consiste in generale la potenza politica di uno Stato.

Ma la considerazione della potenza politica è indivisibile da quella della sicurezza e della soddisfazione di un popolo, perchè appunto l'oggetto della potenza è quello di ottenere sicurezza e soddisfazione. Dunque tentando egli, ma non producendo, l'effetto inteso, esso si trova *impotente* a produrlo: dunque la *forza* di questi elementi, e quindi la potenza politica, si deve necessariamente determinare in conseguenza dell'*efficacia* a produrre nei rispettivi casi la comune sicurezza e soddisfazione.

Per lo che devesi conchiudere, che la potenza politica di uno Stato consiste in quel grado di cultura, di patriottismo, di popolazione, in un paese adatto a convivenza, e in quella unione di mezzi derivanti da queste cause, per cui ne debba nascere

naturalmente la comune sicurezza e soddisfazione di un popolo vivente in società politica. Qui la sicurezza, come ognun vede, si considera ne' suoi rapporti tanto interni, quanto esterni; e sebene nei rapporti esterni non si tenga conto che degli elementi della forza rispetto ad un altro Stato politico, ciò non ostante, seguendo la connessione necessaria delle cose, risulta che questa forza non può derivare che dagli elementi stessi che formano la prosperità interna: dunque ne viene che in ultima analisi la potenza esterna involge nel suo concetto tutti gli elementi della grandezza e prosperità interna.

XXIV. - *Prospetto della divisione della scienza dell'Alta Legislazione.*

Il primo e più semplice aspetto, sotto del quale vi fu rappresentato il Corpo politico, è quello di una persona collettiva, vivente, morale ed imperante, ossia moventesi con la propra volontà, ed indipendente da ogni altra persona simile, ossia da ogni altro Stato politico o nazione.

Nel considerare questa persona i due principali oggetti furono la costituzione ed il régime. La *costituzione* pertanto dello Stato ed il suo *régime* debbono più specialmente formare l'oggetto delle vedute e delle regole dell'Alta Legislazione. Qui però l'una e l'altro saranno considerati solamente in quella parte che non è riservata più specialmente all'amministrazione del Re, ma che riguarda l'amministrazione dei publici funzionarj in relazione specialmente ai diritti ed ai doveri dei cittadini. La parte superiore, riservata al Re, non potrebbe formare l'oggetto di questa scuola, perchè non si riferisce ai rapporti pratici delle leggi civili, criminali

ed amministrative, ch'entrano e dirigono la pratica giornaliera

Il buon metodo d'una scienza *operativa* importa distinguere in ogni oggetto la rispettiva qualità che ne costituisce, dirò così, la speciale natura, e la potenza ossia la forza produttrice del dato effetto. Sotto questi due rapporti pertanto conviene considerare la costituzione ed il régime dello Stato.

La costituzione dello Stato, dietro le considerazioni antecedenti, si divide in *nazionale* e *governativa*.

La *nazionale* consiste nella distribuzione, subordinazione ed armonia delle diverse classi attive della popolazione, in mira al fine unico della potenza e benessere di tutta la società. Questa costituzione nazionale non viene effettuata da veruna legge positiva, ma interamente creata, sviluppata e perpetuamente variata dalla natura.

Questa segue perpetuamente lo sviluppo dei Corpi politici, secondo gl'interessi e le scoperte che si vanno facendo. La prima divisione, diremo così, storica risulta dal diverso genere di vita degli uomini aggregati. Così continuamente si distingue la vita cacciatrice e pescatrice, la pastorale, l'agricola e commerciale, nella quale finalmente si fissano le nazioni. Prendendo specialmente di mira quest'ultimo stato, si distinguono in esso gli agricultori, i manifattori, gli artisti, i trafficanti, i semplici consumatori; e tutto ciò sotto i soli rapporti economici. Sotto queste primarie divisioni cadono molte altre subalterne, e queste tutte vengono variate e modificate secondo le diverse posizioni e i diversi interessi.

Un buon Governo non si occupa a fissare gerarchie o categorie su questo proposito; ma invece

stabilisce e guarentisce il principio generale di togliere ogni vincolo all'esercizio rispettivo delle classi diverse, lasciando operare la natura. Quindi presso di noi non potrebbero aver luogo le diverse categorie praticate presso gli Egizj e gl'Indiani: per le quali il proprietario non poteva essere commerciante; il cultore di un'arte professarne una diversa; il figlio doveva succedere nella professione del padre; le diverse classi dello Stato, conosciute sotto il nome di *caste*, non si potevano vicendevolmente mescolare.

Parimente in un buon Governo, per questo stesso motivo, non vengono accordati per massima i privilegi esclusivi, ossia le privative di arti, di mestieri, o di certi rami d'industria; ma solamente con molta riserva, per favorire le invenzioni, e quindi per giovare, vengono accordati personali e temporarj privilegi. Ciò tutto risulta dalle nostre Costituzioni.

Al nostro proposito per altro giova osservare che le leggi riguardanti il régime dello Stato suppongono questa costituzione nazionale, e non si mescolano nè a fondarla, nè a mantenere certe divisioni.

Succede la costituzione *governativa*. Essa consiste in quella coalizione, distribuzione ed armonia di poteri imperativi, fatta in vista del fine primario ed anteriore della società; in quanto questo fine non si può ottenere dall'azione libera e indipendente dei membri che la compongono. Siccome poi conviene necessariamente adattare questa costituzione alle forze limitate dell'uomo; così antecedentemente conviene aver presenti gli estremi, dentro i quali può esercitarsi da ognuno la vigilanza e l'azione del Governo. Da ciò dipendono le divisioni del territorio e delle Magistrature, onde effettuare

il Governo. Tutto ciò conviene anticipatamente contemplare nella costituzione governativa.

Passando al *régime*, in esso si distinguono due massime funzioni. La prima si può dire *legislativa*; la seconda *governativa*. La prima si riferisce alla parte morale dei membri della società che vengono mossi dal comando; la seconda si riferisce alla parte fisica o per ajutare, o per proteggere, o per costringere.

Ambedue queste funzioni vengono considerate in chi governa lo Stato. In ambedue pertanto si distingue il soggetto morale della funzione (come, per esempio, il fine di produrre la pubblica sicurezza, la sanità, la sussistenza), e la ragione direttiva della funzione medesima.

Il soggetto materiale della funzione dell'amministratore consiste nella entità stessa degli affari civili, politici e di Stato.

La ragione direttiva consiste in quella veduta complessiva e finale, nella quale combinandosi il fine co' i mezzi, onde determinare un dato comando o una data providenza publica, si determina in conseguenza più tosto la tale che la tal altra funzione dell'amministratore. Quindi l'amministratore deve conoscere il fine della legge o del regolamento, per conoscere la ragione direttiva della propria funzione.

La ragione legislativa è specialmente composta di tre *ragioni*; cioè della *finale*, della *potenziale* e della *notificativa*.

La *finale* determina la ragione e la disposizione del comando, e forma propriamente il testo materiale della legge.

La *potenziale* si riferisce alle facoltà ed ai poteri di chi deve eseguire la legge, ed ai motori di

questi poteri; la sanzione si riferisce alla parte potenziale. Ognuno sa che non basta comandare gli uomini un atto perchè sia eseguito, ma è necessario eziondio aggiungere i motivi perchè sia eseguito, o perchè sia omesso l'atto contrario, o l'atto proibito.

La *ragione notificativa* per ultimo è egualmente essenziale e perpetua alla ragione legislativa, perocchè fra gli uomini non può essere operativa una volontà altrui se non è notificata, attesochè fra le anime umane non havvi contatto e comunicazione immediata, e le comunicazioni non si fanno che con mezzi fisici, cioè co' i segni esterni.

Qui debbo notare, che non si è fatta attenzione bastante alla universalità del sistema notificativo, alla sua necessità, alle conseguenze ch'esso necessariamente produrre in tutti gli affari umani si pubblici che privati, ed alle variazioni pratiche che seco trascina; e fa sì che ciò che in ipotesi si troverebbe ingiusto, divenga giusto e necessario per legge insormontabile di natura nella pratica giornaliera.

Da ciò risulta il teorema e il principio universale, che in tutti gli affari umani, spettanti all'amministrazione ed alla giustizia, la necessaria condizione degli uomini importa di dirigere le operazioni e le decisioni non dietro quello ch'è realmente, ma soltanto dietro quello *che consta*: in breve, tutti gli affari umani per una condizione insuperabile delle cose sono diretti non dalla verità *intrinseca*, ma dalla estrinseca. Questa legge è sempre parallela, ed accompagna indivisibilmente, come l'ombra accompagna il corpo, tutti gli atti di legislazione, di amministrazione e di giustizia. E siccome massimi sarebbero gl'inconvenienti se si volesse abbandonare ciò che consta per seguire ciò che può

essere o si può congetturare; così è talvolta necessario di sacrificare qualche cosa nel diritto e nella libertà privata per seguire costantemente la verità estrinseca.

Posto questo principio, ne nasce naturalmente la necessità di fissare ed estendere tutto il sistema delle prove, come inseparabile dal sistema intiero della legislazione, dell'amministrazione e della giustizia.

La connessione delle cose fa sì che debbasi stabilire la regola universale, che *la prova fa diritto.*

Per evitare poi una perpetua incertezza, che comprometterebbe eternamente i diritti e la libertà sì pubblica che privata, fu necessario stabilire i caratteri, dietro i quali poter giudicare che la data prova fa fede, onde avere un principio decisivo e regolatore di diritto.

La prova stabilita così dalla legge costituisce l'autenticità; quindi dicesi *atto autentico* quello ch'è rivestito della prova voluta dalla legge, e quindi delle forme che fanno fede della di lui credibilità a tenore del prescritto dalla legge. La parola *autentico* ha la sua derivazione dalla parola *autorità,* la quale in un senso significa *proprium sui ipsius,* ritenuto il greco significato di αὐτος. Nell'altro senso poi, che si riferisce a superiorità ed a comando, significa una podestà superiore, che per proprio diritto dispone di una data cosa. In questo senso la parola *autentico,* riferita agli atti che fanno fede di un fatto, indica che quel tale atto si deve per superiore autorità tenere come certo o probabile, a norma del prescritto della legge, secondo la quale fu praticato e munito delle rispettive formalità.

Da ciò è agevole dedurre che un savio Legislatore non potrebbe munire di autenticità se non al-

cuni atti, nei quali si può *preparare la prova*; ma per tutti gli altri egli è costretto dalla forza stessa degli eventi naturali di abbandonare la prova a tutti que' mezzi di credibilità presentati dall'accidente, e ch'entrano nella sfera delle *prove naturali*, ossia degli argomenti che fanno fede di un dato fatto.

In vista pertanto di queste cose abbiamo due serie di prove: le prime *autentiche*; le seconde *naturali*. Le prime sono *artificiali*, e indotte per fatto della legge; le seconde *accidentali* e *naturali*, indotte per fatto degli eventi o della fortuna.

Le cose dette fin qui appartengono alla *ragione legislativa*, composta dalle tre *ragioni* di sopra indicate. Succede la *ragione esecutiva*, ossia *governativa*. Anch'essa è composta da tre altre *ragioni*, cioè dalla *notificativa*, dall'*applicativa* e dalla *effettiva*.

La *ragione notificativa* si verifica nel palesare gli ordini dell'Autorità governativa; nelle indagini di ordinaria ispezione del Governo, tanto per conoscere i bisogni dello Stato, quanto per vederne l'andamento conseguente alle leggi, e finalmente per essere ragguagliato dell'esecuzione degli ordini dati, e del modo co 'l quale si eseguiscono.

La *ragione applicativa* è quella che dirige i funzionarj pubblici tanto nell'amministrazione, quanto nella giustizia; perocchè sì nell'una che nell'altra funzione gli agenti del Governo non sono veramente che *applicatori* delle leggi emanate, sia che si tratti di disposizione espressa della legge, sia che si tratti dello spirito e dei principj generali della medesima.

La *ragione effettiva*, benchè in largo senso possa abbracciare l'*applicativa*, ciò non ostante si riferisce rigorosamente alla *gestione*. E perchè la ge-

stione è sottoposta necessariamente alla legislazione, nella quale si comprendono i regolamenti di publica amministrazione, essa nell'atto ch'è effettiva, ossia produttrice di un dato effetto, è pure essenzialmente esecutiva. Per altro il carattere predominante e distintivo della gestione publica, siccome consiste nell'azione più tosto che nel giudizio, come sopra si è osservato nella definizione della *pubblica amministrazione*; così il carattere di *effettività* si può riguardare come fondamentale e proprio di questo terzo ramo della *ragione esecutiva* o *governativa*.

In questi elementi, componenti la *ragione* sì *legislativa* che *esecutiva*, si distinguono certe qualità universali, perpetue e permanenti. Le une risultano dal fine comune della costituzione e del régime dello Stato; le altre risultano dalla natura degli uomini governanti e governati, che debbono essere mossi giusta questo fine. Le prime si possono dire *finali*; le seconde *efficienti*, nelle quali stanno racchiuse le *motrici*.

Le *ragioni finali* prevalenti e perpetue riduconsi tutte ad una sola regola: far prevalere la cosa publica o comune alla privata dentro i limiti della necessità. Ecco la regola fondamentale di tutta la publica amministrazione.

Le *ragioni efficienti*, essendo bensì subordinate alle *finali*, ma dovendosi conformare alla natura, potenza ed eccitabilità degli agenti, e quindi degli uomini in società, i quali non si tratta di far muovere mecanicamente, ma moralmente, debbonsi necessariamente riportare alla cognizione ed alla volontà dei medesimi. Esse quindi si riducono a due; cioè alla *ragione notificativa* ed alla *motrice* (la quale forma parte della *potenziale* ed *effettiva*), modellate ed eccitate giusta la *ragione finale*.

Queste considerazioni abbracciano tanto i funzionarj pubblici, quanto i cittadini soggetti alla legge; tanto gli amministratori, quanto gli amministrati.

Volendo per altro limitare le nostre considerazioni al Governo, e volendo in esso distinguere le funzioni universali, perpetue e prevalenti, esse si possono ridurre alle tre seguenti: cioè: 1° *gestione*; 2° *ispezione*; 3° *giustizia*. Qui, come ognun vede, si tiene conto dell'amministrazione in generale, posteriore alla legge emanata; e però non fu compresa la *legislazione*, come parte antecedente. Della *gestione* e della *ispezione* sarà utile cosa parlare da poi, perocchè esse si ravvisano meglio nelle loro ramificazioni particolari, che verranno fra breve esposte. In questo luogo pertanto diremo qualche cosa della *giustizia*, stantechè questo è un ramo comune che si estende parallelamente a tutti i rami di publica amministrazione, e che propriamente non è riservato a nessuno.

XXV. - *Della* giustizia, *presa come ramo universale dell'amministrazione interna dello Stato.*

Ognuno intende che qui non si parla della *giustizia* nè come virtù morale, nè come qualità filosofica connotante la conformità di qualunque atto morale o civile con la legge preesistente, sia naturale, sia positiva; ma bensì parlasi della giustizia come di un ramo della pubblica amministrazione dello Stato, ossia del régime della politica società. Ritenuto questo concetto, la *giustizia* si divide in due parti: la prima si può dire *assegnatrice* di un diritto contenzioso; la seconda si può dire *punitrice*.

Considerata la *giustizia* nella sua parte organica, ossia in relazione alla costituzione delle diverse Magistrature alle quali può essere affidata, si può distinguere l'ordine giudiziario in *assegnatore*, ossia meglio *definitore* degli affari contenziosi; e in *punitore* delle violazioni delle leggi. Nell'uno e nell'altro caso esercitando esso una funzione attribuita dalla legge, esso esercita od amministra una parte del publico régime, e sempre in subordinazione alla legge. Ecco perchè l'amministrazione della giustizia costituisce un ramo dell'amministrazione generale dello Stato, e si riferisce propriamente alla *ragione governativa* od *esecutiva*.

Parlando del primo ramo della *giustizia*, in esso si distinguono tre parti generali, le quali si riferiscono alle tre relazioni interne dello Stato; vale a dire alle *relazioni civili*, che riguardano i cittadini fra loro; alle *relazioni politiche interne*, dette altrimenti *relazioni pubbliche civiche*; finalmente alle *relazioni di Stato* già sopra spiegate, nelle quali l'interesse dello Stato viene contemplato in un senso personale e distinto di tutto il Corpo politico verso sè stesso. La *guistizia* contempla tutti questi aspetti, in quanto possono somministrare contestazioni che debbono essere decise con cognizione di causa da qualche Tribunale.

Per la qual cosa possono esistere ed esistono di fatto questioni d'interesse civile fra i privati; questioni d'interesse politico, ossia pubblico e civico; e questioni d'interesse di Stato, considerato nella sua individua personalità. Queste tre specie di questioni possono cadere fra le pubbliche amministrazioni ed il cittadino privato, perocchè è noto che ogni privato individuo sostiene contemporaneamente queste tre specie di relazioni essenziali e perpetue

al Corpo politico. Alla prima classe, cioè alla civile, appartengono tutti gli affari contenziosi che si agitano per l'interesse dei particolari avanti i Tribunali civili di qualunque ordine; alla seconda classe (cioè alla politica o civica) appartengono tutti gli affari contenziosi propriamente amministrativi, dei quali conoscono e su i quali proveggono le Autorità amministrative, come p. e. i Podestà o Sindaci, i Prefetti, i Consigli di Prefettura, e finalmente il Consiglio di Stato, ossia meglio il Re nel suo Consiglio di Stato; perocchè ognuno sa che il Consiglio di Stato per sè non ha voto deliberativo, ma semplicemente consultivo; e gli atti di lui non hanno alcuna forza che per autorità precisa del Re. Alla terza classe, cioè a quella di Stato, appartengono tutti gli affari contenziosi interessanti lo Stato considerato nella sua individua unità. Sotto questa categoria cadono tutti gli affari contenziosi interni riguardanti l'economia (conosciuta altrimenti sotto il nome di *Finanza, Tesoro* e *Contabilità dello Stato*), il sistema della forza armata, l'ordine delle competenze e giurisdizioni, ecc.

Un'osservazione importante cade qui a proposito del contenzioso riguardante gli affari così detti *di Stato*. Essi non vengono conosciuti da un terzo ordine giudiziario proprio, ossia meglio da Tribunali di eccezione; ma cadono solamente sotto la cognizione o dei Tribunali civili o degli amministrativi, e così o avanti ai Giudici ordinarj, o avanti i Consigli di Prefettura, e in ultima istanza avanti il Consiglio di Stato, secondo che l'affare presenta o un carattere civile, o un carattere amministrativo. In breve, lo Stato non ha un Tribunale proprio a sè riservato, ma deve agire o eccepire avanti i Tribunali del privato cittadino, o avanti i Tribunali dell'ordinaria amministrazione.

L'Autorità giudiziaria riguardante queste tre relazioni, in quanto fu distribuita dalle Costituzioni del Regno, forma lo studio positivo di questa parte della scienza della cosa pubblica; ed in questa si comprendono tutte le dottrine che riguardano le rispettive competenze, di cui si dirà in séguito. Se poi volgendo le considerazioni ai motivi eminenti che determinarono la diversa organizzazione, noi troviamo una prima fonte di pubblica e di privata utilità, e scopriamo i titoli eminenti delle competenze; vediamo essere anche dell'interesse privato che queste competenze rimangano illese, ed i cittadini siano guarentiti dei beneficj che loro accordano le Costituzioni.

Sopra fu distinto il secondo ramo della *giustizia* che fu appellata *punitrice*. Consultando le disposizioni positive organiche del Regno, noi troviamo ch'essa si estende alle tre relazioni civili, politiche e di Stato sopra distinte. Fatta astrazione dai funzionarj ai quali l'esercizio della giustizia punitrice fu affidato, pare che la massima fondamentale e direttrice posta dalle nostre leggi sia quella di separarla dall'influenza degl'interessi dell'amministrazione civile politica e di Stato, senza separarla o sottrarla dalla unità del Governo e dalla giusta dipendenza dalla podestà suprema dello Stato.

L'unica e fondamentale distinzione che si trova nella gerarchia giudiziaria punitrice si è quella che separa l'Alta Corte Reale e i Tribunali militari di terra e di mare dal rimanente della gerarchia ordinaria punitrice. Del resto, trattandosi di pene propriamente dette, che toccano la vita, la libertà e l'onore d'individui o Corporazioni, in generale si può dire che il potere di applicare le sanzioni penali della legge sia stato collocato in quella ge-

rarchia, la quale per le Costituzioni dello Stato trovasi la più adatta a pronunciare con un sentimento indipendente dall'influenza dell'amministrazione governativa: talchè da una parte non avendo essa che bocca, dirò così, e occhi; e dall'altra essendo per le Costituzioni assicurata con una ragionevole indipendenza e libertà di giudizj; si trova per ciò stesso atta a pronunciare giudizj imparziali.

Uno dei cardini fondamentali di tutto l'attuale nostro sistema costituzionale si è la garanzia universale del cittadino anche negli affari contenziosi. Solenne è il principio proclamato o espressamente o tacitamente dal Legislatore, che il potere giudiziario è separato e indipendente dall'amministrativo; e lo stato dei cittadini è posto sotto la protezione dei Tribunali, come si può vedere nelle ultime Costituzioni date da Sua Maestà.

Sopra fu osservato che la giustizia punitrice, considerata come un ramo dell'amministrazione generale dello Stato, forma la materia, dirò così, parallela alle diverse leggi e regolamenti; e però, come parte sussidiaria, non è confinata ad alcuna specie particolare di un determinato ordine publico. Ciò nasce dalla natura stessa della legge; imperocchè ogni legge ed ogni regolamento, a fine d'essere obligatorio, richiede necessariamente la *sanzione*. Allorchè pertanto accade la violazione della legge o del regolamento, volendo applicare la sanzione si esercita per ciò stesso la giustizia punitrice, la cui funzione appunto consiste nell'applicare la pena indotta dalla legge per il caso della violazione. Ognun sa che la sanzione consiste appunto nella minaccia della pena apposta dal Legislatore al caso che la sua legge venga violata. L'ordine penale pertanto si estende quanto l'ordine legislativo;

e siccome l'ordine legislativo abbraccia tutte le relazioni sociali, così la giustizia punitiva si estende ad ogni ordine. Per lo che, considerando il complesso della *ragione penale positiva*, si riscontra quasi in un riverbero l'unità alla quale è sottoposto ogni ramo di Legislazione. Considerando poi la gerarchia a cui è affidata l'applicazione delle leggi penali, si riscontra un potere pubblico che si trova, dirò così, parallelo alle altre Magistrature civili, politiche e di Stato di tutta la nazione.

Tutto questo però si deve intendere nel nostro sistema costituzionale con una certa limitazione, come si vedrà in appresso.

Non tutte le pene vengono applicate esclusivamente dall'ordine giudiziario, ma alcune vengono applicate dall'Autorità amministrativa. E' nota anche agli anteriori giureconsulti la distinzione delle pene propriamente tali da quelle che denominavansi *pene civili*. Le prime colpiscono la persona; le seconde colpiscono le fortune. E sebbene le une e le altre siano dolorose per l'uomo al quale vengono inflitte, ciò non ostante fu sempre ritenuta una somma distinzione fra le une e le altre; tanto più perchè nelle une l'apparecchio colpisce la libertà del cittadino, e porta seco per lo più una infamia, dovechè le altre non importano che la semplice privazione di un bene posseduto. Le une furono riconosciute co 'l nome di *pene afflittive*, le altre co 'l nome di *pene pecuniarie*. Le prime si chiamavano *pene criminali*; le seconde pene civili, appunto perchè la loro azione cadeva su i beni.

Questa distinzione è importante per lo studio positivo della legislazione ed amministrazione generale del Regno; imperocchè l'Autorità amministrativa in generale dalle attuali Costituzioni del Re-

gno non è autorizzata ad infliggere pene criminali, ma soltanto pene civili, vale a dire multe, o *tediali* equivalenti a multe; come spesso si pratica nell'Impero francese, nel quale i trasgressori di alcuni regolamenti amministrativi sono soggetti ai così detti *garnizères*, che consistono nel ricevere alcuni soldati o gendarmi in casa propria, da mantenersi a spese del proprietario fino a che s'induca ad obedire alla legge o all'ordine ingiuntogli. Le così dette *pene tediali* conosciute in Italia rassimigliano a questa perocchè quando taluno era tenuto a prestare un dato fatto personale veniva obbligato per ministero del Giudice, dietro istanza di parte, con formale precetto, ad eseguire il dato fatto, sotto pena di pagare giornalmente una data multa fino a che aveva adempiuto all'ordine ingiuntogli. Questa pena si chiamava *tediale*; e *tediale* pure si denominava il precetto che racchiudeva la formula: *donec taedio affectus* avrà adempiuto il fatto a cui erasi obligato.

Questa specie di pena, ed ogni altra simile, può essere applicata anche dall'Autorità amministrativa; ma a lei è interdetta ogni punizione criminale, cioè l'applicazione di qualunque pena afflittiva, tranne la detenzione di tre giorni accordata in via di eccezione alla Polizia amministrativa.

Ragion voleva che l'Autorità amministrativa avesse qualche parte del potere punitore, salva la divisione dei poteri stabilita dalle Costituzioni, per dare un'efficacia che agevolasse l'adempimento dell'amministrazione economica e politica, tanto più che la civile libertà non essendo gravemente compromessa, conveniva servire alla cosa pubblica dentro i limiti della necessità: servigio, pe 'l quale se si portasse qualche detrimento al cittadino, esso sa-

rebbe sempre riparabile, poichè è sempre riparabile ogni danno pecuniario o civile che può essere sempre indennizzato. Questi sono i liberali confini stabiliti dalle Costituzioni, e quindi si può senza scandalo ravvisare il potere d'infliggere multe accoppiato con l'esercizio proprio dell'autorità amministrativa.

La solennità dei giudizj penali sembra dalle nostre Costituzioni e da tutto il complesso delle leggi positive riservata agli affari di grave momento. Ma siccome l'ordine effettivo e pratico della cosa pubblica viene turbato anche dalle aberrazioni di minore momento, le quali per la connessione delle cose traggono poi seco gravi inconvenienti che debbonsi *prevenire*; così dopo il potere penale propriamente detto, sottoposto a regole espresse, deve esistere un potere preveniente correttivo e *disciplinare*, diretto da massime generali, cui sarebbe difficile sottoporre a regole precise e permanenti. Questo potere disciplinare viene esercitato mediante quell'autorità che dicesi *Polizia*. Due rami principali distinguonsi in essa. Il primo è il *gerarchico*, e perciò spesso si trova nelle nuove leggi la denominazione di *Polizia gerarchica*. Il secondo ramo è *nazionale* o *comune*; e quindi la Polizia vulgarmente conosciuta ed esercitata su l'universalità del popolo giustamente si può denominare *comune* e *nazionale*. Questa viene esercitata dalle Autorità amministrative dell'interno, e forma precisamente parte della publica amministrazione politica o civica. Secondo le nostre leggi attuali, questa viene esercitata dalle Prefetture, e subordinatamente dalle Vice-Prefetture e dalle Municipalità.

La Polizia gerarchica esercitandosi con la sorveglianza abituale sopra funzionarj ed agenti del

Governo con una ordinata gradazione, ha per oggetto di prevenire e di correggere tutte le minori loro aberrazioni nell'esercizio delle loro funzioni, onde correggerle co 'l potere disciplinare. Questo è il primo ramo della Polizia gerarchica. Il secondo ramo della medesima si è di far punire dai Tribunali criminali i veri delitti commessi dai funzionarj e dagli agenti del Governo nell'esercizio delle loro funzioni. Siccome però chiunque o danneggiato o incaricato d'Ufficio può denunziare sì fatti veri delitti, così la Polizia gerarchica in questo ramo ed in questi delitti non agisce esclusivamente, come ne' casi nei quali non occorre che di usare il potere disciplinare.

La Polizia comune esercitandosi con la sorveglianza sopra l'universalità dei cittadini, ha in mira di prevenire ogni sorta di traviamento dall'ordine. Anch'essa viene amministrata in due maniere. La prima consiste nello scoprire i delitti, e nel rimetterne gli autori o i complici ai Tribunali di giustizia, affinchè siano puniti. E qui sottentra la Polizia giudiziaria, che forma l'annello di connessione fra la Polizia amministrativa e la Giustizia criminale. La seconda maniera consiste nel correggere disciplinarmente le piccole aberrazioni a norma delle leggi stabilite, e nel prevenirne con opportune minacce l'avvenimento; come anche nel prevenire formali delitti mediante prudenziali precauzioni, come portano i Regolamenti di cui si farà parola.

Un'osservazione importante deve farsi su le cose discorse fin qui. Benchè il potere sorvegliante e disciplinare pe 'l loro mentale concetto si possano considerare distinti dal potere punitivo, sia afflittivo, sia pecuniario; ciò non ostante nel loro pratico

esercizio non si trovano riuniti in una terza Magistratura che appellar si possa sorvegliante e disciplinare in un senso esclusivo. Imperocchè per quello che spetta alla Polizia gerarchica, essa è, per così dire, distribuita frazionalmente fra le Autorità rispettivamente superiori e sorveglianti delle rispettive gerarchie. In ogni ministero si trova riunito il potere disciplinare, e la Polizia gerarchica sopra i funzionarj ed agenti inferiori, come si vedrà parlando specialmente di ciascheduno dei ministeri ch'esistono presso di noi.

Per quello poi che concerne Polizia nazionale o comune, noi troviamo che parte di essa, che può dirsi *locale*, si trova collocata presso le Autorità amministrative, incaricate della gestione pubblica; l'altra parte poi, che può dirsi complessiva e generale, che in certa guisa abbraccia la sorveglianza gerarchica e la nazionale, e che propriamente si direbbe *Polizia dello Stato*, si trova concentrata in un apposito ministero di Polizia generale, la quale ne' suoi rapporti abbraccia ogni ramo di pubblica vigilanza. Considerata sotto questo aspetto, essa deve riguardarsi come l'occhio del Re; e per conseguenza essendo di sua natura superiore ed indipendente da ogni altra parte di amministrazione dello Stato, perchè propriamente essa veglia su gli amministratori e su gli amministrati, raccogliendo da tutto lo Stato le notizie interessanti l'ordine pubblico, e riportandole al Re, non rimane soggetta che alle disposizioni immediate della suprema Autorità.

La conclusione generale delle premesse osservazioni si è, che le quattro principali funzioni del Governo, cioè la *gestione*, l'*ispezione*, la *giustizia* e la *disciplina*, sono così tra loro connesse, dipendenti e per una scambievole azione e reazione cooperan-

ti, che ogni effetto della pubblica amministrazione si può considerare come risultato derivante in ragione composta dal loro concorso. Così il régime esecutivo della Stato rassimiglia a quello dell'umano individuo, fatto da uomo intelligente e valido, che co 'l concorso di tutte le sue facoltà morali e de' suoi organi esecutivi provede alla propria conservazione, sicurezza, potenza e prosperità. Il parallelo si presenta spontaneamente, nè abbisogna di illustrazione.

XXVI. - *Della parte organica della pubblica amministrazione, e di ciò che vi si riferisce.*

Tutte le cose discorse fin qui tendono, come ognun vede, a designare le funzioni principali, comuni a qualunque ramo di amministrazione; ma si deve sopra tutto osservare che qui abbiamo riguardate le cose avuto rispetto all'esigenza della cosa pubblica, e non alle qualità personali o ai requisiti dei funzionarj pubblici, ad oggetto appunto di adempiere convenientemente alle mentovate funzioni. Questa parte di Legislazione amministrativa cade propriamente su la parte *organica* dell'amministrazione suddetta, sotto la quale intendo comprendere anche quella della giustizia. Questi requisiti organici si possono ridurre ai seguenti capi; cioè (1):

1° L'*abilitazione*. Sotto questa rubrica cadono tutte le disposizioni riguardanti:

a) La capacità ad essere nominato al dato ministero, alla data magistratura o al dato impiego, risultante dalle qualità civiche, civili o di famiglia,

(1) Si confrontino i *Principj fondamentali del Diritto amministrativo.*

o da una data posizione gerarchica, o dal dato grado di studj del nominando. La compatibilità o incompatibilità di certe funzioni cade in questa parte.

b) Le forme della nomina, e le funzioni precedenti al possesso della carica o dell'impiego.

c) Gli ostacoli o impedimenti, onde continuare in una data carica, ministero od impiego.

2° L'*assegnazione delle attribuzioni*, e propriamente delle *competenze* e delle *funzioni*. Sotto questa rubrica cadono gli oggetti principali, ai quali il pubblico funzionario deve, in vigore del suo officio, soddisfare. Due aspetti ad un tempo stesso rivestono le attribuzioni: il primo di *dovere* verso la legge ed il Sovrano; il secondo di *podestà* o *diritto* su gli amministrati, e di competenza esclusiva rispetto ad ogni altro funzionario, come sopra si è già avvertito. Qui cadono solamente i titoli originarj delle attribuzioni, ed i loro confini fondamentali. Per quello poi che concerne il *modo* co 'l quale debbono essere esercitate, ciò non appartiene alla parte organica, ma bensì alla parte esecutiva, detta altrimenti *amministrativa*: lo che propriamente costituisce il régime attivo.

3° Le *onorificenze*. Sotto questa rubrica organica cadono le disposizioni riguardanti:

a) I distintivi esterni della carica, e tutto il corredo che serve di decoro alla medesima; nel che si comprendono i titoli, l'abito di cerimonia, il séguito, ec.

b) Tutta la materia delle precedenze gerarchiche nell'esercizio delle pubbliche funzioni.

c) Tutti gli onori civili e militari, che competono alla rispettiva carica; lo che è compreso sotto l'unica rubrica del cerimoniale.

4° L'*ordine interno*. Sotto questa rubrica sono comprese:

a) L'organizzazione interna dei rispettivi Officj, Sezioni, od altro spettante alla data Magistratura o Carica; la qualità, il numero e le funzioni degl'Impiegati.

b) L'*ordine dei lavori* pe 'l disimpegno degli affari, ossia per la gestione propria, per la ispezione gerarchica, per la corrispondenza officiale, e per ogni altro oggetto d'Officio.

5° Le *spese interne*. Sotto questa rubrica si comprendono:

a) L'assegno degli appuntamenti personali dei rispettivi funzionarj ed Impiegati.

b) L'assegno delle altre spese d'Officio.

c) La contabilità per l'erogazione dell'assegno suddetto, e quindi l'ordine della contabilità interna.

6° Le *relazioni gerarchiche*. Sotto questa rubrica cadono le disposizioni organiche riguardanti la corrispondenza con le rispettive Autorità sì del Dipartimento proprio che di altri Dipartimenti, per quanto spetta alla competenza ed alle necessarie relazioni officiali.

Fino a qui abbiamo discorso della parte organica della pubblica amministrazione, avuto riguardo alle qualità ed ai requisiti dei funzionari pubblici preposti a qualsiasi ramo di pubblica amministrazione. Ragion vuole che dopo di aver parlato delle relazioni *personali*, passiamo a vedere la parte organica spettante alle relazioni *reali*. Si noti bene: in questo punto di vista non si parla della gestione e del modo di eseguirla, ma bensì di un carattere comune alla gestione stessa in relazione alla costituzione organica.

Qualunque sia la composizione del Corpo politico, e qualunque sia la distribuzione degli Officj e delle Magistrature in ogni Stato, si distinguono due massime relazioni: le prime si possono dire *esterne*; le seconde *interne*. Alle prime appartengono gli affari *esteri*; alle seconde gli affari *interni* (1).

Gli affari esteri non entrano direttamente nella dottrina che esponiamo, ma solamente per incidenza; vale a dire per quel rapporto che può talvolta interessare l'amministrazione degli affari interni: come, per esempio, le Prefetture per la custodia dei confini, per la introduzione di cose o di persone dall'estero; la corrispondenza di Polizia; le legalizzazioni, e certi altri rapporti eventuali, dei quali si parlerà. Così pure queste relazioni estere possono interessare la giustizia in molti oggetti; come, per esempio, nelle abilitazioni a succedere, nella esecuzione contenziosa dei contratti fra lo straniero ed il nazionale, nell'applicazione di leggi estere in affari interessanti il nazionale, nella procedura civile sì per le cauzioni che per le intimazioni, ed in ogni altro oggetto di procedura, ecc.

Interessano pure le relazioni estere il dipartimento delle Finanze non solamente in oggetti commerciali, come di derrate, manifatture, monete; ma eziandio per la mutua corrispondenza delle poste delle lettere, dei corsi, dei transiti mercantili, e di altre contribuzioni rispettive.

Finalmente le relazioni estere interessano la pubblica sicurezza in quella parte che viene sopravegliata dalle Magistrature, non solamente quanto ad

(1) Si confrontino i *Principi fondamentali di Diritto amministrativo*.

un'abituale vigilanza per gli stranieri che sono in comunicazione con noi, ma eziandio per tutti i delitti che sono di giurisdizione mista, e per le convenzioni della scambievole consegna dei delinquenti.

Per la qual cosa le relazioni esterne possono entrare nelle considerazioni della dottrina della pubblica amministrazione interna per quel contatto e per quella connessione ch'esiste in tutti gli affari sociali. La sede propria però della scienza delle relazioni estere, presa nel suo punto di vista principale, sta nella dottrina delle relazioni diplomatiche; e questa parte viene amministrata immediatamente dal Sovrano, senza che abbiavi autorità inferiore, fuorchè il Ministro e gli Agenti spediti e residenti nei diversi paesi, sotto i diversi nomi di Ambasciatori, Agenti diplomatici, Consoli, Delegati, ecc.

Passando alle relazioni interne, le quali formano l'oggetto precipuo di questa scuola, egli è da osservarsi ch'esse essenzialmente si dividono in tre principali relazioni; cioè:

1° Dello Stato, considerato come persona morale ed individua verso di sè medesima. Qui le relazioni assumono il nome di *relazioni di Stato*. I principj direttivi di questa parte, presi in complesso, assumono il nome di *ragione di Stato*.

2° Dello Stato verso i cittadini, e viceversa. Questa specie di relazione assume il nome di *relazione politica* o *civica*, assumendo il nome di *politica* nel senso primitivo attribuito dai Greci a questa parola: del che fa fede Aristotile, il quale con questo nome intitolò i suoi Libri *del governo delle città*, e il Governo stesso appellò co 'l nome di *Polizia*.

3° Di ogni cittadino verso ogni altro cittadino. Questa parte di relazione appellasi *relazione civile*

e privata. Il sistema delle regole direttive di questo ramo appellasi propriamente *ragione civile.*

Un'osservazione peraltro importantissima a farsi ella è, che siccome in natura niente esiste d'isolato, e specialmente nello stato politico tutto è sottomesso ad unità, a colleganza, e lo Stato vive propriamente per una continua azione e reazione di scambievoli ajuti, e con l'esercizio delle cognizioni, degl'interessi e delle forze: così non si deve pensare che le tre relazioni sopra distinte dividano gli affari pratici, e le viste della Legislazione e dell'Amministrazione; ma solamente pensar si deve essere state fatte per comodo della nostra mente, e per distinguere i principj fondamentali e le vedute delle dottrine. Così, per esempio, assumendo il ramo più noto di queste relazioni, qual è il civile, noi ci accorgiamo che in esso non entrano le sole relazioni isolate fra privato e privato, ma vi entrano eziandio perpetuamente le vedute pubbliche, ossia di comune interesse, per le quali ad ogni tratto insorgono le ispezioni, se il tal affare sia puramente di ragione civile, o pure se vi siano rapporti di ordine pubblico, per quella indivisibile unità che sottomette l'esercizio delle faccende private e lo stato delle persone ai rapporti predominanti della società. Qui basti quest'avvertenza per prevenirci di buon'ora, che nell'esaminare gli affari civili noi dovremo perpetuamente proporci nello stesso tempo d'indagare i rapporti di ordine pubblico come inseparabili.

A fine di non allontanare soverchiamente le vedute da quello stato complesso delle cose che hanno una mutua corrispondenza, e si riferiscono all'unità, giova qui insistere particolarmente su l'argomento delle relazioni civili, in quanto sono connes-

se e reagiscono su le relazioni pubbliche e su l'amministrazione dello Stato, riservandoci a luogo più opportuno il vedere le applicazioni riguardanti la competenza. Qui si tratta solamente degli affari civili considerati nella loro intrinseca natura e nelle loro relazioni naturali allo Stato; là si tratterà di questi stessi affari civili in relazione soltanto all'autorità di giudicare o di amministrare, stabilita dalla Costituzione nei tali e tali Magistrati (1).

Pertanto riteniamo fermo l'aspetto proprio e naturale degli affari civili, indipendentemente dai rapporti giurisdizionali delle Autorità costituite. Le relazioni private sono senza dubbio oggetto della Legislazione. Come mai possono essere oggetto di *pubblica amministrazione?* Si noti bene che qui il nome di *amministrazione* si prende come sinonimo di *régime*, nel senso sopra spiegato, e non per significare una particolare competenza divisa dalla giudiziaria.

Posto questo senso, domando di nuovo come gli affari privati possono veramente formare oggetto di publico régime. Non pare forse che la funzione del Governo negli affari puramente civili si debba restringere solamente ad una mera ispezione, con la quale impedire che l'un privato non soverchi l'altro, e tutto proceda con equità e con sicurezza? Non è egli vero che il fine massimo della civile Legislazione essendo quello di pareggiare fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà, rendesi per ciò stesso la funzione del Governo semplicemente ispettiva e tutelare? Dopo che le leggi furono architettate sopra la regola suddet-

(1) Si confrontino i *Principj fondamentali di Diritto amministrativo*, etc.

ta, non pare forse che il Governo altra cura non debba avere, che quella di far amministrare la giustizia? Dove dunque troviamo altri rapporti di régime pubblico propriamente detto negli affari civili?

Questo argomento, vero in parte, non lo è in tutto se consultiamo lo stato reale della società ben governata: imperocchè egli è ben vero che fino a tanto che i privati osservano le leggi, l'Autorità pubblica non s'intromette, nè deve intromettersi, negli affari privati; e per conseguenza essi, sotto questo rapporto, non possono costituire oggetto di una gestione pubblica amministrativa: ma egli è vero del pari che, in virtù della legge fondamentale della società, il Governo sottentra con la *propria autorità tutoria e di soccorso* in tutti quegli oggetti e in tutti que' casi, i quali, sebbene siano di privata utilità, ciò non ostante non possono da un privato singolare, o per diritto di eguaglianza o per fatto di potenza, essere stabiliti e protetti. Qui la società intiera, ed in suo nome il Governo, sottentrano con la loro autorità a compiere ciò che manca alla tutela ed al benessere privato, benchè si tratti delle sole relazioni civili e di famiglia. Qui è appunto il luogo in cui trionfa l'autorità publica della legge a prò del cittadino considerato individualmente. La legge lo accoglie e lo protegge dal momento ch'egli nasce; e la società intiera, madre comune, lo accoglie sotto le sue cure, e lo protegge in un tempo in cui egli è incapace di provvedere a sè stesso. Ecco tutte le leggi riguardanti le nascite e la prima parte dei registri dello stato civile, tutte le cure pe' i bambini non assistiti dai genitori, e tutte le provvidenze economiche, amministrative, civili e criminali su quest'oggetto. La debolezza dell'età, che rende l'individuo incapace di provvedere per il fisico e per il mo-

rale a sè stesso, richiama di nuovo la cura della madre comune, e quindi del Legislatore, che parla ed agisce in nome di lei. Ecco pertanto stabilito l'ordine delle tutele, sia paterna, sia straniera; tutte le regole che riguardano la migliore conservazione delle persone, e dei patrimonj di sì fatte persone incapaci a reggersi da sè medesime: ed il tutto affinchè la sorte dei deboli o per ragion fisica o per ragione morale sia pareggiata a quella delle persone *sui juris*, e così venga mantenuta e prodotta quella qualità di utilità, mediante l'esercizio della comune libertà, la quale forma sempre lo scopo unico e massimo della Legislazione civile.

Passando a considerare il cittadino anche in maggiore età, anche dotato di tutta la moralità, vale a dire di tutta la cognizione e la libertà, la società di nuovo lo prende sotto la sua protezione per mantenere o conseguire l'intento suo perpetuo. E qui si presenta tutta la serie delle contrattazioni tanto per le cose, quanto per gli stabilimenti di famiglia. Nelle prime potendo egli compromettere i suoi diritti di proprietà per l'ignoranza insuperabile della solvenza dell'altro cittadino con cui contrae, e volendo il Legislatore mantener sempre il pareggiamento dei diritti delle parti, ed impedire che l'uno non avvantaggi con danno dell'altro, e si approfitti o dell'errore o dell'ignoranza insormontabile; esso provvede alle contrattazioni co 'l sistema delle notificazioni ipotecarie, e con altri modi che assicurino le date dei contratti, il loro contenuto, e la loro certezza in società. Tutte queste cose da qual principio discendono e per quale autorità sono stabilite? Esse discendono dal principio della comune giustizia ed utilità di tutti i privati posti nella colleganza e nel commercio privato. Esse poi

vengono stabilite per sola autorità pubblica, di modo che in niun privato preso singolarmente se ne potrebbe riscontrare il diritto. Esse poi vengono perpetuamente dirette ed amministrate dalla sola Autorità publica, e propriamente formano un ramo di publica amministrazione. E pure tutte queste cose non eccedono i rapporti civili, come ognun sa, e come risulta dalla semplice lettura del Codice Napoleone.

Consultando il detto Codice, e le leggi sussidiarie del medesimo, noi troviamo sei stabilimenti che cadono sotto l'amministrazione dello Stato, e vengono propriamente diretti dalla sola publica Autorità. Questi sono:

1° L'Officio degli Atti dello stato civile, nel quale cadono gli Atti di nascita, di morte, di matrimonio. Sussidiariamente si possono aggiungere tutti gli Atti di tutela, e le funzioni conseguenti che vengono disimpegnate dalle persone direttrici co 'l voto del Consiglio di famiglia, e avvalorate dall'autorità pubblica del Giudice di pace.

2° Lo stabilimento del Notariato per la certezza ed autenticità di tutti gli Atti fra vivi e per causa di morte non giudiziarj, tanto in ciò che riguarda le contrattazioni, quanto in ciò che riguarda l'esercizio di altri diritti transitorj, come sarebbero assensi a matrimonj, procure per affari, ed altri Atti di amministrazione privata.

3° Lo stabilimento degli archivj degli Atti giudiziarj tanto per assicurare i diritti stabiliti in via contenziosa, quanto i diritti che abbisognavano dell'intervento della *volontaria* giurisdizione della publica Autorità. E qui sussidiariamente cadono anche gli archivj amministrativi per quella parte di Atti d'autorità tutoria dei Corpi tutelati, i quali *ad in-*

star di privati rivestono ragioni attive e passive, e pe' i quali le approvazioni e le autorizzazioni sono veri Atti di volontaria giurisdizione.

4° Lo stabilimento per una parte soltanto del registro degli Atti, onde assicurare la data di alcune operazioni commerciali riguardanti diritti o cose puramente mobiliari.

5° Lo stabilimento degli Officj delle ipoteche, onde assicurare i contraenti su lo stato di solvibilità delle parti, ed assicurare così l'esecuzione dei contratti e la sicurezza dei pagamenti, ed ogni altro modo assicurativo e tutelare delle convenzioni

6° Finalmente l'instituzione dei Tribunali, di cui diremo in appresso.

Domando io: tutti questi stabilimenti non sono forse d'ordine pubblico, e sotto l'immediata amministrazione della pubblica Autorità? Ma nello stesso tempo tutti questi stabilimenti e le regole della loro amministrazione non si riferiscono forse all'ordine civile, come a suo oggetto primario? Non sono forse essi costituiti appunto per mantenerlo, perfezionarlo, e per conseguire propriamente lo scopo principale ed unico della civile Legislazione, qual è quello di pareggiare fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà?

Ecco pertanto dimostrato che anche nell'ordine puramente civile vi ha una parte di pubblico régime, ossia di pubblica amministrazione totalmente susidiaria all'ordine civile medesimo. Dal ben discernere l'indole e i limiti di questa parte sussidiaria nasce il criterio co 'l quale si distingue nell'ordine civile ciò che dicesi di *ordine pubblico* da ciò che dicesi di *ordine privato*. Qui per altro non conviene confondere queste idee con ciò che fu di sopra esposto su gli stabilimenti sussidiarj all'ordine

civile. Ciò che dicesi di *ordine pubblico* sta più tosto nello spirito e nei motivi della legge, che negli stabilimenti estrinseci sopra ricordati. Così il matrimonio, benchè in sè sia di diritto naturale e privato, ciò non ostante nel Governo incivilito diviene, per le sue condizioni e per le sue forme, di ordine pubblico, in quanto che interessando tutta la società civile dev'essere sottomesso ai rapporti della comunanza. Così nello stesso contratto coincidono la ragione publica e la ragione privata, benchè il soggetto principale sia di ragione privata. La ragione publica o l'ordine pubblico s'innestano, dirò così, su la ragione privata, ch'è cosa ben diversa il dire *la tale disposizione è di ordine pubblico* dal dire *il tale oggetto è di ragione pubblica*. Un oggetto puramente civile può essere di ordine pubblico senza essere di ragione pubblica; per lo contrario un dato oggetto di ragione pubblica non potrà giammai essere che di ordine pubblico. Queste idee debbono essere ritenute con estrema distinzione, onde non confondere i rapporti essenziali delle cose nell'applicare le leggi positive, e sopra tutto nell'attribuire ad ognuno i suoi diritti, e decidere con cognizione di causa le questioni fondamentali e spesso perplesse su 'l diritto quesito o non quesito delle parti, specialmente nel passaggio da una vecchia ad una nuova Legislazione (1).

Tutto il fin qui detto riguarda il régime pubblico nelle sue funzioni ordinarie relative all'ordine civile. Ma havvi un'altra parte di régime distinto dalla ordinaria gestione, come sopra fu osservato, là dove abbiamo distinto la gestione, la ispezione e la

(1) Si confrontino i *Principj fondamentali di Diritto amministrativo* etc.

giustizia. Di quest'ultima appunto si parla in particolare al proposito dell'ordine civile. La costituzione dei Tribunali e l'ordine delle procedure civile e commerciale formano il sesto stabilimento d'ordine e di ragione pubblica sussidiario all'ordine civile.

Qui è da osservarsi che propriamente l'amministrazione della giustizia non è soltanto di *ordine publico*, ma anche di *publico diritto*. Consultando i primitivi diritti naturali, pare che noi troviamo l'origine della giustizia, nel senso di mezzo a vendicare un diritto, o ad obbligare altrui a soddisfare ad un dovere verso di noi, nello stato privato dell'uomo; perocchè non si può concepire l'esercizio di un perfetto diritto verso di un altro, se non comprendiamo ancora il mezzo di obligarlo a soddisfare al correlativo dovere od obligazione verso di noi. Quindi sembra che allo stato naturale dell'uomo sia annesso il diritto di farsi rendere giustizia in forza del diritto stesso privato; e per conseguenza pare a prima giunta potersi annoverare fra i naturali diritti quello che da Vico fu denominato *jus privatae violentiae*.

Ma più profondamente considerando le cose, e separando i rapporti di ragione da quelli di mero fatto, noi troveremo che se nel privato esiste il bisogno ed il primo titolo del diritto contenzioso, in lui non esiste la facoltà di esercitarlo in quello stato a cui è destinato dalla natura. Imperocchè, posto il principio che lo stato veramente naturale per destinazione del genere umano sia lo stato di società, ne viene la necessaria conseguenza, che il vero e legitimo esercizio degli umani diritti si deve necessariamente riportare allo stato sociale, nel quale d'altronde per intima necessità di natura non si può soddisfare al suo fine che mediante l'instituzione

e l'azione del Governo. Lo stato dunque naturale dell'uomo devesi valutare avuto riguardo a quel complesso di circostanze, nelle quali egli può adempiere il fine del suo benessere; come lo stato naturale di una pianta non si deve determinare allorchè viene considerata staccata dal suolo, ma bensì con le sue radici fisse nella terra, da cui essa trae vita ed incremento. Posto ciò, lungi che vi possa essere fondamento ad un diritto privato contenzioso, o, a dir meglio, all'esercizio privato della giustizia coattiva (lo che riguarda solamente il modo di esercitare l'azione legale), si trova per lo contrario che tale diritto risiede necessariamente in tutto il corpo sociale, come essenzialmente pubblico ed eminente, onde prevenire la guerra privata, e formare il comune riposo della società.

Certamente in fatto esiste ed ha esistito in ogni imperfetta società questo *jus privatae violentiae*; ma ciò non toglie che non sia vera la proposta nostra teoria, perocchè in questo stato imperfetto non esistono ancora tutte le condizioni di fatto, per le quali si possa attivare l'esercizio del diritto contenzioso: e non è meraviglia che da uno stato imperfetto ne nasca un imperfetto esercizio; come dallo stato di prima vegetazione di una pianta non si possono ottenere nè robustezza, nè fecondità.

Aggiungo di più: la stessa denominazione di *jus privatae violentiae* c'indica a bastanza che l'esercizio di questo preteso diritto trae necessariamente seco uno stato perpetuo di singolar guerra fra individuo ed individuo, e per ciò stesso un'abituale dissociazione, inquietudine, ed un complesso di mali, ai quali appunto deve ovviare lo stabilimento della società, la quale viene naturalmente costituita per la sicurezza e pe 'l riposo degli uomini, e per pro-

durre (1) ed allargare i loro diritti, o, diciam meglio, i mezzi di utilità, nei quali sta riposto il valore di ogni umano diritto.

Laonde dal fin qui detto risulta, che il diritto del contenzioso è essenzialmente pubblico; e nello stato privato altro non si trova che il bisogno di ottenere giustizia, ma non il diritto di farsela di propria mano.

Quanto poi alla seconda qualità di essere d'ordine pubblico, ciò non abbisogna di dimostrazione; imperocchè egli è troppo evidente che tutto ciò ch'è di pubblico diritto è essenzialmente anche di ordine pubblico, sì per la relazione logica della cosa, e sì per il bisogno, per gl'interessi e per la causale legislativa che determina tutte le disposizioni di ordine pubblico.

Così il quadro di tutto l'ordine civile rimane compiuto; così si vede in un solo prospetto quanto egli sia inseparabile dal pubblico régime, e quindi dalla pubblica amministrazione, sì per l'ordinaria gestione, e sì per la eventuale funzione di dirimere le controversie, di vendicare i diritti lesi (2), e di obligare i renitenti ingiustamente a soddisfare le loro obbligazioni.

(1) S'intende per produrre quei diritti che nascono dal rapporto di società, non già quelli che sorgono dal solo carattere di ente ragionevole i quali si concepiscono anche facendo astrazione dal rapporto di società. In questo stato, ch'è il solo naturale per l'uomo tanto guardato secondo i principj di ragione, quanto storicamente, si verifica quell'ampliazione, assicurazione ed efficacia reale dei diritti anche individuali che accenna qui l'Autore, spiegando meglio il suo pensiero conforme ai principj in tutte le sue Opere professati. (DG)

(2) Cioè di punire le lesioni degli altrui diritti. (DG)

Da tutto questo ognun vede che l'ordine civile stabilito dalle leggi è propriamente un composto di ragione pubblica e di ragione privata, in modo per altro che la ragione pubblica serva alla privata; e però le leggi di ordine pubblico qui non sono esattamente di diritto pubblico, ma bensì di amministrazione governativa subordinata all'utilità privata. Per la qual cosa si sente quale sia il criterio che distingue una data disposizione d'ordine civile pubblico da un'altra di diritto pubblico e di pura pubblica amministrazione.

Compiuto il prospetto del sistema civile ne' suoi rapporti generali con la pubblica amministrazione ad oggetto di fissare il campo di queste Instituzioni, passiamo con la stessa intenzione ad esaminare l'ordine politico.

Prima di tutto è necessario avvertire, che il quadro non può riuscire che meramente relativo allo stato attuale della società, ed al grado d'incivilimento al quale siamo pervenuti. Io mi spiego. Ognuno sa che le società hanno dovuto necessariamente passare, e passano di fatto (come la storia ce lo dimostra), per generi diversi di vita e per forme diverse di Governo. La vita cacciatrice, la pastorale, l'agricola e commerciale formarono sempre i periodi delle società; di modo che l'un periodo s'innestò su l'altro, e con mescolanza passò successivamente fino all'ultimo, cioè a quello della vita agricola e commerciale. Parimente dal governo patriarcale, ossia di famiglia, si passò a quello di più famiglie unite; quindi a quello degli Ottimati, e divisamente a quello del Principato o delle Repubbliche; e finalmente ad una Monarchia guarentita, nella quale sembrano raccogliersi gli elementi della potenza, della libertà e della giustizia. In tutti que-

sti periodi ognun vede che le materie dell'ordine pubblico civico dovevano necessariamente variare, e per conseguenza la cosa pubblica dovette subir forme diverse, acquistare a mano a mano un incremento, e dividersi in più rami, i quali formavano e formano nuove materie di legislazione e di régime. Ma siccome l'ordine pubblico civico è fatto per provedere agl'interessi individuali, in quanto si debbono conciliare fra loro in vista dell'interesse comune sociale; così per eseguire una prima partizione pare conveniente di prendere per norma la triplice radice dei diritti individuali. La comune degli scrittori li ridusse al *dominio*, alla *libertà* ed alla *tutela*. Dunque noi potremo egualmente ridurre i diritti pubblici, in relazione al cittadino, al *dominio*, alla *libertà* ed alla *tutela comune*.

Al *dominio* si riferirà tutto il sistema economico di ragione pubblica: quindi avremo un ordine e una ragione pubblica economica nelle sue relazioni al cittadino. E' da notarsi che qui non viene contemplato se non per l'ordine riguardante la pubblica podestà, e quindi la sudditanza, circa la sussistenza e l'uso delle cose godevoli in società. Per correlazione quindi conviene salire al sistema necessariamente connesso, benchè appartenga ad altro ramo positivo di legislazione. Questa parte, riguardata *a priori*, determina e dirige fino ad un certo punto:

a) Il *corso delle eredità*, ossia *delle proprietà*, giusta i principj del Diritto pubblico, e giusta le esigenze necessarie del corpo sociale fra le diverse generazioni. Qui è da notarsi, che non si parla nè delle leggi civili riguardanti il corso delle proprietà, nè di altre regole subalterne; ma bensì del principio eminente di pubblico interesse, che regola questo corso sia fra' vivi, sia per causa di morte. La vista

eminente di pubblico interesse si è, che tali proprietà debbano camminare sciolte dai vincoli fattizj che impediscono la facoltà di adattare i modi di soddisfazione alle vicende diverse dei bisogni, e di ottenere quella parità di diritto e di utilità che forma il fine eminente sì della ragione civile, che della ragione pubblica.

b) L'*ordine dei possessi e dei contratti,* in relazione alla cosa pubblica e comune. Si noti bene quest'ultima qualità: essa allude a tutte le leggi di commercio interno ed esterno, a tutto ciò che interessa la sicurezza, che dev'essere protetta dalla forza e dalla vigilanza del Governo per l'utilità di tutto il corpo; in breve, si tratta dell'ordine dei possessi e dei contratti in relazione alla cosa pubblica.

c) L'*ordine degli stabilimenti economico-politici* per proteggere ed agevolare la parità d'*intelligenza* e di *libertà* dei cittadini nello scambievole commercio delle cose godevoli; e così, per esempio, lo stabilimento delle monete, dei pesi e delle misure, dei contrassegni o bolli per la qualità autentica delle merci, le notificazioni dei patrimoni, i regolamenti pe' i falliti, le Camere, i Tribunali di commercio, ecc.

d) L'*ordine degli stabilimenti pubblici,* per agevolare tutte le vie a diminuire le fatiche, i pericoli e le spese comuni e generali per il commercio e le arti in tutti quei casi ne' quali dalla forza dei singolari non sarebbe nè giusto nè possibile esigere sì fatti stabilimenti. E qui cadono propriamente tutte le leggi ed i regolamenti riguardanti il perfezionamento delle strade pubbliche ed il loro corso, dei fiumi e canali navigabili od atti a trasporto, e la Polizia per la loro facilità e sicurezza; parimente i depositi a comodo pubblico, come magazini, dogane, ecc.

Tutto ciò riguarda il primo ramo della ragione pubblica civica, ossia meglio dell'ordine pubblico in relazione al cittadino.

Succede ora il secondo ramo, che potremo appellare *ragione pubblica perfezionante*, ossia meglio riguardante la moralità sociale del cittadino: il che dopo l'organizzazione degl'interessi esige l'*educazione pubblica*, la quale abbraccia:

a) La *popolare universale*. Questa ha due rami, cioè l'istruzione, e le instituzioni per le abitudini, conosciuta dai Greci co 'l nome di παιδεία La istruzione comune o popolare chiamasi *esoterica*; ed è perciò che i libri che servono alla comune istruzione chiamansi dai dotti co 'l famigerato nome di *libri esoterici*. Lo scopo della istruzione esoterica è quello d'introdurre e mantenere le cognizioni necessarie tanto per praticare le cose di comune utilità, quanto per effettuare la pratica della giustizia comune fra gli uomini, e la cauzione per l'integrità dei diritti si pubblici che privati. Alla istruzione ed educazione esoterica appartengono tutte le scuole dell'arte primitiva di leggere e scrivere, delle operazioni aritmetiche, degli elementi della morale, e la primitiva cognizione dei doveri sociali e positivi. Considerando queste instituzioni popolari rispetto ai diritti scambievoli degli uomini in società, noi vediamo in esse un mezzo per effettuare il gran fine dell'ordine politico civile, cioè il pareggiamento dell'utilità fra i privati mediante l'esercizio della comune libertà; imperocchè ogni uomo p. es. illetterato, posto in società, deve necessariamente dipendere nello stato nostro attuale dal suo simile, che sa leggere, scrivere, e conosce le regole comuni delle leggi, onde amministrare la cosa privata, e spedire un affare ordinario. Ecco pertanto

dall'ignoranza di queste arti primitive indotto un vincolo di diseguaglianza e di dipendenza fra individuo ed individuo, che può riuscire e riesce di fatto spesse volte dannoso a colui che si trova ignaro; e per lo contrario, tolta questa ignoranza, ecco introdotto un mezzo di equilibrio e di pareggiamento di poteri, e quindi un mezzo onde esercitare con giustizia, cioè con eguaglianza di ragione, i diritti fra i privati.

Tutto questo ha luogo considerando le relazioni fra i privati. Volgendo poi l'occhio ai bisogni comuni e pubblici, noi troviamo che l'istruzione esoterica è una parte importante del pubblico régime, poichè in tutti gli affari interni ed esterni l'arte, per esempio, di scrivere nelle nostre attuali instituzioni è considerata indispensabile. Io ometto di parlare del sistema delle prove, sia in materia civile, sia in materia amministrativa, stabilito dalle nostre leggi. Mai si vide che alcun'anteriore Legislazione abbia supposto o esiga l'instituzione di cui parliamo così difusa, e per conseguenza una società tanto incivilita: io parlo invece di ciò che può interessare tutta la ragione pubblica considerata da sè sola. Il sistema militare p. es. esige necessariamente una istruzione esoterica la più diffusa; e noi siamo testimoni avere il Ministero della Guerra instato per l'attivazione di diligenti scuole comunali per l'arte di leggere, scrivere e conteggiare; talchè consultando le leggi civili, politiche e di Stato, noi troviamo che l'istruzione esoterica forma un primo bisogno della società politica giunta ad un certo grado d'incivilimento.

Quello che abbiamo detto della istruzione che riguarda lo spirito, si verifica pure per la istruzione che riguarda il cuore, che forma la seconda parte

della educazione. L'Autorità pubblica anche in questa parte agisce con instituzioni dirette; ed havvi una morale esoterica, come havvi una istruzione intellettuale esoterica. La più vistosa instituzione morale religiosa ha due aspetti: il primo è, dirò così, privato; il secondo è pubblico. Sotto il primo aspetto essa non forma oggetto immediato del régime pubblico se non in quanto si tratti d'impedire ogni violenza che potesse essere altrui praticata co 'l pretesto di opinioni religiose. Essa lo forma invece sotto il rapporto di una instituzione morale di pubblica educazione. A questa concorre il Governo co' i diretti provedimenti per l'istruzione religiosa nei Collegi, e in generale negli Stabilimenti di educazione; e viene poi eseguita per tutti i cittadini dai Parrochi e da altre persone addette alla cura delle anime, le quali per tal modo, oltrechè servire allo scopo della Religione e agli officj del loro ministero, esercitano eziandio la più importante delle funzioni sociali.

A qualunque grado d'incivilimento possa essere spinta una nazione, vi rimarrà sempre una parte meno culta e rozza, la quale abbisognerà d'essere condotta esclusivamente co 'l mezzo della opinione religiosa, la quale tanto più è necessaria, quanto meno la società è culta ed abituata al vivere civile. Quindi la morale deve approfittarsi delle sanzioni religiose unitamente alle civili, e debbono esistere persone che si occupino dell'istruzione morale religiosa, specialmente per quella classe che le occupazioni ordinarie della vita sottraggono alle instituzioni collegiali. A questo ramo pertanto della educazione esoterica giustamente appartengono gl'Instituti ecclesiastici; e sotto questo rapporto formano un ramo della ragione pubblica in relazione al cittadino.

b) L'*istruzione riservata a pochi*. Questa viene appellata co 'l nome di *acroatica* o *acroammatica*, e riguarda più specialmente le persone che debbono consacrare i loro lumi e i loro servigi a vantaggio della cosa pubblica. Essa abbraccia non solamente il complesso delle scienze necessarie nella società, ma eziandio certe arti ch'esigono un tirocinio più o meno lungo. L'acroatica pertanto abbraccia in sè stessa anche la *tecnica*. Così tutte le scuole militari, compreso l'esercizio riguardante le fortificazioni militari, l'artiglieria, ed altre cose di simil genere, appartengono all' istruzione pubblica le Accademie di ogni genere, degli Orfanotrofj, delle *acroatica-tecnica*. Ognun sa che la parola *tecnica* si riferisce alla parola *arte*. L'instituzione poi de' Licéi, delle Scuole primarie, delle Università, delCase di arti e mestieri appartengono alla istruzione acroatica.

Una cosa si deve notare, perpetua a tutti i rami subalterni della ragione perfezionante ne' suoi rapporti al cittadino; e questa è la contemporanea istruzione dello spirito e il governo del cuore. Siccome il fine della ragione pubblica civica è la maggiore utilità dei cittadini nelle rispettive posizioni, così in tutti i rami della educazione pubblica non si può prescindere (nell'atto d'introdurre le cognizioni necessarie per effettuare la potenza dello Stato e la prosperità dei cittadini) d'introdurre pur anco le cognizioni necessarie per effettuare la pratica della giustizia comune fra gli uomini, per l'integrità dei diritti sì pubblici che privati. Io dico di più: l'educazione pubblica forma uno dei primi mezzi della comune sicurezza e tranquillità. Ogni uomo istrutto dalla esperienza trova che le sorgenti comuni dei delitti si riducono precipuamente a tre,

cioè: 1° alla mancanza di sussistenza; 2° alla mancanza di educazione; 3° alla mancanza di pubblica vigilanza.

Avendo qui per oggetto il secondo capo, ognun vede che l'educazione pubblica forma uno dei principali mezzi onde prevenire i delitti; mentre a tutti è noto che le felici abitudini, le quali formano una seconda natura, servono in migliaia di circostanze o a prevenire le tentazioni criminose, o almeno a rintuzzarle, onde non iscoppino a danno altrui. Questa verità risulta luminosamente dal paragone dei secoli più o meno ingentiliti; stantechè, dato lo stesso impulso, in dispari circostanze si osserva che nell'una altro non produce che un tentativo, e nell'altra trae seco un formale misfatto. Considerate di grazia, per esempio, l'indole estremamente feroce e vendicatrice dei popoli nello stato non ancora dirozzato; le maniere risolute ed intraprendenti proprie di questo stato; e paragonatele co' i modi della vita civile di una società inoltrata: e voi troverete quale intervallo frapponga tra' due stati la pubblica educazione, la forza delle abitudini avvalorata dall'imitazione, sostenuta dall'esempio e dalla forza del Governo, per prevenire tutte le azioni che più da vicino possano interessare la comune tranquillità e sicurezza.

Abbracciando poi ambo i rami della istruzione ed educazione pubblica, e riguardandoli rispetto al fine più importante dei Corpi politici, noi troviamo essere la medesima il mezzo precipuo tanto per l'importanza, quanto per la causa della potenza degli Stati. L'uomo tanto può quanto sa, disse più volte l'immortale Bacone da Verulamio. Richiamando ciò che fu detto su gli elementi costitutivi della potenza degli Stati, noi ci rammentiamo di averli

collocati nell'unione del *nosse, velle* e *posse* dei singolari considerati nel complesso personale del Corpo politico. Ma nello stesso tempo fu pure avvertito che nell'uomo e nelle società tutto parte dalla cognizione, e tutto va a finire finalmente in lei, per movere il braccio e dirigerne l'azione. La superiorità morale di un popolo produce il primo requisito della potenza; e per lei si aumenta la potenza fisica, la quale viene rattemperata, diretta e conservata mai sempre dalla potenza morale. Così, per esempio, le invenzioni dell'ingegno e gli ordini della disciplina militare, a forze fisiche pari, producono la superiorità morale di un popolo sopra di un altro; e quindi producono infallibilmente la conquista, che apporta nuove forze fisiche. Queste poi dirette di nuovo dalla forza morale, che produce i buoni ordini sì interni che esterni, d'onde l'amor della patria, il coraggio, la disciplina, ecc., recano di nuovo nuovi ingrandimenti, i quali non possono essere mantenuti che da un'ottima amministrazione, la quale in fine riposa interamente sopra il risultato dei lumi ricavati dallo studio dei rapporti reali e necessarj delle cose.

Per un circolo pertanto di perpetue azioni e reazioni risulta che la generazione, l'aumento e la conservazione della potenza degli Stati si deve riconoscere dalla potenza morale delle cognizioni applicate all'energia morale e fisica degli uomini: lo che non potendosi praticare che con le invenzioni, con la istruzione ed educazione dei membri componenti lo Stato, i quali appunto debbono effettuare tutti questi atti, e cospirare con le loro forze, dimostra la primaria importanza della pubblica istruzione ed educazione, come originario e precipuo mezzo ed elemento perpetuo della potenza degli Stati.

Per la qual cosa in uno Stato perfettamente amministrato questo ramo (1) non solamente attrae le massime cure del Governo, ma deve formare un ramo a sè, ed un ministero indipendente. La natura delle cose esige questa indipendenza: perocchè se in sè stesso egli è l'autore primario e generatore degli altri rami amministrativi; s'egli non può riconoscere altre mosse che quelle della natura, poichè è essenzialmente libero come la verità: è chiaro ch'esso non può soffrire restrizione da verun ramo subalterno senza offrire detrimento nella sua stessa forza generatrice; e quindi subordinarlo ad effetti secondarj è lo stesso che spegnerlo nella sua sorgente.

Con ciò io non intendo che si possa autorizzare la licenza o l'arbitrio privato negli oggetti d'istruzione e di educazione. La vera libertà essenziale a questo ramo non si deve confondere con la licenza. Ma siccome la libertà si applica propriamente alle viste generali ed innocue, che nascono consultando e studiando l'eterno codice della natura, ed i rapporti soli reali e necessarj delle cose; così versando su verità generali indipendenti dall'arbitrio umano, viene circoscritto a bastanza lo spazio, dentro il quale l'inventore delle verità e delle cose utili si può aggirare, dallo spazio ch'esso non potrebbe eccedere senza nuocere ai diritti pubblici e privati.

Prima di chiudere queste osservazioni capitali su l'istruzione ed educazione publica, considerate come un ramo dell'amministrazione generale dello Stato, giovami osservare che la vita morale specialmente riguardante l'istruzione si può meritamente considerare come uno stato *forzato*, il quale abbiso-

(1) Cioè l'istruzione in genere. (DG)

gna degli stimoli incessanti del régime sociale sì pubblico che privato. Il celebre medico Brown osservò che la vita fisica è propriamente uno stato forzato della macchina umana, nel senso cioè che per essere mantenuta abbisogna continuamente degli stimoli dei cibi, dell'atmosfera, dei moti volontarj ed involontarj dell'anima, ecc.; senza di che per quella incessante tendenza al riposo, propria della materia, si cadrebbe continuamente in uno stato di morte. Questa osservazione si verifica con molto maggiore ragione nella vita, dirò così, intellettuale: sì perchè ogni nuova generazione nasce assolutamente ignorante, e conviene ogni dì trapiantare nella generazione successiva i lumi acquistati o ritenuti dall'antecedente; e sì perchè l'attenzione umana non viene esercitata che mediante uno stimolo che porti l'umano intendimento sui i moltiplici oggetti: talchè una perpetua sperienza ci fa toccare con mano, che tutti coloro i quali non portano ordinatamente la loro attenzione su gli oggetti necessarj, per mancanza o di tempo o di occasioni, o per mancanza di stimoli efficaci, si trovano in uno stato più o meno grave d'ignoranza; e quindi d'imperizia ad adempiere le funzioni sociali sì pubbliche che private. Dal che viene la luminosa e necessaria conseguenza: essere la pubblica istruzione ed educazione un bisogno incessante ed imperioso, come quello dell'alimento giornaliero per il fisico umano; talchè ogn'intervallo soverchiamente protratto nuoce primariamente alla potenza dello Stato ed al benessere dei singoli, come nuoce la eccessiva scarsezza o la mancanza di alimento al fisico umano.

Così noi abbiamo come risultato fondamentale e primario di questo ramo della pubblica amministrazione:

1° La di lui prevalenza sopra ogni altro ramo o dipartimento.

2° La di lui indipendenza da ogni altro ministero.

3° La di lui libertà per tutto ciò che interessa la generalità, e specialmente gli ulteriori progressi e le invenzioni utili di ogni genere.

4° Finalmente il di lui incessante bisogno sotto l'inevitabile sanzione della debolezza, del disordine e della ruina dello Stato.

Compiuto il quadro delle idee fondamentali della ragione perfezionante dello Stato, sorge il terzo ramo della ragione pubblica interna, che appellammo *civico-politica*; e questo si è la ragione *tutelare* civica o politica.

La ragione tutelare civico-politica, la quale forma il terzo ramo dell'amministrazione pubblica interna, abbraccia le cose, le persone, i diritti dei cittadini considerati in complesso, perocchè questo complesso forma l'idea fondamentale del Pubblico, come fu già sopra avvertito. La ragione tutelare altro veramente non è che la ragione della conservazione indiretta: l'incolumità ne forma precisamente l'oggetto proprio. Sotto questo aspetto la ragione tutelare è propriamente un ramo della ragione conservatrice; dimodochè a due sommi-capi si potrebbe ridurre tutta la materia dell'amministrazione interna dello Stato ne' suoi rapporti al cittadino: vale a dire alla ragione conservatrice, ed alla ragione perfezionante, della quale testè abbiamo ragionato. Siccome però molti Stabilimenti e molti Regolamenti si riferiscono in particolare alla incolumità civica, così egli è acconcio di considerare la ragione tutelare sotto un aspetto proprio in relazione al pubblico régime ed ai rami subalterni della pubbli-

ca amministrazione, che si riferiscono a questa materia. Osserviamo pertanto che alla ragione tutelare civica si riferiscono:

a) La Polizia medica, ossia tutto l'ordine delle Leggi e dei Regolamenti in tutti gli oggetti di Sanità, che possono essere di competenza pubblica. Noi li accenneremo più sotto nell'offrire il quadro degli Stabilimenti e dei Regolamenti del Regno.

b) La Polizia per i *casi fortuiti*, ossia gli Stabilimenti ed i Regolamenti per difendere i cittadini contro i disastri, e farne riparare i danni, come p. es. nei casi d'incendj, inondazioni, ruine, ecc.

c) La Polizia preventiva delle trasgressioni e dei delitti, ossia l'ordine della vigilanza e degli altri mezzi per prevenire i misfatti che potrebbero attentare alla sicurezza delle persone, ed ai diritti del cittadino e dello Stato.

A questi tre ordini, cioè a quello della sussistenza, della educazione e della sicurezza civica si possono ridurre le classi principali delle Leggi e dei Regolamenti di pubblica amministrazione interna, riguardanti la comune dei cittadini, cui appellammo *ragione pubblica civica*, per distinguerla dall'ordine e dalla ragione pubblica di Stato, nella quale, come già avvertimmo, l'interesse dello Stato viene concepito in modo, che per una specie di astrazione si separano le considerazioni personali del cittadino per concentrarsi nella sola considerazione del tutto contemplato come persona morale ed individua che pensa solamente al proprio interesse, e tende a soddisfare ad un dovere verso di sè stessa, non curando quasi la sorte particolare dell'uno o dell'altro individuo.

Questo modo per altro non nuoce punto al maggiore interesse di tutto l'aggregato, come già fu di-

mostrato; al contrario per una mirabile providenza della natura le cose sono connesse e necessariamente dipendenti in modo, che non solamente la pubblica utilità, ma, quel ch'è più, la potenza stessa dello Stato si trovi intimamente connessa con la miglior sorte degl'individui componenti l'aggregato sociale. Questa unificazione si verifica fino nella circostanza in cui si suol dire che il bene privato dev'essere posposto al pubblico; avvegnachè si trova in fine che questo apparente sacrificio altro non è che una permutazione, dalla quale per regola generale risulta un maggiore guadagno per colui che subì l'apparente sacrificio.

Sotto questo aspetto pertanto la ragione di Stato non produce un effetto diverso da quello della ragione civica politica.

Premessa questa considerazione, giova vedere la partizione della ragione pubblica di Stato, per separare gli oggetti della dottrina che riguarda questa parte. Sotto quest'aspetto la ragione pubblica di Stato in senso positivo sarà il complesso delle leggi formate per armonizzare e conservare le parti diverse dello Stato, considerato come persona morale ed individua in relazione al fine comune ed unico della conservazione e potenza dei Corpi politici contemplati nella loro individua unità.

La scienza di quest'ordine si può dividere in *ragione di Stato* (cioè) *organizzatrice dello Stato*, la quale tratta dello stabilimento e delle competenze dei diversi Corpi pubblici e delle diverse classi delle società politiche; e così, per esempio:

a) Dell'organizzazione e dell'ordine pubblico delle classi del Corpo politico, tanto in relazione alle funzioni sociali, quanto in relazione ad un determinato luogo occupato da un Corpo politico, per cui

nascono le idee di territorio, di sovranità territoriale, di domicilio, di patria, di abitazione, di naturalizzazione, di forensità.

Qui è da osservarsi che l'organizzazione relativa alle funzioni sociali, di cui ho fatto parola, non si riferisce alle funzioni del Governo o delle Magistrature, ma bensì alle funzioni armoniche delle classi diverse delle società politiche; come, per esempio, di quella dei proprietarj, dei trafficanti, delle genti d'industria, dei dotti ecc., conosciute dagli Economisti, in relazione però al loro oggetto, sotto i nomi di *proprietarj*, di *industriosi*, di *commercianti*, di *consumatori*, ecc. ecc.

Sebbene il creare, estendere, avvivare queste differenti classi non sia opera del Governo, ma bensì della natura, dei bisogni, del tempo e di circostanze locali, e il Governo propriamente non eserciti che direzione e sorveglianza; ciò non ostante la loro considerazione, specialmente dal canto della rispettiva importanza per la vita e prosperità dello Stato, entra nelle principali considerazioni della ragione di Stato, specialmente nei casi ne' quali gl'interessi delle rispettive classi vengono a conflitto; come, per esempio, gl'interessi dei proprietarj con quelli dei trafficanti, quello degl'industriosi con gli uni o con gli altri.

A schiarimento di questa osservazione conviene qui richiamare ciò che fu detto da principio intorno all'organizzazione ed alla vita del Corpo politico. Ivi si distinse l'organizzazione naturale dall'artificiale. La prima si riferì allo stato diverso degl'individui componenti il Corpo politico, indotto dal genere diverso di vita cacciatrice, pastorale, agricola e commerciale; e dalle urgenze e dai bisogni diversi indotti dalle circostanze permanenti e suc-

cessive, le quali a mano a mano vanno modificando la situazione e gl'interessi di una popolazione. E siccome tutto ciò si opera indipendentemente dall'azione del Governo, e viene prodotto precipuamente dalla forza delle circostanze; così tutto appartiene alla organizzazione ed al régime, dirò così, naturale dei Corpi politici: come la nutrizione, l'accrescimento e la robustezza del corpo umano co 'l crescere dell'età vengono prodotti dalla natura, benchè l'opera dell'uomo vi contribuisca co 'l prendere l'alimento, con l'esercizio corporale, e co 'l vegliare alla propria fisica incolumità. In quest'ultimo senso l'organizzazione delle società, in quanto può formare oggetto della ragione di Stato, viene qui assunta in considerazione. Qui il régime organizzatore dello Stato non opera che indirettamente, proclamando cioè e proteggendo gli stabilimenti ed il libero esercizio di tutti i mezzi economici e personali, dai quali possa risultare la maggiore potenza e la vita più energica dello Stato, e la esterna indipendenza dello Stato medesimo. Il primo fondamento dei diritti civili e politici parte da queste primarie considerazioni.

b) La ragione organizzatrice dello Stato abbraccia in secondo luogo l'organizzazione, la distribuzione, le competenze e connessioni delle Magistrature politiche, civili, militari, in relazione alla situazione necessaria dello Stato, ed all'azione complessa che debbono avere per ottenere l'intento della ragione di Stato, vale a dire la maggiore potenza e prosperità.

Qui conviene aver presente un'idea fondamentale; qual è, che le diverse Costituzioni politiche si debbono riguardare come altrettanti mezzi di régime determinati dalla forza necessaria delle circo-

stanze. E siccome altro è il régime o l'educazione che si deve dare all'infanzia, ed altro è quello che conviene alla puerizia, all'adolescenza, alla gioventù, alla virilità; così pure altra è la forma del Governo che conviene allo stato di primo dirozzamento delle società, avuto specialmente riguardo al genere loro di vita; altro è quello che conviene allo stato di adolescenza, nel quale ad una robusta fantasia ed a forti passioni si accoppia molta ingenuità; ed altro è finalmente quello che conviene ad una maggiore età, nella quale crescono le cognizioni, ma il cuore si corrompe.

La scelta di una data forma di Governo non può avere nulla di arbitrario; come non può aver nulla di arbitrario il fisico régime proprio e necessario alle differenti età. Assurda è quindi ed inconveniente la famosa questione agitata un tempo dai Pubblicisti: quale sia il migliore dei Governi, considerando le cose in senso astratto. Egli è lo stesso che cercare in generale quale sia il miglior fisico per tutte le età dell'uomo, quasichè ciò che conviene all'infanzia, e che sarebbe fatale ad un'età robusta. o ciò che conviene ad una robusta, e sarebbe fatale all'infanzia, si possa abbracciare in un solo concetto, ed applicarlo all'intiera vita umana.

Sconveniente è del pari, o almeno senza pratica utilità, ciò che lasciò scritto il celebre Montesquieu su la natura dei differenti Governi; perocchè prima di tutto si doveva cercare quale di questi Governi convenga alle età e circostanze diverse delle società, non essendo in potere di alcun uomo, nè di alcuna società, il far sì che una data forma convenga o sconvenga; ma ciò dipende necessariamente dai rapporti reali delle cose, irreformabili dall'umana potenza. Qui si può dire co 'l celebre Bacone da Ve-

rulamio, che la natura non si vince che secondandola. Trattare della natura diversa dei Governi senzo soggiungere quale sia la norma che si deve osservare per la loro scelta, e far supporre essere libero ad un Legislatore e ad un popolo lo scegliere a piacere; egli è lo stesso che dire che un dato orologio dev'essere subordinato ad un dato pendolo che voi sceglieste, e non il pendolo all'orologio scelto. Quindi le osservazioni di Montesquieu per lo meno rimangono prive di pratica utilità, per attenersi soltanto allo studio dei rapporti astratti delle forme diverse di Governo, in quanto inspirano ai governanti affezioni diverse, ed in quanto soltanto riguardano i mezzi onde conservare il loro potere. Ma anche sotto questo rapporto la condizione diversa del popolo, secondo le diverse età, frappone ostacoli più o meno gravi; avvegnachè se voi, per esempio, con la forza della credulità religiosa, con la ignoranza dei diritti privati e del modo di esercitarli, con la dipendenza clientelare potete nello stesso tempo guidare un popolo senza resistenza, come appunto accadde nei primi secoli della repubblica romana, e mantenere così il régime aristocratico, e farlo agire in tutta la sua forza e sicurezza; voi non potreste più ottenere lo stesso intento allorchè cresciuti i lumi, sviluppati gl'interessi, sciolta la soverchia dipendenza civile, crescono necessariamente gli ostacoli, e si rompono ad ogn'istante i vincoli prima esistenti. E' rimarcabile a questo proposito l'osservazione di Tito Livio su l'effetto della legge Papiria, con la quale fu tolto il carcere privato per debiti, il quale dai più ricchi, e quindi dai patrizj, esercitavasi sopra i plebei. *Et hon anno* (egli dice) *ingens fidei vinculum solutum est;* vale a dire, che quell'anno fu per questa legge un

vero anno di rivoluzione, perchè fu tolto un grandissimo vincolo di dipendenza del popolo dagli Ottimati, e quindi un grande mezzo di potenza per parte degli Ottimati, onde tenere soggetti tutti coloro che per ricchezza non primeggiavano nella repubblica.

Ciò serva d'esempio per far sentire che anche limitandosi, come fece Montesquieu, all' esame dei nudi rapporti d'ogni forma di Governo aristocratica, democratica, monarchica, e anche dello stesso despotismo, conveniva necessariamente por mente alle circostanze diverse che vengono indotte dalla forza del tempo, il quale, al dire del nominato Bacone, è il più grande ed il più irresistibile rivoluzionario.

Tutto il fin qui detto riguarda la norma fondamentale di ragione, dietro la quale conviene scegliere una data forma, più tosto che una data altra di Governo. Ciò sia detto a semplice notizia, perocchè questo punto non può formare oggetto delle dottrine pratiche relative alla Legislazione ed amministrazione dello Stato.

Ciò che più è utile al nostro proposito, in cui contempliamo l'organizzazione, la distribuzione delle incombenze, le competenze e connessioni delle Magistrature politiche, militari e civili, si è la cognizione dei principj eminenti che dirigono il Legislatore su questi oggetti, e di cui vediamo le tracce nelle nostre leggi organiche. Due cose precipuamente distinguiamo in esse. La prima è la natura delle incombenze (altrimenti dette *attribuzioni*, affidate ai tali e tali magistrati); la seconda è l'economia, la distinzione e le connessioni, in modo che si ottenga, per quanto è possibile, la prevalenza assoluta dell'interesse pubblico su 'l privato del funzio-

nario. Il primo corollario di questa vita legislativa è la separazione di certi poteri, i quali ponendo in conflitto il privato co 'l pubblico interesse, rendono incompatibili certe funzioni nello stesso Magistrato o funzionario pubblico. La teoria della incompatibilità riposa su la massima legislativa di allontanare, per quanto si può, le tentazioni di nuocere al pubblico interesse, mettendolo alle prese con l'interesse personale del funzionario.

E qui conviene rilevare la massima differenza fra la prevalenza dell'interesse pubblico, al quale il funzionario deve servire, e la prevalenza dell'interesse pubblico, al quale deve servire il Corpo intiero dei cittadini. In questo la prevalenza non è che apparente, perchè nell'interesse generale si trova finalmente la massima soddisfazione dell'interesse particolare, contemplato non per il momento presente soltanto, ma per il futuro. Nel funzionario pubblico all'opposto la prevalenza dell'interesse pubblico è assoluta ed esclusiva d'ogni conflitto o attemperamento dell'interesse singolare del funzionario: perchè nel funzionario la carica o l'officio, a guisa di un mandato o di un servizio, è del tutto assorbente, nè può avere riguardo ad altro interesse, che a quello ch'è stabilito dalla legge, la quale con gli appuntamenti e con gli onori ricompensa il servigio; ma dall'altra parte non può permettere che l'interesse del funzionario entri a sconcertare l'esclusivo interesse pubblico, il solo a cui la legge giustamente vuole che il funzionario serva assolutamente. — Il secondo corollario della eminente massima legislativa si è, che ogni funzionario sia sempremai sotto l'incessante vigilanza della superiore Autorità, appunto perchè il servigio di lui, tanto per la regolarità, quanto per la imparzialità, deve

sempre tendere ad un unico punto, dal quale o per errore o per corruzione potrebbe deviare. Su questo motivo è appoggiata la Polizia gerarchica, che forma una parte della pubblica amministrazione, che noi abbiamo già designato sotto il nome di *inspettiva*. — Sì l'una che l'altra parte abbraccia ogni ramo e gerarchia, come si rileva dai nostri Regolamenti, riguardanti i funzionarj pubblici sì giudiziarj che amministrativi.

Risalendo poi alla distribuzione delle funzioni in relazione ai grandi interessi della Costituzione, ed alla divisione dei poteri, nella quale parimente si contempla il conflitto degl'interessi tra i governanti ed i governati, noi faremo osservare la massima eminente proclamata da Sua Maestà nella solenne Seduta Reale; cioè che *l'amministrare è il fatto di un solo, ed il giudicare è il fatto di molti.*

Questa massima luminosa è tratta dalla natura delle cose, dalla necessità dell'azione unificante ed esecutiva del Governo, e dalla garanzia che deve avere il cittadino nei pubblici giudizj. L'amministratore ha la legge sopra di sè; ma la sua azione, che spesso dev'essere rapida, uniforme e concentrata, non deve soffrire ritardo nè opposizione dalla pluralità delle opinioni, poichè gravissimi sarebbero gl'inconvenienti e i danni che ne riporterebbe la cosa pubblica, la quale ad ogni modo dev'essere provveduta. La natura per altro delle funzioni esecutive, per questa loro urgenza, dovevasi ciononostante combinare con la giustizia; e però siccome l'urgenza e la rapidità spesse volte non avrebbero permesso di ponderare tutti gl'interessi, perciò in massima generale fu stabilito che le nozioni amministrative non possano soffrire ritardo, specialmente in certi casi, dal reclamo delle parti; ma d'altron-

de fu stabilito che tali ordinanze sieno sempre ritrattabili, a differenza dei giudizj in contraddittorio, che vengono pronunciati con la cognizione e ponderazione degl'interessi e delle ragioni delle parti contendenti.

Queste osservazioni, relative alla natura dell'amor proprio umano nel valersi del potere, e dalle quali nasce la divisione delle Magistrature, e la regola della incompatibilità di certe funzioni, sono di un uso perpetuo, qualunque sia la costituzione dello Stato, e qualunque sia pure il grado di perfezionamento del Governo e della nazione. Il pericolo che l'uomo investito di potere abusi del potere medesimo per proprio vantaggio è perpetuo, perchè fondato su la legge universale dell'amor proprio umano, che tende ad avvantaggiare con tutti i modi possibili che stanno in potere dell'uomo. Per la qual cosa nell'organizzare le Magistrature esiste sempre la necessità di separare quelle funzioni, per le quali al funzionario nasce la tentazione di operare a proprio vantaggio, con discapito del pubblico interesse, al quale egli deve servire. Scorrete tutte le Leggi e i Decreti, sia civili, sia amministrativi, e vedrete che il principio fondamentale della incompatibilità di certe funzioni, o del divieto loro ai Giudici, ai Prefetti, e ad altri amministratori, muove direttamente da queste massime. Così, per esempio, noi vediamo nel Codice penale interdetto al Prefetto il fare, ad uso di trafficante, commercio di derrate, a riserva che nascano dal proprio fondo. E perchè ciò? Perchè in forza dell'autorità, di cui egli è investito, dovendo mantenere l'abbondanza, l'equo prezzo e la facile distribuzione delle pubbliche sussistenze, il suo dovere si troverebbe in conflitto co 'l suo interesse, se a lui fosse permesso un traf-

fico illimitato, come ai mercatanti; e però con la stessa sua autorità potrebbe fomentare un ingiusto monopolio, difficultare l'agevolezza dei mercati per far salire ad un prezzo maggiore le proprie derrate, e facilitarne lo smercio; ed in fine praticare tutti quei raggiri e quelle male arti che l'ingordigia esclusiva mercantile tenta mai sempre, e per cui rendesi sempre necessaria l'autorità del Governo per mantenere un equo equilibrio fra questa classe e l'universalità dei cittadini. Basti questo esempio per illustrare il pensiero. Molti altri se ne possono incontrare nelle Leggi e nei Regolamenti attuali.

Sia dunque fermo che un primo elemento regolatore delle attribuzioni delle Magistrature sì civili che politiche si è quello di separare certe funzioni da certe altre, allorchè l'interesse privato potendo abusare del potere confidato, si trova in collisione con l'interesse generale, al quale onninamente il funzionario deve servire. La cosa è spinta al segno, che i vincoli soli di parentela vengono posti a calcolo dal Legislatore nel formare ogni Tribunale collegiale, appunto perchè si ricerca l'indipendenza e l'imparzialità dei giudizj e dell'amministrazione del potere, la quale verrebbe turbata con parziali coalizioni, cementate dalle affezioni di famiglia.

All'elemento perpetuo, tratto dal cuore umano, nell'organizzazione delle Magistrature si deve associare l'altro elemento perpetuo, fondato su i limiti delle forze umane nel disimpegno degli affari e nell'impiego del tempo. Io mi spiego. Per quanto attiva e rapida concepire si voglia l'azione di un funzionario pubblico, vi sarà sempre un limite, dentro il quale potrà esercitare le sue funzioni in un determinato spazio di tempo. Questo confine è neces-

sariamente determinato dall'estensione dell'affare, e dalle forze di chi deve disimpegnarlo.

Il discernimento del Legislatore nel fissare le attribuzioni delle Magistrature consiste nel misurare questa estensione, e nell'incaricare una persona o un Corpo del disimpegno dei dati affari, in modo che alla cosa pubblica sia provveduto non più tardi di quello che le urgenze richieggono.

A ciò serve mirabilmente non solo l'equa distribuzione delle incumbenze, ma eziandio l'affinità e l'unità, dirò così, delle medesime in date mani. Non sempre le Costituzioni hanno adempiuto a questa condizione, associando cioè ad un dato ministero una funzione che di sua natura doveva essere annessa ad un altro ministero. Quest'avvertenza non è indifferente; imperocchè la sconveniente distribuzione fa necessariamente nascere un ritardo ed un contrasto infinitamente nocivo alla spedizione degli affari, ed all'armonia della pubblica amministrazione.

Premesse queste considerazioni, avviciniamoci ai rapporti pratici, e specialmente all'oggetto delle competenze. Postochè l'autorità del publico Magistrato o funzionario è una emanazione legittima della Sovranità, e l'esercizio della medesima si deve considerare come l'azione stessa del Governo spiegata co 'l mezzo della persona da lui delegata, ne nasce la conseguenza, che il detto Magistrato o funzionario sostiene tre relazioni: la prima verso il Sovrano; la seconda verso gli amministrati; la terza verso ogni altro funzionario.

Con la prima egli adempie un dovere, o, a dir meglio, una servitù; e perciò dicesi *servire il Governo*. Con la seconda egli esercita un diritto, o, a dir meglio, una potestà. Finalmente con la terza

egli esercita un'autorità propria, con la quale se non può comandare all'altro funzionario indipendente, può ciò non ostante pretendere di non essere turbato nell'esercizio della propria autorità; e può talvolta esigere la cooperazione dell'altro funzionario per quella colleganza e concorso di azioni che riesce indispensabile alla vita ed al buon ordine complessivo dello Stato: imperocchè, come sopra fu già veduto, la distinzione delle funzioni non è determinata che dalla umana limitazione; avvegnachè l'unità della vita e quindi del régime dello Stato esige che tutto il complesso delle funzioni delle Magistrature diverse tenda ad un solo fine, e vengano riguardate *ad modum unius*; come le funzioni dei nervi del corpo umano nelle diverse parti si considerano, benchè variate, come esecutrici di una sola funzione, qual è la vita ed il movimento dell'umano individuo.

Da queste premesse derivano tutte le considerazioni riguardanti la competenza. Essa nella sua latitudine abbraccia tutte le relazioni testè indicate. Considerata rispetto alla legge organica, essa riveste un concetto relativo e puramente logico fra i termini della legge costituente il potere del Magistrato e l'esercizio pratico degli atti comandati o vietati dalla legge nel costituire il potere medesimo. Questa relazione di conformità o di difformità si potrebbe appellare *giustizia giurisdizionale*. Nell'affermare o negare che il tal atto sia competente, la mente fa un paragone, nel quale da una parte consulta la legge organica o costituzionale, che stabilì i doveri e i poteri del Magistrato; e dall'altra esamina la conformità o difformità degli atti del Magistrato o del funzionario co 'l disposto dalla legge medesima. Se trova tali atti o li figura conformi,

afferma essere competenti; quando poi li trova o li figura difformi, pronuncia essere incompetenti.

La competenza pertanto, considerata in relazione alla legge, e propriamente come ramo del giusto o dell' ingiusto, sarà la conformità della potestà e del di lei esercizio, appartenente ad un dato funzionario, co 'l disposto dalle leggi costituenti la potestà medesima.

La competenza poi considerata in concreto, ossia come *potere*, sarà la facoltà di esercitare un potere conferito dalla Sovrana autorità a norma delle leggi attributive l'autorità medesima.

L' incompetenza sarà la difformità o la contrarietà di questa potestà e degli atti di lei con le leggi organiche o costituzionali statuenti l'ordine delle Autorità costituite.

Nell'incompetenza per altro, di cui parliamo, non si deve comprendere l'usurpazione assoluta di potere, ossia della pubblica autorità, fatta da un privato arrogandosi facoltà riservate al solo Governo. Ciò sarebbe un formale delitto; come, per esempio, quello del carcere privato, quello di farsi giustizia di propria mano, ed altri simili. Noi parliamo qui dei funzionarj, ne' quali si considera risedere l'esercizio di una porzione della pubblica autorità, e che per conseguenza possono abusarne nel modo o nella misura, e non usurpare radicalmente l'autorità pubblica.

In forza delle distinzioni dei poteri stabiliti dalle Costituzioni l'incompetenza dei funzionarj si verifica in tre modi principali; e sono i seguenti:

1° Usurpando un potere riservato ad un altro funzionario o ad un'altra gerarchia; lo che appellasi *eccesso di potere*. Questo si verifica tanto fra le Autorità amministrative e giudiziarie, quanto fra

Autorità giudiziaria e giudiziaria come fu già avvertito co 'l sig. Merlin nel classico passo riportato nel *Giornale di Giurisprudenza*, Tomo IV, pag. 212 a 219.

2° Delegando l'esercizio del potere concesso nei casi ne' quali la legge obbliga il Magistrato a prestarlo o per il pubblico o per il privato interesse. L'esercizio della pubblica autorità non è solamente un diritto, ma un dovere del Magistrato; anzi s'egli è un diritto verso gli amministrati, lo è perchè è un dovere verso la legge, ed una servitù verso il Governo. Lo Stato non serve al Magistrato, ma bensì il Magistrato serve allo Stato. Ecco perchè nei nostri Codici viene classificato sotto la denominazione di *incompetenza* l'atto di quel funzionario, che dovendo per proprio instituto o pronunciare sopra una data questione, o provvedere in un dato affare, egli o nega di farlo, o si spoglia della facoltà attribuitagli, rimettendo l'affare medesimo ad altra Autorità, a cui non appartiene. Un esempio ed una prova della verità di questa osservazione l'abbiamo nell'art. 11 del Codice di procedura penale, che contiene questa generale disposizione, applicabile ad ogni sorta di publica Autorità.

3° Finalmente l'incompetenza si verifica con l'esercitare bensì la propria autorità nelle materie attribuite al proprio ministero, ma eccedendo la misura e i limiti imposti dalla legge. Un esempio lo abbiamo nella giurisdizione dei Giudici di pace, i quali nelle materie civili e criminali interponendo la propria autorità, non vanno fuori della *materia* a loro commessa, ma eccedono il proprio potere pronunciando, per esempio, nelle materie civili oltre la data somma, e nelle materie penali oltre i dati giorni di detenzione. Qui l'incompetenza non cade su la specie, ma unicamente su la misura.

A questi tre modi precipuamente si può ridurre ogni modo d'incompetenza, o, a dir meglio, di esercizio irregolare ed ingiusto della pubblica autorità di un funzionario, sia amministrativo, sia giudiziario,

Premesse queste considerazioni su la natura generale della competenza ed incompetenza, conviene passare ad esaminarla nel suo stato concreto, a fine di preparare le norme pratiche sì del di lei esercizio, che della soluzione delle questioni che possono insorgere. Sopra abbiamo distinto gli ordini diversi che reggono la cosa pubblica. Noi dobbiamo figurarci di avere sott'occhio come una Carta geografica divisa in tre Provincie principali, costituenti un solo Regno. Sopra di ognuno Provincia sia preposto un Governatore con la facoltà di comandare. Tosto si vede ch'entro il circolo di ogni Provincia ognuno dei tre Governatori esercita una giurisdizione indipendente dall'altro. Qui fingasi che le attribuzioni siano diverse in ognuno di questi Governatori. Si vede tantosto che quello di una Provincia non potrebbe usurpare le attribuzioni dell'altro; ma si vede altresì che la giurisdizione scambievole dee venire a contatto nei confini almeno fra l'una e l'altra Provincia, nel caso specialmente che l'uno debba dare ajuto all'altro pe 'l servigio generale del Regno.

Due rapporti pertanto debbonsi distinguere nella giurisdizione di ogni magistratura o gerarchia, e per conseguenza due aspetti primarj si debbono distinguere nella competenza pratica. Il primo aspetto è assoluto, il secondo è relativo.

Il primo viene considerato dentro il circolo delle attribuzioni assolute di ogni funzionario e di ogni gerarchia, e questo viene propriamente costi-

tuito dalla *materia* affidata all'amministrazione di ognuno. Così il provvedere alla sussistenza, alla tutela, alla sanità, alla sicurezza abituale appartiene all'ordine amministrativo; dimodochè facendo astrazione da un ordine giudiziario, si concepisce che la gerarchia amministrativa abbia per materia propria tutti gli oggetti ora ricordati, indipendentemente da qualunque considerazione.

Il secondo aspetto poi, che appellammo *relativo*, abbraccia tanto le funzioni sussidiarie ad un altro ramo della pubblica amministrazione dello Stato, quanto certe funzioni che debbono essere adempiute più tosto da una gerarchia che da un'altra; come, per esempio, accade nella cognizione delle questioni che debbono essere giudicate più tosto dall'Autorità amministrativa, che dall'autorità dei Tribunali civili. Il punto di ricerca in quest'ultimo caso è quello della *prevalenza*: vale a dire, si domanda se debba prevalere più tosto il Foro civile, che il Foro amministrativo; o se l'uno debba interloquire più tosto prima che dopo dell'altro. In questo aspetto relativo nasce, dirò così, una specie di materia mista, risultante dall'azione di un ordine su l'altro; e tutta la difficoltà nell'attribuire la prevalenza e nel discernere la rispettiva giurisdizione sta nel conoscere quale dei due ordini sia, dirò così, il prevalente per ragione della cosa pubblica o privata. — Io mi spiego. Ognun vede, per esempio, che la competenza di amministrare non importa essenzialmente quella di giudicare; nè la competenza di giudicare nelle materie di publica gestione importa il diritto di giudicare allorchè possono venire a conflitto i diritti di privata ragione, riservati dalla Costituzione al cittadino privato. Nel primo caso il cittadino, vestendo il solo carattere di ammini-

strato, non presenta altro titolo che quello di suddito, pe 'l quale può bensì essere autorizzato a querelarsi del modo con cui viene trattato da un funzionario, e ricorrere al superiore per frenare o correggere la soperchieria; ma non può essere autorizzato a contrapporre un diritto proprio per fare conflitto co 'l diritto della cosa pubblica. Nel secondo caso per lo contrario, nel quale si tratta di quell'*autarcheia* (ossia *dominio particolare*) personale di diritti e d'interessi, cui le Costituzioni serbano illesa e proteggono, e la indipendenza della quale viene guarentita dall'ordine giudiziario, si verifica veramente la collisione di due ordini fra loro distinti, ambidue operanti con una forza propria ed indipendente. Allora nasce una terza specie di rapporti, i quali non si possono riguardare nè come di ragione puramente pubblica, nè come di ragione puramente privata. E sebbene in linea d'interesse debba prevalere per regola generale l'interesse pubblico su 'l privato dntro i limiti della necessità, ciò non ostante non ne viene la conseguenza che debba prevalere il Foro amministrativo su 'l Foro civile per giudicare della controversia. Di fatto, considerando che il Governo è fatto per gli uomini, e non gli uomini per il Governo, dalle vigenti nostre Costituzioni fu consacrato il principio, che il privato trae avanti ai proprj Tribunali lo Stato e la Corona allorchè si controverte del puro diritto di proprietà.

Sia pur dunque vero che, considerando i tre ordini essenziali componenti il Corpo politico, e le tre ragioni relative (cioè la *ragione civile*, la *ragione civica* o *politica*, e la *ragione di Stato*), in un senso diviso, e volendo sapere se la data questione sia di pubblica amministrazione o no, convenga esa-

minare a quale dei tre ordini appartenga la materia contestata, tanto per ragione del diritto, quanto per ragione dell'amministrazione ossia gestione della medesima: ciò servirà bensì per conoscere dentro il circolo di ogni ordine quale possa essere la giurisdizione propria di ogni Autorità, ed attribuire così la facoltà di giudicare esclusivamente a norma delle leggi di competenza assoluta; ma ciò non potrà giammai servire a determinare la rispettiva *prevalenza di Foro* quando vengono in legittimo conflitto i publici e i privati diritti costituzionali, stantechè in questo caso si esce dal rispettivo circolo, e si mescolano le rispettive azioni ed interessi.

Che cosa dunque rimane a fare in questo caso? Conviene consultare un altro criterio, fissato dalle Costituzioni e dalle leggi organiche: conviene allora indagare quale sia l'*oggetto prevalente* determinato dalle Costituzioni medesime appunto come prevalente. Posto ciò, si decide quale delle due Autorità debba attrarre la cognizione della controversia, o almeno debba precedere nella cognizione della questione pregiudiziale, per dar luogo all'altra a decidere la questione principale.

Nasce talvolta il caso che ambedue le Autorità sono semplicemente concorrenti, e non dipendenti. Allora ogni Autorità decide la materia propria a se stessa, indipendentemente dall'altra, come ne vedremo esempj allorchè si tratterà della parte positiva.

LETTERE DEL PROFESSORE GIANDOMENICO ROMAGNOSI A GIOVANNI VALERI (1).

LETTERA PRIMA

ALL'OCCASIONE ch'esce in publico una seconda edizione della mia *Introduzione allo studio del Diritto pubblico universale*, voi mi domandate quali siano stati i motivi e le idee capitali ch'io ebbi nell'occuparmi di questo lavoro. Vi dirò in primo luogo, ch'io fui convinto che tutta la dottrina della cosa pubblica aveva bisogno d'essere ridotta a dimostrazione e ad unità nelle materie già esposte dagli scrittori, e d'essere supplita nella massima parte della teoria che ancor manca a ragguagliare il suo soggetto. Io non volli rifiutare l'eredità de' nostri maggiori. Preziosi sono i lumi che ci furono trasmessi, e benedico le fatiche degli scrittori di buona fede che mi precedettero. Ma nello stesso tempo sento la necessità di dimostrare ciò ch'essi proposero, di supplire dove mancarono, e di riordinare tutte le parti in un sistema robusto, collegato da una possente filosofia.

(1) Pubblicate la prima volta nell'*Antologia* di Firenze nel 1926, Fascicoli di Agosto e Dicembre.

Se il Diritto pubblico universale, da prima staccandosi dalla Teologia e dalla Giurisprudenza, movette passi ancor timidi, e si valse dell'appoggio dell'autorità; se da poi, fatto più ardito, si vestì di forme più ordinate; esso però non acquistò mai nè la pienezza nè la possanza che a vera scienza si conviene.

Il Cielo mi guardi dal detrar nulla alla considerazione dovuta ai grandi maestri di Morale e di Politica sì dell'antichità che dei tempi moderni. Veneranda è per me la loro memoria, e bramo che siano studiate le loro carte. Ma altro è insegnare le cose con una larga persuasione, ed altro è definirle e dimostrarle in una maniera rigorosa. Così pure ringrazio la Provvidenza per lo stato colto, civile e più equo di molte popolazioni, derivato certamente da usi e da principii più giusti e più moderati; ma dico nello stesso tempo, che quando il mondo è avanti, altrettanto le scuole sono indietro. Leggete le Opere moderne e v'accorgete che quattro scuole predominano nei diversi paesi d'Europa.

In una voi vedete propagata ancora la favola altronde disastrosa di un contratto primitivo, in cui si rinuncia ad una chimerica indipendenza e ad una comunione primitiva, presa in iscambio della vacanza dei beni. Ivi si citano clausole di questo contratto, di cui non fu mai dato il tenor positivo. Ivi il Diritto naturale viene coniato sopra uno stato di selvaggia solitudine, invece di dedurlo dalle circostanze necessarie dei tempi e dei luoghi, e da quella ragion naturale di equo bene, la quale agisce anche nella più complicata civiltà. Ivi finalmente non si sente la differenza fra la ragione direttrice delle società che assomigliassero alle famiglie dei castori

e delle api, e quella delle nazioni che non vivono più nei boschi a pascersi di ghiande o di carne umana, come da principio, giusta le tradizioni e le storie, praticarono e in certi luoghi praticano ancora.

In altra di queste scuole s'inculca la secca regola di non trattare l'altro uomo come *cosa*, senza avvalorare l'equità con un prepotente interesse. Ivi si passa a disgiungere la Morale dal Diritto, e l'uno e l'altra dalla Politica; talchè abbiamo infine un Diritto senza sanzione, una Morale senza limiti, ed una Politica senza freno.

In una terza pure di queste scuole si cita sempre la volontà divina, la quale, fuori della rivelazione positiva, non si può indovinare che colla dimostrata necessità della natura: ciò non ostante questa volontà si fa consistere in semplici e non dimostrate opinioni, le quali vengono a piacere degli scrittori attribuite all'autorità del Cielo.

In una quarta finalmente a forza di finzioni si creano uomini e qualità che non esistono, e su di esse si stabiliscono dogmi, doveri e leggi che dispongono della vita e delle fortune dei cittadini. Leggete il Bentham, che ha sagacemente caratterizzata questa scuola.

Se voi domandate da che derivar possa questa deplorabile discrepanza delle scuole, io vi rispondo che sopra tutto deriva da due cause capitali. La prima si è dal non aver usato il metodo proprio delle scienze morali pratiche; la seconda dalla mancanza di una scienza madre del Diritto e della Politica. Questa scienza viene da me appellata col nome di *civile Filosofia*, dalla quale devono derivare poi i dogmi della ragione sociale sì publica che privata. Io mi spiego sull'uno e sull'altro punto.

Noi parliamo di una dottrina *pratica*, nella quale si tratta di provvedere alle esigenze della vita sociale sotto pena di soffrire i mali dell'anarchia. Gli uomini ed i Governi hanno dovuto dar sesto alle cose loro prima, dirò così, di pensare; cioè hanno dovuto stabilir leggi prima d'averne conosciuti i principii. Ora si tratta di scoprire e di provare questi principii. Ma che cosa è un principio, fuorchè una *verità prima*, dalla quale molte altre dipendono? Ora per dimostrare una verità qualunque che cosa si ricerca? Prima di tutto conoscere il più distintamente che si può le idee racchiuse nei concetti che esprime, onde ricavare i veri e completi rapporti speculativi e pratici dei quali abbisogniamo. Dopo ciò esaminare l'aspetto dal quale emergono i rapporti della scienza e dell'arte. Finalmente dedurre e connettere i principii e le regole opportune. Ma la prima operazione che cosa importa? Sono già molti e molti secoli che si va ripetendo essere necessario incominciare col ben definire. Ora nella scienza delle leggi che cosa si è fatto? Mi fa ribrezzo il dirlo; ma a me pare che questa parte sia stata più delle altre tutte trascurata e malmenata. Manca dunque ancora la prima operazione indispensabile a qualunque scienza od arte. Dico la prima operazione; perocchè se conviene incominciare col *ben proporre* per passare indi a *ben distinguere* ed a *ben connettere*, il *ben definire* cade su qualunque generale e particolare proposta.

Quanto poi al *ben distinguere* che cosa fu fatto? Peggio che mai. Si è disgiunto in natura ciò che conveniva distinguere soltanto coll'intelletto. *Disgiungere* poi s'intende in senso di dissociare le parti che debbono stare ed agire congiunte, benchè di ognuna ravvisar si possa la diversità. Così fu dis-

giunta la Morale dal Diritto, ed il Diritto dalla Politica, e fu tolta a queste discipline quell'azione che aver debbono nell'ordine reale delle cose. Questo scempio della dottrina fu praticato specialmente in que' paesi nei quali un'inavveduta speculazione predomina le menti a segno, che non vengono tocche da tutti gli abusi del potere arbitrario.

Che cosa dunque rimane a fare? Condurre anche in questa parte le menti sul retto sentiero, dal quale traviarono; e però nell'atto che le conduciamo e le occupiamo nel *ben distinguere*, conviene al tempo stesso rattenerle dal disgiungere i rapporti attivi delle cose. Allora si potrà passare a *ben connettere*; locchè in ogni parte importa di far cospirare l'azione delle cause sufficienti, ossia dei mezzi necessarii ad ottenere il proposto intento.

Ecco le vedute più generali di metodo, onde elevare la dottrina delle leggi alla possanza e alla dignità di scienza e di arte dimostrata. Finchè questa dottrina non giunge a questo punto, vano è cercare fermezza, convinzione e moralità pubblica. L'ultima speranza delle genti che implorano pace, equità e sicurezza, si può dire raccomandata alla ferma e diffusa cognizione dei principii dell'arte sociale. Il metodo adunque, del quale parliamo, sarà tanto importante, quanto importanti sono la pace, l'equità e la sicurezza implorate.

Come col sottrarre lo spirito umano dal corso fortuito delle esterne idee si crea un demanio, dirò così, intellettuale, padroneggiato dalla mente umana; così col sottrarre dal corso fortuito dell'ignoranza e delle passioni i principii della vita civile si crea la vera potenza degli Stati, e per ciò stesso la pace, l'equità e la sicurezza invocate dalle genti. Certamente la natura deve esser madre del-

l'arte, e la fortuna precedere la prudenza. E però tutta la vita degli Stati deve soggiacere a due successivi periodi: nel primo dei quali predomina la fortuna, ed un cieco sentimento, comunque umano e generoso; nell'altro poi predomina l'antivedenza e la ragione illuminata. Ma in questi due periodi, l'uno dei quali va insensibilmente a perdersi nell'altro, la ragione e la fortuna non vanno mai disgiunte. A proporzione peraltro che la ragione va ampliando le sue conquiste, la cieca fortuna va restringendo il suo predominio, senza peraltro perderlo intieramente. Non credo però mai che la Provvidenza abbia lasciato il genere umano senza un surrogato della morale. I sensi dell'umanità, avvalorati dalla religione, bastano nei primi periodi della vita civile per giudicare la cosa pubblica; e se da poi la posizione delle genti diviene più complicata, la giustizia comune serve di surrogato ad un calcolato comune interesse. Ma poche volte gli uomini si persuadono di sacrificare un solleticante privato appetito ad un puro senso di giustizia; e però conviene soggiogarli colla dimostrata necessità della natura, per la quale veggano o di dover seguire la giustizia, o di dover naufragare.

In conseguenza di questi motivi da me accennati in parecchi luoghi, ho creduto necessario di far precedere alcune regole di logica propria alle scienze morali e politiche, e di soggiungerne altre all'opportunità. Io ben sapeva che questa maniera era la più penosa per lo scrittore, e la meno aggradevole pei lettori; ma nello stesso tempo io vedeva essere la più indispensabile per assicurare il regno della verità. Asserire sentenze, comunque applaudite dalla ragione, senza appoggiarle ad inconcusse dimostrazioni, e senza impiegare un preciso e costante linguaggio,

basta forse ad un secolo il quale abbisogna tanto più di dimostrati principii, quanto più complicata è la nostra posizione, e quanto più aspra è la lotta fra gl'interessi che convien temperare, e l'equità che convien favorire?

Tempo verrà che il trionfo dei grandi principii sarà proclamato dalle coscienze, e protetto dagli interessi concordi; ma per arrivare a quest'epoca felice è necessario che questi principii procedano prima armati di tutto punto colla forza della dimostrazione, e a modo di stretta falange si facciano strada in mezzo ai pregiudizii ed alle opinioni interessate.

Qui la Filosofia deve soccorrere la Legislazione, e però deve prestare tutti i mezzi più possenti di convinzione, abbandonando il fasto di una facile erudizione, rigettando il vanto di una polemica agilità. Qui conviene sacrificare quei voli arditi e quell'eloquenza sentenziosa che sorprende, per assoggettarsi ad una nuda e severa semplicità; e perfino ad una pedestre istruzione. Il maggior utile ottenuto colle più convincenti ragioni, come formar deve l'incarico dello scrittore, così esige da lui di sacrificare la voglia di comparire, e di rigettare una magnificenza, dirò così, di forme, la quale affievolir possa il trionfo della verità. So che questa specie di eroismo è il più doloroso per gli scrittori; ma so eziandio ch'egli è assolutamente necessario.

Dalle forme esterne passando poi alla logica economia, ognuno sente di leggieri che lo scrittore non può valersi più di ragioni di mera convenienza, nè procedere con passi saltuarii, nè tessere divisioni arbitrarie, nè assumere concetti confusi; ma per lo contrario, figurandosi sempre a fronte di avversarii ostinati, egli è obbligato a definire rigoro-

samente, a provare concludentemente, a progredire gradualmente, a finire completamente, per quanto i confini del suo argomento gli permetteranno.

Una dottrina *operativa* non può essere che un tessuto di fini e di mezzi, come una dottrina contemplativa non può essere che un tessuto di principii e di conseguenze. E come la necessaria connessione dei rapporti logici forma la consistenza di una dottrina contemplativa, così la necessaria connessione dei fini e dei mezzi forma la consistenza di una dottrina operativa. Senza queste condizioni manca la certezza; e mancando la certezza, sottentra l'erroneo e l'arbitrario.

E qui si presenta un modo importante e massimo per ben trattare le dottrine morali e politiche, a cui non fu quasi mai posto mente. Questo si è di assumere come *scopo* il più alto punto di PERFEZIONE OTTENIBILE, e come mezzi *tutti* i poteri da noi disponibili, cooperanti e conducenti a questo scopo. Ciò fatto, segnare quelle diverse vicissitudini necessarie, le quali durante l'incamminamento al miglior modo di vivere convien necessariamente subire. e indi dedurne come risultato il massimo di bene ottenibile col minimo di male inevitabile nello stato presente, e ciò che far si può e si deve per progredire. Io non saprei mai inculcare abbastanza questo procedere, perocchè senza di lui non è sperabile veruna piena e solida dottrina. Se voi difatti non avete sott'occhio il più alto punto di perfezione ottenibile, potrete mai accorgervi che cosa manchi alla cosa pubblica, e da qual parte dobbiate rivolgervi per andare avanti? Questo scopo forma la stella polare della scienza, perchè forma il modello ideale cui conviene raggiungere, o almeno avvicinare. La cosa è tale, che anche colla persuasione

di non raggiungerlo mai egli serve di guida per far tutto il bene che si può.

Questo si procura appunto coi mezzi che stanno o staranno in nostra mano, ben inteso che tutti i mezzi *coefficienti* siano assunti e posti in opera. *Bonum ex integra causa, malum autem ex quocumque defectu.* E qui convien esplorare l'andamento della natura, onde scoprire se Dio sia con noi; perocchè l'uomo propone, e Dio dispone.

Volgendosi finalmente a segnare le *vicissitudini* della immaturità, e suggerire le provvidenze adatte, voi vedete quanto queste cure siano decisive tanto pei governanti quanto pei governati, sia per non affrettare di salto riforme e miglioramenti non ancora opportuni, sia per compartire tutto quel bene che si può, lasciando quello che ancor non si può, e che tentato intempestivamente diverrebbe un male; sia finalmente per inspirare un prudente ritegno in chi comanda, ed una illuminata rassegnazione accompagnata da speranza in chi ubbidisce. Allora un Governo non soffre più la taccia d'ignorante o di trascurato nel tollerare alcuni difetti attuali. Allora egli concilia la confidenza mediante il bene possibile da lui procurato in presente, e mediante la speranza di quello che farà a tempo opportuno. Ma senza il modo esposto di trattare la dottrina otterrete voi questi beni?

Questo non è ancor tutto. In una materia meramente contemplativa la soverchia *generalità* può portare l'ignoranza dello stato conoscibile delle cose; ma quest'ignoranza può cadere sull'ideale puro, e molte volte non recar danno alcuno.

Qual danno io reco, se invece di quattromila stelle io credo che n'esistano seimila; o se invece di credere il vacuo, io ammetto il pieno fra la terra e il

cielo? Ma nelle dottrine operative non è così. Ivi non solamente l'errore, ma la soverchia generalità riesce disastrosa: sia perchè non si provvede dove, quando e come fa bisogno; sia perchè usando di salto delle generalità, si trattano gli interessi umani sul letto di Procuste: vale a dire, si commettono violenze sistematiche, distruttive d'ogni utile potenza. Un grosso buon senso allora vale meglio delle viste dei filosofi, e l'empirismo è preferibile alla teoria.

Persuaso di questa verità, io bramava ardentemente di soddisfare ai pratici bisogni, e quindi mi augurava agio e tempo di tessere un compiuto lavoro, e di conchiudere colle massime pratiche adatte alla direzione della cosa pubblica. Ma dall'altra parte comprendendo la necessità di dedur tutto da chiare e dimostrate ORIGINI, a fronte delle dispute che si agitano ancora sui primi elementi della scienza, io ho dovuto lungamente trattenermi su queste origini, e perfino nell'analisi delle prime idee, ed occuparmi della chimica, dirò così, morale e politica, prima di passare ad architettarne il corpo. Gran parte del primo volume fu impiegata in questa specie di chimica, e nell'esibirne il dizionario. Nel secondo poi ho incominciato a porre le basi della civile filosofia. Or eccomi al secondo oggetto, sul quale ho promesso di spiegarmi.

LETTERA SECONDA

Dalle cose esposte nella Lettera antecedente io mi lusingo che avrete inteso il perchè io abbia creduto necessario di progettare l'ordinamento fondamentale di tutta la scienza della cosa pubblica. Voi comprendete purtroppo la necessità di questo la-

voro, a fronte delle discrepanze dei maestri di questa scienza. Allorchè tutto il vero è scoperto e dimostrato, cessano i dispareri leali, almeno sugli oggetti primi della dottrina. Dico leali, perocchè quelli che vengono manifestati contro coscienza cessano cogli interessi che li dettarono. Il regno della verità fra gli uomini si riconosce dall'unità di credenza de' suoi sinceri adoratori. Ma se questa unità non esiste, quale sarà il valore delle rispettive dottrine, e che cosa si dovrà fare? Voi mi rispondete tantosto, che altro partito non rimarrà, fuorchè quello di trattare le dottrine della cosa pubblica e privata come qualunque altro ramo dello scibile, e come qualunque arte di educare. Fatti indubitati si vogliono, come fondamenti della scienza; leggi naturali indeclinabili si vogliono, come direzioni dei poteri; norme visibili finalmente si vogliono, per l'ordinamento e la disciplina. Si debbono quindi assumere come fatti fondamentali le tendenze naturali dell'umanità, per contemperarne gli atti con una necessaria equità. Si deve quindi considerare la possanza sociale come effetto derivante unicamente da questo contemperamento; e da ciò si debbono dedurre tutti i canoni regolatori degli uomini conviventi quali realmente possono essere, e delle leggi quali debbono essere. Ma nel far tutto questo non si deve dimenticare di computare l'azione del tempo e della fortuna come l'ultima e vera posizione in cui realmente agisce la necessità delle cose, e senza la quale è impossibile dar forza al sistema della cosa pubblica e privata

Poste le cose in quest'ordine, voi vedete che la Politica si associa spontaneamente col Diritto, e la possanza degli Stati colla Giustizia. Per questo mezzo voi vedete nascere da sè stessa la facilità di go-

vernare, e la libertà nel convivere. Confesso che questi ultimi risultati vengono suggeriti da una specie di filosofica divinazione; ma questa è fondata su quell'andamento, anzi su quei motivi stessi che dettarono le leggi che ci portarono alla civiltà. Per la qual cosa questa divinazione si può riguardare come un'anticipata escursione mentale a quella meta alla quale le più favorite nazioni si avvicinano. Così l'astronomo dal giro incominciato di un pianeta indovina tutta la curva che dovrà percorrere.

In questi brevi cenni io ho racchiuso lo spirito il più eminente ed astratto della nuova scienza, od almeno della nuova forma che assumer deve la scienza della cosa pubblica e privata, e del frutto necessario ch'essa deve apportare. Con questa nuova scienza si apre una quinta scuola, che si potrebbe appellare la FILOSOFICA, a differenza della *favolosa*, della *trascendentale*, della *teologica* e della *fittizia*, descritte nella Lettera antecedente. Questa quinta scuola può dirsi la *vera teologica*, sì perchè trae i suoi dettami dallo studio dell'ordine necessario della divina economia, e sì perchè si migliorano gli uomini, le società e le leggi, e si fanno infine regnare i buoni costumi colla persuasione, coll'interesse e colle abitudini.

Se però è vero quanto disse Bacone, che l'uomo tanto può quanto sa, egli sarà necessario saper bene per operar bene. Ma nelle cose morali e politiche il saper bene non può derivare che dal ben conoscere tutto il campo della cosa pubblica, perocchè un'Etica particolare ed una buona coscienza privata non bastano per formar leggi ed amministrare uno Stato elevato a civiltà. Quindi ho inculcato la necessità della scienza della cosa pubblica. Ma io rammento di aver pure inculcato non essere sperabile

nè la creazione di questa scienza, nè la produzione de' suoi effetti, fuorchè colla cognizione e coll'uso di un buon *metodo* inventivo e dimostrativo, e colla precedente cognizione della *civile Filosofia*. Quanto al metodo, nell'antecedente Lettera credo di averne dimostrato la necessità, le condizioni essenziali, e i doveri conseguenti che osservar si debbono dagli scrittori. Ora mi rimane a dire qualche cosa sulla CIVILE FILOSOFIA.

Qualunque sia il concetto che piaccia annettere al nome di *Filosofia*, io dichiaro che quanto a me intendo dinotare la COGNIZIONE DELLE COSE DEDOTTA DALLE LORO CAGIONI ASSEGNABILI. *Noscere res per causas*: ecco, a mio avviso, in che consiste la Filosofia. Ho indicato le cause *assegnabili*, perocchè tutto ciò che a noi è incognito, o non suscettibile di dimostrazione, non può costituire materia della scienza nostra. Ho detto che la discrepanza delle scuole europee, oltre dal difetto di metodo, dipende dalla mancanza della civile Filosofia. Non so se siasi mai pensato dagli scrittori esistere fra la pura Filosofia razionale e la scienza della Legislazione una scienza *intermedia*, la quale insegna a conoscere le leggi necessarie sì di ragione che di fatto della vita civile, e che dalla sola cognizione di queste leggi lice dedurre tutti i veri dettami della cosa pubblica, e quindi i diritti e i doveri veramente praticabili, che formano l'argomento dei Trattati del naturale Diritto, di cui gli scrittori si occuparono. La cognizione di questa scienza intermedia, la teoria di queste leggi necessarie dedotte dalle loro cagioni assegnabili, costituisce appunto quella che io denomino *civile Filosofia*.

Restringendo entro i minimi termini possibili gli argomenti ultimi capitali di questa civile Filosofia, mi pare che si possano esprimere come segue:

1° Posto come fatto fondamentale che gli uomini e le genti implorano pace, equità e sicurezza; e posto che gli uomini e le società debbono, per quanto possono, soddisfare a questa inchiesta, sotto pena di soffrire i più orrendi flagelli; si domanda per qual MEZZO si possa soddisfare a questa inchiesta. — Risposta. Questo mezzo consiste nel procacciare in società e per mezzo della società il PERFEZIONAMENTO economico, morale e politico degli uomini e delle nazioni; lo che si esprime col solo vocabolo dell'INCIVILIMENTO.

2° Ma posta la natura e poste le leggi necessarie delle cose e degli uomini, in quale MANIERA gli uomini e le società procacciar possono questo triplice perfezionamento? — Risposta. Prima di tutto, collo stabilire Governi capaci a prestare una grande tutela accoppiata ad una grande educazione; lo che esige unità, vigore e stabilità nella loro esistenza, ed il pareggiamento delle utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà nelle loro funzioni.

3° Ma come sperare che gli uomini nati ignoranti, e senza istinto che supplisca alle cognizioni, giungano a siffatto stabilimento? — Risposta. Col subir prima i periodi dell'incivilimento procurati dalla *fortuna*, che ammaestra coll'esperienza, e con tutti i mali ed i beni dell'ignoranza, delle passioni e della ragione che va via via sviluppandosi. Difatti la natura prepara questo incivilimento; la religione lo feconda; l'agricoltura lo cementa; il Governo lo sviluppa; la libertà lo perfeziona; l'opinione lo consolida. Così incomincia coll'opinione pregiudicata, e finisce coll'illuminata. Acquistata questa opinione, gli uomini a mano a mano possono ordinare lo Stato si nel Governo che nei cittadini;

e così giungere finalmente, dopo il tirocinio della fortuna, a stabilire Governi adatti alla maggiore potenza e prosperità nazionale. Ecco in primo luogo come gli uomini possano giungere a stabilire siffatti Governi.

Qui però debbo ricordare, che questi argomenti non sono che gli *ultimi* ed i *capitali*, e non esprimono altre parti importantissime della civile Filosofia. Io non ho ricordato difatti l'ORDINAMENTO FONDAMENTALE del corpo stesso della società, astrazion fatta da quello del Governo, pel quale conviene prima di tutto armonizzare i tre principali MOTORI, cioè quelli dell'opinione, dei beni, delle armi, imbrigliati dal poter pubblico della società. In essi debbonsi poi rilevare le specie subalterne, le quali per un antagonismo vitale formano l'eccitamento e la vigoria d'uno Stato, quando vengono rattenute entro i confini richiesti dalla Politica unità. Così nell'opinione distinguiamo l'opinione credula che serve alla dipendenza, e l'opinione ragionata che serve alla libertà; così nei beni noi distinguiamo le proprietà stabili che servono alla dipendenza, e le proprietà industriali e commerciali che servono alla libertà; così finalmente nelle armi noi distinguiamo le armi governative che servono alla dipendenza, e le civiche che servono alla libertà. Dopo tutto questo poi noi disveliamo il gran principio della nazionale STABILITÀ, per la quale dagli interessi equamente soddisfatti e dai poteri vigorosamente affrenati una nazione riposa sulla propria gravità, e per una specie di naturale inerzia assicura tutto l'ordine stabilito senza tema di pericolose mutazioni, e nell'atto stesso alimenta il sacro fuoco dell'amor di patria e delle civili virtù.

Passando poi alle diverse FASI dell'incivilimento, dobbiamo tener d'occhio al successivo SCIOGLIMENTO DEI POTERI compatti originarii degli individui, ed al contemporaneo concentramento e vigore del poter pubblico, che si va via via operando coll'incivilimento; di modo che ad ogni individuo viene partecipata soltanto una sempre minore frazione di potere economico, morale e politico: talchè infine il minimo di questi poteri risiede nell'individuo, ed il massimo di lumi, di bontà e di potenza risiede nel tutto; e da questo tutto ogni individuo ricava il massimo di potenza utile adatto alla propria situazione. Da questo insensibile ed incessante processo della natura nasce un doppi bene. Il primo si è di attribuire e di estendere un *valor sociale* sopra il maggior numero possibile d'individui componenti una nazione; talchè i ladri e gli schiavi sono ridotti al minimo possibile. Ecco un effetto del perfezionamento economico operato dalla stessa natura. Il secondo bene poi si è, che per una mirabile economia della natura a proporzione che crescono i mezzi del benessere e gli stimoli alle cupidigie, crescono a pari passo anche i vincoli che rattengono gli uomini entro i confini dell'ordine: sia perchè i loro poteri individuali si vanno sempre più sminuzzando, ed i costumi addomesticandosi; e sì perchè crescono a pari passo ed agiscono in compagnia le sanzioni della Politica, della Religione, dell'onore, e della sociale convivenza. Da ciò sorge uno stato, nel quale la società ha il massimo di faccende, ed il Governo il minimo d'affari. Ecco un mezzo di perfezionamento politico dei cittadini operato dalla natura.

Un ultimo effetto poi operato dalla natura in questa successiva trasfusione dell'unità individuale

nella sociale si è quello di creare per una necessaria connessione e di provocare un SENSO PUBBLICO avvalorato dagli interessi anche materiali, pel quale le operazioni delle leggi e della pubblica amministrazione, o buone o nocive, vengono non solamente comprese coll'intelletto, ma sperimentate coll'interesse, e però la moralità pubblica e privata viene raccomandata con una effettiva sanzione. Ecco un tratto di perfezionamento morale della nazione, risguardante la *moralità pubblica*, effettuato all'insaputa nostra.

Tutto questo è opera spontanea della natura, e balza agli occhi dell'indagatore delle leggi naturali dell'incivilimento anche prima di avere scoperta l'ultima e massima formula della vita degli Stati. Questa formula racchiude eminentemente tutte le leggi testè accennate. Questa formula riduce allo stesso tipo il regime del mondo morale e del fisico, sul quale appunto il morale è fondato ed atteggiato. Questa formula esprime una grande legge, alla quale io apertamente alludeva allorchè parlai del fondamento dell'ordine pratico della socialità, del regime della fortuna e dell'arte, e delle transizioni del perfezionamento. Questa legge massima ed unica si è la tendenza perpetua di tutte le parti di uno Stato all'equilibrio dell'unità e delle forze mediante il conflitto degli interessi e dei poteri; conflitto eccitato dall'azione degli stimoli, rattemperato dall'inerzia, perpetuato e predominato dalle incessanti urgenze della natura, modificato dallo stato diverso retrogrado, progressivo o stazionario si dei particolari che delle popolazioni, senza discostarsi mai dalla continuità. Esaminate, di grazia, tutto quello che ho scritto sull'ordine pratico, e particolarmente sul perfezionamento;e voi riscontre-

rete appuntino tutte le parti di questa legge, malgrado la varietà degli oggetti, e la diversità dei periodi.

Questa formola, come ben vedete, esprime il tipo della divina economia. Ma oltre le leggi segrete e gl'impulsi non avvertiti della natura, la civile Filosofia fa rilevare gli STABILIMENTI e le ISTITUZIONI che una società agricola e commerciale è obbligata di porre in opera per la forza stessa delle insuperabili circostanze delle cose e degli uomini. E qui fo osservare all'impero universale delle PROVE che assicurino della verità dei fatti, e quindi a tutto il sistema dei mezzi che possono accertare sia dei fatti umani, sia delle qualità delle cose interessanti. Inoltre fo osservare al prodigioso impero ed all'immensa possanza del SISTEMA RAPPRESENTATIVO, per il quale viene reso possibile ciò che è invisibile, fisso ciò che è fugace, mobile ciò che è immobile, e per cui si sorpassano le distanze dei luoghi e dei tempi; come ne fanno fede la scrittura, le cambiali, i telegrafi, la moneta, e tutti gli altri segnali delle qualità delle cose.

Qui pure la civile Filosofia fa avvertire alla CONTINUITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO, pel quale i diritti e le obbligazioni reali trasmesse e mantenute da persona a persona e da generazione a generazione, nell'atto che animano ed assicurano le *aspettative*, collegano fra di loro le diverse età, e formano di tutta la società una persona veramente unica ed immortale, la quale non sembra risentirsi della caducità e della breve vita delle sue membra. Tutti gli scrittori, si di ragion pubblica e privata che di economia, dovevano porre attenzione a tutti questi oggetti, senza dei quali sarà sempre impossibile di conoscere ciò che la natura esige, e come e quando si debba soddisfarla.

Ecco per sommi capi alcuni argomenti di quella che io chiamo *civile Filosofia*; ed ecco eziandio la scienza di cui manchiamo, e senza la quale i dogmi del pubblico Diritto e della Politica rimangono senza vita e senza sanzione.

Io dico poco: la scienza del pubblico Diritto rimane quasi tutta a desiderarsi, mancando delle cognizioni di questa politica Filosofia. L'abitudine di angustiare l'idea del naturale Diritto entro i confini in cui fu ristretta dagli scolastici, dai casisti, e dalla comune degli scrittori, farà apparire strana questa mia asserzione. Ma io domando a tutti costoro: accordano, o no, essere obligo naturale, assoluto, irrefragabile e perpetuo lo stabilire e proteggere la pace, l'equità e la sicurezza implorate dalle genti? Accordano, o no, che per correlazione gli uomini e le genti hanno un *diritto assoluto*, inviolabile, imperscrittibile a questa pace, equità e sicurezza? Ciò posto, non hanno forse diritto a tutti i mezzi dimostrati come indispensabili onde ottenere questo intento, e di respingere ogni opposizione come criminosa al pari della devastazione e delle stragi? Ora se tutto ciò è per sè evidente, se tutto ciò apparisce come diritto e dovere necessario ed irrefragabile di natura; ne verrà per necessaria conseguenza, che la teoria dei *mezzi* dimostrati come *indispensabili* sarà di diritto e di dovere naturale e necessario. Se dunque il triplice perfezionamento economico, morale e politico venga dimostrato come mezzo indispensabile a conseguire la pace, l'equità e la sicurezza invocate dalle genti, ne risulterà che questo triplice perfezionamento sarà costituito e consacrato come diritto e dovere naturale, necessario, irrefragabile. Chi ha diritto al fine, ha per ciò stesso diritto ai mezzi indispensabili

per ottenerlo. Diciamo di più: questi mezzi vengono così consolidati e consacrati per la loro necessità, che il diritto al fine riesce nullo senza il diritto a questi mezzi. Dunque la scienza della ragione pubblica e privata sarà mutilata, mancante, e resa nulla, senza la teoria del triplice perfezionamento suddetto. La cosa si riduce a tale: che o convien negare che questo triplice perfezionamento sia indispensabile, o conviene accordare che, mancando la di lui teoria, la dottrina della cosa pubblica e privata riducesi presso che a nulla.

Ma coll'annunziare compendiosamente questo triplice perfezionamento comprendiamo noi bene che cosa egli abbraccia? Gli scrittori si sono forse curati di stabilirne almeno i primi elementi? Io lodo gli sforzi fatti dagli economisti; ma le loro dottrine non sono compiute e sanzionate. Esse sono presentate come questioni di mera utilità, senza essere consacrate col carattere di rigoroso ed indispensabile diritto e dovere naturale e necessario. Io ho dovuto con mio rincrescimento osservare che l'introduzione della vita agricola e commerciale, che forma la prima ed essenzial base del perfezionamento economico, non fu mai eretta in rigoroso dovere necessario di natura; e però ho dovuto supplire a questo disastroso oblio, onde sacrificare tutto il sistema della ragion nostra civile e quello delle stabili proprietà. Io non dico nulla del rimanente; perocchè la libertà industriale e commerciale, ed i confini fra i diritti della pubblica autorità e quelli della padronanza dei cittadini sono ancora commessi ad una disastrosa controversia, nella quale i partiti sembrano piuttosto disputare di facoltà che si possano dare e togliere a piacere, di quello che di diritti e di doveri che conviene rispettare e

rispettivamente proteggere, e che gli uomini e le nazioni hanno diritto irrefragabile di esigere.

Gran che! si è nella Giurisprudenza civile voluto definire il dominio reale delle cose, senza curarsi di esaminarne tutta la sfera, tutti gli appoggi necessarii, e tutti i mezzi indispensabili. E' stato caratterizzato il furto, lo spoglio dei possessi, e cento altre cose di questa natura; e ciò che importava il più, e che colpisce la sorte d'intiere nazioni e di molte età, è stato abbandonato senza esame all'arbitrio ed all'ignoranza.

Ciò che fu detto intorno al perfezionamento economico dir pure si deve del morale e del politico: sì perchè essi, considerati in sè medesimi, sono di diritto naturale necessario; sì perchè tutti tre questi rami sono fra di loro inseparabili, nè l'uno può esistere, agire, crescere e rimaner sicuro senza dell'altro. Respingere la barbarie, acquistare i lumi necessarii alla pubblica e privata moralità, forma un dovere ed un diritto assoluto, supremo, indispensabile, quanto il possedere il campo, la casa, un'arte od un mestiere, e il coltivare, progredire ed essere sicuri ne' proprii possessi. Tutto è sacro, tutto è inviolabile, ogniqualvolta apparisce come mezzo indispensabile ad ottenere la pace, l'equità e la sicurezza invocate dalle genti, e consacrate dalla suprema natura.

Se il dar leggi non può essere mai atto di arbitrio, ma di ragione; se queste leggi dar si debbono quando fa bisogno, secondo il bisogno, e dentro i limiti del bisogno, senza di che sono atti d'ingiuria; se perfino il tentar riforme colla vista di una perfezione speculativa sarà una calamità, allorchè sarà atto intempestivo: ne seguirà che l'uso, e quindi il conoscere la civile Filosofia, e le leggi dell'incivi-

limento, sarà un dovere pubblico tanto necessario, quanto quello di difendere le vite e le fortune dei cittadini. Dunque la dottrina dell'incivilimento formerà parte integrante della ragion pubblica e privata sociale; dunque essa formerà parte del più necessario diritto. Ora veniamo ai conti. Gli scrittori della ragion pubblica che cosa hanno fatto sin qui? E' vero, o no, che hanno abbandonato alle passioni ed ai pregiudizii tutta la civile Filosofia?

Umiliante, io lo confesso, si è per noi lo scoprire l'estrema meschinità di principii dimostrati intorno la cosa pubblica; desolante è pur troppo il vedere quanto ci manca ancora. Ma questa dolorosa osservazione servirà per volgere i nostri studii a questa parte, e far cessare la pausa e quasi direi l'abbandono nel quale da alcuni anni in qua giacciono le dottrine *teoriche* della ragion publica e sociale. Dico le teoriche, per distinguerle da quelle discussioni particolari, le quali, originate da circostanze eventuali, non offrono che un interesse locale; e da quelle escursioni sulla meccanica politica, le quali furono tentate senza preparazione.

LETTERA TERZA

Col conoscere gli argomenti della civile Filosofia noi conosciamo bensì i *materiali* della dottrina, ma non intendiamo ancora la MANIERA di ordinarli. Ora da questa maniera risulta tutta la virtù d'una scienza operativa come la nostra. Domando adunque in generale, come procedere si debba nell'ordinare gli argomenti della civile Filosofia.

A primo tratto voi mi risponderete, che conviene subordinarli tutti ad una mira principale, la quale serva di centro e di direzione a tutta la dottrina.

Ma qui sorge la questione, se questa mira principale e direttrice esista, e se essa sia tale da servire di norma effettiva per tessere una vera e compiuta teoria dell'arte sociale. Questione massima è questa, come ben vedete, dalla quale dipende la sorte di tutta la scienza, o la riuscita di tutta l'arte politica.

A tale questione rispondo: che questa mira, la quale completamente padroneggia non solo la natura intrinseca degli Stati, ma eziandio la cognizione dei mezzi assegnabili, esiste. Esso è la vera e necessaria POTENZA di uno Stato agricola e commerciale giunto alla sua naturale grandezza di territorio, di popolazione e di Governo, atteggiata con tutte le condizioni della *politica unità*.

Voi vi ricorderete in primo luogo aver io detto nella prima Lettera, che nelle scienze morali e politiche dobbiamo assumere come punto normale, il modello ideale il più perfetto, non chimerico, ma conforme allo stato delle cose ed alle spinte conosciute della natura; perocchè senza di questa condizione non possiamo nemmeno parlare di Diritto, nè di Politica. Come i Greci rappresentarono il sembiante del Giove egioco, così pure il filosofo deve raffigurare l'aspetto di uno Stato agricolo e commerciale, per indi valutare le diverse condizioni o possibili o di fatto degli stati esistenti. Or bene: col definire e col dimostrare in che consista la potenza di uno Stato, e col trasportar poscia questa idea ad uno Stato agricolo e commerciale, si ottiene questo modello, e si ottiene così compiuto, così luminoso e così dimostrato, che non lascia luogo ad esitazione alcuna.

Voi forse dubiterete che qui si perda di vista la mira fondamentale della più felice conservazione

mediante il più adatto perfezionamento. Bene al contrario: qui anzi si vede come questa mira viene adempiuta in società, e per mezzo di quella società che la natura imperiosamente invoca. Qui questa mira, che prima fu tradotta nell'*incivilimento*, viene finalmente tradotta nella *potenza* dello Stato, spinto alla naturale sua grandezza, e dotato di tutta la sua politica unità. Qui finalmente riposa e si consuma tutta l'autorità e tutto il magistero della civile Filosofia.

E qui debbo richiamarvi la necessità di vestire e di attivare le generalità, avvicinandole a mano a mano allo stato pratico delle cose; lo che si fa coll'aggiungere quelle particolarità, per le quali solamente possono esistere ed agire in natura. Da prima voi vedete l'idea astratta di *felicità*, dall'aspetto della quale voi non intendete nulla di quello che dovete fare od ommettere per conseguirla. Dopo voi passate a comprendere la formola pure generalissima della *conservazione* e del *perfezionamento* in forza delle facoltà stesse dell'umanità. Più avanti intendete la necessità dello *stato sociale* per procacciare conservazione e perfezionamento. Più tardi vi convincete che questa società dev'essere agricola e commerciale, senza di che non si ottiene la bramata conservazione col perfezionamento. Per ultimo, tenendo d'occhio ai caratteri delle nazioni, circoscritti e stampati dalla stessa natura, vi accorgete aver ella stabilito per esse un dato punto di grandezza e di unità come estremo, nel quale finalmente si debbono arrestare. Allora voi vi fermate su questa idea; e qui studiate le condizioni della loro maggiore sicurezza e prosperità, per la quale soltanto è possibile effettuare la bramata conservazione col perfezionamento. Ma come ottenere la mag-

giore sicurezza e prosperità senza attivare tutte le condizioni della potenza dello Stato? Come atteggiare questa potenza senza ordinare i poteri tanto della nazione, quanto del Governo?

E qui rammentate, che senza la cospirazione costante delle forze esistere non può una costante potenza sociale. Ma come effettuare una costante cospirazione di forze senza una costante cospirazione di cognizioni e d'interessi? Come si può ottenere questa cospirazione senza un'equa distribuzione di beneficii, ossia senza abolire il privato predominio, e senza la più completa giustizia?

Ecco una catena indissolubile di leggi, per la quale voi vedete concentrarsi nell'idea della POSSANZA POLITICA degli Stati tutti i raggi della scienza della cosa pubblica. Voi vedete questa potenza associata sempre col massimo lume, col massimo bene, e col massimo vigore. Con ciò diviene come un tipo, al quale riferite ed assoggettate tutti gli argomenti, come alla perfetta sanità fisica voi riportate l'arte salutare, ben sicuro di comprendere gli altri beneficii della conservazione. Per la qual cosa si deve assumere la politica potenza come fine unico ed ultimo delle ricerche, ben sicuro di avere in pugno tutto il tesoro della civile sapienza.

Luminosa riesce allora la dottrina, e assicurato il trionfo sulle opinioni; perocchè opponete loro una cosa, dirò così, visibile, palpabile e prepotente. Come sarà possibile negare le condizioni assegnabili della potenza degli Stati? Come non sentirne la forza al pari delle leggi fisiche, delle leggi meccaniche, delle leggi imperiose, che l'esperienza di tutti i tempi e di tutti i luoghi non ismenti giammai una sola volta?

Ecco in brevi cenni come debbano essere padroneggiate ed accentrate le grandi parti della civile Filosofia. Qui la storia a piene mani può venire a confermare la teoria. Conosciute a questo modo le leggi necessarie della potenza degli Stati, si può con piena fiducia passare ai dogmi pratici, e dedurre tutte le regole dell'arte sociale, sì per ordinare che per amministrare la cosa pubblica. Così conosciute le leggi necessarie della vegetazione, si possono assegnare le regole dell'agricoltura. Il solo buon senso ci convince, che senza di questo magistero non può esistere vera e dimostrata dottrina di Politica e di pubblico Diritto.

Tutto il fin qui detto sulla *maniera* di trattare la scienza della cosa pubblica si riferisce allo SPIRITO LOGICO del lavoro. Resta a dire qualche cosa circa la *forma esteriore*, colla quale debbono essere ordinate le materie. Per farmi intendere anche su questo punto incomincio da una osservazione fondamentale.

Vi siete mai accorto, o egregio amico, che dopo il risorgimento della coltura in Europa la Giurisprudenza naturale e civile ci fu sempre insegnata a brani, senza porci mai sott'occhio il corpo reale al quale questi brani appartengono? Ci si parla di civile Giurisprudenza; ma ci viene mai mostrato qual posto essa occupi nella Carta generale delle scienze legali? Ci vien detto mai essere questa un ramo della dotrina degli Stati? Diciamo di più: ci viene mai presentata l'imagine materiale di questi Stati, come in medicina viene presentato prima il corpo umano? E' vero, o no, che durante tanti secoli i cultori della Giurisprudenza nel corso della loro vita non avvertirono mai su qual corpo reale versasse la loro scienza e professione, e morirono tutti ignorandolo completamente?

Io, per l'onore de' nostri antenati, avrei bramato che ciò non fosse avvenuto. Ignorare ciò che si maneggia (che dagli scolastici chiamavasi *ignoratio elenchi*) produce una Giurisprudenza così cieca e così mutilata, che invano tu domandi quali siano i veri e distintivi caratteri del civile Diritto, e le leggi di ordine pubblico e di ragione pubblica, le quali ad ogni tratto entrano nella composizione di lui; e quindi il criterio onde distinguere i diritti irrevocabilmente quesiti dagli altri che stanno in balia delle leggi onde poi conoscere la ingiusta retroazione o la giusta innovazione delle leggi medesime. Molto meno tu puoi sapere quale sia il Diritto naturale politico, al quale sei provocato in mancanza della legge positiva, ecc. ecc. Che cosa dunque ne segue? Un perpetuo divorzio tra la Filosofia e la Giurisprudenza, e fra queste due e la Politica. Cento volte ho udito esclamare, essere la Giurisprudenza un pelago senza fondo e senza sponde. Ho cessato di crederlo allorchè ho potuto formarmi il PROSPETTO di uno Stato politico composto di tutte le sue parti materiali e morali. Allora ho veduto il soggetto al quale appartengono tutte le dottrine della cosa pubblica e privata, e le parti a cui si riferiscono, ed i principii di ragione e di energia dai quali sono animate. Ad ogni modo adunque conviene incominciare col dare il prospetto summentovato.

Quest'avvertenza è decisiva per comprendere e ritenere tutta la dottrina delle leggi e della pubblica amministrazione. E per verità sarebbe mai possibile apprendere la Geografia senza aver sott'occhio il Mappamondo o la Carta del dato paese del quale tu annoveri i monti, i fiumi, i laghi e le città? Con una nuda enumerazione puoi tu forse comprendere ove sia situata la data provincia della qua-

le brami conoscere le particolarità? Or ecco ciò che avviene nella dottrina della ragion pubblica e privata allorchè essa venga insegnata, come sempre si è fatto, senza premettere il prospetto visibile dello stato politico, come fondo sul quale aggirar si deve la nostra attenzione. Senza esibire il corpo naturale sul quale cadono le dottrine legali, senza rappresentare alla fantasia il paese intiero del quale si parla, senza porre avanti l'oggetto al quale si riferiscono, o intorno a cui si rannodano le idee, che cosa diventano le cose che noi insegniamo? Larve volanti e senza nesso divengono le nozioni; vaga, fluttuante ed incerta risulta la dottrina; dissociate, empiriche e senza lume riescono le applicazioni. E come no? Potresti tu formare un medico senza conoscere la struttura del corpo umano, od un agronomo senza aver idea delle piante? Eppure per secoli si è preteso formare giureconsulti e uomini di Stato, senza prima aver idea dello Stato. Quali uomini abbiamo ottenuto? Empirici, meschini, versatili o azzardati. Quale dottrina ne derivò? Una gretta Giurisprudenza derisa dai politici, ed una Politica abborrita dai moralisti. E' dunque dimostrato essere indispensabile, per dar corpo alla dottrina propria della ragion pubblica e privata, di esibire un primo prospetto di uno Stato politico, sul quale versino, s'aggirino, ed al quale alludano sempre i nostri ragionamenti.

Ma come dev'essere fatto questo prospetto? Egli non può esprimere una posizione qualunque della società, ma quella soltanto di un popolo che ha nido ed abitazione stabile su di un dato suolo coltivato, e vive sotto di un Governo proprio ed indipendente. Ora questa posizione quali condizioni racchiuder deve? Certamente le condizioni le più de-

cisive tanto di *fatto*, quanto di *ragione*. Colle condizioni di *fatto* si accennano le tre parti essenziali del territorio, della popolazione e del Governo; colle condizioni di *ragione* si accennano quei requisiti della sua maggiore POTENZA, i quali sono pur quelli della maggiore giustizia, della maggiore prosperità comune, della maggiore civiltà di un popolo e della maggiore facilità di Governo.

Col prender di mira la potenza si assume una chiara, solida e dimostrata condizione, a fronte della quale piegar deve tanto la ragione, quanto il più ostinato arbitrio. L'egoismo non cura la giustizia o la prosperità, la civiltà o la facilità, benchè tutte queste cose sieno fra loro inseparabili. Ma quando egli tocchi con mano la sanzione della potenza, quando vegga chiaramente di dover ubbidire o naufragare, allora comincia almeno a pensare ai casi suoi, e ad essere più rispettoso della ragione e del dovere. Dall'altra parte poi la dimostrazione dei dogmi della ragion pubblica e privata diviene luminosa, energica e feconda, perchè versa sulla causa assegnabile dei fenomeni morali e politici, e sulla fonte perenne d'onde scaturiscono i motivi delle leggi e dell'amministrazione.

Io non saprei mai raccomandare abbastanza la cautela qui proposta. Essa mi par tale, che dall'usarla o dal trascurarla dipende la riuscita o la frustrazione della dottrina, e però il trionfo o la distruzione della politica moralità. Vuoi tu uno Stato politicamente forte? (può dire la Filosofia) eccone i caratteri visibili ed ecco le condizioni necessarie. Le ricusi tu, o ti ostini a sostituire quelle che ti piacciono? Ecco fatti certi e costanti, che ti convincono che le tue sono rovinose, e le mie sono salutari. Contro questi fatti che hai tu a ridire? Dunque o devi cedere alla ragione, o devi naufragare.

Qual'è la conseguenza che nasce da tutte queste considerazioni a pro della dottrina della ragion pubblica e privata? Che il prospetto, di cui parliamo, deve esprimere i *tratti caratteristici* di uno Stato elevato alla maggiore sua potenza. A qual pro occuparti delle Statistiche, quando ti manca il criterio onde conoscere se uno Stato si trovi in una buona o trista condizione; s'egli sia più vicino o più lontano dalla prosperità cui può ottenere; se sia più o meno barbaro, più o meno civile; se sia più o meno sviluppato nel suo personale; se il suo territorio sia più o meno equamente distribuito, se il suo Governo sia più o meno bene ordinato ed amministrato, se sia o no suscettibile di miglioramento, ecc. ecc.? Ma senza un modello ideale, che serva di tipo o di punto di paragone, è forse possibile di poter pronunciare giudizio veruno? Io dico poco: senza di questo modello è forse possibile nemmeno il ricercare ed il raccogliere le notizie necessarie ad un'utile Statistica, e tralasciare le oziose? Ora questo modello e questo tipo si ottiene appunto col prospetto di cui parlo; ed anzi tutto consiste in questo prospetto, risultante non da arbitrarie, ma da necessarie e dimostrate condizioni.

Egli è tale, che nell'atto che ti addita le condizioni visibili della vera potenza politica, dissipa o previene le illusioni di un disastroso splendore che suole pur troppo affascinare. Egli insegna a non emulare un'eccessiva industria, la quale nei giorni della mala fortuna diviene una somma calamità; egli insegna a non invidiare stabilimenti, i quali suppongono grandi malattie politiche; egli insegna a non imitare certe istituzioni, le quali o deprimono od esaltano soverchiamente le suste politiche, e rovinano gli Stati, ecc. — Proporre questo modello,

esaminarlo a parte a parte, dimostrare solidamente la necessità d'ognuna di queste parti, farne vedere il nesso e l'azione separata e unita, e gli effetti conseguenti; ecco in ultima analisi in che consiste la maniera di trattare la civile Filosofia.

Prima però di proporre questo modello conviene prepararne gli elementi, onde il successivo esame di lui proceda libero e spedito. Così prima di dar mano ad una fabbrica si debbono preparare i materiali già raffazzonati. Ecco appunto ciò che intesi di fare pubblicando l'*Introduzione allo studio del Diritto pubblico universale*. Potrebbe forse nascer dubbio, se il prospetto da me voluto possa essere *anticipato* come oggetto della teoria, pel motivo ch'egli è un risultato di molte anteriori ricerche. A ciò rispondo, che non conviene confondere le competenze di una dottrina *contemplativa* colle competenze di una dottrina *operativa*. Oltre a ciò non conviene confondere una prima adombrazione delle condizioni di uno Stato coll'ultima e ben tessuta rappresentazione dello stesso. Io mi spiego sull'uno e sull'altro punto.

La buona o cattiva qualità dei metodi deve desumersi dai bisogni della mente nostra. Il miglior metodo sarà quello il quale nella maniera la più breve, la più facile e la più proficua apporterà le più certe cognizioni delle quali abbisogniamo. Talvolta abbisogniamo di sapere le qualità delle cose; talvolta poi abbisogniamo di sapere da che deriva un dato effetto. Quando vogliamo conoscere i caratteri delle cose, la mente nostra versa sulle relazioni d'identità e di diversità, sia di qualità, sia di quantità. Quando poi vogliamo conoscere la effettiva derivazione, noi versiamo sulle relazioni di causa e di effetto. Qui non finisce ancora la cosa. Vo-

lendo noi operare in natura, convien conoscere le relazioni di causa e di effetto fra la nostra potenza personale, e quella delle cose sulle quali vogliamo operare. Qui proponiamo l'effetto come conosciuto. Ma siccome la causa e l'effetto sono necessariamente contemporanei, così l'ordine successivo di fini e di *mezzi* da noi imaginato non esiste se non logicamente; vale a dire non esiste in natura, ma soltanto nella mente nostra.

Voi dunque comprendete esistere due rami distinti di Logica, l'uno dei quali non si può confondere coll'altro. Il primo serve alle dottrine, dirò così, *qualificative*; l'altro alle dottrine *operative*, sia della natura, che degli uomini. Fu detto da alcuni, che l'arte di ragionare non è che un giuoco d'identità e di diversità. Se si parla del primo ramo di Logica, questo è vero; ma se s'intenda di parlare in generale, ciò è assolutamente falso. Altri sono i mezzi che servono per formarsi l'idea propria d'una cosa, quale può essere appresa per le sue *forme*, e dirò così per la sua fisionomia; ed altri sono i mezzi per acquistare l'idea della sua *attitudine*, ossia della capacità a produrre qualche effetto. Io veggo un martello, e ne esamino la figura; l'idea, che ne risulta, mi rappresenta le qualità sue caratteristiche. Se poi penso agli usi ai quali può servire, allora mi formo l'idea delle qualità sue operative, che io denomino *attitudini*. Le qualità caratteristiche riguardano l'*essere*; le operative riguardano l'*energia*. Le prime servono per rappresentare un dato modo di essere; le seconde per rappresentare la potenza a fare qualche cosa. Le prime sono consegnate alla contemplazione; le seconde sono trasmesse alla potenza esecutrice.

Ritenuta questa distinzione, io domando se colla cognizione sola delle qualità caratteristiche voi possiate indovinare le attitudini. Interrogate l'esperienza giornaliera nel vedere qualche nuovo istromento a voi ignoto. A che serve egli? (voi domandate) Qual'è la conseguenza di tutto questo? Che la cognizione delle attitudini, ossia della ragione dei fini e dei mezzi, convien dedurla da fonte diversa da quella delle qualità caratteristiche delle cose.

Domando inoltre, se dal nudo senso di un bisogno voi possiate dedurre la qualità dei mezzi a soddisfarlo. Se ciò fosse (voi mi rispondete), la Medicina non sarebbe scienza sperimentale, che riposa sopra serie di anteriori osservazioni. Che cosa dunque risulta per le scienze operative? O mi parlate della loro prima invenzione, o mi parlate della loro esposizione. Se della invenzione, egli è manifesto ch'esse non possono nascere fuorchè da un corredo di esperienze, dalle quali apparisca che un dato effetto deriva da una data causa assegnabile (la quale non è in sè stessa che un effetto), o da un dato atto della nostra potenza. So che la curiosità e l'inerzia umana non sogliono procedere d'ordinario per questa via, e si valgono delle analogie più o meno grossolane, adatte alla sfera dell'attuale umana intelligenza; ma so eziandio, che la via degli accertati esperimenti è l'unica ragionevole e sicura.

Radunati gli esperimenti, nascono gli aforismi. Così la storia diviene maestra della vita; così si verifica nel periodo dell'invenzione il detto di Platone, che le leggi non vengono fatte dagli uomini, ma dall'andamento del tempo. Questo detto ripetuto da altri, e del quale alcuni moderni hanno abusato, sognando una GIURISPRUDENZA STORICA (la quale dopo l'invenzione dei principii e delle regole di-

viene criminosa), si restringe giustamente nel periodo dell'invenzione. In questo periodo appunto si adunano i primi materiali della dottrina operativa; dico i primi materiali, perocchè la teoria non sorge che dalla cognizione delle leggi naturali costanti, le quali risultano dalla completa collezione e dalla dimostrata combinazione degli aforismi.

Che se poi parliamo dell'*esposizione* delle dottrine operative, allora nasce lo stesso metodo di quello dell'esposizione delle dottrine contemplative. Se in queste proponete una *definizione* figlia dell'analisi, voi realmente presentate una cosa con tutti i suoi caratteri essenziali e distintivi da ogni altra cosa. Così pure se nelle dottrine operative voi presentate un'opera già meditata da farsi, voi la proponete con tutte quelle parti che non ripugnano alle leggi conosciute dalla natura e dalla sfera della potenza umana, ed anzi con quei requisiti dai quali deve risultare. Ecco il punto in cui comincia l'ARTE. Essa non è ancor nata durante il corso sperimentale, ma sorge unicamente quando l'uomo conosce il modo di produrre un dato intento. Essa dunque è figlia della *logica operativa*; essa propone un'opera, della quale conosce già l'indole ed i mezzi di produzione.

Esporre dunque l'opera finale dell'arte sociale esige essenzialmente la cognizione precedente delle condizioni necessarie di quest'opera, dedotte mediante la logica operativa. Ciò che rimane egli è il dimostrare per quali mezzi e con quali circostanze quest'opera compiere si possa e debba dagli uomini e dalle società.

Venendo ora al primo prospetto degli Stati ad uso della civile Filosofia, voi vedete che in sè stesso altro non esprime, che un'opera da compiersi

dagli uomini associati, e però forma il tema delle ricerche, e tutto il soggetto della dottrina. Ma per propor bene questo tema si esige un corredo di esperienze e di cognizioni, onde non proporre una cosa inutile od impossibile. Concedo che questa proposta è un risultato di una dottrina antecedentemente intesa dallo scrittore, come la proposta di un teorema è un risultato di antecedenti cognizioni di un geometra; ma pei lettori non è così. Per questi egli è lo stesso che mostrar loro una composizione nuova, onde in seguito farne loro conoscere la costruzione e l'utilità. Senza questa precedente cognizione vano od almeno difficile sarebbe il far intendere il congegno ed il giuoco delle parti singolari. Dopo ciò succede la ricomposizione luminosa e dimostrata. Con questa ricomposizione si acquista la distinta e ragionata idea del primitivo prospetto. Col primo e preliminare tu vedi le condizioni assolute, le quali uno Stato agricolo e commerciale, elevato alla sua maggiore potenza, deve inchiudere, senza conoscere per anche come e quando possano e debbano essere adempiute. Coll'ultimo e finale prospetto poi tu vedi il come e il quando possa essere adempiuto; e lo vedi comprovato dalla necessità, e reso praticabile dalla natura.

Volendo trattare a dovere un argomento qualunque è forse permesso procedere diversamente? I cenni, i saggi, i colpi di vista, i quali si facilmente accontentano la piccola curiosità e la molta impazienza dei moderni, non importano certamente le cure da me raccomandate; ma coi saggi, coi cenni e coi colpi di vista soli nè si possono ben reggere gli Stati, nè far procedere la scienza delle leggi e dei costumi.

Posto così il tema ossia l'oggetto della civile Filosofia, si domanda CON QUAL ORDINE dovrà essere trattato. Noi conosciamo i principali argomenti; ma quali si dovranno far precedere e quali succedere nella teoria, onde ammaestrare nella maniera più breve, più facile e più vantaggiosa?

Rispondo, che incominciar dobbiamo dall'esaminare gli elementi della potenza, risultanti dalla data posizione e modo di vivere di un popolo. Senza di ciò la nostra dottrina rimane tanto più vaga e tanto più lontana dalla pratica, quanto più è generale. Dunque convien cominciare collo studiare il DATO GENERE DI VITA d'un popolo; e ciò tanto più far si deve, quanto più è provato che il dato genere di vita costituisce la cagione precipua e necessaria che dà forma al suo Governo, alle sue leggi ed a' suoi costumi. Questa è una verità così notoria, che nell'atto che dispensa da ogni dimostrazione, accusa il poco accorgimento di quegli scrittori che non vi posero mente, e non ne fecero sentire tutta la forza e l'influenza predominante, e quindi non ne segnarono i rapporti attivi ed i risultati che ne derivano. Il mezzo termine massimo della dottrina teorica starà sempre nel *genere di vita*, il quale sotto lo stesso clima, sullo stesso terreno, e colla stessa posizione geografica può essere vario, e quindi a norma di queste varietà somministrare massime differenti.

Nel caso nostro si suppone già dimostrato che il genere di vita, sul quale fermar ci dobbiamo, sia l'*agricolo* e *commerciale*. Ora volendo ordinare le ricerche, come si dovrà procedere? Rispondo, che in primo luogo converrà determinare la posizione economica richiesta dalla maggiore potenza di uno Stato in via teorica; in secondo luogo poi si dovrà

ricercare il come, il quanto e il dove questa posizione si possa effettuare. In breve, noi dobbiamo incominciare dall'ordine teoretico e pratico del *perfezionamento economico*, che costituisce il primo e fondamentale articolo dell'incivilimento.

Ma posto questo genere di vita, col quale veramente viene cementato il corpo fisico dell'umana società, noi ci accorgiamo di avere sotto la mano un oggetto suscettibile di varie forme e di diverse posizioni, finchè le soddisfazioni vengansi ad equilibrare coi bisogni. Nella vita stessa agricola possiamo figurare una rispettiva infanzia, fanciullezza, adolescenza, gioventù e virilità, rappresentateci di fatto anche dalla storia. E poichè la mente deve avere sott'occhio alcune posizioni, e la dottrina deve provvedere alle pratiche occorrenze, così si possono e debbono figurare le tre seguenti posizioni, cioè:

1° Un popolo, il quale incominci durante una barbarie primitiva a volgersi all'agricoltura, e quindi a dissodare il terreno, a popolarlo, e per tal mezzo a migliorare la sua sorte, e che quindi progredisca senza gl'impacci dell'interna malvagità o delle esterne conquiste.

2° Un popolo già incivilito, che occupa un paese non coltivato nè popolato, ed invia colà delle colonie per popolarlo e stabilirvi città.

3° Un popolo ricaduto nella barbarie per lo sterminio degli uomini, delle leggi e della civiltà, praticato da barbari conquistatori, e che deve ricondurre le cose all'ordine civile.

Qui, come ognuno vede, versiamo sull'ordine particolare dell'economico perfezionamento, perchè si tratta appunto di luoghi, di tempi e di circostanze, nelle quali il sistema economico dev'essere coor-

dinato alla maggiore potenza dello Stato coi mezzi praticabili da questi popoli.

Dopo aver trattato dell'ordine teoretico e pratico del *perfezionamento economico*, passar si deve nella stessa guisa a trattare del PERFEZIONAMENTO MORALE in relazione alla maggiore potenza dello Stato, e supponendo sempre una società agricola e commerciale. Anche qui ritornano le tre posizioni esaminate nel *perfezionamento economico*, le quali debbono essere esaminate in relazione soltanto alla *moralità*, come furono esaminate prima in relazione alla *sussistenza*, ossia alla più diffusa capacità a procacciare la sussistenza.

Compiuta questa parte, convien passare a trattare dell'ordine teoretico e pratico del *perfezionamento politico* di una società agricola e commerciale, sempre in relazione alla maggiore potenza dello Stato, non dimenticando anche in questa parte l'esame delle tre posizioni di *fatto* sopra ricordate.

Coll'esporre il triplice perfezionamento suddetto noi somministriamo in sostanza la teoria dell'INCIVILIMENTO. Una cautela usar si deve, onde la trattazione riesca luminosa ed utile per la Politica. Come il conoscere, il volere ed il potere intervengono sempre uniti in ogni operazione individuale, così pure intervengono uniti in ogni operazione sociale. Ma volendo noi discernere le leggi proprie di ogni ramo dell'incivilimento, nè potendo disgiungere l'azione simultanea di questi tre poteri, egli è necessario di usare una giusta economia nel trascegliere i punti d'osservazione. Senza di questa riserva noi assorbiremmo nella trattazione particolare d'un ramo ciò che appartiene ad un altro. Onde evitare pertanto ogni confusione conviene por men-

te alle *operazioni finali* di ogni ramo, ed a questa subordinare l'azione dei tre poteri suddetti. Così, per esempio, subordinando alle operazioni agricole le cognizioni, i motivi e le opere necessarie a far prosperare questo ramo d'industria; così pure facciamo nell'esporre la moralità civile e la politica; così finalmente operiamo nell'ordinare tutta la politica potenza.

Onde prevenire ogni scambio, avverto che in ognuna delle tre posizioni si deve esporre il rispettivo perfezionamento economico, morale e politico, col giuoco rispettivo dei tre motori, cioè delle cognizioni, degli interessi e delle forze, e fare in modo che il quadro di ogni posizione sia compiuto. Così nell'esporre i diversi periodi della vita umana noi in ogni periodo rendiamo conto della potenza, dell'intelligenza e delle passioni d'ogni età. Ciò tanto più far si deve, quanto più è certo che noi non vogliamo questi quadri diversi onde pascolare la curiosità, ma bensì per insegnare quello che far si deve in queste posizioni. Ora, posta questa intenzione, voi vedete che noi dobbiamo necessariamente provvedere al triplice perfezionamento, e movere e dirigere i tre poteri individuali e sociali giusta l'ordine stabilito.

Ecco in brevi cenni ciò che riguarda l'esposizione della civile Filosofia. Da questa Filosofia derivar debbono le massime di Diritto e di Politica quanto alla loro *forma* e quanto al loro *titolo*. Ma quanto ai loro LIMITI, essi dovranno desumersi dalla padronanza originaria di ogni concittadino, attemperata dalle leggi della necessaria convivenza. Questi limiti e questo contemperamento sono commisurati dall'equità, motivati e sanzionati dall'assorbente bisogno della sociale convivenza, senza del quale ogni

ordine sarebbe inutile, ed ogni teoria sarebbe un romanzo.

LETTERA QUARTA

Quando posi mano alla mia *Introduzione allo studio del Dirito pubblico universale*, io valutava pur troppo tutte le considerazioni espostevi nelle mie antecedenti Lettere. Quindi dovetti associarle al mio lavoro, benchè fossi angustiato nel tracciare i primordii della scienza. Quanto poi alla trattazione principale di questi primordii, m'accorsi di non poter procedere a dovere, se prima non comprendeva il campo intiero di tutta la dottrina. Per la qual cosa mi convenne, nel secreto della mia mente, architettare tutto il grande disegno della scienza della cosa pubblica e privata, onde poter indi prendere le mosse dal vero punto originario di tutta la deduzione. Fui dunque obbligato, prima di tessere il mio lavoro, a fissare i due estremi della scienza. Allora vidi nella prima estremità della lunga carriera dell'incivilimento d'una nazione la più amata dal Cielo spuntare l'uomo *individuo* dotato delle sue naturali prerogative, e quasi re infante aspettare l'avvenimento della sua futura grandezza. Nell'altra estremità vidi grandeggiare una nazione dotata di tutta la naturale suà potenza di popolazione, di Governo e di territorio, conforme ai segnali stampati sulla faccia della terra, giovata dal commercio e dai lumi delle altre nazioni. Il più alto punto di civiltà non escogitabile, ma sperabile, si presentò allora alla mente mia. Allora mi venne fatto di configurare un modello ideale di civiltà; allora, limitando l'opinione di una indefinita perfettibilità, potei fissare il punto del più alto ottenibile no-

stro incivilimento. In conseguenza di ciò deliberai d'incominciare dal primo estremo, e però prima di tutto dall'esaminare le prerogative dell'uomo individuo, perocchè questo è il punto dal quale escono ed al quale ritornano tutti i raggi della scienza. Difatti la società non è per ognuno che una macchina d'ajuto, e la vita sociale fuorchè lo stato nel quale ognuno domanda d'essere ajutato, onde conseguire la propria conservazione mediante il proprio e l'altrui perfezionamento.

Fermato questo primo punto di vista, io sentii tantosto che, trattando di una disciplina di Diritto, l'argomento mio primo e massimo esser doveva quello dell'ORIGINARIA PADRONANZA NATURALE di ogni individuo, onde poi contemperarne l'esercizio in società, e per mezzo della società, e secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi. Senza di questo primo dato fondamentale mancava la prima nota idea, la quale, a guisa di modello, di limite, o di punto critico, servisse di norma a misurare le successive restrizioni e modificazioni che subir doveva in forza di una prepotente necessità. Togliete l'idea limpida, circostanziata e benestesa della padronanza originaria naturale; e voi mancate d'ogni lume, d'ogni direzione, ed involgete in un caos tenebroso tutta la scienza della cosa pubblica e privata. Allora difatti non avete più un punto fisso, a cui riferire i vostri giudizii; nè avete norma alcuna, onde porre limiti alle pretese ed alle passioni degli uomini conviventi. Quelli che vennero appellati *diritti dell'uomo* formano appunto il complesso di questa originaria padronanza. L'indipendenza, la libertà, l'eguale inviolabilità, e il diritto di difesa e di farsi render ragione, sono tutte *condizioni* di questa originaria padronanza. La proprietà reale,

la morale, la personale, e la podestà domestica sono *parti integranti* di questa padronanza.

Io quindi dovetti incominciare da un soggetto per altro trattato e ribattuto. Ma siccome egli non era mai stato possentemente e diligentemente squittinato, così credetti di doverlo avvalorare con una deduzione analitica, e sottoporlo alla più rigorosa unità, non dimenticando di risolvere le idee complesse nei loro primi elementi. Qui dunque dovetti occuparmi di proposito a definire le idee di *dovere*, di *moralità*, di *diritto*, ecc. M'accorsi che questa cura era tanto più indispensabile, quanto più lo scambio delle idee diveniva nocivo per la pratica. Ne riscontrai esempii nell'idea di *libertà* scambiata comunemente coll'*originaria padronanza*, e nell'idea del *diritto di godimento* tramutata in quella di *comunanza*, ecc. ecc. Con queste cautele io potei spiegare le *condizioni* dell'individuale padronanza originaria, e mi presi cura di ben raffigurare la prima parte di questa padronanza, cioè il dominio delle cose godevoli.

Parve a molti alquanto confusa e straordinaria la forma del mio libro, specialmente per le varie analisi dei vocaboli che ad ogni tratto interrompono il progresso della trattazione, e le non rare escursioni sul metodo. Confesso ch'egli poteva essere meglio ordinato; ma circostanze imperiose non me lo permisero. Quanto alle cose ch'egli contiene, voi vedrete essere tutte necessarie, specialmente a fronte delle quattro scuole predominanti sopra mentovate. Assunto l'incarico di analizzare, per quanto si poteva, gli elementi di questa prima dottrina, e di purgarla da opinioni disastrose al vivere civile, e sentendo nello stesso tempo la necessità di creare l'addentellato della scienza che doveva susseguire,

dovetti appigliarmi a tutt'altra maniera di quella usitata fin qui, e che per un'abituale imitazione si prosegue ancora. Siccome però m'accorsi che esistono certe nozioni direttrici, le quali regolar debbono ogni parte di una scienza operativa, così sottoposi il mio lavoro a queste norme. Ed affinchè voi ne rileviate lo spirito, permettetemi che io ve le segni distintamente.

LEGGE DELLA NECESSITÀ NATURALE

L'uomo propone, e Dio dispone, dice un volgare proverbio italiano. Con questo proverbio si vuole significare che l'uomo, quanto è da sè, fa quello che può; ma che la riuscita dipende dall'ordine per lui necessario delle cose. Siccome però l'uomo non crea nulla, ma solo contempla il creato, agisce sul creato, ed opera colle forze del creato; così dir si può che l'uomo propone su quello che Dio preparò, e che Dio a suo grado dispone su quello che l'uomo propose.

Sotto questo proverbio cadono tutte le pratiche dottrine, per ciò stesso che dirigono le opere libere umane; e quindi tanto la dotrina che insegna a zappare la terra, quanto quella che insegna a governare gli Imperii. Sotto questo proverbio cadrà eziandio la dottrina delle leggi, ossia meglio la civile Filosofia. Educato l'uomo dalla natura, egli crea l'arte di ragionare e l'arte di operare. Privo d'istinto, egli si vale delle cognizioni e dei poteri acquisiti per soddisfare a' suoi intenti. Egli fissa l'oggetto ed i mezzi che crede acconci ad ottenerlo. Così l'*uomo propone*. Ma la riuscita dipende dal concorso delle cause stabilite dall'economia della natura, e propriamente da quel complesso di circostanze pro-

prie di un dato tempo e di un dato luogo. Così *Dio dispone*, cioè fa nascere gli effetti buoni o tristi provocati dall'opera umana, benchè l'uomo si proponesse di ottenere soltanto effetti utili. Ecco la legge suprema della NECESSITÀ NATURALE, fonte di ogni DOVERE anche meccanico. Ognuno intende che la necessità, della quale si parla qui, è necessità di MEZZO, e non di coazione; necessità morale, e non fisica. Vuoi tu la tal cosa? Sappi che tu non potrai conseguirla che col tal mezzo. La necessità, della quale si parla, deve derivare non da causa imputabile e procurata dall'uomo, ma da causa naturale e non imputabile a lui. Qui si tratta di effetti utili che tu vuoi ottenere colla tua limitata potenza nella situazione tua sulla terra. Devi dunque dipendere dall'ordine delle cose, se vuoi ottenerli.

ORDINE DI RAGIONE CONSEGUENTE.

Ma quando accader può che l'uomo ottenga effetti utili? Certamente quando la proposta umana corrisponda ad una data disposizione divina. Ma quando avverrà che l'uomo proponga giusta questa disposizione? Sol quando giunga a conoscere l'INTENZIONE dell'ordine divino, e preferisca di conformare la sua proposta giusta questa intenzione. Ma dove e per quali mezzi l'uomo può procacciarsi la cognizione dell'intenzione divina, fuorchè studiando l'opera di Dio? In quest'opera entra l'uomo stesso, cioè la sua costituzione, i suoi bisogni, le sue affezioni e le sue tendenze, siano individuali, siano sociali, siano presenti, siano future; siano d'una età, siano di molte. Dico anche di molte, perchè sappiamo che l'uomo può dallo stato selvaggio degli Irocchesi e degli Ottentotti passare alla civiltà eu-

ropea In questa guisa ci formiamo l'idea ARCHETIPA della legge naturale, ossia dell'ordine necessario dei beni e dei mali, onde estrarne poi i modelli che imitar si debbono dall'umana potenza. Posti questi modelli, e paragonandoli colle azioni di fatto degli uomini, sorge l'idea di *giusto* e d'*ingiusto*, la quale riducesi ad identità o diversità. Questi modelli sono opera della nostra ragione. In natura non esistono che beni o mali concreti, i quali a nostra insaputa o nostro malgrado agiscono su di noi. *Opinato* è dunque l'ordine di ragione; e noi, quando giudichiamo delle azioni morali, ci riferiamo sempre a quest'ordine opinato. Con ciò si spiega come in natura il bene e il male siano per tutti di legge indeclinabile e le idee di *giusto* e d'*ingiusto* possano variare presso diversi popoli o in diverse età. Questi modelli non debbono essere ridotti ad una cifra algebrica trascendentale, come fecero gli scolastici; nè essere trattati diversamente dalle altre leggi naturali conosciute: perocchè sotto l'educazione della *Provvidenza* se dobbiamo osservare l'UNITÀ, dobbiamo consultare anche le *varietà* necessarie. Questi modelli sono le leggi di RAGIONE, che ci servono di norma per agire.

Fermata questa prima idea, che cosa abbiamo fatto, fuorchè configurare un ORDINE cui non sappiamo ancora come vada eseguito, perchè ivi non leggiamo altro che una serie di esigenze da soddisfarsi, in mira al *fine* astratto di star meno male che si può sulla terra? — Resta dunque a sapere *come* queste esigenze si possono soddisfare, e quando e dove essere lo potranno. Ora qui siamo costretti a discendere a considerazioni di un altro ordine, e domandare prima di tutto quali siano i POTERI e quali i MOTORI umani adatti all'ordine finale da noi

posto come norma della vita degli uomini e delle società. Io scorro i libri di Diritto e di Morale, ed altro non trovo che l'*alfabeto* per leggere il libro dell'economia divina risguardante l'umana natura. Quanto ai POTERI in niun luogo mi è dato di scoprire la legge progressiva colla quale si vanno coi secoli aumentando i mezzi di conservazione e d'istruzione, e a pari passo scomponendo ed armonizzando i poteri compatti originali degli uomini in società. Quanto poi ai MOTORI, altro non veggo che serie sgranate di passioni e nomenclature dislogate di vizii e di virtù, senza considerare che un'energia indefinita era necessaria all'umana natura nelle diverse età e vicissitudini, e che solo per un'armonica reazione d'interessi altrui rattener si doveva un essere tutto fatto per la convivenza. Per la qual cosa in niun luogo io trovo la teoria onde dirigere la tendenza del cuore umano, che ama di spaziare in un indefinito libero, e la tendenza dello spirito umano che vuole riposare sopra un finito certo.

Riunendo quindi i poteri ed i motori, in niun libro mi venne insegnato come coll'incivilimento sociale le cognizioni, gli affetti e le opere si vanno via via sviluppando e conformando ad un ordine più equo, più concorde, e più proficuo all'universale. Eppure le leggi, colle quali tutto ciò si va operando entro il mondo delle nazioni, erano palesi, per poco che si ponesse attenzione all'andamento delle cose. Difatti si vede tantosto la tendenza perpetua ad alterare l'equilibrio dei poteri e delle utilità, e ad un tempo si vede l'azione incessante della natura a ristabilirlo, per far regnare l'eguaglianza. Di qua si vede l'attività umana stimolata ad agire per equilibrare con nuovi modi le soddisfazioni coi bisogni; ma di là nello stesso tempo si

vede l'inerzia, che rattiene il tutto entro i confini della *continuità*. Queste ed altrettali leggi padroneggiano necessariamente l'andamento dell'umanità nel corso dei secoli.

Ma senza la storia di questo andamento, senza la cognizione delle leggi ch'egli esprime, potremo noi forse assicurare che l'ordine di *ragione* da noi proposto in mira soltanto dell'utile universale sia eseguibile? Ed anche nel caso che quest'ordine non presentasse ripugnanza alcuna colle leggi note dell'umanità, potremmo mai decidere come e quando possa essere eseguito? Indipendentemente poi da tutto quanto io domando dove trovar si potrà una solida *sanzione*, la quale non può risultare fuorchè dal solo vero naturale.

La Morale, la Politica ed il Diritto debbono riposare sulle leggi certe e solide della natura umana, come l'agricoltura e la meccanica riposano sulle leggi della natura fisica. Folle od impostore è colui che pretende di sostituire le sue fantasie ai fatti imperiosi della Provvidenza. Temp è ormai di abbandonare le favole o di una impaziente e superficiale filosofia, o di un cieco ed arrogante misticismo. Niuno dev'essere creduto sulla sua parola, ma deve addurre prove chiare e convincenti; e tanto più convincenti quanto più gravi sono gl'interessi di cui si tratta, ed aspra è la lotta che debbono sostenere.

SCOPO ESSENZIALE E PROPRIO DELLE DOTTRINE MORALI E POLITICHE.

Il principio fondamentale della legge della NECESSITÀ, e l'idea dell'ORDINE teoretico e del pratico, quale fu presentato fin qui, non esprimono veramen-

te che alcuni caratteri generalissimi, e non fanno risaltare l'indole dello scopo proprio, ed i caratteri dell'ordine speciale delle dottrine morali e politiche. Discendiamo adunque da questa somma generalità, ed avviciniamoci al nostro soggetto. Che cosa ci resta a vedere? Quale sia la specie di *necessità* propria da assumersi come argomento della civile Filosofia, considerata tanto rispetto all'individuo, quanto rispetto alle società. Questa *necessità* non è che relativa allo scopo proprio di questi uomini, di queste società. Resta dunque a vedere quale sia questo scopo. Esso forma propriamente il principio fondamentale del naturale Diritto. Qui non mi estenderò a spiegare in che consista per fatto di natura questo principio, e quanto egli sia predominante ed indeclinabile. Su di ciò mi rimetto al mio libro.

Io non ignoro le molte dispute eccitate fra gli scrittori su di questo principio; ma nello stesso tempo fo osservare, che fra le opinioni non avvi vera opposizione, ma solo differenza nell'assumere lo stesso oggetto, e che però tali opinioni si possono tutte conciliare, e dimostrare che sotto diversi punti graduati di vista suppongono uno stesso fatto. Questo fatto fondamentale si è, che gli uomini e le genti sparse sulla faccia della terra e nel corso dei secoli implorano pace, equità e salute, ed agiscono senza posa per conseguire questi beni. Il voler pace, equità e salute è forse una domanda che si possa condannare? L'azione incessante degli uomini e delle genti per conseguire questi beni è forse tentativo che si possa respingere? Chi sarà poi da tanto da respingere tutto il mondo? Chi sarà da tanto da proscrivere il grido universale della natura? Qui Dio dispone, e dispone in una maniera costante ed irrefragabile. Or bene: questa voce, que-

sta tendenza e quest'azione dev'essere posta e fermata come scopo massimo ed ultimo di tutta la dottrina. Potrà mai cader dubbio sulla sua verità? potremo noi diffidare della sua costanza? potremo noi temere della sua attività? Non mai; anzi abbiamo qui uno scopo attivo ed un centro motore che non può fallir mai.

Assicurato questo universale scopo naturale, ingenito, indeclinabile fra gli uomini, resta a vedere per qual MEZZO indispensabile, fissato dalla necessità stessa delle cose, ossia dalla natura del fine e della costituzione generale dell'umanità, si possa e debba ottenere. Questo mezzo forma appunto lo scopo CARATTERISTICO della dottrina. Dico della dottrina; perocchè se il desiderio della pace, dell'equità e della salute è un fatto di natura, noi non possiamo alterarlo, ma solo conoscerlo come sta; ed altro non ci rimane ad insegnare, fuorchè la MANIERA colla quale questo desiderio possa e debba essere da noi soddisfatto. Colle dottrine pratiche si deve insegnare *a fare qualche cosa*, e non semplicemente *a contemplare i fatti esistenti*. Ciò posto, domando quale sia il *mezzo indispensabile* onde soddisfare al ricordato desiderio. Questo mezzo si è la più felice conservazione mediante un adatto perfezionamento. Annunziare la conservazione nuda non qualificherebbe lo scopo caratteristico dell'umanità, perocchè è comune anche alle bestie.

Rammentiamoci che noi parliamo di un essere nudo, debole, e privo di un uniforme istinto, e che per conseguenza non può utilmente agire che con forze e lumi acquisiti coll'educazione, e coi sussidii ricevuti da' suoi simili. Queste circostanze attribuiscono all'ordine operativo dell'umanità un carattere così proprio e così specifico, che non si può ac-

comunare coll'ordine degli altri esseri non umani. Più ancora: queste differenze fra la specie umana e le altre specie d'animali variano così pei luoghi e pei tempi, che le forme della conservazione e del perfezionamento non possono essere simili fra le diverse popolazioni, e perfino nella stessa popolazione nelle diverse età del mondo. Poi la personale debolezza ed originaria ignoranza, il bisogno di un potere e di una istruzione tradizionale, inducono una sanzione così prepotente per promovere fra gli uomini uno scambio equo di servigi, che o conviene alla lunga distruggersi come i giganti di Cadmo, o conviene assoggettarsi alle leggi dell'equità.

Questa maniera complessa di ravvisare l'oggetto proprio finale della civile Filosofia è così indispensabile, che sottraendone una qualunque benchè menoma parte, la dottrina mancherebbe di pienezza, di unità e di possanza, per non esibire che mutilati ed informi frammenti, sterili d'altronde di civile sapienza. Che cosa dir dunque dovremo di quegli scrittori, i quali assumono l'idea vaga e sfumatissima della *felicità*, dell'*onesto*, della *sociabilità*, ed altre simili, tutte in senso diviso e senza le dovute connessioni?

ORDINE ASSOLUTO DEI DOVERI MORALI.

Determinato lo scopo massimo della *dottrina*, rimane a vedere quale sia l'*ordine* dei mezzi assoluti imposti dalla necessità naturale, in mira soltanto allo scopo proposto onde ottenerlo. Per soddisfare a questa domanda conviene incominciare coll'esaminare l'uomo individuo, per poi finire coll'esaminare la persona complessiva della società. Io dunque doveva ricercare che cosa importino l'indivi-

duale conservazione e perfezionamento considerati in sè stessi, ed avuto riguardo soltanto alle esigenze supreme imposte dalla natura. Questo esame mi offrì tantosto tutto il complesso delle *prerogative originarie*, e quindi l'ordine teoretico della PADRONANZA INDIVIDUALE, originaria. Io quindi segnai le condizioni perpetue di questa padronanza, cioè l'indipendenza fra privato e privato, la libertà, l'eguale inviolabilità dei diritti: oltre a ciò, parlai delle *parti integranti* di questa padronanza, cioè della proprietà reale, della morale, della personale, nonchè della podestà domestica nell'ordine della riproduzione, senza eccedere per altro i primordii della scienza e i confini di una Introduzione. Qui debbo, parlando dell'ordinamento, raccomandare un'avvertenza capitale nel trattare della *padronanza originaria*. Questa padronanza costituisce gli articoli fondamentali dei diritti dell'uomo, ossia delle facoltà utili di lui. Ma queste facoltà, per essere ben comprese e valutate, non si debbono considerare in un senso *assoluto* ed *isolato*, come sogliono praticare i giureconsulti ed i pubblicisti, ma bensì in un senso *relativo* e *subordinato* allo scopo della conservazione mediante il perfezionamento praticabile. Dunque ogni diritto, ogni condizione, ogni parte di questa padronanza si deve assumere ed ordinare come MEZZO NECESSARIO, ma solo praticabile colla forza delle circostanze. Se difatti ogni diritto si deve considerare una *forza utile*, esso non si può considerare che come una *forza regolata dalla necessità* imperiosa delle circostanze concrete e pratiche. Allora cessa tutto l'imaginario, tutto l'indefinito, tutto lo slegato nel trattare dei diritti originarii ed inalienabili degli uomini; allora siamo forzati a seguire la catena dei mezzi della conserva-

zione e del perfezionamento; cosicchè ogni idea assoluta dev'essere atteggiata e subordinata ad un solo centro.

Volendo cogliere prima di tutto le nozioni che appartengono all'ordine dei doveri, ho veduto necessario di soddisfare a due cure. La prima si è quella di definire la natura propria degli oggetti che si dovevano esporre, di discernerne le parti, e di cogliere i rapporti di diritto. La seconda poi si è di assegnare le fonti della necessità operante nel luogo e nel tempo, e quindi cogliere i veri dati, onde raffigurare l'ordine naturale teoretico proprio della civile Filosofia. Queste fonti risultano da quelle circostanze create dalla natura, alle quali è forza di sottostare, e senza delle quali ogni nostro concepimento o rimane falso, o almeno mancante della sua intiera realità. — Queste circostanze formano parte dell'opera divina così che senza di esse non si può intendere nè fondare il soggetto di alcuna dottrina operativa.

Come al Lappone non è possibile avere i sussidii delle zone temperate, così non si possono dappertutto stabilire gli ordini e le leggi delle zone temperate. Parimente come il fanciullo non gode il senno e la robustezza della virilità, così le leggi della virilità non si possono applicare a tutte le età. Ecco il caso delle nazioni barbare e delle incivilite. Lo *stato successivo* è stato necessario; e lo *stato necessario* forma parte dell'opera divina. Le circostanze della *natura fisica* esteriore, le circostanze dell'*età morale* dei popoli sono dunque parti integranti dell'ordine teoretico della dottrina nostra, perocchè questo non esprime altro che le *esigenze* stesse della natura, onde ottenere la pace, l'equità e la salute imporare dalle genti. Finalmente vidi la necessità

di rispettare la legge delle GRADAZIONI, la quale presiede alle utili riforme, e comanda la *maturità* dei poteri, degl'interessi e delle opinioni, e la *politica tolleranza* nel correggere le abitudini.

Io non saprei mai raccomandare abbastanza questo modo complessivo di raffigurare l'ordine teoretico della proposta dottrina, postochè questa vista capitale è sfuggita all'attenzione dei pubblicisti. Col considerare l'uomo sprovveduto di un uniforme istinto, e quindi necessitato ad agire con cognizioni acquisite; col considerarlo ignudo ed inerme, gettato a procacciarsi sul fondo della grezza natura i mezzi necessarii alla propria conservazione, ed a valersi della cooperazione altrui, col considerare gli effetti tanto interni quanto esterni che derivano dalla sua energia individuale e sociale, pei quali si crea effettivamente un mondo artificiale su quello della natura, e in ogni età esister può un uomo morale diverso da quello delle antecedenti, sorge un tale complesso di *fatti necessari*, di *rapporti interessanti* e di *leggi indispensabili* per la pace, l'equità, la salute e la sicurezza delle genti, che tutte le dottrine fin qui insegnate riduconsi ad un alfabeto di limiti ristrettissimi e primordiali. Dall'altra parte poi considerando tutto questo complesso, la scienza della cosa pubblica e privata acquista un essere, un'estensione ed una forma così nuova e così grandiosa, che ci obbliga ad un corso di studii fino a qui sconosciuto. O convien negare che la ragionevolezza sia il caratteristico essenziale dell'uomo, per cui tanto può quanto sa, come diceva Bacone, e che l'uomo sia forte solo per l'unione, e felice per la pace; a CONVIENE AGGREGARE AL DEMANIO DELLA SCIENZA TUTTO L'ORDINE DEL PERFEZIONAMENTO, E QUINDI DAR FORMA, ESTENSIONE E VIGORE ALLA DOTTRINA MEDIANTE L'ASSOCIAZIONE DI QUEST'ORDINE.

Ora scorrendo gli scritti dei pubblicisti, esaminando i dettami che ci consegnarono, troviamo noi forse aver essi praticata quest'aggregazione? Ci accorgiamo noi che la teoria dei diritti e dei doveri della cosa pubblica e privata sia stata atteggiata su quest'aggregazione? Nulla di tutto questo; anzi troviamo una maniera di vedere, dirò così, marmorea, che distrugge da capo a fondo tutto il demanio e tutta la pienezza della dottrina. Forse che gli scrittori potevano prescindere da quest'aggregazione, o, a dir meglio, integrazione della scienza? No certamente, a meno che non amassero di trattare l'uomo morale come l'uomo bestia.

Ho osservato poco fa, che per tracciare l'ordine teoretico fondamentale della civile Filosofia conviene incominciare coll'esaminare l'uomo individuo, per finire poi coll'esaminare la persona complessiva della società. Quanto alla prima parte ne ho detto abbastanza; e voi vedete che io ne parlai nel mio lavoro, per altro entro i confini di una pura Introduzione. Ora mi resta a dirvi per sommi capi ciò che credetti necessario di esporre rispetto alla seconda parte, cioè dello *stato sociale*; del che vi parlerò nella seguente Lettera.

LETTERA QUINTA

Allorchè divisai di volgere le mie ricerche sullo stato sociale, *in quanto dipende dalle umane disposizioni*, ritenendo sempre che nel rimanente sottostar debba all'impero delle circostanze esterne ed interne necessarie, mi si presentarono le condizioni imposte ad uno scrittore nel movere i primi passi in una scienza che si voleva rigorosa e dimostrativa. La prima di queste condizioni consisteva nel

fissare gli argomenti capitali delle disquisizioni. Essi riduconsi ai seguenti; cioè:

1° Posto che si vuole la conservazione mediante il perfezionamento degli umani individui, si domanda se lo stato di sociale aggregazione sia assolutamente *necessario*, onde ottenere la detta conservazione col perfezionamento.

2° In caso affermativo, qual è per ogni membro il *titolo di ragione* dell'atto di aggregazione, e quali ne sono i *limiti di diritto*?

3° Quale sarà la *forma* della società, voluta dalla legge di *fatto* e di *ragione* della natura?

4° In conseguenza di tutto questo, quale sarà l'*indole* e quale la *competenza* della ragione politica interna?

Ecco le questioni fondamentali e massime che appartengono all'*ordine costitutivo* della socialità.

FONDAZIONE NECESSARIA DELL'AGGREGAZIONE SOCIALE.

Rispetto alla prima domanda fu dimostrato che lo stato sociale è di una così assoluta necessità, tanto per conservare la vita, quanto per attivare l'umana ragionevolezza, che senza di lui l'umana specie sarebbe non solo in condizione peggiore delle bestie, ma essa perirebbe in molta parte, o almeno (come le storie dimostrarono) abbandonata a tutti gli orrori della fame e della nudità, divorerebbe gli altri suoi simili. Senza dunque perdersi in una perplessa teoria di cause finali per dimostrare che l'uomo è nato fatto per la società, e che la società è lo stato unico naturale dell'uomo, basta far constare essere lo stato sociale di ASSOLUTA NECESSITÀ per la conservazione e ragionevolezza della specie umana, onde erigere l'aggregazione sociale in primario ed

assorbente *dovere* indeclinabile di natura. Da ciò nasce un assoluto, perpetuo ed irrefragabile DIRITTO DI SOCIALITÀ, ossia di vivere in società, dal quale poi discendono i più solidi doveri e diritti per la conservazione e per l'ordine di questo stato.

Tolto questo principio, tutta la scienza e tutta l'arte sociale rimane senza dimostrazione, senza vigore e senza sanzione. Tutti i diritti pubblici e privati, tutte le obbligazioni civili, civiche e di Stato mancano di solido fondamento. Senza di questo principio non si potrebbe nemmeno *in fatto* spiegare come le umane società si conservino, in onta dei flagelli descritti dalla storia. Per lo contrario, assicurato il dogma fondamentale di questa necessità, si comunica a tutte le condizioni costituenti lo stato sociale ed a tutti i mezzi necessarii alla vita di lui un carattere così pieno e così irrefragabile di diritto, che ogni dettame viene consacrato col titolo medesimo della instituzione di questo stato. Io non saprei mai raccomandare abbastanza il concatenamento di queste idee, perocchè senza di lui ogni nostra teoria manca di guida, di nesso necessario e di sanzione. Dall'altra parte poi, fermato a dovere questo primo punto, si esclude così ogni atto arbitrario ed erroneo, che tolta la necessità di soddisfare all'oggetto della sociale fondazione, ogni sagrificio imposto alla padronanza originaria dell'uomo non solo diviene senza titolo, ma riesce positivamente criminoso.

Che cosa dunque rimane, fuorchè tessere la teoria dei *mezzi* necessarii a soddisfare allo scopo della sociale colleganza in modo che si escluda l'erroneo e l'arbitrario? In questo magistero appunto consiste l'arte di associare la Politica colla giustizia, ed il Diritto comune coll'utilità individuale. Per la

qual cosa anche qui voi vedete che l'opera della pace, dell'equità, della salute e della sicurezza delle genti risulta soltanto dalla ferma dimostrazione della necessità dei mezzi di cui parliamo.

Io ho creduto conveniente di accennarvi non solo come dimostrar si doveva la legge necessaria dell'associazione, ma eziandio la successiva ed ulteriore sua influenza su tutta la dottrina; perocchè negli scritti dei pubblicisti non troviamo quell'impero, quel vigore e quella coerenza che attribuir si doveva a questo principio. Non basta annunziare in astratto il principio della *sociabilità*; non basta disegnare i rapporti di una spirituale convenienza: ma fa d'uopo ancora dimostrare che esistono i tali assoluti ed urgenti bisogni, e quindi occorrono i tali poteri, i tali motori, le tali forze e le tali opere, volute così da una imperiosa necessità, che l'uomo senza di loro sarebbe vittima della più orrenda degradazione, e sarebbe posto fuori della sua sfera. Ecco come io intendo che dar si doveva vigore e coerenza alle leggi di diritto dell'associazione. Un grande e sommo interesse, anzi tutta la sanzione che avvalora la giustizia, risulta dalla dimostrazione di questo principio, e dalla sua conseguente e dimostrata applicazione. A che giova assumere la linea speculativa dell'eguaglianza, se alla di lei violazione non si dimostra annessa la sanzione dell'interesse? Ora questo interesse da che risulta, se non che dall'assorbente e massima *necessità personale* della sociale convivenza? Può forse esistere dovere morale senza interesse, e senza le sanzioni del bene e del male annessi o all'osservanza o alla trasgressione? Se noi non comunichiamo alle teorie di Diritto tutta la forza delle teorie di Meccanica e di Dinamica, per cui si vegga o di dover ubbidire

all'interesse comune o di naufragare, si potranno mai contenere le passioni e gli arbitrii? Predicare la giustizia e la virtù senza far giocare l'interessante, è forse cosa che possa avere un esito felice, od almeno durabile? Consultate tutta la storia nota del genere umano, e rispondete.

In vista di questi motivi io mi sono occupato delle analisi che voi vedete nell'Opera mia.

TITOLO DI RAGIONE DELLA SOCIALE COLLEGANZA.

Io domandai in secondo luogo (nel caso della dimostrata necessità della sociale aggregazione) quale sia per ogni membro il TITOLO DI RAGIONE di quest'atto, e quali ne siano i LIMITI DI DIRITTO. Io avrei lasciato di promuovere questa quistione, se gli scritti che abbiamo dei pubblicisti non mi avessero obbligato ad occuparmene. Rammentate, di grazia, le quattro scuole di cui vi ho parlato nella prima Lettera; richiamate pure le volgari idee di *contratto*, di *rinuncie*, di *depositi*, di *diritto*, ed altre simili; e voi vi convincerete della necessità di occuparmi della proposta questione.

Essa, come ben vedete, ha due parti. Nella prima si tratta del *titolo di ragione*, e nella seconda dei *limiti di diritto*. Parlando in prima del titolo, e seguendo le analogie delle aggregazioni che si fanno nella vita civile, parve a molti che il titolo dell'aggregazione sociale sia *convenzionale*. Ma io domando, se quando prendo cibo per non morire, o mi ricovero in un'abitazione per ripararmi dalle ingiurie delle stagioni, io pratichi un atto convenzionale, o non piuttosto un dovere necessario di natura verso me stesso. Tal è appunto l'atto di sociale aggregazione. Nel concetto comune l'atto convenzio-

nale involge il supposto di una cosa che si può fare, od accordare o non accordare a piacere. Forse che quest'idea riscontrare si può nell'atto di sociale aggregazione? Altro è che a voi sia libero di unirvi piuttosto con un dato uomo o con una data compagnia, che con un altro uomo ed un'altra compagnia; ed altro è che possiate far senza di qualunque compagnia, e non volere l'atto di associazione. Altro è poi che voi fisicamente possiate rifiutare quest'atto; ed altro è che possiate rifiutarlo senza violare un dovere necessario di natura. Un suicida può fisicamente privarsi di vita; ma che perciò? Il titolo a vivere è forse titolo convenzionale? Sapete voi il convenzionale dove sta? Nella scelta della compagnia, e nella facoltà di abbandonarla per entrare in un'altra più conforme alla ragione ed ai giusti nostri interessi. *Ibi patria ubi bonum.* Siamo una volta coerenti a noi stessi. Dimostrata la necessità assorbente della sociale aggregazione, risulta pei termini stessi della cosa essere questo non affare convenzionale, ma esecuzione di un dovere assoluto o necessario di natura, e quindi un diritto inviolabile attribuito dalla medesima.

Questo modo semplice, unico e convincente di vedere e di valutare l'atto di sociale aggregazione bastava a troncare dalla radice tutte le penose e raggirate dottrine sul titolo di diritto di quest'atto. Egli è perciò che io mi sono studiato di presentarlo sotto questo aspetto, e di rilevare quanto siano chimeriche le rinuncie ad una primitiva naturale indipendenza, che realmente non era che assoluta impotenza; e quanto contraddittoria fosse la pretesa di voler far valere per l'atto costituente la società una promessa arbitraria. Questa pretesa involge una viziosa petizione di principio, stantechè l'obbliga-

zione a mantenere le promesse non può derivare se non dopo la società formata e supposta la necessità di conservare l'ordine della socialità. Havvi ancora di più. Allorchè il titolo della sociale convivenza non venga presentato come di diritto necessario, egli è impossibile di dare solidità ai diritti veramente pubblici, specialmente coattivi e penali. Con un titolo convenzionale ed arbitrario è impossibile santificare le pene e la coazione. O convien dunque spogliare le leggi della loro autorità di ragione, o conviene appoggiarsi al principio da me usato. E qui io vi prego a porre attenzione alla concatenata deduzione di cui mi occupai.

LIMITI DI DIRITTO DELLA SOCIALE COLEGANZA.

Fu detto che il secondo oggetto della proposta questione riguarda i limiti di diritto dell'atto di aggregazione. Qui sotto la locuzione di *limiti di diritto* si vogliono esprimere le rispettive competenze di ogni socio rispetto all'altro, e di ognuno rispetto a tutto il corpo, e viceversa. Voi non ignorate quanto siasi fatta valere l'idea di rinuncia ad una parte della padronanza originaria individuale, senza peraltro specificarla e limitarla. Anzi voi sapete che Rousseau ridusse la cosa ad uno spoglio intiero di tutto il fatto proprio nel magazzino comune, per essere poi distribuito di nuovo dall'autorità pubblica ai membri congregati. Ciò stante voi vedete quanto fosse importante la questione dei limiti di diritto dell'atto di aggregazione. Io posi cura nell'esaminare questa quistione, e trovai che le suddette rinuncie, cessioni, spogli e successiva distribuzione erano del tutto imaginarie, incoerenti ed assurde, ammessa la necessità dello stato sociale suddetto. Per

lo contrario poi si dimostra in una maniera visibile, che non solamente nell'atto di aggregazione non accade veruna rinuncia, veruna cessione, e molto meno abdicazione di diritti; ma all'opposto viene operata una vera *ampliazione* di poteri, e che veramente in società e per la sola società l'uomo acquista quell'utile *indipendenza* che acquistar può in faccia della natura, onde procacciare la propria conservazione e perfezione.

FORMA DELLA COLLEGANZA.

Ho domandato in terzo luogo quale sia la *forma* della società voluta dalla legge di *fatto* e di *ragione* della natura. — Questione massima e soprammodo importante è questa, perchè qui risiede tutto il nerbo della potenza, della bontà e del lume del mondo delle nazioni. Qui appunto s'incomincia a rendere visibile e dimostrabile per qual mezzo la sociale colleganza possa racchiudere la somma ed il valore dei diritti umani; qui si vede in qual modo sia un mezzo di POTENZA utile per tutti; qui si vede d'onde sorga la SANZIONE massima dei beni e dei mali della vita terrestre. Io ho quindi tentato di dimostrare che questa società dev'essere atteggiata giusta il fine per cui fu fatta, altrimenti non si verifica lo stato consacrato dalla necessità e dal diritto. Non ogni società dunque si è quella che viene invocata dalla natura e dalla ragione, ma quella sola in cui esista cospirazione di forze mediante la cospirazione degl'interessi, e quindi utilità mediante l'equità. Qui spunta l'ORDINAMENTO FONDAMENTALE della società, del quale vi ho parlato nella seconda Lettera; qui non si può conservare una parte senza provvedere all'altra. Ma da questa cospirazione di forze

mediante quella degl'interessi risulta che la società di conservazione e di perfezionamento non è società di *comunione* e di *azienda*, ma solamente società di necessario AJUTO e di libero *commercio*. Per la qual cosa l'uomo non deve mai servire all'uomo, ma alla necessità della natura ed al proprio meglio, come comporta la scambievole uguaglianza. Ogni uomo per lo contrario è signore indipendente e puramente confederato; laichè accadendo il *casus foederis*, si presta al soccorso necessario dove e quando fa bisogno, e dentro i limiti del bisogno. Conviene guardarsi dal considerare la forma del mondo delle nazioni come quella del mondo fisico; e però non dobbiamo pensare che tutto quello che fu necessario un tempo, o che formava il *casus foederis*, lo possa formare in un altro. Queste forme e questi casi riescono necessariamente varii, e in generale meno gravosi nell'incivilimento. Da ciò ne viene, che il tenore effettivo e pratico della forma concreta della società, e quindi dei diritti e doveri relativi, varia necessariamente coi luoghi e coi tempi. La linea però dei LIMITI è sempre tracciata dalla *necessità concreta* del soccorso da una parte, e dalla inviolabile padronanza dall'altra; ma la sua applicazione è varia, e pieghevole ai luoghi e ai tempi.

Spingendo l'attenzione più oltre, noi troviamo che l'atto di aggregazione è atto di tutti i giorni, è atto sempre nuovo, sempre recente in tutte le età, perchè sempre concordato dagli uomini componenti l'*attuale e vivente società*. Puerile e ridicolo sarebbe frugare negli archivii per rintracciare la carta originaria dell'atto della sociale aggregazione. Vano sarebbe dissotterrare qualche atto positivamente celebrato dai nostri antenati. Folle e contraddittoria è l'idea, che i morti possano comandare ai vi-

vi, e assai più di quella che i vivi comandino agli altri vivi; perocchè se uomini sono i morti come uomini sono i vivi, e se *par in parem non habet imperium*, ogni uomo che nasce e che porta con sè il titolo di assoluta necessità naturale della colleganza e della propria padronanza originaria, reca pure con sè stesso la carta ossia il titolo di ragione e dei limiti dell'atto di aggregazione, e quindi le organiche leggi che danno forma alla società.

INDOLE E COMPETENZA DELLA RAGIONE POLITICA.

Io domandai in quarto luogo quale sia l'*indole* e quale la *competenza* della ragione politica in conseguenza del *titolo* e dei *limiti* dell'atto fondamentale di associazione. Colla locuzione *in conseguenza* non fo una restrizione, ma indico soltanto l'unica fonte, l'unico titolo, l'unico fondamento del *politico diritto*. Senza ricorrere ad un tal titolo, noi non avremmo che pura forza e violenza.

A questa inchiesta fu soddisfatto in generale, per quanto una dottrina primordiale lo permetteva. Non ho dimenticato di segnare i vincoli di connessione della ragione politica colle idee e coi principii antecedentemente esposti. Da queste considerazioni anteriori, ed indipendenti da qualunque supposizione d'un Governo esistente, la ragione pubblica apparisce come parte della ragione sociale primitiva ed essenziale, e propriamente abbraccia tutte le competenze del PUBBLICO ossia della comunanza, tanto per l'interno quanto per l'esterno di uno Stato, e rappresenta uno scopo ed un ordine di diritti e di doveri determinati dall'atto fondamentale della colleganza.

Primo mezzo onde rendere la società capace a soddisfare all'oggetto della sua fondazione. GOVERNO.

Condotta la mente allo stato veramente naturale dell'uomo, e trovato essere questo lo stato sociale, ed uno stato sociale colle rispettive competenze, lo scrittore si trova obbligato a domandare quale sia il MEZZO primo ed indispensabile per rendere costantemente operativa la legge fondamentale della sociale aggregazione. Qui si parla del primo mezzo da impiegarsi dall'opera umana. A questa domanda ognuno risponde: che, attesi i difetti insuperabili degli uomini, questo primo mezzo si è l'instituzione del Governo, ossia di una direzione del poter pubblico onde stabilire e mantenere l'unità d'azione necessaria e prescritta dalla legge fondamentale della sociale aggregazione. Questa necessità non esisterebbe con uomini illuminati e probi, e però essa non è *primaria* come quella della colleganza, ma puramente *secondaria* e *di rimedio*. Quando scrissi sopra di questa parte ebbi sott' occhio un paradosso, col quale taluno si sognò di dimostrare non esistere titolo naturale di ragione nei diritti umani onde costituire un Governo, facendo valere in generale gli argomenti impiegati da taluni per mostrare che il poter pubblico della società non può infliggere la pena di morte. Il sofisma consisteva nell'asserire che nessuno potendo dare ciò che non ha, e niuno avendo impero sul suo simile, non si poteva in vista delle facoltà originarie degli uomini, stabilire un potere costringente i membri della sociale congregazione. Voi vedete che quest'argomentazione poggiando sul supposto delle rinuncie e delle cessioni, non poteva reggere a fronte del principio

della necessità naturale, del quale io faceva uso; e però con una concatenata deduzione mi pare di aver dimostrato la nullità dell'opposta argomentazione. Stabilito il *titolo* di ragione naturale necessaria del Governo, io indicai le *condizioni* ossia i requisiti necessarii del potere governativo. Questi tre caratteri debbono così esistere ed agire nello stesso senso, che mancandone o torcendone qualcheduno, il Governo non solo non serve più alla sua instituzione, ma diviene pernicioso. I tre requisiti suddetti poi debbonsi assumere non in senso materiale, ma in senso morale e politico.

Oggetto proprio delle genti e dei Governi tutti.
INCIVILIMENTO.

Consacrata la fondazione del Governo come primo mezzo indispensabile onde rendere *operativa* la legge fondamentale dell'associazione, e considerandolo investito della direzione dei poteri pubblici dei quali si parlò poco fa, e colle norme già segnate, passar si doveva a domandare quale sia l'OGGETTO costante della società e dei Governi da procacciarsi colle condizioni della legge fondamentale della società. Fino a qui abbiamo parlato dell'ordine *costitutivo*. Ora si passa al *direttivo*. Su questo la prima ricerca volger si deve sull'oggetto immediato delle *funzioni* dello stato sociale, perocchè per lui si determina la direzione di queste funzioni. Domando adunque quale sia quest'oggetto. A tale domanda era già preparata la risposta dalle cose antecedenti. Posto che l'oggetto finale dell'aggregazione sociale si è la conservazione col perfezionamento degl'individui, da eseguirsi entro i limiti della legge fondamentale, ne segue che l'opera del Governo ri-

ducesi ad una grande TUTELA della padronanza originaria di ognuno, e ad una grande EDUCAZIONE per promovere entro le competenze del pubblico potere il triplice perfezionamento economico, morale e politico, ossia l'INCIVILIMENTO, cui ho largamente spiegato. La formola di diritto di questo incivilimento riducesi ad elevare gradualmente i poteri di un popolo mediante l'azione competente delle leggi e della pubblica amministrazione fino al punto di equilibrare la soddisfazione coi bisogni, rispettando e proteggendo le prerogative della padronanza originaria, e contemperandola colle esigenze dimostrate necessarie della convivenza. Io ho accennato non solo la santità di questa formula nella sua massima, ma eziandio nel suo modo opportuno e graduale di agire. Le sei cause dell'incivilimento annoverate nella seconda Lettera, operanti colla legge della vita degli Stati ivi espressa, stanno in questa teoria.

Dal dovere di elevare gradualmente un popolo al grado di potenza necessaria colla sua sicurezza e prosperità nasce il diritto alle opportune *riforme*, e quindi quello di obbligare ogni cittadino a prestarvisi. Delicato è quest'articolo per il *modo*, ma indubitato quanto alla *massima*. Spesso un popolo grida: *viva la mia morte e muoia la mia vita*, nell'atto che invoca pace, equità, sicurezza e salute. Quindi tutta la storia comprova che le utili e necessarie riforme si sono dovute quasi sempre eseguire colla forza. Ai buoni ed illuminati Principi non fu quasi mai resa giustizia dai loro contemporanei. La posterità sola assegna il posto dovuto ad ognuno; e come revoca le lodi mal tributate, così ripara le sconoscenze malamente praticate.

Il diritto delle riforme prima di giungere all'apice della civiltà come forma una delle capitali attribuzioni del poter pubblico sociale, così esige una vasta teoria di Diritto e di Politica, fino a qui non tessuta, e solo toccata in qualche articolo di ragione civile.

Perfezionamento economico.

Da questa vista complessa conveniva incominciare a discendere alle grandi parti. E qui distinguendo il perfezionamento economico, io domandai a me stesso che cosa importi prima di tutto questa specie di perfezionamento. Tutto considerato, vidi che se la vita cacciatrice e pastorale servì da principio a disseminare la specie umana sulla faccia della terra, per lo contrario la sola vita agricola può fondare il perfezionamento economico. Questo non mi bastò. Sentii la necessità di erigere la vita agricola e commerciale in rigoroso e necessario dovere naturale; lo che prima dagli scrittori non fu fatto, anzi fu fatto il contrario. In questa operazione altro ravvisare non si deve che un' applicazione del principio della necessità di conservare la società giusta il motivo della sua fondazione. Per tal modo il dovere generale massimo della vita sociale autentica con tutta la sua possanza anche la *forma* ulteriore di questa vita, e per tale maniera consacra lo stato ultimo delle popolazioni. Io non ignorava che alcuni uomini altronde celebri, parte inconsiderati, e parte inorriditi da tutti gli eccessi dell'avarizia, i quali specialmente in una disordinata società deturpano ed affliggono la vita civile, hanno riguardate le proprietà stabili come sorgenti di tutti i mali, invece di ac-

cagionarne le cattive leggi ed i poteri male ordinati; e però concedendo la necessità della vita agricola, hanno negato di riconoscere un vero naturale diritto di stabile proprietà, ed invece figurarono come di ragion naturale la sola comunanza dei beni. Contro queste pretese mi sono studiato di provare l'illusione e lo scambio di questo diritto di comunione primitiva, e quanto sia fatale all'interna ed esterna sicurezza degli stati; ed all'opposta mi sono trattenuto a dimostrare che le stabili proprietà sono di ragion naturale quanto lo sono le industiali. Prescindendo da queste dimostrazioni, vano riuscirebbe il consacrare l'introduzione della vita agricola. Senza estendere il principio della padronanza originaria all'occupazione ed al dominio esclusivo dei beni stabili, tutte le leggi civili e tutti gli stabilimenti territoriali dei popoli divengono precarii. Senza questo nodo la scienza delle leggi nostre apparisce come teoria di un grande spoglio; od almeno come stabilimento tutto arbitrario, fondato più dal caso che dalla natura, e più sostenuto dai potenti che raccomandato dalla necessità suprema delle cose. Senza questo modo l'introduzione delle private stabili proprietà ed il divieto del furto non si possono dire d'ordinazione divina, perchè non si dimostrano d'ordinazione naturale necessaria. Senza questo mezzo adunque non ci potremo approfittare dell'opinione, nè vincolare le coscienze.

Stabilito questo fondamento del perfezionamento economico, col quale viene realmente costituita la persona degli Stati, si presentavano le seguenti questioni; cioè:

1° Qual è lo scopo utile, giusto, e sempre implorato dalle genti, del perfezionamento economico?

2° Qual è il principio fondamentale direttivo, il

quale, rispettando tutte le competenze pubbliche e private, deve presiedere a questo perfezionamento?

3° Qal è l'ultimo e più alto punto utile, giusto e doveroso di questo perfezionamento?

Alla prima questione fu soddisfatto, dimostrando che lo scopo desiderabile e giusto, e quindi per necessità di natura sempre ricercato, si è il procurare col mezzo dell'impero dell'eguaglianza di diritto il possesso delle cose godevoli in una quantità proporzionata ai bisogni della vita, in guisa che esse cose godevoli vengano diffuse, per quanto si può, equabilmente e facilmente sul massimo degli individui sociali.

Circa la seconda questione conveniva aver presente tanto la legge fondamentale di puro fatto naturale dei movimenti economici, quanto i dogmi irrefragabili della privata padronanza. In questo conveniva associare la doppia vista delle spinte della natura nel giro degli affari economici, e le regole della giustizia nel proteggerne il movimento. Quanto alla legge naturale di *fatto* dei movimenti economici, fu segnata la curva ch'essi percorrono, e le vicende naturali di questi movimenti. Quanto poi alle regole di *ragione*, fu fissato il canone politico e il diritto direttivo delle operazioni della pubblica autorità, e ne furono segnati i doveri conseguenti. Da ciò nascono alcuni principii fondamentali, onde fissare i limiti del poter pubblico in fatto d'industria, di commercio, e di tutte le altre transazioni economiche. In vista di una grande regola anteriore a quella degli economisti e dei giureconsulti mi sono creduto in dovere di erigere in dogma irrefragabile di pubblico e di privato diritto la libertà commerciale, salvo all'autorità pubblica il potere di tutelare la parità d'intelligenza e libertà nelle reciproche

contrattazioni. Così un principio di semplice utilità, raccomandato dagli economisti e dai politici, viene convertito in dogma di diritto e rispettivo dovere pubblico e privato. Così si verifica in particolare la legge fondamentale della sociale colleganza, la quale cesserebbe di esser vera se non si riscontrasse nel trattare gli argomenti speciali, e sopra tutto nel perfezionamento economico, che occupa il primo posto nella scienza della cosa pubblica. Qui poi veggiamo la natura venire in soccorso della ragione pubblica mediante l'azione e reazione con cui si altera e ristabilisce l'eguaglianza; talchè dir possiamo: *Dio è con noi.*

Un oggetto di eguale importanza si era quello delle alienazioni e dei tributi in caso di pubblica necessità. I canoni in questa materia sono determinati dalla più rigorosa necessità, si per il titolo che per il modo della contribuzione. Il titolo si è un reale servigio che prestar non si può senza una data spesa, e il modo viene determinato dai rapporti della padronanza. Imporre il meno possibile, ripartirlo nella più equa misura possibile, esigerlo nella maniera la meno gravosa possibile, erogarlo unicamente nella causa per cui fu imposto; sono tutte condizioni di dovere così assoluto, che ogni violazione loro è un vero delitto. I confini del mio lavoro non mi permettevano ulteriori specificazioni su questo proposito.

Col perfezionamento economico principalmente nasce la divisione del personale della società nelle classi dei possidenti, degli industrianti, dei commercianti e dei dotti; e queste diverse forme di personale sono realmente uno sviluppamento del corpo sociale operato dal progressivo incivilimento; di modo che più o meno immaturo, più o me-

no barbaro si è quel popolo, nel quale questi diversi rami o non esistono, o successivamente non vanno via via scomponendosi e dividendosi in altri rami subalterni.

Venendo alla terza questione, risguardante il più alto punto dell'economico perfezionamento, io osservo doversi ricercare due cose: la prima si è, *in che debba propriamente consistere*; la seconda poi, *in quale maniera debba essere contemperato* cogli altri ordini della ragione sociale e colle varietà necessarie dei luoghi e dei tempi. Rispetto al primo punto, vale a dire *in che debba consistere*, la risposta è fatta dalla formola stessa dello scopo della politica economia sopra ricordato. La distribuzione equa e comoda estesa sopra il massimo numero possibile da chi dev'essere operata? Forse che il Governo deve caricarsi della cura di distribuire il pane quotidiano ai cittadini? No certamente. Per lo contrario ognuno deve procurarselo, per quanto può, coll'opera propria, conforme anche ai termini dell'atto di aggregazione. Che cosa dunque resta? Che l'azione sociale del perfezionamento riducesi a procurare, per quanto spettar può alle leggi, la *capacità* estesa sopra il maggior numero ad ottenere le cose gradevoli. Questa capacità appellasi VALOR SOCIALE, pel quale ognuno lavorando per sè stesso reca vantaggio, e ricambia la sua industria con altri. Il valor dunque sociale, diffuso sopra il maggior numero possibile di cittadini, forma il più alto punto del perfezionamento economico.

Io prego di por mente a questo carattere capitale del vero incivilimento, non solo economico, ma eziandio morale e politico. Forse che il lusso e la magnificenza di alcuni pochi, o gli scrigni ridondanti d'oro di una sola classe, costituiscono lo sta-

to migliore di una nazione? Forse che nelle arche pesanti e nelle vesti sontuose dei pochi sta la potenza? Forse che le officine, nelle quali una moltitudine degradata romoreggia, e qua e là si move in penosi lavori e trasporti, forma questo alto punto di perfezione? Non mai. Come la perfezione individuale consiste nel poter fare il proprio meglio, per quanto è possibile, col minimo di dispendio e di fatica; così la perfezione di un popolo consiste nella capacità del massimo numero a produrre questo stesso proprio bene con un lavoro non opprimente, valevole a soddisfare ai bisogni della vita. Senza di questa condizione non si ottiene l'incivilimento, e quindi non si crea la potenza vera, solida e durevole degli Stati. Non ci lasciamo illudere dallo spettacolo di masse pecuniarie e di manifatture ridondanti in un paese. L'unico criterio conforme non solo alla prosperità nazionale, ma alla potenza degli Stati, consisterà sempre nel sopraddetto valor sociale diffuso sopra il maggior numero.

E qui non posso trattenermi da una giusta osservazione già fatta da uno scrittore giudizioso. « Sogliono gli economisti ricercare (dice egli) sola« mente il più gran prodotto e la più grande consu« mazione possibile, senza dimandare giammai se « il prodotto derivi da un facile lavoro che manten« ga fra la popolazione la sanità e l'allegria, o se « per lo contrario tale prodotto sia dovuto ad un « lavoro eccessivo, che distrugge il benessere e la « vita. Essi invece si occupano solamente a consi« derare se la distruzione più o meno rapida delle « loro macchine animate o inanimate aumenti o no « il prezzo della fabbricazione dei prodotti. Quanto « alla loro consumazione, essi non s'informano nien« te più se i prodotti dei lavori degli uomini dif-

« fondano l'abbondanza e l'allegria sopra tutta la « popolazione, o se tali prodotti siano destinati a « soddisfare i capricci d'un piccolo numero di ric- « menti, dimandano invano alla varietà di svegliare « i loro sensi addormentati ed i loro gusti logo- « rati (1) ».

Con questo modo usato dagli economisti si perde certamente di vista lo scopo fondamentale, dal quale viene raccomandata la sociale economia, ossia meglio la *crisologia*. Questa dimenticanza non accade allorchè si associno le vedute di Diritto con quelle della ben intesa protezione alla industria ed al commercio.

Avvi ancora qualche cosa di più forte. Credete voi che l'autorità pubblica avrebbe diritto d' imporre tasse pei poveri, o d'accorrere nei tempi di carestia, se gl'indigenti in forza della legge fondamentale della socialità non avessero, come hanno di fatti, un perfetto diritto d'essere soccorsi nei casi d' incolpabile necessità? Ciò posto, nel caso ch'essi offrano l'opera loro utile, domando se possano essere trattati come tanti schiavi d'officina, e ridotti ad un lavoro somigliante ad un graduale suicidio per soddisfare all'illimitato guadagno dei loro Capi. So essere cosa imprudente il mescolarsi in private contrattazioni; ma so eziandio, che coll'aspetto di una vita che assomiglia ad un castigo si moltiplicano necessariamente gli oziosi ed i vagabondi, e quindi si aumenta la sentina di tutti i delitti. Come nelle compre e vendite avvi il confine dell'enormissima lesione, indotta molte volte da lut-

(1) Thompson, *Ricerche sui principii della distribuzione delle ricchezze, le quali contribuiscono maggiormente al benessere degli uomini.* Anno 1824.

tuose circostanze, perchè mai essere non vi dovrebbe nei contratti in cui si tratta delle opere personali? od almeno non esistere un surrogato che soddisfi ai diritti della socialità?

Venendo alla seconda ricerca, nella quale si trattava di sapere in quale maniera l'economico perfezionamento debb'essere contemperato cogli altri ordini della ragione sociale, e colle varietà necessarie dei luoghi e dei tempi, io per brevità debbo rimettermi a ciò che ne ho detto altrove (1). Un oggetto speciale richiamò la mia attenzione. Io vedeva che alla industria ed alle aspettative è cosa fatale e criminosa impor limiti e frapporre ostacoli. Ma vedeva nello stesso tempo, che dove non esiste un salutare conflitto d'interessi, ogni privato cittadino suole far prevalere le sole mire private. Cercai dunque dove e quando l'autorità pubblica, senza violare la padronanza originaria privata, possa intervenire nella distribuzione delle ricchezze. Voi v'accorgete tantosto, che qui io aveva in mira le *successioni ereditarie*, oggetto massimo della ragione civile e di Stato, e che prendono norma dalla natura dei Governi diversi. Io non potei trattare di quest'oggetto, perchè mi trovava ancora ristretto ai primordii della scienza; ma lo segnai solamente per tenerne conto a luogo opportuno.

Qui in anticipazione vi farò osservare ad una particolarità, alla quale gli scrittori non posero attenzione, ed alla quale io feci allusione nel mio libro allorchè accennai un *diritto della posterità*. Benchè la somma di tutti i diritti sì privati che

(1) Abbiamo sostituito con la parola « altrove » l'indicazione dei paragrafi relativi. (*Nota del Compilatore*).

pubblici non si possa riscontrare fuorchè nella generazione attualmente vivente, ciò non ostante voi sapete che conviene incessantemente provvedere alla generazione che nasce in mezzo a noi. Ma questo è ancor poco; perocchè ciò non ci renderebbe punto superiori agli altri animali, che provveggono alla loro riproduzione. Havvi qualche cosa di più; e questo è l'*ulteriore incivilimento*, che porta un miglior essere dell'attuale e futura età: così che prima di giungere all'apice esige la grande tutela ed educazione politica, e quindi le successive riforme ed un'azione incessante nei Governi, i quali in questa parte sembrano sortire dall'attuale caducità per uniformarsi all'esistenza immortale delle umane società. In questo punto di vista ravvisate, o no, il destino della posterità, ed un vero diritto e dovere dei presenti ad avvicinarsi per quanto possono a questo destino? Or ecco le vedute sulle successioni ereditarie; ecco le discipline contro la prodigalità; ecco le instituzioni graduali; ecco le riforme, ecc. ecc.

PERFEZIONAMENTO MORALE.

La seconda parte dell'incivilimento abbraccia tutto il *perfezionamento morale*. Or qui si presenta tantosto la domanda:

1° In che consiste questa specie di perfezionamento? — *Risposta.* Nel procacciare cognizioni, nell'avvalorare affezioni, e nel contrarre abitudini valevoli a produrre la migliore conservazione degli uomini in società e per mezzo della società.

2° Con questa formola che cosa si suppone in fatto? — *Risposta.* Che in natura esistano *capacità* e *tendenze* a questa specie di perfezionamento. —

Ecco ciò che dimostrar si doveva in una dottrina primordiale, e che io ho compendiosamente eseguito, tanto rispetto alla mente, quanto rispetto al cuore.

3° In che, in ultima analisi, consiste il maggiore morale perfezionamento degli uomini e delle società, in quanto solo concerne alle competenze della cosa pubblica? — *Risposta.* Se parliamo dei cittadini, questo punto consiste nell'essere generalmente operosi, rispettosi e cordiali, e nel possedere la conveniente moralità pubblica. Se poi parliamo dei direttori dello Stato, questo grado di perfezionamento consiste nel possedere una politica illuminata dalla civile Filosofia, e nell'essere costantemente spinti a far prevalere la cosa publica al loro privato interesse.

Quando parlo della *moralità pubblica* dei cittadini, io intendo dinotare la cognizione ed il sentimento giuridico circa i doveri e i diritti relativi. Quanto ciò sia necessario fu provato largamente.

Se poi parliamo dei direttori dello Stato, e poniamo mente al primo requisito di possedere la civile Filosofia, credo d'averne dimostrata la necessità. Se poi poniamo mente alla volontà di far prevalere la cosa pubblica alla loro privata, noi veggiamo ciò essere d'essenza del loro stesso ufficio. Ridotta dunque questa mira in pratica, la cosa si risolve nel far sì che certamente e stabilmente l'amministrazione pubblica sia affidata al merito civile.

4° Da che può essere in ultimo compiuta ed assicurata la maggiore moralità? — *Risposta.* Dall'ottima ordinazione dello Stato, convalidata dall'opinione.

5° Quali sono le prime cause assegnabili del perfezionamento morale spettante alla vita civile? — *Risposta.* Gli appetiti e le affezioni naturali, l'edu-

cazione domestica, la necessità di difendersi dalle altrui ingiurie, la forza della religione, la civile convivenza. Ho creduto necessario di assegnare l'origine naturale dei sentimenti religiosi, dalla quale risulta derivar essi da una delle leggi fondamentali dello spirito umano. Oltre ciò, di dimostrare in una maniera coartata l'intervento necessario della religione nel promovere l'incivilimento.

Nulla mi resta a riferire delle cose discorse intorno al *perfezionamento politico* considerato per sè solo, perocchè nei primordii delle società egli è compenetrato col morale. Finchè non è ordinato ed assoldato il potere civile, vano è parlare in particolare di questa specie di perfezionamento. Ma ordinare originariamente il potere politico dipende dall'ordinare il morale; perocchè se molti occorrono per costituire la forza sociale, è necessario che volontariamente s'accordino e stabiliscano il modo di far agire la loro forza. Dunque agisce un principio anteriore distinto e indipendente, il quale per lunga pezza opera più spontaneamente che colla forza. Tutta la storia attesta questo periodo.

In tutto questo lavoro che cosa ravvisate voi, fuorchè una teoria incominciata della *potenza politica* di uno Stato agricolo e commerciale, propriamente un abbozzo dell'ordine fondamentale di questa potenza? Le condizioni peraltro del *perfezionamento morale* e *politico* risultano così dall'adempimento di quelle dell'*ordine economico*, che quelle non si possono porre come eseguibili senza l'adempimento di queste. Qual' è la ragione di questa dipendenza? L'*ordine* stesso *fisico*, su cui il *morale* è fondato ed atteggiato, e sul quale il *morale* reagisce, per quello che spetta alla umana potenza. Così si ritorna al punto dal quale siamo partiti;

così il principio della necessità incomincia, prosegue e compie la teoria; così la vera potenza degli Stati (che non può risultare fuorchè dal triplice perfezionamento) in ultima analisi è dimostrabile come qualunque altra teoria. Egli trae la sua prima forma dall'*ordine fisico-morale* dell'universo; la seconda poi dall'opera stessa umana mediante l'*ordine politico dell'incolumità*, e quindi dalle sanzioni, senza le quali le leggi sono nulle. Voi sapete essere questo il ramo più importante del Diritto pubblico. Egli si estende all'ordine dell'amministrazione dello Stato, ed è incarnato con tutte le leggi per dar loro vigore e consistenza. E' impossibile il trattare dell'*ordine*, della *sicurezza*, senza verificare le condizioni del *politico perfezionamento*. Così la forza stessa delle cose conferma quasi per riverbero i principii esposti: lo che chiaro si vede nella *Genesi del Diritto penale*. L'*ordine dell'incolumità* si trova in contatto con quelli della *conservazione* e del *perfezionamento*. Ora il *Diritto penale* forma un ramo dell'*incolumità*.

Eccovi, o amico, accennate le idee capitali della mia INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL DIRITTO PUBBLICO UNIVERSALE. Voi riguardar le dovete come l'embrione di una scienza, il modello della quale sta ancora riposto nella mente mia. Se il destino non mi concedesse di fare un Trattato di civile Filosofia, bramo almeno che taluno più amato dal Cielo possa eseguire il mio disegno. Forse le poche tracce ora comunicatevi potranno agevolare un tanto lavoro.

3197
12.V.37

R. UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO
di
FILOSOFIA DEL DIRITTO
e di
DIRITTO COMPARATO

INDICE

Prefazione . . . . . pag. 5
Avvertenza . . . . . » 13

Sopra i fondamenti della politica legislazione e sopra le relazioni delle diverse forme di governare co 'l buon governo di essa . . . . . » 17
Continuazione del precedente Discorso . » 39
Che cosa è Eguaglianza? . . . . . » 59
Che cosa è Libertà? . . . . . » 69
Dell'origine e dei progressi della civile giurisprudenza dedotta dal concorso delle cagioni che produssero lo sviluppamento morale e politico della Repubblica Romana . . . . . » 91
Della legislazione civile in relazione al perfezionamento umano . . . . » 117
Prolegomeni dell'Alta Legislazione (dell'anno scolastico 1812-1813) . . . » 157
Lettere del Professore Giandomenico Romagnosi a Giovanni Valeri:
Lettera Prima . . . . . » 255
Lettera Seconda . . . . . » 264
Lettera Terza . . . . . » 276
Lettera Quarta . . . . . » 294
Lettera Quinta . . . . . » 308

INV. S.B.N. RE C243P8
BID. S.B.N. 58865
Servizio Bibliotecario Nazionale

(Printed in Italy)

CLASSICI DEL DIRITTO a cura di P. De Francisci, F. Ercole, A. Solmi, A. Jannitti-Piromallo.

L'ITALIA CHE SCRIVE — *Rassegna per coloro che leggono - Supplemento mensile a tutti i periodici* - Anno XX - Abbon. L. 17,50 Estero L. 22,50).

CHI È? — *Dizionario degli Italiani d'oggi* - II. Edizione di 5500 voci - L. 60.

ENCICLOPEDIA DELLE ENCICLOPEDIE — Repertorio sistematico dello scibile.

CLASSICI DEL RIDERE — I capolavori giocondi di tutte le letterature - Ogni volume L. 10 - Rilegato in tela L. 15, in piena pelle L. 25.

PROFILI — Le figure più attraenti rievocate in saggi attraenti - L. 5.

MEDAGLIE — Dedicate ai contemporanei completano i *Profili* - L. 2.

LETTERE D'AMORE — Romanzi autentici vissuti dai più grandi scrittori - L. 7,50 - Rileg. in 1/2 perg. L. 15.

APOLOGIE — Tutte le fedi esaltate da credenti - Prima collezione italiana tradotta in blocco all'estero - L. 5.

POLEMICHE — I più appassionati contrasti di idee - L. 7,50 — Rileg. in 1/2 pelle L. 15.

ANEDDOTICA — Documenti minori della storia e dello spirito - L. 9.

POETI ITALIANI DEL XX SECOLO — L. 7,50.

GUIDE RADIO-LIRICHE — Dedicate ai Radioamatori - L. 3.

CENSIMENTO DE « L'ITALIA CHE LEGGE » — Indirizzario meccanico per la propaganda del libro.

CATALOGO A RICHIESTA

Università degli Studi di Padova
Biblioteche del Polo giuridico
POL090052964

L. 12